



UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Fondazione Universitaria Marco Biagi



Scuola internazionale di Dottorato di Ricerca in Relazioni di Lavoro

Dottorato di Ricerca in Relazioni di Lavoro – Ciclo XXVI

*Prolegomeni sulla certificazione dei contratti, con particolare riguardo
al contratto d'appalto: un approccio teorico pratico.*

Tesi in Diritto del Lavoro

(Settore scientifico disciplinare IUS 07)

Presentata da: Massimiliano Vaccari

Relatore (Tutor): Dott. Alberto Russo

Correlatore: Chiar.mo Prof. Avv. Francesco Basenghi

Coordinatore della Scuola di Dottorato di Ricerca:

Chiar.mo Prof. Luigi Enrico Golzio

*“Non arrenderti mai,
perché quando pensi che tutto sia finito
quello è il momento in cui tutto ha inizio”*

INDICE

PREFAZIONE.....7

CAPITOLO PRIMO

LA NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

1. Alle origini della certificazione: ricostruzione “storica” della
nascita di un nuovo istituto.....12

2. L’idea della autonomia individuale assistita.....18

3. L’approccio dello “Statuto dei lavori”.....21

4. Il taglio operativo scelto nel “Libro bianco”.....28

5. L’ingresso ufficiale nel campo del diritto positivo: l’art. 5 della
Legge 14 febbraio 2003, n. 30: la volontà assistita.....31

6. La cristallizzazione della normativa delegata nel Titolo VIII,
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.....35

 6.1. (*Segue*) La *ratio* dell’istituto così disegnato:
 riduzione del contenzioso o derogabilità assistita?.....40

6.2. (*Segue*) Natura giuridica dell'atto di certificazione.....47

CAPITOLO SECONDO

L'EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

1. Effetti dell'atto di certificazione. Le posizioni della dottrina.....60

2. La specifica efficacia giuridica della certificazione in rapporto ai contratti di appalto.....72

 2.1 (*Segue*) La tesi dell'assimilazione di efficacia della certificazione dei contratti di appalto con quelli di lavoro e della efficacia "penale" della certificazione dei contratti di appalto.....77

 2.2. (*Segue*) La tesi che nega l'efficacia penale della certificazione dei contratti di appalto.....80

 2.3. (*Segue*) Una proposta interpretativa per uscire dall'impasse.....82

3. Efficacia della certificazione e autorità giudiziaria.....85

4. La Direttiva del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 (c.d. Direttiva Sacconi).....92

CAPITOLO TERZO

UNO DEGLI ASPETTI PIÙ IN ASCESA NELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE: LA
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO.

FENOMENOLOGIA DEI CONTRATTI DI APPALTO E DEI RELATIVI MARCATORI

CAUSALI

1. Inquadramento del rapporto tra certificazione e contratto di appalto. I motivi che lo portano ad essere un fenomeno così tanto in ascesa.....96
2. Il contratto di appalto nei suoi aspetti generali in rapporto agli elementi utili ad apprezzarne la certificabilità: tipo contrattuale e particolarità.....103
3. I singoli “macro” marcatori causali di derivazione codicistica: organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore.....109
 - 3.1. (*Segue*) Un elemento causale centrale: la gestione a rischio dell'appaltatore.....114
 - 3.2. (*Segue*) L'ulteriore marcatore causale dell'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente.....120
4. Il dato previsto dal Codice civile e oltre: l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003; tutte le possibili implicazioni pratiche (dai “macro” marcatori ai “micro” marcatori causali).....124

..*

CONCLUSIONI.....	144
------------------	-----

..*

APPENDICE

<i>Introduzione.....</i>	155
1. MODELLO DI SCHEDA RIEPILOGATIVA DI AUDIZIONE DELLE PARTI IN MATERIA DI APPALTO.....	157
2. MODELLO DI CONTRATTO DI APPALTO CERTIFICABILE.....	168
3. SCHEMI ESEMPLIFICATIVI: SCHEDE RIEPILOGATIVE DI AUDIZIONE DELLE PARTI, SVOLTE IN MATERIA DI APPALTI.....	212

..*

<i>Bibliografia.....</i>	346
<i>Giurisprudenza italiana.....</i>	365
<i>D.M., Circolari e interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.....</i>	370
<i>Giurisprudenza comunitaria.....</i>	371
<i>Atti comunitari.....</i>	372
<i>Elenco abbreviazioni Riviste.....</i>	373

PREFAZIONE

Qualsiasi studio che voglia tentare di riassumere e sintetizzare l'ottica scientificamente privilegiata che abbiamo avuto la fortuna di vivere nell'ultimo triennio non può che muovere dal dato che ha reso obiettivamente propizia detta esperienza accademica, ovvero riuscire ad unire l'approccio teorico proprio di un dottorato di ricerca con quello propriamente operativo e pragmatico dato dall'insostituibile esperienza accumulata durante il corso di studi nell'attività della Commissione di certificazione istituita presso la Fondazione Marco Biagi di Modena.

Ed è proprio grazie a tale ottica che abbiamo maturato un'intima convinzione: non v'è dubbio alcuno che la ricerca scientifica attorno all'Istituto della certificazione acquisti il suo significato più alto grazie all'esperienza empirica fatta, per così dire, "sul campo", ovverosia presso gli operatori economici che si rivolgano ai tecnici della certificazione per poter ovviare ai tanti inconvenienti che, per sua natura, il mondo dei rapporti di lavoro ha in sé come dato, purtroppo, fisiologico. E proprio grazie a tale approccio teorico-pratico che abbiamo avuto l'onore di sposare durante il triennio dottorale, coerentemente abbiamo deciso di trattare questo lavoro conclusivo, nella consapevolezza che sia senza dubbio un angolo visuale, appunto, vitale per lo studioso che voglia approfondire l'istituto della certificazione dei contratti.

L'approccio teorico-pratico è l'essenza della certificazione dei contratti, e non può esservi studio veramente approfondito che prescindendo totalmente da tale ottica. Non ce ne vogliano operatori e Maestri del diritto che non si trovino in tale situazione e che siano autori di importantissimi e irrinunciabili studi scientifici in materia di certificazione.

Il presente lavoro vuole abbracciare una trattazione circoscritta e non sistematica – da qui, appunto, il titolo *prolegomeni* – senza con ciò rinunciare né al necessario approfondimento dei singoli temi trattati, come si conviene alla sede della tesi di dottorato di ricerca, né all'idea di completezza in rapporto allo scopo che ci si propone, ossia: spiegare la tematica della certificazione del contratto di appalto nei suoi aspetti più rilevanti e problematici, sia da un punto di vista teorico che, come detto, pratico.

Nello specifico pare poter anticipare che riguardo alla problematica della certificazione dei contratti di appalto non può sottacersi sin d'ora il tema senza dubbio più spinoso, ad opinione di chi scrive, attinente all'efficacia della certificazione verso i terzi, in particolare lo Stato, per ciò che riguarda la propria potestà sanzionatoria *ex art. 28 e 29, D.Lgs. n. 276/2003*; tematica non adeguatamente approfondita dalla maggior parte della dottrina e che merita una necessaria riflessione.

Per ciò che attiene ad altro e differente istituto che tratteremo, vale a dire il contratto di appalto, pare particolarmente suggestivo introdurre una differenziazione teorica dei relativi marcatori causali in “macro” marcatori – di diretta derivazione codicistica o comunque legislativa – che non possono mai

difettare ai fini della genuinità del contratto, e “micro” marcatori causali – elementi sintomatici o indici rivelatori della presenza di “macro” marcatori e quindi, in ultima istanza, di genuinità dell'appalto, singolarmente individuati di volta in volta da giurisprudenza e prassi amministrativa – la cui maggiore ricorrenza legittima una valutazione interpretativa più sicura in termini di genuinità del contratto ma, viceversa, la cui singola mancanza di per sé non certifica l'esclusione della genuinità negoziale.

Infine, volendo dare in questa sede anche uno sguardo complessivo all'attività svolta durante il triennio appena trascorso, desidero ringraziare le persone con cui ho avuto l'onore e il piacere di condividere questa esperienza. Voglio ringraziare il dott. Iacopo Senatori, Segretario della Scuola di Dottorato di Ricerca, per la serietà e la professionalità dimostrata in ogni frangente della mia esperienza presso la Fondazione Marco Biagi, nonché per i preziosi suggerimenti dati ad ogni mia sollecitazione culminata con pubblicazioni sui Quaderni della Fondazione Marco Biagi. Desidero esprimere riconoscenza al Prof. Avv. Francesco Basenghi, al Prof. Luigi Enrico Golzio, al Prof. Tommaso Fabbri, al dott. Alberto Russo, al dott. Salvatore Aloisio, nonché a tutti gli altri componenti della Commissione di Certificazione istituita presso la Fondazione Marco Biagi, per la fiducia e la pazienza concessami in questi anni e per le numerose esperienze di vita, studio e lavoro vissute assieme. Non posso non ricordare con affetto anche il dott. Fabrizio Pirelli, collega e “compagno di avventure” insostituibile durante questo “tratto di strada” percorso assieme e senza il quale il viaggio sarebbe stato ben diverso. Infine, un

ringraziamento incondizionato a tutto il personale della Fondazione Marco Biagi.

Grazie davvero.

M.V.

CAPITOLO PRIMO

La natura giuridica dell'istituto della certificazione dei contratti

LA NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI
CONTRATTI

SOMMARIO: 1. Alle origini della certificazione: ricostruzione “storica” della nascita di un nuovo istituto; 2. L’idea della autonomia individuale assistita; 3. L’approccio dello “Statuto dei lavori”; 4. Il taglio operativo scelto nel “Libro bianco”; 5. L’ingresso ufficiale nel campo del diritto positivo: l’art. 5 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30: la volontà assistita; 6. La cristallizzazione della normativa delegata nel Titolo VIII, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 6.1. *(Segue)* La *ratio* dell’istituto così disegnato: riduzione del contenzioso o derogabilità assistita? 6.2. *(Segue)* Natura giuridica dell’atto di certificazione.

1. Alle origini della certificazione: ricostruzione “storica” della nascita di un nuovo istituto.

L’introduzione dell’istituto in discorso prende le mosse da un’idea al tempo stesso semplice e rivoluzionaria: la possibilità di risolvere ed eliminare in radice le più diffuse problematiche giuridiche inerenti i rapporti di lavoro, rispondendo ad un imprescindibile esigenza di certezza del diritto e di deflazione del contenzioso. La motivazione più percepibile, alla base di tutto ciò, l’esigenza maggiormente avvertita dalle parti del rapporto e dagli operatori del diritto, era senza alcun dubbio quella di dare maggiore stabilità alle intese

negoziali e allo svolgimento del rapporto, esigenza più che legittima e ragionevole a dir il vero¹.

Volendo citare un pionieristico e isolato caso che astrattamente ricorda per alcuni aspetti l'odierno istituto della certificazione dei contratti, può ricordarsi il progetto di ricerca condotto dal Prof. Marco Biagi e la Regione Emilia Romagna, relativo all'intesa di carattere sperimentale tra il Centro Studi Internazionali e Comparati dell'Università di Modena e Reggio Emilia, per l'appunto diretto dal Prof. Biagi, resa operativa a Bologna e Modena nell'ambito di specifiche intese locali sui servizi alla persona, intesa che, come la certificazione oggi, partiva dal concetto di assegnare ad operatori affidabili e qualificati il controllo preventivo dei rapporti di lavoro fin da prima della loro instaurazione, idea odiernamente superata e ampliata dalla certificazione, come vedremo nel prosieguo².

Detto di questo antesignano dell'istituto in parola, plausibilmente considerabile un *unicum* nel panorama giuridico internazionale³, occorre

¹ Cfr. F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro (L. 183/2010). Manuale di teoria e pratica*, I libri di Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, 1.

² La Relazione conclusiva del "Progetto per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di attività autonome e professionali qualificate a livello regionale mediante procedura di "certificazione" del contratto di lavoro prescelto dagli operatori economici di ricerca" è reperibile al seguente indirizzo internet: <http://www.bollettinoadapt.it/site/home/indice-a-z/per-argomento/documento10455.html>.

³ Com'è stato giustamente osservato, F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, nota 9, 2, cui si rinvia, questo è vero per i paesi di *civil law*. Per una ulteriore prospettazione vedasi L. NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, 2004, n.2, 203.

evidenziare che l'introduzione nel nostro Ordinamento dell'istituto della Certificazione dei contratti è stata preceduta da un interessante e vivace dibattito dottrinale che aveva il *leitmotiv* di voler riuscire a proporre uno strumento che riuscisse a dare una risposta al conflitto afferente alla non corretta scelta del tipo contrattuale all'interno dei rapporti di lavoro, strumento che fosse alternativo rispetto alla litigiosità giudiziale⁴.

Dagli ultimi anni del secolo scorso, infatti, il diritto del lavoro ha dovuto confrontarsi con quella che è stata l'esplosione di forme di lavoro atipiche grazie a vaste "zone grigie" allora esistenti all'infuori della contrattualistica disponibile tra autonomia e subordinazione, sfociando in una sempre maggiore litigiosità per attrazione verso la subordinazione⁵, oltre ad avere a che fare con una tipizzazione di concetti normativi per clausole generali, che da un lato potevano avere il vantaggio di poter riguardare una ampia sfera di soggetti e situazioni fattuali, ma che per converso presentavano

⁴ M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Progetto per la predisposizione di uno statuto dei lavori*, in DRI, 1999, n. 2, 275; M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Ipotesi per la predisposizione di uno Statuto dei lavori*, in QDLRI, 1998, n. 21, 347; A. VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la volontà assistita*, in DL, 1992, n.1, 480; S. SIMITIS, *Il diritto del lavoro e la riscoperta dell'individuo*, in GDLRI, 1990, 87 ss.; R. PESSI, *Contributo alla studio della fattispecie lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1989; P. ICHINO, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1989; P. ICHINO, *Norma inderogabile e valorizzazione dell'autonomia individuale nel diritto del lavoro*, in RGL, 1990, I, 77 ss., nonché, sempre dello stesso Autore, l'intervento alle giornate di studio AIDLASS di Udine, in RGL, 1992, I, 81 ss..

⁵ Su quello che è stato definito il fenomeno della fuga dal diritto del lavoro si vedano A. VALLEBONA, *La riforma dei lavori*, Cedam, Padova, 2004, 135; M. RUSCIANO, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO (a cura di), *Mercato del Lavoro*, ES, Napoli, 2004, 343.

una buona dose di incertezza nella gestione del rapporto giuridico concretamente instaurato per il tramite di detti concetti⁶.

Dato questo determinato aspetto come problema da risolvere, non v'è dubbio che la risposta offerta dall'istituto della Certificazione abbia avuto nei primi anni dalla sua introduzione delle "generalì difficoltà di acclimatemento", come riportato nel messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il quale si chiese alle Camere una nuova deliberazione sulla quella che sarebbe poi divenuta la L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro).

Volendo sintetizzare quelli che effettivamente sono stati ritenuti tali dalla dottrina⁷, si possono riportare diversi ordini di motivi sintomatici di questa difficoltà.

In prima accezione è stato rilevato che all'interno del medesimo istituto vi erano cristallizzate due anime differenti, che avrebbero potuto anche richiedere due strutture normative diverse. Da un lato, infatti, con il termine "certificare" può indicarsi l'attività di attribuzione di una determinata

⁶ L'esempio più intuitivo cui porre la mente è senza dubbio per entrambe i casi la vicenda del lavoro coordinato e continuativo. Per i profili di incertezza nella giuslavoristica M. TREMOLADA, *La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizionale*, in RIDL, 2007, n. 3, 307.

⁷ Cfr per tutti L. NOGLER, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, in L. NOGLER, M. MARINELLI, *La riforma del Mercato del lavoro, Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183*, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI (Collana diretta da), *Le nuove leggi sul processo civile*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 2012, 255.

qualificazione giuridica ad un contratto concluso tra le parti⁸ e, dall'altro lato, sempre con il termine certificare può indicarsi, altresì, l'attività di assistenza alle stesse parti nella conclusione di un determinato atto⁹.

In seconda analisi, è stato evidenziato che la scelta del legislatore di affiancare a strutture pubbliche dotate di sicure competenze tecniche e parimenti indiscutibili prerogative di imparzialità, strutture private che svolgono per tradizione funzioni differenti rispetto a quelle in discorso, si pensi ad esempio agli enti bilaterali o ai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, non abbia giovato ad un'apertura di credito quanto a fiducia incondizionata verso i soggetti certificatori.

In terza accezione, è stato rilevato che l'enfasi con cui furono introdotte le cause di impugnazione per così dire "classiche" della erronea qualificazione del programma negoziale o della difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato tra le parti e il programma concordato dalle medesime in sede di certificazione, con esclusione di ogni ulteriore motivo di impugnazione, inizialmente avrebbe potuto lasciare perplessi, se non gli interpreti, quantomeno i soggetti astrattamente interessati ad iniziare un procedimento di certificazione, relativamente alla possibilità di ritenere coperta da certificazione anche la eventuale disquisizione in punto a subordinazione o autonomia. E' stato, tuttavia, giustamente osservato¹⁰ che in ipotesi in cui vi

⁸ Artt. 75 ss., D.Lgs. n. 276/2003.

⁹ Art. 81, D.Lgs. n. 276/2003.

¹⁰ L. NOGLER, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, *op. cit.*, 256.

fosse un intento simulatorio alla base delle scelta di certificare, entrerebbe comunque in giuoco l'art. 1414, comma 2, c.c., a mente del quale, “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”¹¹.

In ultima considerazione, difficoltà di acclimatemento è derivata dalla possibilità di certificare – ovviamente stiamo parlando della prospettiva precedente alla riforma operata dal Collegato Lavoro – solo contratti non ancora sorti, ad eccezione del contratto di appalto per il quale era espressamente già prevista la possibilità di certificare in corso di esecuzione contrattuale¹².

¹¹ Per tale motivo è stato argomentato come contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il fatto di impedire agli organi amministrativi la possibilità di far uso dei propri poteri autoritativi nel caso in cui riscontrassero difformità tra quanto certificato e quanto successivamente attuato tra le parti. A tal proposito vedi L. NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, 2004, 203 ss; L. DE ANGELIS, *Le certificazioni all'interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, 2004, I, 243; *contra* V. SPEZIALE, *L'impugnazione giurisdizionale della certificazione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario del d. lg. 10 settembre 2003 n. 276*, VI, Ipsoa, Milano, 2004, 191. In merito all'istituto della simulazione all'interno dei rapporti di lavoro si veda G. NICOLINI, *La simulazione del rapporto di lavoro*, I, Giuffré, Milano, 1969.

¹² Contrariamente, seppur non suffragati da un fermo dato normativo al riguardo, riguardante come detto allora solo l'ipotesi dell'appalto, SPEZIALE V., *Titolo VIII*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 2004, 140 ss; L. DE ANGELIS, *La certificazione all'interno dei rapporti di lavoro*, *op. cit.*, 244; G. PERONE, *Certificazione e tecniche di qualificazione dei contratti di lavoro*, in G. PERONE, A. VALLEBONA (a cura di), *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2004, 406; F. CARINCI, *Una svolta tra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio secolo*, in F. CARINCI (a cura di), *Commentario del d. lg. 10 settembre 2003 n. 276*, I, Ipsoa, Milano, 2004, LXXIX; M. RUSCIANO, *La certificazione nel*

2. L'idea della autonomia individuale assistita.

Emerse così, negli anni novanta del secolo scorso, l'idea concernente la possibilità di far assistere le Parti contrattuali, nella loro autonoma scelta di autodeterminare il tipo contrattuale, da soggetti la cui competenza fosse un dato associato – quali sindacati, università, etc. – nelle fasi genetiche dell'incontro tra domanda offerta di lavoro, al fine di individuare il tipo contrattuale cui fare riferimento. A ciò si sarebbe aggiunto, oltre ad una valutazione di tale ente terzo circa la correttezza del contratto prescelto, anche una valutazione sul concreto atteggiarsi del rapporto susseguente sulla base di tale scelta contrattuale e, nell'opinione dei maggiori sostenitori di tale strumento¹³, financo avrebbe potuto aversi una disciplina in deroga rispetto a quella legale o contrattualcollettiva, seppur entro limiti predeterminati¹⁴.

sistema del diritto del lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro: riforme e vincoli di sistema*, ES, Napoli, 2004, 343.

¹³ A. VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la volontà assistita*, in DL, 1992, n.1, 480.

¹⁴ A. VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto, op. cit.*, di cui si riporta un passo piuttosto interessante sul punto: “il modello della volontà assistita potrebbe essere utilizzato non solo per la fissazione della disciplina del rapporto, ma anche per la preliminare scelta del tipo negoziale con particolare riferimento all'alternativa lavoro autonomo – lavoro subordinato”.

L'idea dell'Autore¹⁵ muove, in sostanza, da una spinta su base personalistica della contrattazione individuale dovuta alla ben nota costruzione della normativa inderogabile *in pejus* che comporterebbe un costo di certezza del diritto quando si discuterebbe l'applicazione di concetti a carattere generale¹⁶ o estremamente specifico¹⁷. In casi di tale fattura, il *gap* conoscitivo si concretizzerebbe in una conoscibilità solo *ex post* della legittimità della pattuizione, vale a dire a seguito dell'intervento giudicante del magistrato chiamato a dirimere la questione insorta tra le parti, con palesi costi in termini di certezza del diritto¹⁸.

In alternativa a tale situazione chiaramente poco fluida, si iniziò a prendere in considerazione se fosse “prospettabile l'introduzione di una qualche forma di controllo preventivo sulle pattuizioni individuali, con eliminazione *ab origine* di ogni dubbio sulla validità” delle clausole contrattuali¹⁹, mutuando, nella sostanza, l'idea alla base di scelte operate nell'ambito del diritto delle locazioni e del diritto agrario²⁰.

¹⁵ L'idea di VALLEBONA nasce in un intervento alle giornate di studio AIDLASS del 1991, com'è riportato da L. DE ANGELIS, *Le certificazioni all'interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, 2004, I, 236.

¹⁶ Si pensi ad esempio al concetto dei lavoro subordinato o al concetto di giusta causa nel licenziamento.

¹⁷ Qui l'esempio potrebbe essere quello di retribuzione minima.

¹⁸ A. VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto*, *op. cit.*, 480.

¹⁹ A. VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto*, *op. cit.*, 480.

²⁰ Si pensi da un lato all'art. 11, comma 2, della L. 8 agosto 1992, n. 359, oggi abrogata dalla dall'art. 14, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, e dall'altro lato all'art. 45, L. 3 maggio

Infatti, è stato sostenuto che “il modello della volontà assistita potrebbe essere utilizzato non solo per fissare la disciplina del rapporto di lavoro, ma anche per la preliminare scelta del tipo negoziale con particolare riferimento all’alternativa lavoro autonomo – lavoro subordinato ora regolata dalla norma inderogabile dell’art. 2094 c.c.”. Inoltre, prosegue il medesimo autore, “in questa ipotesi il soggetto terzo dovrebbe fornire *ex ante* una valutazione inoppugnabile circa la rispondenza dell’accordo proposto dalle parti al tipo negoziale prescelto”, “ferma restando la possibilità di controversie fondate sull’affermazione di uno scostamento di fatto nella fase esecutiva del regolamento concordato”²¹.

Alla base della proposta ci sarebbe, in sostanza, una differenza netta con gli altri sistemi di risoluzione delle controversie, in quanto questi ultimi interverrebbero a cose fatte, vale a dire allorquando una controversia sia già nei fatti potenzialmente insorta, mentre tale strumento mirerebbe a prevenire l’insorgere della controversia stessa.

Ciò posto e considerato, va in questa sede evidenziato che la stessa dottrina ha da subito manifestato una convinta “abissale differenza” tra quanto proposto e ciò che è stato effettivamente cristallizzato negli art. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003, dato che nella sua idea di derogabilità assistita non sarebbe stata convenuta tra le parti una qualificazione rafforzata, per così dire, della

1982, n. 203. Per una disamina specifica vedi R. VOZA, *Norma inderogabile e autonomia individuale assistita*, in GDLRI, 1998, 603 ss.

²¹ A VALLEBONA, *Norme inderogabili e certezza del diritto*, *op. cit.*, 480.

fattispecie, ma sarebbe stata regolata compiutamente la disciplina del rapporto, anche in deroga alla normativa legale e contrattualcollettiva²².

3. L'approccio dello "Statuto dei lavori".

L'ingresso ufficiale nel mondo delle discussioni parlamentari dello specifico termine "certificazione" si ha qualche anno più tardi rispetto alla proposta Vallebona, e precisamente nel 1997 con l'Ipotesi di lavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, ad opera di Marco Biagi, cui seguirà nel 1998 il Progetto per la predisposizione di uno Statuto dei lavori²³. Scorrendo le pagine della Ipotesi del 1997, balza agli occhi in modo più o meno diretto che vi sia stato un cambio di direzione rispetto all'ipotesi della "derogabilità assistita", abbracciando una logica meno ambiziosa e più pragmatica, volendo cioè costruire la certificazione come strumento utile ai fini

²² A. VALLEBONA, *Tecniche normative e contenzioso lavoristico*, in ADL, 2005, 253. Non mancarono di certo in dottrina posizioni differenti, durante il dibattito. Infatti, vi fu anche chi considerava la volontà assistita come la "possibilità, per le parti di un rapporto di lavoro in fase di stipulazione, di derogare alla disciplina protettiva legale (e di conseguenza anche derivante dal contratto collettivo), introducendo una regolamentazione frutto del libero esercizio dell'autonomia individuale, purché sia «assistita» secondo adeguate modalità", così A. BELLAVISTA, *La derogabilità assistita nel D.Lgs. n. 276/2003*, in *www.lex.unict.it*, e anche in AA.VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, DL, 2004, n.1-2, 1007.

²³ Che vide la luce durante il governo di centro sinistra, ma che non giunse mai ad una compiuta traduzione in norma di legge.

della individuazione e qualificazione del rapporto di lavoro sulla base di una valutazione di merito effettuata da un organo amministrativo preposto²⁴.

Tuttavia, questa impostazione disvela solo parzialmente l'idea riguardante la certificazione presente nell'Ipotesi del 1997, in quanto nella Sezione relativa alla rimodulazione delle tutele, è evidenziato che lo strumento della certificazione “può ragionevolmente funzionare solo se, al contempo, viene reso meno squilibrato il «gioco» delle convenienze (per entrambe le parti) circa la riconduzione del rapporto di lavoro in uno schema negoziale piuttosto che in un altro. In questa prospettiva, uno Statuto dei lavori potrebbe consentire di modulare e graduare (in via tipologica) le tutele applicabili ad ogni fattispecie contrattuale a seconda degli istituti da applicare”, volendo con ciò affrontarsi il problema della differenziazione dei tipi contrattuali non tanto e non solo sulla fattispecie, ma principalmente sulle tutele applicabili a essa.

In tale ottica, si intendeva individuare un “nucleo di diritti fondamentali, indisponibile in sede di negoziazione amministrativa dei contenuti del contratto”, come la tutela della dignità, libertà ed attività sindacale, della salute e sicurezza, della retribuzione minima, irrinunciabili e applicabili a tutti i rapporti di lavoro. Al di sopra di questo nucleo fondamentale di diritti, prosegue l'Ipotesi del 1997, “sembra opportuno lasciare spazio all'autonomia collettiva e individuale, ipotizzando una gamma di diritti

²⁴ Cfr. la Sez. I, denominata “Certificazione dei rapporti di lavoro, della Ipotesi “Certificazione di lavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori del 1997.

inderogabili relativi, disponibili a livello collettivo o anche individuale se concordati nell'apposita sede amministrativa" della certificazione²⁵.

Sembra quindi potersi affermare una logica di rimodulazione delle tutele tra lavoro autonomo e lavoro subordinato alla base delle idee promosse nell'Ipotesi del 1997 per poter rendere utile e fruibile la certificazione²⁶, propugnando una flessibilizzazione delle fonti del diritto del lavoro²⁷.

Dall'analisi dell'Ipotesi del 1997, emerge in modo abbastanza palese una certa difficoltà nell'applicazione di concetti tecnici quali "negozi in deroga" e "negozi dispositivi". Com'è noto, mentre i primi derogando a norme di per sé inderogabili impediscono l'acquisizione di un dritto e sono nulli *ex art.* 1418 c.c., i negozi dispositivi hanno ad oggetto un diritto già entrato a far parte del patrimonio del soggetto in questione, il quale può pertanto disporne, con i

²⁵ Sul punto vedi: L. NOGLER, *Statuto dei lavori e certificazione*, in DRI, 2004, 239 ss; A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/108/1/Tesi_definitiva.pdf, 2007, 9.

²⁶ In questa ottica M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un tertium genus o codificazione di uno "Statuto dei lavori"*, in LD, 1999, 571 ss.

²⁷ In ottica non del tutto dissimile a quella che il legislatore presenterà molti anni più tardi con l'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188), Decreto convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011 n. 148. Naturalmente, tale visione non era del tutto nuova nel panorama giuridico italiano, in quanto possono ricordarsi le scelte fatte dal legislatore negli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, laddove è previsto che tramite accordo sindacale sia possibile adibire a mansioni non equivalenti a quelle svolte in precedenza i lavoratori, in deroga all'art. 2103 c.c., così A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti*, *op. cit.*, 10.

limiti di cui all'art. 2113 c.c.²⁸. Seguendo tale insegnamento può rimarcarsi che generalmente non sia ammessa la possibilità di effettuare rinunce a diritti futuri, vale a dire non ancora acquisiti in senso tecnico giuridico nel patrimonio del lavoratore, pur avanzata da una corrente di pensiero limitatamente all'ipotesi in cui l'oggetto sia determinato o quantomeno determinabile²⁹.

Così approcciandosi alla questione, appare quantomeno improprio il riferimento presente nell'Ipotesi del 1997 relativo a “diritti indisponibili in sede di negoziazione amministrativa dei contenuti del contratto” nonché a “diritti

²⁸ In questo senso M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in GDLRI, 1991, 455; G. PERA, *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (art. 2113 c.c.)*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Commentario al codice civile*, Giuffrè, Milano, 1990, 34 ss.; G. FERRARO, voce *Rinunzie e transazioni del lavoratore*, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, 5; C. CESTER, voce *Rinunzie e transazioni (diritto del lavoro)*, in Enc. Dir., vol. XI, Giuffrè, Milano, 1989, 984 ss.; M. MAGNANI, voce *Disposizione dei diritti*, in DDPSCom, vol. V, Utet, Torino, 1990, 58, secondo cui può “considerarsi patrimonio acquisito dai giuslavoristi l'impossibilità di fondare l'equazione: norma inderogabile = indisponibilità del diritto”; R. FLAMMIA, *Sull'art. 2113 c.c.*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1960, 381 ss.; G. GIUGNI, *I limiti legali dell'arbitrato nelle controversie di lavoro*, in RIDL, 1958, 65 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, in GCCC, 1948, II, 53 ss. In giurisprudenza si segnalano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2001, n. 13834, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1880; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10349, in Giust. Civ. Mass., 2000, 1731; Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 1998, n. 12548, in NGL, 1999, 248 ss.; Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 1998, n. 6857, in RIDL, 1999, II, 439 ss. Per la tesi opposta della inscindibilità tra le nozioni di inderogabilità e indisponibilità R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 1976, 241 ss.

²⁹ In questo senso vedasi C. CESTER, voce *Rinunzie e transazioni (diritto del lavoro)*, in Enc. Dir., vol. XI, Giuffrè, Milano, 1989, 984 ss.; A. ARANGUREN, *La tutela dei diritti dei lavoratori*, Cedam, Padova, 1981, 50; C. SMURAGLIA, *Indisponibilità e inderogabilità dei diritti del lavoratore*, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI (a cura di), *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1971, vol. II, 760; U. PROSPERETTI, *L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1955, 126 ss. In ambito civilistico vedasi G. SICCHIERO, voce *Rinuncia*, in DDPSCiv, vol. XVII, Utet, Torino, 1998, 659; M.V. MOSCARINI, voce *Rinunzia*, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, 5.

inderogabili relativi, disponibili a livello collettivo o anche individuale se concordati nell'apposita sede amministrativa”, in quanto nel primo caso “trattasi non di un negozio dispositivo (non essendo infatti ancora sorto alcun diritto) bensì di un negozio in deroga a norme non derogabili dalle parti neanche con l'assistenza dell'organo amministrativo”; mentre nel secondo caso “sono le norme (e non i diritti) ad essere derogate con le garanzie prescritte”³⁰.

Nella trasposizione di tali idee dall'Ipotesi del 1997 al Progetto per la predisposizione di uno Statuto dei lavori del 1998, tale sottile incertezza non viene assorbita. Ciò posto e considerato, tuttavia, in una logica di superamento del sistema duale presente nel diritto del lavoro, con il fenomeno della fuga dal lavoro subordinato e lo sconfinamento verso lo schema del lavoro autonomo, secondo il Progetto del 1998 la certificazione avrebbe dovuto individuare “un'area di inderogabilità relativa (affiancata ad un'area di inderogabilità assoluta e come tale intangibile) gestibile dalle parti collettive in sede di contrattazione collettiva e/o dalle parti individuali in sede di costituzione del rapporto di lavoro” “davanti all'organo amministrativo”³¹. Accanto ad una serie di diritti fondamentali che dovevano rimanere intangibili per ogni lavoratore, autonomo o subordinato che fosse, vi erano una serie di diritti che rientravano in un'area di inderogabilità c.d. relativa, vale a dire derogabili con l'ausilio della contrattazione collettiva o con l'intervento dell'organo amministrativo, quali

³⁰ Così, A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro, op. cit.*, 12 ss.

³¹ Progetto per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, del 1998, Sezione I “Certificazione dei rapporti di lavoro”, punto 5.

quelli relativi al trattamento economico, normativo, previdenziale e fiscale, salvo alcune eccezioni.

La certificazione, nell'impostazione seguita dall'Ipotesi del 1997 prima e dal Progetto del 1998 poi, perseguiva due finalità intimamente connesse tra loro: da un lato ridistribuire le tutele tra i lavori attraverso l'assistenza e la consulenza delle parti nella redazione dei regolamenti contrattuali individuali, e dall'altro contribuire alla deflazione del contenzioso tra le parti grazie ad un'opera informativa sul contenuto delle singole clausole contrattuali molto più approfondita, che avrebbero verosimilmente almeno in parte limitato l'impugnazione della contrattualistica.

Questo disegno complessivo prevedeva come ente certificatore unico quello istituibile presso le allora Direzioni Provinciali del Lavoro³², ente periferico del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite commissioni che avrebbero visto attribuito il compito di rendere “effettiva ed efficace la consulenza offerta alle parti contrattuali al fine di garantire la corretta gestione degli spazi di derogabilità relativa loro concessi dallo «Statuto dei lavori», nonché quello di valutare e validare la qualificazione data dalle parti al contratto”³³.

La procedura di certificazione prevista era attivabile su istanza di parte, avanti a un organo amministrativo pensato ad immagine e somiglianza della Commissione provinciale di conciliazione, che avrebbe potuto determinare la

³² Oggi Direzioni Territoriali del Lavoro.

³³ Così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, op. cit., 6.

qualificazione del contratto in base ad appositi formulari e griglie contenenti indici e criteri qualificatori mutuati dall'esperienza giurisprudenziale³⁴.

Per quanto attiene alle impugnazioni, le parti avrebbero potuto adire direttamente il giudice solo nell'ipotesi di vizi del consenso nella fase di stipula contrattuale, mentre era previsto il "filtro" del tentativo obbligatorio di conciliazione – sulla falsariga di quello previsto dall'art. 411 c.p.c. – nell'ipotesi di controversia sulla corretta qualificazione, tentativo di conciliazione che doveva svolgersi innanzi alla medesima commissione certificatrice ed era requisito di procedibilità dell'azione civile, che poteva avere luogo solo in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione e nel caso in cui le parti non volessero promuovere la definizione arbitrale della controversia³⁵.

Una differenza significativa tra il contenuto dell'Ipotesi del 1997 e il Progetto del 1998 si ha nella introduzione della certificazione per ciò che riguarda il regolamento interno delle cooperative.

³⁴ Cfr. punto 11 dell'Ipotesi del 1997.

³⁵ La dottrina che inizia ad avvicinarsi alla questione certificazione è piuttosto variegata sul punto, vedi M. PEDRAZZOLI, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Autonomia e subordinazione: vecchi e nuovi modelli*, in QDLRI, 1998, 9 ss, il quale manifesta fiducia verso il costituendo istituto della certificazione; P. TOSI, *La distinzione tra subordinazione e autonomia*, in AA.VV., *Autonomia e subordinazione: vecchi e nuovi modelli*, in QDLRI, 1998, 33 ss, il quale si dimostra più perplesso sollevando dubbi circa la possibilità della certificazione di raggiungere lo scopo per quella parte di controversie, le più numerose, inerenti la qualificazione del contratto, in quanto, essendo le certificazioni fatte *ex ante*, necessariamente non potrebbero tenere conto del concreto atteggiarsi del rapporto in corso d'opera; sulla rigidità del meccanismo che incornicerebbe tutto entro schemi prefissati e non modificabili, così G. PERA, *Sulle prospettive di estensione delle tutele al lavoro parasubordinato*, in RIDL, 1998, I, 379; G. FERRARO, *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in GDLRI, 1998, 439 s. nota 17; nonché, seppur con riferimento alla certificazione prevista nel d.d.l. Smuraglia, L. MONTUSCHI, *Un "nuovo" lavoro da regolare*, in ADL, 1998, 696.

La critica più pregnante che viene mossa alla certificazione così come concepita in questa fase progettuale è che possa avere insita una certa dose di incompatibilità con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sulla indisponibilità del tipo lavoro subordinato³⁶, Corte Costituzionale che, come noto, ritiene che “non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti”³⁷.

4. Il taglio operativo scelto nel “Libro bianco”.

Il Progetto per la predisposizione di uno statuto dei lavori, come noto, non ebbe fortuna, a causa della mancanza di convergenza politica e sindacale sullo stesso. Ma l’idea proposta da Marco Biagi non rimase del tutto lettera morta, ma fu ripresa, seppur in un contesto di ridimensionamento rispetto

³⁶ In questo senso M. MAGNANI, *Verso uno “Statuto dei lavori”?*, in DRI, 1998, 314 s.

³⁷ Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115, in ADL, 1995, 297 ss., con il commento di M. D’ANTONA, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, 63 ss.

all'originario progetto, dal c.d. disegno di Legge Smuraglia³⁸, che impostò la certificazione come istituto attinente esclusivamente alle vicende qualificatorie del contratto, abbandonandosi ogni velleità relativa alle vicende di rimodulazione delle tutele e abbracciando una logica unicamente di deflazione del contenzioso tra le parti, il tutto limitatamente pensato solo per il caso del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale.

Il D.D.L. Smuraglia, che nella sostanza affossò il Progetto di “Statuto dei lavori”, non giunse però mai all'esame dell'Aula parlamentare. Tuttavia, le idee del Progetto del 1998 vennero riprese nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia” del 3 ottobre 2001, che introduceva e programmava le linee di fondo della politica governativa per la legislatura in corso, rinverendosi l'idea di affiancare – per quanto attiene alla certificazione – la derogabilità assistita allo scopo puramente deflattivo del contenzioso³⁹.

Infatti, riprendendo i concetti di inderogabilità assoluta e inderogabilità relativa, il Libro bianco rimodulava i diritti dei lavoratori tra le varie tipologie contrattuali lasciando alle parti la possibilità di contrattare una disciplina specifica del modello contrattuale e del conseguente rapporto di lavoro. Il mezzo per la stipula di accordi contrattuali “disegnati” sulle specifiche esigenze delle parti era proprio quello della certificazione, vale a dire dell'intervento

³⁸ D.D.L. 2049, visionabile in DRI, 1999, n. 2, 272.

³⁹ Forse tale ritorno al passato si spiega con l'identità di Autori tra Progetto per la redazione di uno Statuto del Lavori del 1998 e Libro bianco del 1999.

dell'attività di consulenza e assistenza delle parti e successiva validazione della volontà per il tramite, appunto, della certificazione⁴⁰.

Sul meccanismo di deroga alla disciplina generale previsto nel libro bianco la dottrina si è pronunciata anche in modo piuttosto critico, rilevando che la politica del diritto portata avanti dal Libro bianco stesso sia, in realtà, una lettura in chiave puramente “individual-volontaristica” del diritto del lavoro, che lascerebbe intravedere un depotenziamento del ruolo della legge e della contrattazione collettiva piuttosto che una proclamata flessibilizzazione del sistema delle fonti del diritto del lavoro⁴¹. Inoltre, è stato osservato che la validazione di accordi in deroga a norme inderogabili rappresenterebbe un ulteriore passaggio in avanti verso la “destrutturazione del diritto del lavoro”, inaugurata con la rimozione del divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera⁴².

⁴⁰ Per una ricostruzione della certificazione nell'ambito del Libro bianco vedi M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato*, op. cit., 587.

⁴¹ P. CAMPANELLA, *Il Libro bianco e il disegno di legge delega in tema di mercato del lavoro*, in LG, 2002, 9.

⁴² “Il tradizionale sistema del diritto del lavoro ha sempre offerto una blindatura totale che ora si vorrebbe dismettere nel solco di una rivisitata concezione marcatamente privatistica, la quale – lo si dichiara *apertis verbis* – non può trovare libero ingresso. Desta forti perplessità la sperimentazione di nuovi percorsi affidati alla volontà delle parti, sia pure con la formale ratifica della prescritta validazione, attesa la fragilità del terreno riguardante il piano delle tutele individuali”, così C. ROMEO, *La nuova fase del diritto del lavoro tra crisi dell'inderogabilità e destrutturazione*, in ID. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, Fondazione di diritto del lavoro L.A. Miglioranzi, Roma, 2003, 59.

5. *L'ingresso ufficiale nel campo del diritto positivo: l'art. 5 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30: la volontà assistita.*

Successivamente al Libro Bianco e alle umane tragedie che colpirono il mondo del diritto del lavoro di quegli anni e la recente storia repubblicana, il disegno di legge n. 848, che a seguito di un *iter* parlamentare piuttosto tortuoso, prima divenne il disegno di legge 848-B⁴³ e, successivamente, la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, nota anche come “Legge Biagi”, fece ingresso nel mondo del diritto positivo, in particolare con l'art. 5, L. n. 30/2003, la materia della certificazione dei contratti. Con tale disposizione, infatti, si delegava il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi che introducessero, tra gli altri, anche l'istituto della certificazione, secondo le linee guida in essa fissate.

Le linee guida così dettate ridimensionavano nuovamente l'ambito di operatività della certificazione, rispetto ai propositi del Libro Bianco, abbandonandosi nuovamente e in modo definitivo, almeno per il momento, la introduzione della derogabilità assistita, affidando agli organi certificatori una funzione meramente qualificatoria, ai soli fini deflattivi del contenzioso.

Ciò posto e considerato è opportuno segnalare due rilevanti differenze rispetto al Libro bianco: in prima battuta l'oggetto della certificazione può essere qualsiasi contratto di lavoro e non solo l'ipotesi delle collaborazioni coordinate e continuative, che poi sarebbero divenute il lavoro a progetto; in

⁴³ In cui, sostanzialmente, furono eliminate alcune parti rispetto al DDL 848 originario.

seconda accezione vengono “limitate le ipotesi di impugnazione in giudizio del contratto certificato e la certificazione assume piena forza legale, potendo questa essere compromessa soltanto dall'accertamento dell'erroneità della qualificazione o della difformità tra programma negoziale e la sua successiva attuazione”⁴⁴. Sull'art. 5, L. n. 30/2003, alcuni commentatori avanzarono perplessità circa l'indeterminatezza del contenuto, disvelando quindi una sorta di delega in bianco⁴⁵.

L'art. 9 del D.D.L. 848, il cui segnalato tortuoso *iter* parlamentare diede luogo all'art. 5, L. n. 30/2003, non restituì ad una riproposizione – che questa volta sarebbe stata definitiva – del “doppio binario” sotteso alla primigenia idea di certificazione, infatti i criteri e principi direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nel regolamentare la materia erano unicamente quelli di

⁴⁴ Così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 8. Vedi anche L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110.

⁴⁵ Sulla genericità dell'art. 5, L. n. 30/2003 si vedano, tra gli altri: L. NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; L. DE ANGELIS, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003*, Ipsoa, Milano, 2003, 233; A. ANDREA, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in LPO, 2004, n. 1; M. RUSCIANO, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 343; F. LUNARDON, *Ai confini dell'impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione*, in LG, 2004, n. 3, 265; L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110; V. SPEZIALE, *La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, n. 2, 271; A. MANNA, *Prime osservazioni su intermediazione e interposizione nella legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, certificazione e nuove tipologie contrattuali*, in *D&L*, 2003, n. 3, 489, manifesta dubbi di incostituzionalità dell'art. 5, l. n. 30/2003; E. GHERA, *Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro*, in DPL, 2002, n. 8, 531.

improntare la certificazione “al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporti di lavoro”⁴⁶.

A riprova di ciò è utile sottolineare che anche nelle altre ipotesi delineate dalla legge delega in cui è richiamata la procedura di certificazione, non vi è mai la fondata possibilità ermeneutica di considerare riemergere la derogabilità assistita.

Sotto tale aspetto si considerino gli esempi che si traggono dal dettato normativo dell'intero provvedimento di delega e possono essere esposti come segue: all'art. 1, comma 2, lett. m), n. 7), L. n. 30/2003, si contempla l'“utilizzo del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore”; all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 6), L. n. 30/2003, sono richiamati i “medesimi meccanismi di certificazione” in rapporto alle collaborazioni coordinate e continuative e, all'art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 30/2003, in relazione alle attività prestate in regime di lavoro occasionale accessorio; all'art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 30/2003, è riconosciuta la competenza a “certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 del codice

⁴⁶ Art. 5, comma 1, lett. a) – f), L. n. 30/2003.

civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”;
infine, all’art. 5, comma 1, lett. h), L. n. 30/2003, è stabilita la possibilità di estendere la “procedura di certificazione all’atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni”.

Pertanto, volendo trarre una sintesi dell’orientamento fatto proprio dalla L. n. 30/2003, può dirsi che più che di “derogabilità assistita” in rapporto alla legge e al contratto collettivo del contratto individuale debba parlarsi di “volontà assistita”, vale a dire di assistenza delle parti al fine della collocazione di quella volontà negoziale in quel dato strumento contrattuale offerto dall’Ordinamento giuridico⁴⁷.

⁴⁷ Tra i commenti più incisivi, a volte critici, sull’impianto della L. n. 30/2003 si possono riportare: L. DE ANGELIS, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003*, Ipsoa, Milano, 2003, 233; C. ROMEO, *Rilancio dell’autonomia privata nel diritto del lavoro e certificazione dei rapporti*, LG, 2003, n. 2, 108; C. ROMEO, *I nuovi spazi dell’autonomia privata nel diritto del lavoro*, DL, 2003, n. 1-2, 11, in cui manifesta un *gap* qualitativo nella certificazione così delineata; V. SPEZIALE, *La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, n. 2, 271; L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110; M. TIRABOSCHI, *Le procedure di certificazione*, in GLav, 2003, n. 4, 123.

6. *La cristallizzazione della normativa delegata nel Titolo VIII, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.*

La normativa dettata dalla Legge n. 30/2003 ha avuto la propria attuazione, per quanto attiene alla materia della certificazione dei contratti, nel Titolo VIII, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oltre all'art. 68 del medesimo decreto, dettato specificamente in materia di lavoro a progetto⁴⁸.

Dal testo normativo emerge che con il termine “certificazione” possano intendersi molteplici cose. In prima accezione, per certificazione può intendersi l'attività, per così dire “tipica” o di “certificazione in senso stretto”, delineata dall'art. 75, D.Lgs. n. 276/2003, ove è stabilito che “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”. Questa è

⁴⁸ Tra i primi commenti si vedano: M. TIRABOSCHI, *Nuove tutele sul mercato: le procedure di certificazione*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro: prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. n. 276/2003. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, Milano, 2004, 237; A. ANDREA, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in LPO, 2004, n. 1; E. VITIELLO, *La certificazione*, in E. VITIELLO, *I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma Biagi*, Cedam, Padova, 2004; G. FIORE, *Certificazione dei contratti di lavoro*, in *Riforma Biagi: le nuove regole del mondo del lavoro: l. n. 30 del 14/02/03 – d.lgs. n. 276 del 10/09/03*, Maggioli, Rimini, 2004, 58; M. GIUDICI, *Certificazione dei contratti di lavoro: primo decreto attuativo*, in GLav, 2004, n. 32/33, 22; E. VITIELLO, *La certificazione*, in E. VITIELLO, *I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma Biagi*, Cedam, Padova, 2004; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in *www.csdn.it*; G. STRANO, *Speciale riforma Biagi. La certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2003, n. 41; R. TRAVERS, *Le procedure di certificazione*, in M. NEBBILO VIETTI, L. NEGRINI, *La riforma del lavoro. Commento al d.lgs. 10/09/03 n. 276 attuativo della legge Biagi*, Maggioli, Rimini, 2003, 213. Vedasi anche se non si tratta di un contributo della prima ora B. GRANDI, *La certificazione dei rapporti di lavoro tra le categorie generali del diritto*, in DRI, 2008, n. 2, 339.

la formula ampliata a seguito della riforma operata dall'articolo 30, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro, con il quale, com'è noto, è stata estesa la possibilità di certificare altri contratti, finanche quelli di somministrazione⁴⁹. A svolgere questo tipo di attività sono abilitate le Commissioni istituite presso qualsiasi ente di cui all'art. 76, D.Lgs. 276/2003, purché, ovviamente, accreditato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Accanto a questa, vi è una seconda accezione del termine “certificazione” che può riferirsi alla materia delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.⁵⁰, consistente nella conferma della volontà transattiva delle parti del procedimento di certificazione, di cui all'art. 82, D.Lgs. n. 276/2003. Com'è stato sottolineato, tale norma non può essere considerata una mera duplicazione di quella dettata per la specifica materia del lavoro a progetto dall'art. 68, D.Lgs. n. 276/2003, il quale statuisce che “Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile”; sicché

⁴⁹ Tale orientamento era comunque stato anticipato da una risposta a interpellato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 22 dicembre 2009, Interpello n. 81.

⁵⁰ Tale attività era inizialmente riservata alle sole Commissioni istituite presso gli Enti bilaterali, ora è stata estesa, ad opera del c.d. Collegato Lavoro (art. 14, comma 1, L. n. 183/2010), a tutte le Commissioni di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, con l'esclusione di quelle costituite presso i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro, op. cit.*, 9.

anche prima della riforma operata dal c.d. Collegato Lavoro, in tema di lavoro a progetto, era ragionevole ritenere applicabile il regime di competenza universalistico, per così dire, di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003⁵¹ (su tale rapporto tra diverse disposizioni vedi il § 6.1 del presente capitolo).

Ulteriore tipologia di certificazione è, altresì, quella rinvenibile nella certificazione dell'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative, afferente a tipologie dei rapporti di lavoro posti in essere o che si vogliono porre in essere con i soci lavoratori. La competenza prevista per tale ipotesi di certificazione è stata estesa a seguito del c.d. Collegato Lavoro anche alle Commissioni istituite presso tutti gli organi abilitati di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003⁵².

In quarta accezione, per certificazione può intendersi quella di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 276/2003, relativa ai contratti di appalto, sia in fase di stipulazione, in fase precontrattuale, che per contratti già in fase di esecuzione, anche al fine della distinzione tra appalto genuino e somministrazione di lavoro.

In quinta accezione, anche se in senso lato, per certificazione può intendersi altresì l'attività di assistenza e consulenza delle parti, prestata al fine di ridurre il contenzioso da parte delle Commissioni di certificazione. Tale

⁵¹ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro, op. cit.*, 9, nota 31.

⁵² Prima di tale riforma, ad opera dell'art. 31, comma 15, L. n. 183/2010, la competenza era inizialmente assegnata unicamente alle Commissioni istituite presso le allora denominate Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché presso le Province, cfr. Decreto del 21 luglio 2004, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ipotesi di intervento delle Commissioni di certificazione è stata di molto ampliata dall'intervento riformatore del c.d. Collegato Lavoro⁵³, stante la riformulazione da esso operata dell'art. 75, D.Lgs. 276/2003, dalla precedente versione già ridisegnata dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

Il più ampio respiro generalizzato di questa norma appare già dall'*incipit* della stessa, ove è chiaramente affermato che la finalità di riduzione del contenzioso, tipica della certificazione, è riferibile alla “materia del lavoro” generalmente intesa e non più e non solo alla materia della “qualificazione dei contratti di lavoro”, come nella versione precedente alla riforma operata dalla novella di cui alla L. n. 183/2010. Inoltre, e ancor più, la certificazione, in tutte le sue accezioni sopra delineate, potrà ora riguardare qualsiasi contratto in cui sia dedotta direttamente o “indirettamente una prestazione di lavoro” e non più solo i “contratti di lavoro” strettamente intesi.

Volendo dare una visione complessiva del disegno tratteggiato dal D.Lgs. n. 276/2003, può segnalarsi che nello stesso sono state riprese alcune delle idee presenti nell'Ipotesi del 1997 e nel Progetto del 1998 relativi allo

⁵³ Tra i primi commenti all'istituto riformato dal c.d. Collegato Lavoro si vedano: L. ZOPPOLI, *Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liaisons dangereuses*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, 2010, n. 102, secondo cui vi è una virata del legislatore verso la derogabilità assistita; *contra* M.T. CARINCI, *Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. 183/2010*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, 2011, n. 114; A. MORO, *La certificazione dei contratti di lavoro in Lombardia – le modifiche alla normativa in materia di certificazione dei contratti di lavoro nel disegno di legge n. 1167 all'esame del Senato*, in DL, 2009, n. 1, 67; G. FERRARO, M. CINELLI, *Lavoro, competitività, welfare*, tomo II, Utet giuridica, Torino, 2009; M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, *La certificazione del contratto di collaborazione*, in DPL, 2009, n. 28, 1609; F. PASQUINI, *La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: prassi e prospettive evolutive*, in Boll. Adapt, 2008, n. 38, in www.adapt.it.

Statuto dei Lavori. Possono annoverarsi al riguardo la conferma delle Direzioni Territoriali del Lavoro e gli enti bilaterali tra i soggetti presso cui è possibile istituire Commissioni di certificazione, a cui si affiancano però le inedite novità relative a Provincie, Università, Fondazioni universitarie, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Sempre in tale ottica di vicinanza con lo Statuto dei lavori può ricordarsi l'istituzione di codici di buone pratiche tramite Decreto Ministeriale “per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi” che recepiscano, “ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”⁵⁴. Rilevante, in tale ottica di comparazione con lo Statuto dei lavori, è la definizione parimenti tramite Decreto ministeriale di “appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro”⁵⁵. Infine, si riporta lo

⁵⁴ Art. 78, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003.

⁵⁵ Art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003.

svolgimento di funzioni di assistenza e consulenza delle parti che le Commissioni di certificazione possono effettuare⁵⁶.

6.1. (Segue) *La ratio dell'istituto così disegnato: riduzione del contenzioso o derogabilità assistita?*

Per quanto attiene a *ratio* dell'istituto così da ultimo riformato non rimane che da chiedersi in via definitiva se trattasi di pura e semplice finalità di riduzione del contenzioso, come la norma di cui all'art. 75, D.Lgs. n. 276/2003, pare affermare in modo diretto, oppure se vi possano essere delle crepe a questa apparentemente chiara presa di posizione che possano sconfinare verso l'idea di derogabilità assistita⁵⁷.

A sostenibilità della seconda ipotesi possono spendersi, almeno secondo una certa parte della dottrina, alcuni argomenti che possono essere ripresi in questa sede, i quali sono sintetizzabili, essenzialmente, in tre.

⁵⁶ Art. 81, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. Per un approfondimento dell'intera vicenda si rinvia a L. NOGLER, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, in L. NOGLER, M. MARINELLI, *La riforma del Mercato del lavoro, Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183*, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI (Collana diretta da), *Le nuove leggi sul processo civile*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 2012, 255.

⁵⁷ G. COSTANTINO, *Profili processuali della certificazione*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 2006, 605; V. LIPPOLIS, *I contratti di lavoro certificabili*, in LG, 2006, n. 2, 121; G. PELLACANI, *Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2005, n. 9, 8; e M. TIRABOSCHI, *La c.d. certificazione dei lavori "atipici" e la sua tenuta giudiziaria*, in LD, 2003, n. 1, 101.

Il primo può dirsi oggi definitivamente superato ad opera della riforma operata all'art. 68, D.Lgs. n. 276/2003 dal D.Lgs. n. 254/2004. Tale normativa, infatti, inizialmente prevedeva che i “diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo” (vale a dire quello sul lavoro a progetto, n.d.r.) “possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro”, lasciando quindi intravedere la possibilità che per tale specifico contratto di lavoro potesse operare quel meccanismo di cui si è parlato precedentemente e che è stato, appunto definito, di derogabilità assistita. L'opinione che seguiva tale posizione⁵⁸ è tuttavia superata dalla riforma accennata⁵⁹, in quanto l'odierno testo normativo prevede, molto più

⁵⁸ M. MAGNANI, S. SPATARO, *Il lavoro a progetto*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, 2004, n. 27, 12; L. DE ANGELIS, *La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative*, in LG, 2004, 247 ss.; M. NOVELLA, *Note sulle tecniche limitative dell'autonomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto*, in LD, 2004, 127 ss.; L. NOGLER, *Rinunzie e transazioni*, in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli, Bologna, 2004, 835 ss.; A. TURSI, *La “volontà assistita” nel decreto legislativo n. 276 del 2003*, in DRI, 2004, 255 ss.. Manifesta qualche dubbio al riguardo, invece, M. MISCIONE, *Il collaboratore a progetto*, in LG, 2003, 823; A. MARESCA, *La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative*, in AA.VV., *Riforma Biagi. Le nuove collaborazioni*, in SGLav, n. 1, 2004, 12.

⁵⁹ Cfr., tra i commentatori che sin dalla prima versione del D.Lgs. n. 276/2003 hanno sostenuto che si trattasse semplicemente di disporre di diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, cfr. fra gli altri: C. ZOLI, *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, in AA. VV., *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle giornate di studio Aidlass di Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, Milano, 2005, 100 ss.; A. BELLAVISTA, *Sub art. 68. Rinunzie e transazioni*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Cedam, Padova, 2004, 779 ss.; E. GRAGNOLI, *Sub art. 82. Rinunzie e transazioni*, *ibidem*, 862 ss.; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO R., M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276*, ES, Napoli, 2004, 288; V. SPEZIALE, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in V. SPEZIALE, F. LUNARDON, P. BELLOCCHI (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, op. cit., 229 ss.; V. PINTO, *Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a*

cautamente e in modo univoco con la normativa applicabile per qualsiasi contratto di lavoro, che “i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile”, togliendo ogni dubbio al riguardo⁶⁰.

Peraltro, se si pone attenzione all’*incipit* della disposizione di cui all’art. 68, D.Lgs. n. 276/2003, pare potersi argomentare che il legislatore voglia dedicare espressamente la stessa al solo regime di passaggio tra le collaborazioni coordinate e continuative atipiche precedenti all’introduzione del lavoro a progetto e il contratto di lavoro a progetto tipico di cui agli artt. 61 e ss, D.Lgs. n. 276/2003, in quanto il legislatore stesso sembra voler circoscrivere temporalmente tale ipotesi: “Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di

progetto, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 334; M.G. GAROFALO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, *ibidem*, 426; A. PIZZOFRATTO, *Il lavoro a progetto tra finalità antielusiva ed esigenze di rimodulazione delle tutele*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, 2003, II, 637 ss.; P. ALLEVA, *Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, I, 919; R. DE LUCA TAMAJO, *Dal lavoro parasubordinato al lavoro “a progetto”*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2003, n. 25, 23.

⁶⁰ Tuttavia, vi è anche chi sostiene plausibile una certa cautela nell’escludere categoricamente che dalla modifica legislativa citata possa discendere l’inammissibilità della derogabilità assistita, così E. GRAGNOLI, *L’attività sindacale e la derogabilità assistita*, in RIDL, 2005, I, 88. Per approfondire ulteriori argomenti sostenuti prima della riforma del 2004 dalla dottrina ai fini della supportabilità della tesi della derogabilità assistita vedi A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 27-30.

lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni”⁶¹. Vale a dire, in sostanza, che non si tratterebbe di un negozio in deroga, ma di un negozio meramente dispositivo sul passato, su diritti già acquisiti dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa: “tutti i diritti riferibili alle collaborazioni coordinate e continuative a prescindere sia dalla fonte, legale o contrattuale, sia dalla distinzione tra vecchia e nuova disciplina”⁶².

⁶¹ Così, E. GRAGNOLI, *op. ult. cit.*, 88; V. SPEZIALE, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in AA.VV. *Il correttivo alla legge di riforma del mercato del lavoro. D.lgs. 276/2003 come modificato dal D. lgs. 251/2004*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003*, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, V, 150 ss.; F. LUNARDON, *Rinunzie e transazioni*, *ibidem*, 146 s.; G. FERRARO, *Strumenti di qualificazione del rapporto e deflazione del contenzioso*, in RGL, I, 2005, 705. Una ulteriore corrente di pensiero ritiene che plausibile un’opzione interpretativa ulteriore “il nuovo testo” “si riferisce ai ‘diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere’, e dunque a un rapporto che può non essere di collaborazione coordinata e continuativa, e che certamente non può essere di lavoro a progetto.” “potrà trattarsi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ‘senza progetto’ che vengono trasformati in rapporti di lavoro a progetto nei termini e alle condizioni stabilite dal 1 comma dell’art. 86”; “o più spesso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto che vengono trasformati in rapporti di lavoro a progetto al di là di detti limiti temporali e condizioni, e dunque dopo avere vissuto una fase più o meno lunga di ‘illegittimità’, che sarà governata dall’art. 69 del decreto”, così A. TURSI, *La certificazione dei contratti lavoro*, *op. cit.*, 615.

⁶² A. REGINELLI, *op. cit.*, 31; F. LUNARDON, *Rinunzie e transazioni*, in AA.VV. *Il correttivo alla legge di riforma del mercato del lavoro. D.lgs. 276/2003 come modificato dal D. lgs. 251/2004*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003*, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, V, 147; V. SPEZIALE, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in AA.VV. *Il correttivo alla legge di riforma del mercato del lavoro. D.lgs. 276/2003 come modificato dal D.lgs. 251/2004*, *op. cit.*, 152. Durante il regime precedente la riforma operata dal D.Lgs. n. 251/2004, la dottrina prevalente era orientata a considerare esclusi i diritti derivanti dalla disciplina preesistente, anche da quella richiamata all’art. 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 (processo del lavoro, tutela previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro, tutela in caso di maternità e di degenza ospedaliera, possibilità di usufruire di assegni familiari): cfr. A. TURSI, *La “volontà assistita” nel decreto legislativo n. 276 del 2003*, *cit.*, 260 ss.; L. NOGLER, *op. ult. cit.*, 839; *Contra* V. SPEZIALE, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in V. SPEZIALE, F. LUNARDON, P. BELLOCCHI (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, *op. cit.*, 233.

Il secondo riferimento normativo che ha spinto altra parte della dottrina a ritenere plausibile all'interno del nostro Ordinamento giuridico il concetto di derogabilità assistita è stato ritenuto essere l'art. 78, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che “entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”⁶³.

Al riguardo, per potersi sostenere che tale disposizione sia la chiave di lettura in termini di “derogabilità assistita” dell'istituto della certificazione si dovrebbe interpretare il termine “clausole indisponibili” come sinonimo di “norme inderogabili”, confusione probabile retaggio delle imperfezioni del Progetto del 1988. Però, se ammettessimo un'interpretazione normativa siffatta si affermerebbe uno stravolgimento del sistema delle fonti del diritto, in quanto si legittimerebbe una lettura secondo la quale un decreto ministeriale potrebbe derogare a norme di legge o di contratto collettivo, sovvertendo la gerarchia delle fonti. Inoltre, l'introduzione della derogabilità assistita avrebbe comunque

⁶³ V. PINTO, *Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 335.

avuto necessità di una norma espressa e non dovrebbe legittimarsi sulla base di una lettura normativa implicita e vagamente surrettizia⁶⁴.

Concludendo sul punto, quindi, neppure questa disposizione può considerarsi l'introduzione nel nostro Ordinamento della "derogabilità assistita", in quanto i Codici di buone pratiche hanno lo scopo di codificare consuetudini già esistenti e promuovere le buone pratiche considerate auspicabili. Infatti, com'è stato sostenuto, i codici di buone pratiche "hanno una funzione meramente ricognitiva e non derogatoria della disciplina di origine legale o collettiva, e si limiteranno (se e quando verranno emanati) a «codificare» quanto già previsto – e se previsto – dalla normativa vigente, in modo non dissimile dai *codes of practice* tipici del Regno Unito, i quali sono emanati dal *Secretary of State for Employment* o da altri organismi di natura governativa come l'*Employment Opportunity Commission*"⁶⁵.

Infine, concludendo sul punto, ultimo riferimento normativo che potrebbe legittimare l'introduzione della "derogabilità assistita" sarebbe rinvenibile, secondo altra parte della dottrina, nell'art. 81, D.Lgs. n. 276/2003, a mente del quale "le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche

⁶⁴ Cfr. M.G. GAROFALO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 433; M. NOVELLA, *Note sulle tecniche limitative dell'autonomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto*, in LD, 2004, 140 ss.; A. TURSI, *La certificazione dei contratti lavoro*, *op. cit.*, 618; L. NOGLER, *Certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 910.

⁶⁵ Così A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 32; nello stesso senso A. D'ANDREA, *Il procedimento di certificazione*, in G. PERONE, A. VALLEBONA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2004, 318.

funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”. In tale disposizione, secondo questa dottrina, si dovrebbe interpretare l’espressione “programma negoziale” come sinonimo di “regolamento contrattuale”, riconoscendo alle parti in sede di certificazione la facoltà di introdurre nel contratto individuale clausole peggiorative rispetto alla disciplina generale⁶⁶.

Tuttavia, anche questa lettura non può essere sposata, in quanto è pur sempre assente una esplicita disposizione sulla derogabilità assistita in termini di assistenza e consulenza alle parti. Inoltre, nella legge delega non risulta presente una apertura riguardo alla derogabilità assistita sul punto e, di conseguito, un’interpretazione normativa che legittimasse una lettura del decreto delegato conseguente in questi termini si manifesterebbe come incostituzionale⁶⁷.

⁶⁶ E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276*, ES, Napoli, 2004, 286.

⁶⁷ Per un ulteriore approfondimento F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, in part. 11-15.

6.2. (Segue) *Natura giuridica dell'atto di certificazione.*

Quello della natura giuridica dell'atto di certificazione è un tema assai dibattuto in dottrina⁶⁸ e piuttosto rilevante per comprendere a pieno gli effetti dell'atto tra le parti, verso i terzi o la sua rilevanza in sede giurisdizionale, atto di certificazione che determina le conseguenze giuridiche a livello civile, amministrativo, previdenziale o fiscale, sulla base di quanto richiesto dalle parti in sede di istanza di certificazione.

Volendo qui ripercorrere per sommi capi gli argomenti più interessanti sollevati dalla dottrina può iniziare col chiedersi se l'atto di certificazione sia un atto amministrativo ovvero sia più corretto considerarlo un atto negoziale.

Anzitutto può affermarsi, com'è stato efficacemente sostenuto, che “la qualificazione certificata non può essere considerata una parte integrante del negozio privato che instaura il rapporto di lavoro e non si risolve in un meccanismo che tende semplicemente ad assistere le parti nel formulare, con

⁶⁸ Per una ricostruzione della natura giuridica dell'istituto si vedano: D. MESSINEO, *La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti procedurali e modalità applicative*, in WP Adapt, 2008, n. 56; A. BATTISTUTTA, *La certificazione del contratto di lavoro*, in LG, 2005, n. 1, 14; U. GARGIULO, *Nature ed effetti del negozio certificato*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 321; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 277; L. NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, *op. cit.*, 140; P. RAUSEI, *La certificazione del contratto di lavoro*, in DPL, 2003, n. 10.

maggior cognizione di causa, il *nomen juris* del loro accordo contrattuale”⁶⁹. Quindi, pare chiaro che la certificazione sia integralmente ascrivibile alla Commissione stessa che la produca; resta da chiarire se la natura giuridica dell’atto di certificazione sia privatistica o amministrativa.

La discussione al riguardo ha evidenziato che l’alternativa “privatistica” che sarebbe stata astrattamente configurabile in sede di scrittura della disposizione si individuerebbe in quella dell’arbitrato, vale a dire, in particolare, quella di qualificare l’atto di certificazione come lodo di un arbitrato irrituale, che secondo l’orientamento processualcivilistico dominante⁷⁰ costituisce in negozio per *relationem*, vale a dire una figura negoziale atipica ex art. 1322, comma 2, c.c.⁷¹, che troverebbe la propria cornice regolativa nell’art. 1349 c.c.⁷², determinandosi nella sostanza come “mandato conferito ad uno o più arbitri per la composizione di una controversia mediante la creazione di un nuovo

⁶⁹ L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 120.

⁷⁰ Cfr., più di recente, M. MARINELLI, *La natura dell’arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali*, Giappichelli, Torino, 2002, in particolare 103.

⁷¹ Il quale recita testualmente: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1470 ss.], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

⁷² Che per comodità si riporta: “[I] Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [778³, 1287³, 1473², 2264, 2603⁴; 113 c.p.c.]. [II] La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. [III] Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento”.

assetto di interessi che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro volontà”, e “a tal titolo è per esse vincolante”⁷³.

Inoltre, pare potersi ugualmente escludere per come definita la fattispecie – rimanendo per ora ancora in ambito privatistico – che l’atto di certificazione sia riconducibile alla figura dell’arbitraggio⁷⁴, “che ricorre quando le parti affidano ad un terzo arbitratore non l’incarico di risolvere una controversia nascente da un rapporto giuridico preesistente e già perfetto, ma di determinare, in un negozio giuridico in via di perfezionamento, la prestazione dedotta o comunque l’integrazione di un elemento negoziale; sicché l’arbitratore concorre con le parti alla formazione del contenuto del negozio”⁷⁵.

In ultima analisi, può riportarsi altresì l’opinione di chi⁷⁶ ritiene inquadrabile la questione nell’ambito del negozio giuridico di accertamento. La tesi si fonda sull’argomentazione secondo la quale “la comune istanza scritta delle parti opererebbe come una sorta di negozio autorizzativo ad influire nella sfera giuridica delle parti, le quali, contestualmente, affidano ai certificatori il riesame dell’intero programma negoziale, in virtù di quanto disposto dall’art.

⁷³ Così A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, op. cit., 65.

⁷⁴ Anch’essa riconducibile all’art. 1349 c.c., L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 121.

⁷⁵ Così A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, op. cit., 65.

⁷⁶ F. PALADINO, *Certificazione dei contratti di lavoro e teoria del negozio giuridico*, in GLav, 2005, n. 9, 24.

1349 c.c.”⁷⁷. Il fulcro argomentativo è rappresentato dall’art. 81, D.Lgs. n. 276/2003, che, come noto affida alle Commissioni di certificazione la possibilità di svolgere l’attività di assistenza e consulenza delle parti sia in rapporto alla stipulazione del contratto di lavoro che alle modifiche al programma negoziale. Tuttavia, com’è stato giustamente osservato, questa impostazione non tiene in debito conto che il contratto individuale in rapporto alla volontà delle parti svolge ancora, per il momento, un ruolo strumentale rispetto a legge e contratto collettivo, per cui le ipotetiche “modifiche al programma negoziale”, di cui si parla, non potrebbero che avvenire nei limiti dell’inderogabilità *in pejus*⁷⁸.

I dati normativi, in sostanza, lasciano propendere decisamente per la riconduzione a natura di atto amministrativo del provvedimento di certificazione⁷⁹.

⁷⁷ A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 65.

⁷⁸ A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 66. Per una critica ancor più articolata della ricostruzione citata da ultimo vedi G.C. SALERNO, *Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo*, in GLav, 2005, n. 9, 35, che considera la certificazione un tipico procedimento amministrativo finalizzato in un atto di certazione.

⁷⁹ V. BRINO, *La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita*, in LD, 2006, n. 2-3, 383, che ammetta la possibilità di avere discrezionalità tecnica nell’attività di assistenza e consulenza); V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, *op. cit.*, 140; V. D’ORONZO, *La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in LG, 2005, n. 4, 312; G. PELLACANI, *Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2005, n. 9, 8; G.C. SALERNO, *Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo*, in GLav, 2005, n. 9, 35; P. TULLINI, *Sub Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione*, in GRAGNOLI E, PERULLI A. (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali Commentario al decreto legislativo 10*

A sostegno di tale tesi possono citarsi diversi argomenti. Da un lato, è stato rilevato che dalla normativa di cui all'art. 78, D.Lgs. n. 276/2003⁸⁰,

settembre 2003, n. 276, Cedam, Padova, 2004, 841 ss; F.M. CARINI, L'istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003, in DLM, 2004, n. 1-2, 263; V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003, Ediesse, Roma, 2004, contrari a considerare l'esistenza di una discrezionalità tecnica nell'atto di certificazione; R. SCIOTTI, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 2004, n. 46, e in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in DL, 2004, 1231; A. ANDREA, L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1; L. NOGLER, Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro, in MGL, 2003, n. 3, 110; E. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, in DPL, 2002, n. 8, 527.

⁸⁰ Art. 78, D.Lgs. n. 276/2003, che per comodità si riporta integralmente: 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

discenda una certa dose di “autoritarità” dell’atto, tipica caratteristica degli atti amministrativi e, nello specifico, dei provvedimenti amministrativi, che come peculiarità precipua presentano la capacità di produrre effetti anche nella sfera giuridica di soggetti terzi, ipoteticamente anche attribuiti di pubblici poteri, che nel caso della certificazione sono tali rispetto alle parti del contratto certificato.

Inoltre, quale ulteriore elemento offerto dal dato normativo ai fini della sostenibilità della natura pubblicistica dell’atto di certificazione, è stato sottolineato come il medesimo art. 78, D.Lgs. n. 276/2003, indichi tra i requisiti tipici ed essenziali che il provvedimento di certificazione debba contenere: la motivazione, l’indicazione dell’autorità a cui rivolgersi per l’impugnazione dell’atto e il termine per l’impugnazione stessa.

Infine, ma non meno importante, l’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, prevede espressamente la possibilità di adire il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente per vizi che riguardino la violazione del procedimento o l’eccesso di potere che dovessero riscontrarsi avverso l’atto di certificazione.

Dato per assodato che l’opzione ermeneutica più seducente sia quella di considerare il provvedimento di certificazione un atto amministrativo, il dubbio può semmai residuare relativamente a quale categoria di atto amministrativo sia più consona all’atto di certificazione.

Qualcuno sostiene l’opinione che si tratti di una “certificazione di rapporti tra privati”, vale a dire di un atto che miri ad attribuire pubblica

certezza a fatti, atti o rapporti già per sé stessi autonomamente produttivi di effetti giuridici⁸¹.

Tuttavia, vi sono alcune caratteristiche dell'atto di certificazione che lasciano propendere per l'abbandono di detta impostazione. Basti pensare al fatto che l'atto di certificazione non è una mera dichiarazione di scienza; inoltre, com'è stato sostenuto, "oltre ad accertare il giusto tipo legale a cui ricondurre un singolo contratto, l'atto di certificazione è dotato di una peculiare efficacia preclusiva nei confronti dei terzi, tale da impedire loro di mettere in discussione le risultanze dell'atto stesso, fatti salvi i rimedi giurisdizionali"⁸².

Visti e considerati questi rilievi, occorre dare contezza del fatto che un'altra parte della dottrina ritiene che possa invocarsi la categoria amministrativa degli atti di certazione⁸³, vale a dire quella di atti che conferiscono forza giuridica di certezza pubblica su rapporto e qualificazione, assumibili come conformi all'ordinamento sia dalle parti che dai terzi interessati, i quali possono mettere in discussione tale forza giuridica solo tramite i ricorsi giudiziari delineati dall'ordinamento giuridico, nelle specifiche modalità di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 276/2003.

⁸¹ F.M. CARINI, *L'istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003*, in DLM, 2004, n. 1-2, 263.

⁸² F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 16.

⁸³ E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 283; .L. NOGLER, *Certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 879.

La corrente di pensiero citata rinnova l'insegnamento di un'autorevole dottrina amministrativa secondo cui gli atti di certazione sono una sottospecie degli atti di certezza pubblica, ovvero sia quella categoria di atti amministrativi consistenti in "dichiarazioni di rappresentazione poste in essere dalle pubbliche autorità non per fondare una verità, ma per fornire una utilità che possa essere accettata in quanto è plausibile che sia rispondente alla realtà"⁸⁴. Nell'ambito della più generale categoria degli atti di certezza pubblica, le certazioni si caratterizzano perché non comportano di per se effetti dichiarativi, costitutivi o preclusivi, ma effetti meramente "qualificatori". Infatti, seguendo l'insegnamento in discorso, è stato sostenuto che "le certazioni sono atti che creano direttamente e immediatamente qualificazioni giuridiche di cose o di persone, prima di esse giuridicamente inqualificate, cioè non aventi rilevanza giuridica", in questo si differenziano dai semplici accertamenti in quanto "creano esse stesse delle qualificazioni giuridiche", "immettono nel mondo giuridico delle realtà giuridicamente definitive", "imponendone l'uso a tutti", dandone quindi un'efficacia *erga omnes*⁸⁵.

Ciò nondimeno, anche la categoria amministrativistica della certazione, sembrerebbe una veste non perfettamente calzante alla certificazione dei contratti, in quanto, quest'ultima, non attribuirebbe al contratto certificato

⁸⁴ M.S. GIANNINI, voce *Certezza pubblica*, in Enc. dir., vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, 769 ss.

⁸⁵ M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Giuffrè, Milano, 1988, 918.

alcuna qualità giuridica che esso già non possedeva⁸⁶, se si eccettua per la differente efficacia nei confronti dei terzi, che richiede una diversa pronuncia giudiziale a modifica della certezza conferita dalla certificazione. Tuttavia, nella certificazione dei contratti “tale certezza non si riferisce all’accertamento di una qualità già esistente, né alla creazione di un(a) realtà giuridica prima inesistente, bensì alla qualificazione intesa come riconduzione di una fattispecie concreta a quella astratta prevista da una norma e, quindi, come individuazione del diritto ad essa applicabile”; “la quale, se considerata sotto l’angolazione delle operazioni logico-giuridiche in cui si espleta, è identica all’accertamento giurisdizionale”. “In altre parole, l’oggetto della certificazione disciplinata dagli artt. 75 ss. del d. lgs. 276 è una qualificazione giuridica di una fattispecie negoziale, mentre la qualificazione di cui si discute con riferimento agli atti di certazione è un effetto e non l’oggetto di essi”⁸⁷.

Nella estrema singolarità, quindi, della categoria giuridica della certificazione dei contratti, e con tutti i limiti che presentano le citate impostazioni fin qui esposte, per completezza e volendo così provare a giungere ad una categorizzazione che possa essere sufficientemente rassicurante, si riporta infine l’opinione di chi ritiene la certificazione “un atto amministrativo complesso, comprensivo di una dichiarazione di scienza

⁸⁶ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 16.

⁸⁷ I passaggi riportati fedelmente nei virgolettati sono efficacemente riportati da A. REGINELLI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 68, il quale per fornire questa argomentazione riprende le tesi di A. TURSÌ, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 638 s.; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 293.

riferita alla «dichiarazione delle parti di porre in essere un rapporto di lavoro con determinate caratteristiche» e di una «manifestazione di giudizio» circa la qualificazione giuridica del rapporto»⁸⁸.

Un'ulteriore questione da affrontare in questa sede riguarda la natura discrezionale o vincolata dell'atto di certificazione. Per coloro i quali ritengono che l'atto di certificazione abbia natura vincolata, il corollario naturale conseguente è che alle commissioni di certificazione sarebbe preclusa ogni libera determinazione, con l'unico limite ammesso che riguarderebbe solo ed esclusivamente la scelta sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza⁸⁹. Per ovviare anche a questo tipo di ingessatura della procedura di certificazione, secondo altri autori sarebbe configurabile al caso di specie una particolare forma di discrezionalità, propriamente nota come discrezionalità tecnica, che consente alle Commissioni di certificazione una valutazione dei contratti sottoposti al

⁸⁸ A. TURSÌ, *La certificazione dei contratti lavoro*, op. cit., 640; E. GHERA, *Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro*, cit., 533 s.

⁸⁹ Sul punto vedasi anche: V. BRINO, *La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita*, in LD, 2006, n. 2-3, 383, che sostiene sia possibile aversi discrezionalità tecnica nell'ambito di quella particolare attività di certificazione rappresentata dall'attività di assistenza e consulenza delle parti; V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, op. cit., 140; V. ANGIOLINI, L. FASSINA, *Sulle procedure di certificazione*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003*, Ediesse, Roma, 2004, 353; A. ANDREA, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in LPO, 2004, n. 1; L. NOGLER, *Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110.

loro vaglio istituzionale sulla base di precisi procedimenti e regole di carattere scientifico⁹⁰.

In ultima istanza, vale la pena segnalare il dibattito inerente all'applicabilità della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" all'attività di certificazione, aspetto di notevole importanza data le ricadute che ne deriverebbero sul procedimento di certificazione. In linea di massima può rappresentarsi che l'opinione largamente maggioritaria sia per l'esclusione dell'applicabilità della normativa base sul procedimento amministrativo, pur in presenza di alcuni riferimenti normativi presenti nel D.Lgs. n. 276/2003, in particolare quelli dell'art. 78, che potrebbero far pensare ad un procedimento amministrativo per come delineato dalla L. n. 241/1990⁹¹.

⁹⁰ G. PELLACANI, *Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2005, n. 9, 8; V. D'ORONZO, *La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in LG, 2005, n. 4, 312; G.C. SALERNO, *Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo*, in GLav, 2005, n. 9, 35; F.M. CARINI, *L'istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003*, in DLM, 2004, n. 1-2, 263; R. SCIOTTI, *Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 2004, n. 46, e in *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, 2004, 1231.

⁹¹ In riferimento al tema dell'applicabilità all'istituto della certificazione delle regole dettate sul procedimento amministrativo dalla L. n. 241/1990 possono citarsi tra i contrari: A. TURSI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004*, Giappichelli, Torino, 2005, 595; F. LUNARDON, *Ai confini dell'impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione*, in LG, 2004, n. 3, 265. Tra le opinioni favorevoli all'applicazione della L. n. 241/1990, possono annoverarsi: G.C. SALERNO, *Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo*, in GLav, 2005, n. 9, 35; G. PELLACANI, *Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2005, n. 9, 8; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 277; S. GANDI, *La certificazione dei*

Per tali ragioni e per quel minimo dubbio che può ragionevolmente supporre in casi come questo nel mondo del diritto – che come noto a differenza delle scienze matematiche è pur sempre un’opinione – pare opportuno che il Regolamento delle Commissioni di certificazione tenga in debito conto i dettami della legge sul procedimento amministrativo, conformandovisi per quanto possibile laddove ciò non comporti una compromissione inaccettabile dell’attività di certificazione.

Concludendo quanto a natura giuridica dell’atto di certificazione, non può che evidenziarsi che esso sia in sostanza un atto “dotato di qualità peculiari, tali da distinguerlo da ogni categoria di atti nota al nostro ordinamento”⁹².

contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485, oltre a CGIL, UFFICIO GIURIDICO, *Osservazioni sulle funzioni della commissione di certificazione*, Roma, 18 febbraio 2005;

⁹² S. GANDI, *La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità*, in MGL, 2004, n. 7, 485.

CAPITOLO SECONDO

L'efficacia giuridica della certificazione dei contratti

L'EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

SOMMARIO: 1. Effetti dell'atto di certificazione. Le posizioni della dottrina; 2. La specifica efficacia giuridica della certificazione in rapporto ai contratti di appalto; 2.1 (*Segue*) La tesi dell'assimilazione di efficacia della certificazione dei contratti di appalto con quelli di lavoro e della efficacia "penale" della certificazione dei contratti di appalto; 2.2. (*Segue*) La tesi che nega l'efficacia penale della certificazione dei contratti di appalto; 2.3. (*Segue*) Una proposta interpretativa per uscire dall'impasse; 3. Efficacia della certificazione e autorità giudiziaria; 4. La Direttiva del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 (c.d. Direttiva Sacconi).

1. Effetti dell'atto di certificazione. Le posizioni della dottrina.

Il tema degli effetti derivanti all'atto di certificazione e della connessa efficacia è probabilmente uno dei temi più rilevanti nell'ambito dell'istituto giuridico della Certificazione dei contratti, tanto da divenirne, probabilmente, il tema su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione della dottrina⁹³.

⁹³ Si vedano, tra gli altri, M.T. CARINCI, *Le funzioni della certificazione*, in DPL, 2009, n. 22, 1269; D. MESSINEO, *La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti procedurali e modalità applicative*, WP Adapt, 2008, n. 56, www.adapt.it; M. TREMOLADA, *La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione*, in RIDL, 2007, n. 3, 307; V. LIPPOLIS, *I contratti di lavoro certificabili*, in LG, 2006, n. 2, 121; R. RIVERSO, *La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare*, in LG, 2006, n. 1, 5; V. D'ORONZO, *La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in LG, 2005, n. 4, 312; S. GANDI, *La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità*, in MGL, 2004, n. 7, 485; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 277; A. IANNIELLO, *La certificazione*

Il dato normativo da cui partire per svolgere compiutamente un'analisi sul punto è rappresentato dall'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003⁹⁴, rubricato "Efficacia giuridica della certificazione", il quale, tuttavia, non indica espressamente quali siano gli effetti, ma si limita a statuire che "gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi

dei rapporti di lavoro, in DL, 2003, 895. Tra gli autori che hanno manifestato più perplessità sull'istituto in rapporto alla propria capacità effettiva di deflazione del contenzioso si vedano: M.T. CARINCI, *Le funzioni della certificazione*, in DPL, 2009, n. 22, 1269, la quale ritiene la certificazione dotata di limitata utilità pratica in quanto dotata di stabilità soltanto relativa, essendo soggetta ad eventuale giudizio che potrebbe rovesciarne il contenuto; assai critico è anche G. DONDI, *Sull'istituto della certificazione nel D.lgs. n. 276/2003*, in *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, 2004, 1067; V. ANGIOLINI, L. FASSINA, *Sulle procedure di certificazione*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003*, Ediesse, Roma, 2004; Interessante la critica di M. RUSCIANO, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 343, che ritiene che il fine della certificazione, ovvero la riduzione del contenzioso, potrebbe davvero verificarsi solo ove si prevedesse un istituto di verifica *ex post* dell'effettivo andamento del rapporto, argomento piuttosto interessante ad opinione di chi scrive se valutato in ottica di modifica legislativa; per L. NOGLER, *Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110, la certificazione avrebbe una "limitata incisività sulla *litigation*"; R. NUNIN, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=122.

⁹⁴ Art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, che per comodità si riporta integralmente: "[1] Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. [2] Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita".

dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”. Si potrebbe quindi desumere che la certificazione impedirebbe a chiunque di rovesciarne il contenuto definitorio in mancanza di un accoglimento giudiziale della vicenda contraria sostenuta, da parte di un soggetto che ne abbia interesse.

Per cogliere quale sia l'effetto, però, occorre “risalire” alla legge delega, la quale all'art. 5, comma 1, lett. e), L. n. 30/2003, attribuisce “piena forza legale al contratto certificato”. Ecco dunque l'efficacia propria della certificazione: attribuire forza di legge al contratto, cosa che, come noto, già è caratteristica propria di ogni contratto nei confronti delle parti negoziali, ai sensi dell'art. 1372 c.c.⁹⁵. La differenza nel caso del contratto certificato, sta in ciò che una consimile forza “di legge” si avrà anche nei confronti dei terzi, i quali proprio come le parti del contratto certificato, qualora volessero disconoscere il negozio certificato dovranno seguire l'*iter* delineato dall'art. 80, D.Lgs. n. 276/2003⁹⁶.

Occorre quindi distinguere.

⁹⁵ Art. 1372 c.c. che per comodità si riporta integralmente: [I]. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge [1723]. [II]. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi [1379, 1381] che nei casi previsti dalla legge [1411].

⁹⁶ E' dell'opinione che tale sistema ponga rimedio al naturale agire dei provvedimenti amministrativi che comportano immediata soggezione del datore di lavoro V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, *op. cit.*, 140.

Per le parti contrattuali di un contratto certificato l'effetto tipico non sarà dissimile a quello in capo alle stesse parti del medesimo contratto non certificato. Per quanto attiene ai terzi, viceversa, la situazione è ribaltata, nel senso che i terzi che possono vantare un legittimo interesse a sindacare la qualificazione di un contratto certificato hanno una posizione del tutto coincidente con quella delle parti negoziali, essendo soggetti alla medesima "forza di legge" prevista per le parti stesse. In ciò sta il dato fondamentale della certificazione, nell'estendere anche ai terzi la stessa efficacia "legale" prevista dall'ordinamento per le parti contrattuali; ed in questo sta l'approccio a suo modo "rivoluzionario" della certificazione, nell'equiparare quanto ad efficacia parti e terzi di un negozio giuridico⁹⁷.

Detto che per le parti del contratto certificato non vi siano differenze estremamente significative, eccezion fatta per quella corrente di pensiero che ritiene che la certificazione abbia l'effetto ulteriore di "impedire alle parti del contratto di tenere un comportamento con essa contrastante, costituendo pertanto un vincolo ulteriore rispetto al regolamento stesso"⁹⁸, sul versante dei

⁹⁷ Proprio per questo sono previsti meccanismi di coinvolgimento dei terzi interessati alla procedura di certificazione, per il tramite di una comunicazione preventiva da effettuarsi alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

⁹⁸ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, op. cit., 19, che riprendono A. CIRCOLARI, M. GOLFERINI, S. MALANDRINI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, *Coordinamento giuridico dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo*, in DPL, 2004, n. 30, 1995.

terzi⁹⁹ portatori di legittimi interessi collegati a quel negozio la vicenda è complessivamente differente, posto e considerato che questi, in mancanza della certificazione, non sarebbero in alcun modo legati da ciò che le parti hanno statuito contrattualmente. E su questo porremo l'attenzione nel commentare l'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003.

Infatti, i soggetti terzi rispetto alla certificazione, primi fra tutti ovviamente gli enti pubblici¹⁰⁰, ad eccezione dell'ipotesi in cui riescano ad ottenere un provvedimento in sede cautelare¹⁰¹, non possono adottare provvedimenti basati su una differente qualificazione del contratto oggetto di

⁹⁹ Si vedano M. TREMOLADA, *La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizionale*, in RIDL, 2007, n. 3, 307; P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2369; E. DE FUSCO, *Al via il monitoraggio Inps dei contratti certificati*, in GLav, 2005, n. 25, 17; A. CORVINO, *Commissioni di certificazione: gli indirizzi operativi dell'Inps*, in DRI, 2005, n. 3, 847; A. GUADAGNINO, *Gli effetti della certificazione nei confronti degli Enti previdenziali*, in RGL, 2004, n. 4, 575.

¹⁰⁰ Per una identificazione dei quali vedasi P. RAUSEI, *Ispesione sui contratti certificati*, in DPL, 2005, n. 20, 1073.

¹⁰¹ In riferimento alla questione dei provvedimenti cautelari avverso l'atto di certificazione si riporta l'opinione di A. GUADAGNINO, *Gli effetti della certificazione nei confronti degli Enti previdenziali*, in RGL, 2004, n. 4, 575, secondo la quale la sede, per così dire, naturale per il l'ottenimento di provvedimenti cautelari sarebbe quella propria del giudice amministrativo. Sempre, con specifico riferimento alla tematica della concessione dei provvedimenti cautelari – in sede civile – sull'atto di certificazione, è diffusa l'opinione che gli enti previdenziali difficilmente potrebbero giovare di tale rimedio posto dal nostro Ordinamento giuridico per sottrarre l'efficacia stabilizzante, seppur relativa, della certificazione, in quanto difficilmente ricorribile nella tipologia di controversie che li riguardano, la sussistenza di *periculum in mora*, in tal senso si vedano: V. D'ORONZO, *La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in LG, 2005, n. 4, 312; V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 2004, 140.

certificazione, sino a quando non ottengano una pronuncia favorevole sul merito che neghi la fondatezza del provvedimento di certificazione.

Secondo alcuni autori, questo meccanismo è equiparabile alla creazione di una presunzione relativa¹⁰² di coerenza tra rapporto e contratto certificato, vincolando in questi termini e a questi limiti i soggetti pubblici depositari di potestà ispettive, i quali tuttavia non risultano spogliati integralmente del proprio potere di controllo, essendo pur sempre liberi di promuovere ogni accertamento al riguardo, ma delle loro potestà di contestazione sanzionatoria e conversione contrattuale in via amministrativa, tipico ad esempio dei Servizi Ispezioni del Lavoro, incardinati presso gli enti territoriali del Ministero del Lavoro.

Occorre riportare anche una tesi, piuttosto isolata, che vorrebbe molto più limitata l'efficacia della certificazione nei confronti degli enti di controllo, che non vedrebbero affievolirsi la propria potestà sanzionatoria, la quale rimarrebbe comunque attiva. L'efficacia della certificazione si concretizzerebbe nella possibilità rimessa in capo a chi riceve un provvedimento proveniente da una pubblica autorità che sia incompatibile con l'atto certificato di opporre la certificazione stessa¹⁰³, tesi che ad opinione di chi scrive sembra non solo

¹⁰² F. Pasquini, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.* 20; per altri può parlarsi di *stand-by* dei provvedimenti degli enti L. NOGLER, *Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro*, *op. cit.*, 110.

¹⁰³ M.G. GAROFALO, *Contratti di lavoro e certificazione*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 2006, 581; S. GANDI, *La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità*, in MGL, 2004, n. 7, 485; contra P. RAUSEI, *Ispezione sui contratti*

distante al dato normativo di cui all'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, ma altresì non collimante con lo spirito e soprattutto la sistematica del Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003: non si vede infatti perché se gli effetti della certificazione permangano anche nei confronti dei terzi, qualora questi ritengano di andare oltre a quanto certificato non dovrebbero sostenere le prescritte procedure per “sovvertire” la certificazione¹⁰⁴.

Ciò posto e considerato, per completezza, occorre riportare anche l'opinione di chi¹⁰⁵ ritiene che il meccanismo delineato determini in sostanza una paralisi della pubblica amministrazione e dei connessi poteri

certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073; M. PARISI, *Opponibilità della certificazione all'ispezione del lavoro*, in GLav, 2005, n. 17, 23.

¹⁰⁴ Si riportano due isolate tesi, non condivisibili, che sostengono da un lato che non vi sarebbero sanzioni ricollegate all'infrazione di tale divieto imposto dalla certificazione alle amministrazioni pubbliche, così A. IANNIELLO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in DL, 2003, 895; dall'altro lato che la certificazione non avrebbe ricadute sugli enti previdenziali, rilevando per questi il rapporto di lavoro e non il contratto, in tal senso CGIL, UFFICIO GIURIDICO, *Osservazioni sulle funzioni della commissione di certificazione*, Roma, 18 febbraio 2005. Sotto altro profilo, e nello specifico quello dell'onere della prova in giudizio in punto a certificazione del contratto, si riporta l'opinione di chi ritiene che l'atto di certificazione comporti un'inversione dell'onere della prova, nel senso che spetterebbe in capo a chi impugna un atto di certificazione la prova dell'invalidità della stessa, così V. LIPPOLIS, *I contratti di lavoro certificabili*, in LG, 2006, n. 2, 121, espressione che pare un po' atecnica ad opinione di chi scrive, nel senso che è perfettamente vero che chi impugna un atto di certificazione debba dimostrare l'invalidità della stessa, e debba farlo provando altresì se originaria o sopravvenuta, ma tale è considerabile regime ordinario dell'onere della prova e non già un regime invertito. In senso consimile si è espressa quella parte della dottrina che ricorda come anche nel caso della certificazione l'onere della prova spetta pur sempre a chi avanza la pretesa, R. RIVERSO, *La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare*, in LG, 2006, n. 1, 5.

¹⁰⁵ M. RUSCIANO, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 343; E. GRAGNOLI, *L'interpretazione e la certificazione fra autonomia e subordinazione*, in RGL, 2004, n. 4, S. COSTANTINI, *Riforma Biagi: la certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, 2004, n. 8, 50; 543; A. IANNIELLO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, *op. cit.*, 895.

immediatamente esercitabili per il tramite dei propri atti autoritativi e possa, in conseguenza, recare una duplicazione del contenzioso, da svolgersi in fase di impugnazione della certificazione e, in ipotesi, in fase di impugnazione delle sanzioni conseguenti a seguito di un giudizio sulla certificazione che ribalti il convincimento della Commissione, creando altresì e di conseguito, oneri economici e ritardi nella definizione dell'azione amministrativa. Tutto apertamente contro lo spirito della normativa sulla certificazione che mirerebbe a sviluppare un rapporto virtuoso tra amministrazioni pubbliche e commissioni di certificazione e non già a creare una duplicazione del contenzioso.

Secondo altri, questo meccanismo di “*start&stop*” della procedura ispettiva o, come dir si voglia, di *stand-by* provvedimentale, potrebbe addirittura sollevare dubbi di legittimità costituzionale¹⁰⁶.

Vi è, inoltre, una corrente di pensiero ancor più restrittiva riguardo l'efficacia della certificazione verso i terzi ed in particolare verso le pubbliche

¹⁰⁶ M. LAI, *Certificazione e diritti indisponibili*, in DPL, 2005, n. 36, 1979; L. NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; L. DE ANGELIS, *Le certificazioni all'interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, 2004, n. 2, 235; *contra* G. DONDI, *Sull'istituto della certificazione nel d. lgs. 276 del 2003*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, III, 2004, 1067 ss, secondo cui non si evidenziano problematiche relative a questioni di legittimità costituzionale in quanto generalmente l'invalidità della certificazione ricorrerà di solito *ex tunc*, ritardando solamente il soddisfacimento dei crediti dei terzi, ed inoltre perché l'effetto deflattivo del contenzioso contribuirebbe al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, in aderenza ai principi presenti negli artt. 97 e 110 Cost.; V. SPEZIALE, *L'efficacia giuridica della certificazione*, in V. SPEZIALE, F. LUNARDON, P. BELLOCCHI (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, vol. IV, 2004, 186 s., secondo il quale il mantenimento della validità della certificazione in attesa dell'eventuale giudizio è coerente con i principi di legalità di buon andamento della pubblica amministrazione.

amministrazioni. Secondo questa parte di dottrina¹⁰⁷, infatti, la certificazione di per sé non sarebbe in grado di dispiegare la propria efficacia nei confronti degli enti pubblici, i quali è vero che non potrebbero emettere ordinanze ingiunzione o iscrivere a ruolo crediti erariali se tali crediti siano effettivamente incompatibili con le risultanze della certificazione, tuttavia “qualora ottengano provvedimenti sommari esecutivi per crediti derivanti da rapporti di lavoro difformi da quelli certificati, potranno chiedere che l’accertamento della invalidità o della inefficacia della certificazione sia compiuto nell’ambito degli eventuali giudizi di opposizione”, con il rilevante corollario che “in mancanza di opposizione o di contestazioni, la certificazione sarà priva di qualsiasi rilevanza”. Secondo questa corrente di pensiero, “l’effetto della certificazione non si riduce” “nell’impedire” “di iscrivere a ruolo i crediti e di chiedere provvedimenti monitori se non dopo aver ottenuto l’accertamento della invalidità o della inefficacia della certificazione: è, infatti, comunque rimessa alla valutazione del debitore ingiunto, del debitore esecutato o degli organi delle procedure concorsuali l’opportunità di valersi della certificazione per contestare” “i crediti da essa difformi o con essa incompatibili”¹⁰⁸. L’eventuale

¹⁰⁷ A. TURSI, *La certificazione dei contratti lavoro*, in MAGNANI M., VARESI P.A. (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004*, Giappichelli, Torino, 2005, 596 ss; G. COSTANTINO, *Profili processuali della certificazione dei contratti di lavoro*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 439 ss; M.G. GAROFALO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 421 ss.

¹⁰⁸ G. COSTANTINO, *Profili processuali della certificazione dei contratti di lavoro*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004, 451.

giudizio di opposizione si svolgerebbe nelle forme canoniche proprie di detto giudizio di opposizione e l'accoglimento o meno della stessa comporterebbe anche la connessa conferma o caducazione del provvedimento di certificazione.

L'impostazione prospettata, ad opinione di chi scrive, presta il fianco alla palese violazione dell'art. dell'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, laddove è espressamente previsto che chiunque voglia impugnare la certificazione debba procedere attivando il tentativo obbligatorio di conciliazione, innanzi alla Commissione di certificazione che ha adottato il provvedimento relativo al contratto oggetto di interesse da parte del terzo¹⁰⁹.

Un interessante opinione si registra anche in capo a chi¹¹⁰ ritiene che “la piena efficacia della certificazione” “avrebbe presupposto l'introduzione della derogabilità assistita *tout court*, alla quale, però osta il principio di indisponibilità del tipo contrattuale”¹¹¹, “in base al quale non è consentito né al legislatore né

¹⁰⁹ Nello stesso senso G. DONDI, *Sull'istituto della certificazione nel d. lgs. 276 del 2003*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, III, 1067 ss, nota 65.

¹¹⁰ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, op. cit., 22.

¹¹¹ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, op. cit., 22, in nota 76 sono riportate al riguardo le seguenti sentenze Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121; Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115.

Inoltre, senza pretese di esaustività, riguardo alla specifica tematica dell'indisponibilità del tipo contrattuale, in alcuni dei seguenti casi trattata anche in rapporto alla certificazione, si vedano: P. TULLINI, *Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno*, in GDLRI, 2008, n. 3, 423; A. TURSI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004*, Giappichelli, Torino, 2005, 595; V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie*

alle parti di negare la qualificazione”; “di conseguenza, una eventuale previsione normativa che avesse contemplato la possibilità che un ente amministrativo (o addirittura un privato, come gli enti bilaterali) sancisse definitivamente la qualificazione di un contratto, impendendo la riquilificazione giudiziale dello stesso, sarebbe stata palesemente in contrasto con i dettami costituzionali”¹¹².

Un effetto non legale ma ugualmente importante da sottolineare, quanto a esiti tangibili che porta con sé la certificazione di un contratto, è la “*moral suasion*” che il provvedimento di certificazione ha come dato intrinseco. Una sorta di potere caratteristico che la certificazione può esercitare nei confronti dei soggetti pubblici deputati alla vigilanza sui rapporti oggetto della certificazione stessa, prima, e dei magistrati che valuteranno i contratti certificati, poi, e ciò sulla base dell’autorevolezza della Commissione certificante e dei propri membri, così come del proprio *status super partes*, nonché dell’importanza del ruolo svolto.

contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 2004, 140; L. DE ANGELIS, *Le certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, 2004, n. 2, 235; M. RUSCIANO, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 2004, 343; L. DE ANGELIS, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003*, Ipsoa, Milano, 2003, 233; S. GANDI, *La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità*, in MGL, 2004, n. 7, 485; V. SPEZIALE, *La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, n. 2, 271; M. TIRABOSCHI, *La c.d. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria*, in LD, 2003, n. 1, 101; L. NOGLER, *Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110.

¹¹² Così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 23.

Oltre a “persuasione morale”, occorre anche riportare un connotato non morale ma giuridico che la certificazione ha acquisito a seguito della riforma operata dall’art. 30, comma 2, L. n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, laddove è disposto che “nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”, richiamando quindi pressoché fedelmente la casistica dei “rimedi esperibili” ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 avverso l’atto di certificazione¹¹³.

In conclusione, sulla generale tematica dell’efficacia dell’atto di certificazione occorre ricordare che con la riforma operata dal c.d. Collegato Lavoro l’efficacia della certificazione, nel caso di contratti in corso di esecuzione, può retroagire – per così dire – sino all’inizio dell’esecuzione contrattuale purché la Commissione riesca ad appurare, per il tramite dei propri poteri istruttori, che l’esecuzione negoziale anche nel periodo precedente all’istanza di certificazione accoglibile sia avvenuta in modo coerente. Così

¹¹³ Su tale specifico aspetto vedi meglio al Paragrafo 2 del presente Capitolo. Per un approfondimento ulteriore vedasi: L. NOGLER, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, in L. NOGLER, M. MARINELLI, *La riforma del Mercato del lavoro, Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183*, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI (Collana diretta da), *Le nuove leggi sul processo civile*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 2012, 255; M.T. CARINCI, *Clausole generali e limiti al sindacato del giudice: a proposito dell’art. 30, l. n. 183/2010, ivi*, 216.

come è stato chiarito che nel caso di contratti non ancora sottoscritti, l'efficacia della certificazione si avrà solo nel momento in cui questi siano sottoscritti dalle parti¹¹⁴.

2. La specifica efficacia giuridica della certificazione in rapporto ai contratti di appalto.

Un tema fondamentale, seppur troppo poco trattato dalla dottrina ad opinione di chi scrive, è senza dubbio alcuno quello relativo all'efficacia della certificazione in rapporto allo specifico caso dei contratti di appalto¹¹⁵.

¹¹⁴ Cfr. art. 79, comma 2, così come introdotto dall'art. 31, comma 15, L. n. 183/2010: "Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita".

¹¹⁵ Possono citarsi sul punto: C. BIZZARRO, *Le politiche di contrasto al lavoro nero tra nuovo regime degli appalti e procedure di certificazione*, in DRI, 2007, n. 2, 517; P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2369; V. BRINO, *La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita*, in LD, 2006, n. 2-3, 383; D. MARRAMA, C. FRIGHETTO, *La certificazione come strumento di certezza del diritto*, in RGLV, 2005, n. 2, 18; M. BUZANO, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in www.csdn.it, di cui si riporta la posizione secondo la quale il lavoratore dell'appaltatore avrebbe titolo ad impugnare la certificazione in quanto sarebbe un terzo nella cui sfera giuridica si ripercuotono gli effetti della certificazione; A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, in www.dplmodena.it/Certificazione%20dei%20contratti%204-09.pdf; S. CAUTERO, M. LIZZI, A. RUPIL, *Contratto di appalto*, in GLav, 2005, n. 9, 83; V. SPEZIALE, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da),

Il presupposto alla base di questa apparente scarsa attenzione alla tematica, tuttavia, non deve lasciar supporre che il tema sia da considerarsi pacifico o, addirittura privo di ricadute pratiche, anche perché, ad opinione di chi scrive, è opportuna una profonda indagine sulla reale efficacia della certificazione nei contratti di appalto.

Sostanzialmente possono considerarsi due posizioni in dottrina: una, che considerando l'efficacia della certificazione dei contratti di appalto la medesima di quella propria dei contratti di lavoro, ritiene che la certificazione dell'appalto copra, implicitamente, anche le violazioni giuslavoristiche tipiche di cui all'art. 29, comma 1, e all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003¹¹⁶, le quali tuttavia, giova ricordarlo sin da subito, sono violazioni di carattere penale; l'altra posizione, al contrario, che tende a negare efficacia giuridica alla certificazione

Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 2004, 140; L. DE ANGELIS, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003*, Ipsoa, Milano, 2003, 233; V. ANGIOLINI, L. FASSINA, *Sulle procedure di certificazione*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003*, Ediesse, Roma, 2004; L. NOGLER, *Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro*, in MGL, 2003, n. 3, 110.

¹¹⁶ Cosa che può ricavarsi a contrario – per così dire – stante il silenzio della maggior parte dei commentatori sul punto. Si occupa espressamente del problema P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2378, il quale afferma che “a rigore, al fine di eliminare la valenza contraria della fattispecie negoziale certificata, in termini di efficacia, proprio con riferimento agli elementi che possono consentire una ricostruzione nelle caratteristiche tipiche di illiceità, sarà indispensabile procedere all'impugnativa della certificazione, sulla scorta di quanto compiutamente verbalizzato, *prima di poter rilevare e contestare*” (il corsivo è nostro n.d.r.) “la violazione penalmente sanzionata”.

degli appalti in rapporto alle due ipotesi di violazioni tipiche approntate dall'ordinamento di diritto penale del lavoro di cui si è detto¹¹⁷.

Prima di giungere ad una definizione della disputa è opportuno, ad opinione di chi scrive, ripercorrere il dato normativo e i due orientamenti, al fine di valutarne vizi e virtù e poter formulare un'ipotesi autonoma per affrontare il problema.

Il dato normativo non è propriamente dei migliori, questo va presto detto.

Infatti, accanto alla apparentemente rassicurante disposizione di cui all'art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ove è sancito che “Le procedure di certificazione... possono essere utilizzate... anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo”, occorre considerare due elementi piuttosto importanti che rendono il quadro giuridico di riferimento piuttosto più nebuloso di quanto *prima facie* possa apparire.

Da un lato, infatti, l'art. 78, comma 2, D.Lgs. n.276/2003, laddove si individuano gli specifici effetti che il provvedimento di certificazione può avere, evidenzia esclusivamente quelli “civili, amministrativi, previdenziali o fiscali”; ma, accanto a questo dato, occorre tener presente – e qui sta il punto problematico – che le sanzioni giuslavoristiche tipiche che scattano nell'ipotesi

¹¹⁷ Per tutti si veda: A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, op. cit., 3.

di contestazione della genuinità di un contratto di appalto¹¹⁸ sono, come accennato, sanzioni di natura penale a carattere contravvenzionale, con pena pecuniaria – nella specie, ovviamente, ammenda – soggette a prescrizione obbligatoria *ex* art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 e art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – eventualmente obblazionabili ai sensi dell'art. 162 c.p., o in remote ipotesi, ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p. – e non già a carattere amministrativo o civile.

Da questi presupposti normativi nasce un interrogativo piuttosto importante per l'interprete, vale a dire: se il provvedimento di certificazione può avere esclusivamente effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, come può avere efficacia anche in ambito penale? Tra l'altro, viene da chiedersi anche quali ricadute possano esserci in capo a quell'ufficiale di p.g. che, avanti ad un contratto certificato per cui emergano evidenti elementi per poterne contestare la genuinità, “ometterebbe” di effettuare apposita comunicazione di notizia di reato per le violazioni testé citate. Ciò evidenzia anche un connesso problema piuttosto rilevante che ricade in capo all'organo di polizia giudiziaria precedente e che non va sottaciuto.

¹¹⁸ Vale a dire quelle citate di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, sulla somministrazione c.d. illecita, cui può aggiungersi quella di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 sulla somministrazione c.d. fraudolenta. Non entriamo in questa sede nella *querelle* dottrinale sulla applicabilità *de plano* o meno della sanzione sulla somministrazione fraudolenta una volta ritenuta applicabile quella sulla somministrazione illecita. Sul punto, per tutti, vedasi le posizioni contrastanti di: A. VALLEBONA, *La riforma dei Lavori*, CEDAM, 2004 pag. 108; P. ICHINO, *La somministrazione di lavoro*, in archivio.pietroichino.it/attachment.asp?IDArticle=303&IDAttachment=307.

Inoltre, in seconda battuta, va considerato che l'art. 79, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, prevede che “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di *lavoro* (il corsivo è nostro, n.d.r.) permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80...”, il quale ultimo, come noto, prevede che competente per l'impugnazione – a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione *ex art.* 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, innanzi alla Commissione che ha certificato il contratto – sia il Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro per quel che riguarda le ipotesi che potrebbero astrattamente interessare la contestazione in punto a genuinità del contratto di appalto certificato, vale a dire i casi di erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, fuoriuscendo quindi dalla giurisdizione penale. Il dato letterale citato previsto dall'art. 79, riguardante il contratto di *lavoro* e non già di *appalto*, pare un mero elemento letterale superabile ad opinione di chi scrive.

2.1 (Segue) *La tesi dell'assimilazione di efficacia della certificazione dei contratti di appalto con quelli di lavoro e della efficacia "penale" della certificazione dei contratti di appalto.*

Secondo la tesi che assimila l'efficacia della certificazione dei contratti di appalto a quelli di lavoro, ragionando con questi argomenti, se dovesse valere la regola generale sull'efficacia della certificazione prevista dall'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003¹¹⁹, qualora un Ente pubblico volesse ribaltare il contenuto della certificazione di un contratto di appalto dovrebbe attivare il tentativo di conciliazione obbligatoria *ex art.* 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e, in caso questa non dovesse andare a buon fine, rivolgersi al Tribunale civile territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, seguendo il consueto metodo previsto per i contratti di lavoro certificati.

Un particolare problema potrebbe porsi per tutti quegli Enti che non hanno un Ufficio Legale abilitato per legge a presentare Ricorsi giurisdizionali per conto dell'Ente stesso, come ad esempio il Ministero del Lavoro, in cui le Unità Operative Legale e Contenzioso si occupano di emettere Ordinanze Ingiunzione relative alle sanzioni di competenza dell'ufficio periferico del Ministero e possono stare in giudizio essenzialmente per le cause di opposizione a dette ordinanze, tramite funzionari ad esso adibiti in luogo del Direttore di Sede che conferisce loro mandato. Per tutti questi Enti porrebbe

¹¹⁹ Cosa che peraltro pare implicitamente ammessa dalla maggior parte dei commentatori, stante un assordante silenzio sul punto.

porsi il problema di dover richiedere il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura di Stato per impugnare giudizialmente la certificazione¹²⁰.

Rimarrebbe da risolvere, anche in ottica cautelativa per il personale di P.G. procedente, il problema della mancata comunicazione all'autorità giudiziaria penale, in particolare alla Procura della Repubblica territorialmente competente, per le ipotesi anzidette di violazione degli artt. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. somministrazione illecita e fraudolenta); ragion per cui pare oltremodo opportuno “notiziare” comunque l'A.G. anzidetta¹²¹, affinché si eviti il rischio – ancorché molto remoto – di incorrere nell'ipotesi di reato di cui all'art. 328 c.p., rubricato “Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”¹²².

In conclusione, sul punto è interessante riportare anche l'opinione di chi ritiene che la certificazione non abbia di per sé direttamente efficacia penale ma

¹²⁰ D. VENTURI, *L'ispezione del lavoro e la Certificazione dei contratti di lavoro come strumenti di regolazione del mercato del lavoro. I problemi dell'effettività e dell'equità in particolare per i lavoratori non standard e per le catene di appalto*, in http://www.fondazioneantonina.it/Premi/2012-Fondazione/02-Davide_Venturi_tesi_completa.pdf, 79.

¹²¹ Alla medesima conclusione sull'opportunità di avvertire la Procura della Repubblica competente perviene P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2378, il quale afferma che “sotto un profilo prudenziale, l'ispettore che ha proceduto ad acquisire gli elementi che consentono di ricostruire l'ipotesi di reato (appalto illecito – artt. 29, c.1 e 18, c. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003 – o appalto fraudolento – artt. 29, c. 1 e 28, D.Lgs. n. 276/2003) e di impugnare il contratto certificato, in ragione della non genuinità dell'appalto oggetto di indagine ben potrebbe (e forse dovrebbe ai sensi dell'art. 347 c.p.p.) decidere di informare comunque l'Autorità giudiziaria, affinché valutando le prove acquisite, in ossequio alla non sottoposizione a vincoli dell'evidenza penalmente rilevante dei fatti accertati, ove ne ravvisi l'eventualità, inviti il funzionario ispettivo a provvedere con la prescrizione”.

¹²² Tale atto, oltreché opportuno e doveroso, è utile anche al fine che si va ad esplicitare nel § 2.3 del presente Capitolo.

comunque raggiunga lo scopo di evitare l'insorgere delle fattispecie di somministrazione illecita. Secondo questa corrente di pensiero “poiché l'ipotesi di reato prevista dalla legge nel caso in esame è” di tipo contravvenzionale, “la quale è configurabile, dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, come ipotesi di reato colposa, anche qualora il contratto di appalto certificato dovesse essere sottoposto al vaglio del giudice penale, difficilmente” “sarebbe configurabile una ipotesi di reato, per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa. Infatti, come sarebbe possibile ascrivere un comportamento colposo, vale a dire negligente, imprudente o imperito alle parti, qualora esse si fossero rivolte per la corretta qualificazione del contratto ad una Commissione di certificazione istituita per legge?”¹²³.

Ciò detto, a parere di chi scrive, questa impostazione non può valere per l'ipotesi della c.d. somministrazione fraudolenta, di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, laddove “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la *specifica finalità* (il corsivo è nostro n.d.r.) di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore”. In questo caso, infatti, la fattispecie è strutturata in termini di dolo specifico – in deroga al regime generale dell'indifferenza tra dolo o colpa ai fini della punibilità in materia di contravvenzioni *ex* art. 42, comma 4 c.p., vale a dire della sufficienza dell'elemento soggettivo della colpa – e invero la dottrina citata evita

¹²³ D. VENTURI, *L'ispezione del lavoro e la Certificazione dei contratti di lavoro come strumenti di regolazione del mercato del lavoro. I problemi dell'effettività e dell'equità in particolare per i lavoratori non standard e per le catene di appalto*, *op. cit.*, 85.

accuratamente di estendere detto ragionamento anche all'ipotesi di somministrazione fraudolenta.

2.2. (Segue) *La tesi che nega l'efficacia penale della certificazione dei contratti di appalto.*

Secondo una seconda e opposta corrente di pensiero, un'ipotetica alternativa interpretativa riguarda il caso in cui non si ritenga applicabile alla certificazione dell'appalto – in particolare per ciò che attiene alle violazioni di cui all'art. 29 e all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 – le disposizioni di cui al Capo I, del Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, sulla “Certificazione dei contratti di lavoro” e, a quel punto, anche innanzi ad un contratto di appalto certificato, qualora l'Ufficiale di P.G. rinvenisse degli elementi per poterne contestare la genuinità dovrebbe comportarsi nei medesimi termini in cui si comporterebbe qualora avesse davanti un contratto di appalto non certificato¹²⁴.

Tale tesi – per così dire – “negazionista”, ad opinione di chi scrive, non rende giustizia né allo spirito della normativa di cui all'intero Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, sulle “procedure di certificazione”, né, nello specifico, alla norma di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 276/2003, laddove è sancito che “le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in

¹²⁴ In questo senso A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, op. cit., 3.

sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, *anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III* (il corsivo è nostro n.d.r.) del presente decreto legislativo”.

Di questa disposizione da ultimo citata due sono i passaggi degni di rilievo: da un lato nel primo periodo si afferma che la procedura di certificazione di cui al capo primo si applica anche ai contratti di appalto, quindi, verrebbe da pensare, anche i relativi passaggi che attengono all'efficacia nei confronti dei terzi nonché alle modalità di impugnazione dell'atto di certificazione, i quali di conseguito debbono essere i medesimi; inoltre, l'ultimo periodo della disposizione afferma che la procedura di certificazione di cui al capo primo può essere utilizzata anche ai fini della distinzione tra appalto genuino e somministrazione – che nel caso specifico non potrebbe che essere illecita e/o fraudolenta – di cui al Titolo III, D.Lgs. n. 276/2003, individuando – altro elemento di forte rilievo – lo specifico Titolo del D.Lgs. n. 276/2003 in cui sono cristallizzate le ipotesi che verrebbero in rilievo come norme precettive violate, vale a dire l'art. 29, comma 1, e l'art. 28, del medesimo D.Lgs. n. 276/2003.

2.3. (Segue) *una proposta interpretativa per uscire dall'impasse.*

Le ragioni testé evidenziate lasciano supporre che la disposizione di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 276/2003, sembri volersi legare intimamente, nelle intenzioni del legislatore, con il procedimento di certificazione di cui al capo I, Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, da un lato, e con le norme precettive di cui all'art. 29, comma 1, e 28, D.Lgs. n. 276/2003, dall'altro, che con ciò sembrerebbero essere “coperte” anch'esse dalla procedura di certificazione.

Volendo dare un significato utile alla certificazione anche in materia di appalti, e volendone quindi riconoscere una efficacia “effettiva”, a parere di chi scrive potrebbe così operarsi.

L'Ufficio pubblico che voglia contestare la genuinità di un contratto di appalto certificato dovrebbe procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione, “notiziando” al contempo l'autorità giudiziaria, dopodiché, nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non andasse a buon fine, potrebbero esserci due strade: introdurre autonomamente il giudizio davanti al giudice del lavoro *ex* 413 c.p.c., nel quale nulla esclude che possa esserci anche un intervento del P.M. così “notiziato” *ex* art. 70, comma 3, c.p.c.; oppure, e qui sta la proposta per tentare da uscire dall'impasse, nel rispetto dei ruoli di tutti gli operatori del diritto coinvolti nella contestazione della genuinità del contratto di appalto certificato, potrebbe ritenersi che possa essere introdotto autonomamente il giudizio anche dal P.M. “notiziato” dall'Ufficio pubblico, sulla base dello schema di cui all'art. 69 c.p.c. e art. 2089 c.c.

A parere di chi scrive, infatti, potrebbe anche astrattamente trattarsi di un'ipotesi di esercizio dell'azione civile da parte del Pubblico Ministero *ex art.* 69, c.p.c., in particolare ragionando in punto alla fattispecie di cui all'art. 2098 c.c., relativo alla “violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro”, laddove espressamente si parla di “contratto di lavoro” – ovviamente, in ipotesi, riguardante i lavoratori dello pseudo appaltatore – “stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro”, oggi riconducibili alla disciplina dettata dall'art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181¹²⁵, integrata dalla disposizione di cui all'art. 1, commi 1180 ss, L. 27 dicembre 2006, n. 296¹²⁶.

¹²⁵ Ove al comma 2, tra l'altro, è previsto: “All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.

¹²⁶ Ove, tra l'altro, è stabilito che: “All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata”.

Le normative da ultimo citate – concernenti l’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro per il tramite della c.d. lettera di assunzione/contratto di lavoro, e l’obbligo della comunicazione di assunzione in via telematica al Centro per l’impiego preventivamente all’inizio dello svolgimento dell’attività di lavoro – non v’è dubbio che non siano state assolte da quello che nello pseudo appalto può definirsi il datore di lavoro sostanziale, vale a dire il committente, in quanto *ab origine* solo lo pseudo appaltatore provvede alla redazione di tale documentazione.

Ipotesi suggestiva ma, per ora, del tutto inesplorata. Sarebbe interessante verificare nella pratica degli uffici giudiziari se la presente tesi possa trovare accoglimento, ma per i numeri fermi a zero – a quanto consta – per ciò che attiene alla voce contratti di appalto certificati soggetti alla procedura di impugnazione, è immaginabile, nonché auspicabile per chi confida positivamente nella certificazione, che tale verifica avvenga il più tardi possibile.

Certo si tratterebbe pur sempre di un attività del P.M. svolta in solo in ambito civile ed al fine di giungere ad un pronunciamento sul merito, o tramite provvedimento cautelare, che consenta di poter avviare, qualora la contestazione della certificazione si manifesti fondata, la procedura di contestazione delle violazioni giuslavoristiche tipiche sulla c.d. somministrazione illecita e sulla somministrazione fraudolenta di cui all’art. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003, ma, francamente, pare come l’unico modo per cercare di riportare razionalmente “a sistema” la norma di cui all’art. 84, D.Lgs.

n. 276/2003, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di tutti gli attori del diritto coinvolti nella valutazione della genuinità del contratto di appalto.

3. Efficacia della certificazione e autorità giudiziaria.

Tra tutte le varie modifiche apportate dal c.d. Collegato Lavoro, una tra le più apparentemente d'impatto, nonché particolarmente rilevante per la specificità del tema trattato, è quella di cui all'art. 30, comma 2, L. n. 183/2010, a mente del quale: “nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”¹²⁷.

Secondo una parte della dottrina¹²⁸ detta disposizione “si pone l'obiettivo di rafforzare la efficacia giuridica della certificazione, disponendo una vera e propria limitazione del potere di valutazione del giudice” soprattutto

¹²⁷ Per un commento a detta disposizione vedi: M.T. CARINCI, *Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. 183/2010*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, 2011, n. 114.

¹²⁸ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro, op. cit.*, 42.

se raffrontata con l'unica disposizione che possa astrattamente rappresentare un precedente sul punto, ovvero l'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, ove è statuito che “il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile”. Tale ultima disposizione configura una semplice facoltà per il giudice, cui lascia ampio potere discrezionale allo stesso nella sua decisione, come normalmente dovrebbe essere ad opinione di chi scrive. “Ora si aggiunge” “a tale semplice facoltà (che, peraltro andrebbe a incidere solo sulla ripartizione delle spese di lite), un vero e proprio obbligo da parte del giudice di attenersi alle «valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro», dal contenuto incontrovertibilmente più pregnante”¹²⁹.

Tuttavia, com'è stato giustamente osservato¹³⁰, anche considerando dette modifiche apportate dal c.d. Collegato Lavoro, “persiste il limite intrinseco proprio di una mera qualificazione non sottraibile al controllo del giudice, il quale, appunto, può superare tale qualificazione in caso di erroneità o di attuazione difforme dal contratto certificato” oltreché per vizi del consenso.

¹²⁹ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 42, i quali sostengono che questa è stata la risposta del legislatore alle critiche della dottrina sulla “fragilità della certificazione.

¹³⁰ A. VALLEBONA, *Una buona svolta del diritto del lavoro*, in *Boll. Spec. Adapt*, 2010, n. 9, www.adapt.it.

Nello stesso ordine di idee v'è chi ha anche evidenziato che “la disposizione non pare aggiungere gran che a quanto già previsto dalla disciplina della certificazione, e in particolare dall'art. 80 D.Lgs. 276/2003: non si comprende, infatti, quali concreti problemi possano sorgere rispetto ad un contratto certificato se non quelli di una erronea qualificazione del medesimo contratto o (più probabilmente) di una difformità tra quanto certificato al momento della stipulazione e il concreto assetto del rapporto successivamente verificatosi tra le parti. Poiché tali due ipotesi sono espressamente escluse dalla disposizione in esame (e non potevano per ragioni di compatibilità costituzionale), non si comprende a quali fini altri possa porsi un problema di vincolo del giudice rispetto alle valutazioni delle parti”¹³¹.

In conclusione, può quindi concordarsi con chi ritiene che “se prima di questa riforma il giudice poteva decidere sostanzialmente ignorando le risultanze del provvedimento ed il procedimento di certificazione, l'attuale formulazione della norma consente certamente al giudice di discostarsi dalle dichiarazioni espresse dalle parti in sede di certificazione, in caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso e di difformità tra momento funzionale e momento genetico del contratto, però nel discostarsi il giudice dovrà fornire una adeguata motivazione”¹³².

¹³¹ Così F. SCARPELLI, *Giurisprudenza, tutela dei diritti, arbitrato: l'ossessione del legislatore di centrodestra*, in Boll. Spec. Adapt, 2010, n. 12, www.adapt.it.

¹³² Così D. VENTURI, *L'ispezione del lavoro e la Certificazione dei contratti di lavoro come strumenti di regolazione del mercato del lavoro. I problemi dell'effettività e dell'equità in particolare per i lavoratori non standard e per le catene di appalto*, op. cit., 100.

Tutto ciò posto e considerato, in merito al generale tema della certificazione in rapporto all'autorità giudiziaria occorre quindi ricordare che l'accertamento svolto dalla Commissione stabilisce una sorta di presunzione di conformità alla fattispecie legale tipica, relativa a quello specifico contratto che le parti hanno chiesto e ottenuto di certificare.

Secondo l'art. 79, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”.

Una tematica piuttosto discussa in dottrina riguarda la possibilità o meno per un accertamento incidentale di effettuare una caducazione della certificazione, vale a dire chiedersi se per rimuovere gli effetti della certificazione sia necessario un autonomo giudizio *ex art. 80*, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero sia sufficiente far accertare una delle cause di impugnazione tipizzate anche durante un giudizio per l'accertamento di pretese di per sé incompatibili con la qualificazione del contratto effettuata in sede di certificazione.

Il dibattito non ha raggiunto un punto fermo, differenziandosi tra autori che ritengono necessario un giudizio *ad hoc* sulla certificazione¹³³ ad altri che ritengono percorribile la strada dell'accertamento incidentale¹³⁴.

La stabilità provvisoria del provvedimento di certificazione è la caratteristica saliente dell'istituto della certificazione dei contratti e la chiave di lettura attraverso cui comprendere anche le possibili soluzioni allo specifico problema dell'efficacia della certificazione dei contratti di appalto. E' infatti un caposaldo normativo quello per il quale è sempre ammesso che "la valutazione tecnica espressa dagli organi preposti alla certificazione possa essere posta in discussione da qualunque interessato attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria"¹³⁵. E questa scelta di politica del diritto è stata senza dubbio una scelta coerente con due distinti dettami costituzionali.

Da un lato, infatti, nel caso in cui si fosse voluto attribuire certezza legale ad un provvedimento non giurisdizionale per il quale non si fossero

¹³³ Così: M. TREMOLADA, *La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione*, in RIDL, 2007, n. 3, 307; P. RAUSEI, *Ispezione sui contratti certificati*, in DPL, 2005, n. 20, 1073.

¹³⁴ Sostengono la tesi della sufficienza dell'accertamento incidentale: R. RIVERSO, *La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare*, in LG, 2006, n. 1, 5; G. COSTANTINO, *Profili processuali della certificazione*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 2006, 605; A. BATTISTUTTA, *La certificazione del contratto di lavoro*, in LG, 2005, n. 1, 14; A. TURSI, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004*, Giappichelli, Torino, 2005, 595; L. DE ANGELIS, *Le certificazioni all'interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, 2004, n. 2, 235; A. ANDREA, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in LPO, 2004, n. 1.

¹³⁵ Così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 142.

previsti appositi rimedi giudiziali, si sarebbe potuto ritenere violato l'art. 24 Cost., a mente del quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, nonché l'art. 102 Cost., secondo il quale “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”.

Dall'altro lato occorre ben ponderare il monito sull'indisponibilità del tipo espresso dalla Corte costituzionale, secondo la quale “non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”¹³⁶. “A maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinché sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Pertanto,

¹³⁶ Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121.

allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il *nomen juris* enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile¹³⁷.

Dall'applicazione di questo principio alla materia della certificazione è stato giustamente fatto discendere che “in base alla logica della Corte, la legge non può neanche autorizzare organismi sindacali o amministrativi ad emettere provvedimenti che qualifichino in modo irrevocabile come rapporti di lavoro autonomo quelli che nei fatti hanno le caratteristiche proprie della subordinazione”¹³⁸.

In considerazione di ciò, ben ha fatto il legislatore a prevedere che la certificazione possa essere impugnata: innanzi al giudice ordinario per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, vizi del consenso; davanti al giudice amministrativo per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

¹³⁷ Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115.

¹³⁸ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 143.

4. *La Direttiva del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 (c.d. Direttiva Sacconi).*

Quanto ad efficacia della certificazione, un ruolo particolare e che merita di essere segnalato al riguardo è ricoperto dalla Direttiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, ovvero sia la c.d. Direttiva Sacconi, che interviene per dettare al personale ispettivo del Ministero del Lavoro determinate istruzioni in merito al rapporto tra certificazione e azione ispettiva, riconoscendo in capo alle Commissioni di certificazione “un ruolo di «controllo istituzionale» parallelo e, per certi versi, alternativo agli organi ispettivi”¹³⁹.

In tale ottica, nella Direttiva 18 settembre 2008, il Ministero del lavoro ha chiarito al proprio personale ispettivo che per quanto riguarda gli appalti “l’attività investigativa dovrà concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione”, creando una sorta di efficacia extralegale della certificazione, in quanto non solo non sarebbe possibile procedere a rovesciare il contenuto della certificazione in via amministrativa, come assunto dal capo VIII del D.Lgs. n. 276/2003, ma dopo la presente circolare il personale del Ministero del lavoro sarebbe legittimato a non effettuare nemmeno accertamenti sui contratti di appalto certificati¹⁴⁰.

¹³⁹ F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato Lavoro*, op. cit., 144.

¹⁴⁰ In argomento possono citarsi: M.T. CARINCI, *Le funzioni della certificazione*, in DPL, 2009, n. 22, 1269; M. TIRABOSCHI, *Ispezioni sul lavoro: la direttiva del Ministero*, in GLav, 2008,

Naturalmente questo atteggiamento vale per il personale del Ministero del lavoro ma non, ad esempio, per quello dell'amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in testa.

Da notare che, in una logica di leale collaborazione tra Commissioni di certificazione e Enti ispettivi del Ministero del Lavoro, la c.d. Direttiva Sacconi prevede che la medesima efficacia di "indirizzo" dell'attività di controllo si abbia sia nel caso di contratti certificati, sia nel caso di contratti i quali siano ancora al vaglio della Commissione a seguito della ricezione dell'istanza. Riguardo a tale aspetto, non del tutto condivisibile ad opinione di chi scrive stante la non ancora avvenuta certificazione contrattuale, è stato sostenuto che perseguirebbe "la finalità di ridurre la duplicazione degli interventi da parte di organismi amministrativi che, sebbene con poteri e competenze differenti, si occupano di fatto di indagare sui medesimi profili". In relazione a tutto ciò, questa assimilazione tra provvedimento e istanza di certificazione rappresenterebbe "un valido incentivo per la diffusione della certificazione e dei positivi riflessi che da questa derivano in termini di deflazione del contenzioso, ma anche per la promozione della regolarità in senso più ampio, riconoscendo a tale istituto un ruolo attivo ed autorevole nella lotta alle simulazioni"¹⁴¹.

n.30; P. RAUSEI, *Nuove regole per servizi ispettivi e attività di vigilanza*, in DPL, 2008, n. 39, inserto; A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, *op. cit.*, 3.

¹⁴¹ Così F. PASQUINI, M. TIRABOSCHI, *La certificazione dopo il collegato lavoro*, *op. cit.*, 144-145.

Ad opinione di chi scrive, legittimare questa lettura, viceversa, potrebbe anche significare considerare la certificazione come un atto che *de plano* consegua necessariamente l'istanza, il che sminuirebbe il ruolo, la serietà e l'importanza della certificazione e delle Commissioni stesse. Ragioni, queste, che sembrerebbero spingere verso una rivisitazione della specifica presa di posizione sul punto della Direttiva del 18 settembre 2008.

CAPITOLO TERZO

**Uno degli aspetti più in ascesa nell'attività di certificazione: la
certificazione dei contratti di appalto.**

Fenomenologia dei contratti di appalto e dei relativi marcatori causali

UNO DEGLI ASPETTI PIÙ IN ASCESA NELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE: LA
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO.

FENOMENOLOGIA DEI CONTRATTI DI APPALTO E DEI RELATIVI MARCATORI
CAUSALI

SOMMARIO: 1. Inquadramento del rapporto tra certificazione e contratto di appalto. I motivi che lo portano ad essere un fenomeno così tanto in ascesa; 2. Il contratto di appalto nei suoi aspetti generali in rapporto agli elementi utili ad apprezzarne la certificabilità: tipo contrattuale e particolarità; 3. I singoli “macro” marcatori causali di derivazione codicistica: organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore; 3.1. (*Segue*) Un elemento causale centrale: la gestione a rischio dell'appaltatore; 3.2. (*Segue*) L'ulteriore marcatore causale dell'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente; 4. Il dato previsto dal Codice civile e oltre: l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003; tutte le possibili implicazioni pratiche (dai “macro” marcatori ai “micro” marcatori causali).

1. Inquadramento del rapporto tra certificazione e contratto di appalto. I motivi che lo portano ad essere un fenomeno così tanto in ascesa.

Una delle “altre ipotesi di certificazione”, come la definisce la rubrica del Capo II, del Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, è quella disciplinata dall'art. 84, comma 1, del citato Decreto, secondo il quale “le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di

attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo¹⁴². Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, all'art. 84, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, inoltre aggiunge che “entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale

¹⁴² Per un approfondimento sulla tematica dell'appalto, senza con ciò pretendere di segnalare in modo esaustivo i completi rivoli interpretativi delineati dalla dottrina, si vedano: M. LAMBERTI, *L'appalto nel diritto del lavoro*, in R. PESSI (a cura di), *Codice commentato del lavoro*, Utet giuridica, Milano, 2011, 419 s.; M. T. CARINCI, *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2010; A. PESSI, *L'appalto di opere e servizi*, in M. PERSIANI (diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet giuridica, Milano, 2010, 699 s.; L. CORAZZA, *Somministrazione di lavoro e appalti*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Ipsoa, Milano, 2009, 1297 s.; P. RAUSEI, *Somministrazione di lavoro. Appalto e distacco*, Ipsoa, Milano, IV ed., 2009; P. CHIECO, *Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) e appalti labour intensive* in P. CURZIO, *Lavoro e diritti. A tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 2006, 105; vari contributi raccolti in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione, appalto, distacco e trasferimento di azienda*, Giuffrè, Milano, 2006; M.T. CARINCI, C. CESTER (a cura di), *Somministrazione, Comando, Appalto, Trasferimento d'azienda*, in F. CARINCI (a cura di), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276/2003*, Ipsoa, Milano, 2004; P. ICHINO, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, Milano, 2004; R. DEL PUNTA, *La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano 2004; M. TIRABOSCHI, *Somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro - Prime interpretazioni proposte di lettura del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, Milano, 2004, 208; P. ICHINO, *Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco*, in M. PEDRAZZOLI (diretto da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli, Bologna, 2004, 257; M. BIAGI, *L'outsourcing: una strategia priva di rischi?*, in GLav, 1997, n. 3, 10, ora anche in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), *Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti scelti*, Giuffrè, Milano, 2003, 271.

organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Un aspetto che immediatamente balza agli occhi dell'interprete che si accinge a commentare detta disposizione è che, probabilmente, il legislatore non si esprime in modo propriamente forbito, in quanto la distinzione oggetto dell'indagine certificativa non è tanto la distinzione tra somministrazione e appalto¹⁴³, di per sé due contratti difficilmente sovrapponibili tra loro, stanti le “cartolari” caratteristiche che devono possedere le agenzie di somministrazione, sottoposte a espresso provvedimento di autorizzazione ministeriale per poter svolgere detta attività, a tacer d'alto. Ragion per cui è evidente che il legislatore, nel passaggio normativo citato, volesse alludere alla distinzione tra appalti genuini e appalti non genuini, cui sono ricollegate, come detto nel capitolo precedente, le violazioni giuslavoristiche tipiche sulla c.d. somministrazione illecita e/o fraudolenta di cui agli artt. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003¹⁴⁴.

¹⁴³ In questo senso V. SPEZIALE, *La certificazione della somministrazione e dell'appalto di opere e di servizi*, in V. SPEZIALE, F. LUNARDON, P. BELLOCCHI (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, op. cit., 243, secondo il quale tra appalto e somministrazione “difficilmente

¹⁴⁴ Nello stesso senso proposto nel testo E. GRAGNOLI, Sub *art. 84. Interposizione illecita e appalto genuino*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 2004, 875 s., secondo cui “Non è esatto dire che si

Ciò detto, per completezza, ponendo la mente al fatto che il contratto di appalto ineluttabilmente porta con sé come proprio rivolo l'attività di lavoro dei lavoratori dell'appaltatore, si ricorda che l'efficacia della certificazione del contratto di appalto non si estende anche alla posizione contrattuale di lavoro dei dipendenti di costui, non essendo tecnicamente "parti" della procedura di certificazione, né avendo essi stessi – come normalmente avviene per prassi – prestato il proprio consenso alla certificazione.

Fatto questo breve passaggio introduttivo, al fine di meglio comprendere cosa sia la certificazione degli appalti, occorre sottolineare che al momento non c'è un fenomeno di certificazione che sia in ascesa così come quello riguardante i contratti di appalto¹⁴⁵.

Le ragioni possono essere molteplici. Innanzi tutto la presenza di operatori economici altamente qualificati che hanno deciso di puntare sulla certificazione, sostanzialmente, "a tappeto" dei loro contratti in essere o da instaurare, al fine di evidenziare verso le loro controparti contrattuali un ulteriore elemento di serietà e correttezza negoziale, abbracciando un'ottica per

deve discernere fra il contratto di appalto e quello di somministrazione «irregolare». La somministrazione irregolare è un'ipotesi vietata e, quindi, non esiste un valido negozio di somministrazione difforme dall'unico modello lecito, la somministrazione «regolare». Pertanto, l'alternativa al valido contratto di appalto dello stesso art. 29 è un contratto nullo per violazione dell'art. 29 e per carenza dei requisiti della somministrazione «regolare», così che l'accordo è difforme da norme inderogabili".

¹⁴⁵ Quantomeno nell'esperienza che ho potuto condividere grazie all'attività della Commissione di certificazione istituita presso la Fondazione Marco Biagi, esperienza di cui questo lavoro rappresenta il sunto, stante lo specifico apporto del progetto di ricerca individuale affidatoci per il triennio di dottorato di ricerca.

la quale tale apporto sia indice di concorrenzialità per il proprio modello imprenditoriale rispetto a quello dei concorrenti che non ne usufruiscano.

Sembra di poter dire che tale scelta sia particolarmente avveduta e felice, in quanto accredita direttamente nella propria controparte contrattuale l'idea di profonda serietà di gestione dei rapporti negoziali, e legittima – e in ciò sta anche il ritorno economico – una spirale virtuosa che porta alla stipula di condizioni contrattuali migliorative, stante l'affidabilità data da un ricorso sistematico all'intervento di un soggetto terzo che, com'è insito nel proprio ruolo, in tutte le operazioni cui è chiamato a partecipare – è bene ricordarlo – è dotato di ampi poteri di assistenza e consulenza delle parti contrattuali, grazie ai quali opera una forte “*moral suasion*” su possibili correzioni al modello organizzativo di gestione dei rapporti o di quello afferente al ciclo produttivo, oltre a, naturalmente, quelle inerenti al modello contrattuale. In questo sta la grande idea: nella visione per la quale il ricorso sistematico alla certificazione sia strumento di alta referenza aziendale e possa giungere ad essere vero e proprio *know how* imprenditoriale per mezzo del quale differenziarsi positivamente dai propri concorrenti, ingenerando una positiva corsa al rialzo delle condizioni di lavoro di tutti i soggetti coinvolti ed anche, in ultima istanza, dei lavoratori dell'appaltatore o del committente che svolgano la propria attività per il tramite del contratto di appalto.

Oltre a questo aspetto, per così dire, “nobile” che ha spinto all'utilizzo della certificazione, possono segnalarsene certamente anche altri. Primo fra

tutti un inasprimento dei controlli verso la genuinità degli appalti da parte degli enti pubblici preposti, amministrazione finanziaria in testa.

E', infatti, sempre più diffusa l'attenzione da parte dei principali attori tributari dello Stato al fenomeno degli appalti, non tanto o non solo in un'ottica giuslavoristica, quanto in ottica di soggettività fiscale, basata su quella giurisprudenza di origine comunitaria che impone il c.d. obbligo di "superdiligenza" in capo al committente di un contratto di appalto¹⁴⁶, pena i ben noti riflessi sulla detraibilità IVA delle operazioni tra tali soggetti¹⁴⁷.

In tale contesto di riferimento, il ricorso alla certificazione ha sviluppato una sensibilità verso l'argomento che ha reso opportuno uno studio su quelli che possono essere gli indici in presenza dei quali possa ritenersi sussistente un appalto genuino, che in questa sede possiamo definire "marcatori causali" del contratto di appalto, vale a dire una serie di elementi la cui presenza legittimi la sussistenza di un corretto inquadramento contrattuale e sui quali può ben basarsi la valutazione degli interpreti, Commissioni di

¹⁴⁶ Come precedenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia possono vedersi sul punto: Corte di Giustizia, 7 dicembre 2010, causa C-285/09, R.; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, 27 settembre 2007, causa C-409/04, TELEOS; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, 27 settembre 2007, causa C-C-184/05, TWOH INTERNATIONAL; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 27 settembre 2007, causa C-146/05, COLLÉE; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6 luglio 2006, Cause riunite C-439/04, C-440/04, AXEL KITTEL; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 maggio 2006, Causa C-384/04, FEDERATION OF TECHNOLOGICAL INDUSTRIES; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 gennaio 2006, Cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, OPTIGEN.

¹⁴⁷ In dottrina, per una ricostruzione della vicenda sulla soggettività IVA e le c.d. frodi carousel vedasi: E. MARELLO, *Frodi Iva e buona fede del soggetto passivo*, in GI, 2011, 1214 ss.

certificazione in testa, per la definizione ermeneutica della vicenda negoziale posta alla loro attenzione.

Ad opinione di chi scrive, i marcatori causali possono essere felicemente suddivisi in “macro” marcatori e “micro” marcatori. La differenza risiede essenzialmente in questo: “macro” marcatori causali possono essere definiti tutti quelli di diretta derivazione codicistica o legislativa, in particolare derivanti dagli artt. 1655 ss. c.c. e dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che di per sé non possono mai difettare ai fini della genuinità dell’appalto (e quindi, come vedremo: il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro; organizzazione dei mezzi necessari e gestione a rischio in capo all’appaltatore; raggiungimento di un risultato; autonomia dell’appaltatore dal committente; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; assunzione del rischio d’impresa); possono, viceversa, definirsi “micro” marcatori causali tutti quegli indici che, di per sé, non sono espressamente individuati come necessari da alcuna disposizione di legge, ma che sono precisati dalla giurisprudenza nonché dalla migliore prassi amministrativa, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in testa, e che possono ritenersi utili – e in ciò sta il “micro” – per poter valutare la sussistenza di uno o più “macro” marcatori causali, avendo in sostanza la funzione di indici rivelatori o elementi sintomatici del “macro” marcatore causale.

La particolarità di questi “micro” marcatori risiede nel fatto che la loro maggiore ricorrenza legittima una valutazione interpretativa più sicura in

termini di genuinità del contratto ma, viceversa, la singola mancanza di uno di detti elementi sintomatici di per sé non certifica l'esclusione della genuinità negoziale.

Gli esempi che possono farsi di questi ultimi sono svariati – si pensi ad esempio all'utile differenziazione del vestiario tra lavoratori del committente e dell'appaltatore nonché all'utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze diverso per dipendenti dell'appaltatore e dipendenti del committente – ragion per cui si rimanda alla lettura del seguente § 4, ove è stata svolta una specifica ricerca.

Ma procediamo con ordine.

2. Il contratto di appalto nei suoi aspetti generali in rapporto agli elementi utili ad apprezzarne la certificabilità: tipo contrattuale e particolarità.

E' con il Codice civile del 1942 che l'appalto¹⁴⁸ giunge ad una propria autonomia nel diritto positivo dei giorni nostri, affrancandosi definitivamente

¹⁴⁸ Che ricordiamo essere, pacificamente, un contratto a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, ad esecuzione continuata, non solenne e oneroso. In linea generale, ricordiamo anche che l'appalto possa suddividersi in: appalto di opere o di servizi, ove la demarcazione tra i due tipi risiede nell'oggetto dell'attività; appalti interni o esterni, anche detti endo-aziendali o extra-aziendali, ove la differenziazione avviene per il luogo di svolgimento dell'attività; ed, infine, appalti pubblici o privati, laddove il discrimine è dato dalla qualificazione del committente.

dalla locazione d'opera, fattispecie in cui era inquadrato sino al Codice civile del 1865¹⁴⁹.

L'oggetto del contratto è il primo elemento qualificante la fattispecie, che il legislatore individua sin dall'art. 1655 c.c. nel “compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro”, il che deve avvenire “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”, facendo emergere, in conseguenza, un certo rilievo delle qualità soggettive dei contraenti¹⁵⁰. Tali qualità sono e restano il centro giuridico del concetto di appalto, che fanno cadere nettamente in secondo piano il risultato materiale che per mezzo dell'appalto si mira a raggiungere, così come la distinzione tra appalti di opere e appalti di servizi, in quanto il vero dato caratterizzante il

¹⁴⁹ Il primo progetto di codificazione in cui l'appalto è presentato come una autonoma figura contrattuale è il Progetto italo-francese del 1927 su obbligazioni e contratti, in particolare art. 517 ss. Tuttavia non può sottacersi come l'autonomia giuridica sia solo apparentemente una novità, in quanto occorre ricordare che nelle origini romanistiche la figura in questione era già considerata un autonomo contratto, come riportato recentemente: M.C. CERVALE, *La struttura dell'appalto*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, UTET, Torino, 2011, 97; G. MUSOLINO, *Dell'appalto*, in D. VALENTINO (a cura di), *Commentario al codice civile - Dei Singoli Contratti - Vol. II: Artt. 1655-1802 c.c.*, UTET, Torino, 2011, 3.

¹⁵⁰ Di “importanti conseguenze che si collocano sul versante soggettivo delle «qualità» dei contraenti” parla A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, in V. Di GRAGORIO (a cura di), *L'appalto privato e pubblico*, in G. ALPA, G. BOLLINI, U. BRECCIA, O. CAGNASSO, F. CARINCI, M. CONFORTINI, G. COTTINO, A. JANNARELLI, M. SESTA (diretta da), *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, fondata da WALTER BIGIAMI, Utet, Torino, 2013, 5; nello stesso senso G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, Cedam, 1974, 99 ss, e R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto, II*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 2004, 466.

negozio in questione risiede nelle modalità con cui detto risultato è conseguito¹⁵¹.

Assumono quindi rilievo essenziale le due citate caratteristiche dell'organizzazione dei mezzi e della gestione a proprio rischio, elementi distintivi che debbono ambedue risiedere in capo all'appaltatore, definiti, non a caso anche "tratti tipizzanti"¹⁵² o "elementi causalmente essenziali"¹⁵³ di questa fattispecie negoziale. In sostanza queste caratteristiche, all'unisono con le qualità soggettive dei contraenti – in ispecie quelle dell'appaltatore – sono in siffatto modello contrattuale uno dei passaggi essenziali per poterne cogliere l'essenza tipica e natura giuridica, anche in rapporto ad altre differenti forme contrattuali¹⁵⁴, tanto è vero che nel contratto di appalto si giunge – unica forma contrattuale nel panorama dei contratti tipici¹⁵⁵ – ad una vera e propria

¹⁵¹ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 5; M.C. CERVALE, *La struttura dell'appalto*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, UTET, Torino, 2011, 98; a tal proposito, si riporta un passaggio piuttosto rilevante presente nella Relazione al Codice civile: "La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura del contratto d'opera, regolata negli articoli 2222 e seguenti, non è data dal risultato che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione di impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore".

¹⁵² D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma, 2007, 14.

¹⁵³ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 5.

¹⁵⁴ Quali possono essere astrattamente il contratto di lavoro subordinato, il contratto d'opera, il contratto di somministrazione, il mandato etc.

¹⁵⁵ Di "*unicum*, almeno nel contesto della disciplina dei contratti tipici" parla A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 6.

“commistione tra il tipo di obbligazione e la natura del soggetto deputato alla sua realizzazione”¹⁵⁶.

In conseguenza di tutto ciò, occorre sottolineare che il *fil rouge* che annoda questa parte del nostro lavoro è la ricerca e l'evidenziazione di tutte quelle caratteristiche del contratto di appalto che lo connotano nei suoi elementi essenziali; il tutto, si badi, in un ottica di indagine che vada oltre le categorie generali, per poter sconfinare in quelli che sono gli elementi tipizzanti la fattispecie nella sua estrinsecazione anche pratica, al fine di poter cogliere caratteristiche peculiari da un lato e risolvere problemi qualificatori dall'altro.

I primi marcatori causali che ovviamente vengono in rilievo sono, pertanto, l'organizzazione dei mezzi e la gestione a rischio dell'appaltatore, cui si aggiunge, tradizionalmente, quello relativo al raggiungimento di un risultato da parte dell'appaltatore, connotando l'obbligazione alla base del contratto di appalto come una chiara obbligazione di risultato¹⁵⁷, dato che, giova ricordarlo, per l'art. 1655 c.c l'opera va, per l'appunto, compiuta, e l'intero capo VII del Titolo III, del Libro IV c.c., detta una serie di norme decisamente improntate

¹⁵⁶ Espressione che fotografa in modo piuttosto felice l'essenza del contratto di appalto, così M. COSTANZA, *L'appalto privato*, Giappichelli, Torino, 2000, 2.

¹⁵⁷ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 6; D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto*, in *Commentario Scialoja – Branca*, op. cit., 2 s, nel quale è ricordato come anche in diritto romano all'appalto fosse ricompreso tra i contratti di risultato. Sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato possono citarsi: C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1993, 73 ss; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale, Vol II. – Le obbligazioni e i contratti, Tomo I – Obbligazioni in generale. Contratti in generale*, III ed., Cedam, Bologna, 1999, 3 ss.; L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, studio critico, in RDCO, 1954, I, 185ss.

all'importanza del raggiungimento del risultato in capo all'appaltatore, tra le quali possono qui ricordarsi l'art. 1667 c.c. sulla "difformità e vizi dell'opera", l'art. 1668 c.c. sul "contenuto della garanzia per difetti dell'opera", l'art. 1669 c.c. sulla "rovina e difetti di cose immobili", l'art. 1672 c.c. sulla "impossibilità di esecuzione dell'opera", l'art. 1673 c.c. sul "perimento o deterioramento della cosa" e così via¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Sul punto in dottrina possono riportarsi: A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 8; F. CAPPAL, *L'oggetto*, sub. art. 1655, in A. LUMINOSO (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, in *Collana Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2010, 188; M.C. CERVALE, *La struttura dell'appalto*, op. cit., 112; G. MUSOLINO, *Dell'appalto*, op. cit., 18 ss. In giurisprudenza, interessante è riscontrare una univocità di pensiero riguardo l'obbligazione di risultato, può riportarsi, da ultimo Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2011, n. 10927 così massimata: "In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità", in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, 5, 763, anche in *Il Civilista*, 2012, 2, 40, con *nota* di: A.M. MAZZARO. Vedasi altresì l'ancor più netta Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2013, n. 15093, in *D&G*, 2013, 18: "L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Data, dunque, la responsabilità dell'appaltatore anche per i difetti del progetto che egli non abbia rilevato o in ordine ai quali non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, è del tutto irrilevante ogni questione circa la partecipazione o non dell'appaltatore alla redazione del progetto stesso".

In sostanza il raggiungimento di un risultato tangibilmente verificabile è la prima cartina tornasole di un appalto – genuino – eseguito correttamente. In quanto “la regola della diligenza (art. 1176 c.c.) – nella sua pacifica interazione con quella della responsabilità debitoria (art. 1218 c.c.) – è certamente applicabile anche all’obbligazione dell’appaltatore (come, naturalmente, a tutte le obbligazioni a prescindere dal contenuto e dalla configurazione del titolo), ma nel suo concreto atteggiarsi (anche processuale) deve risentire dell’importanza che, nell’economia di questo contratto caratterizzato anche e soprattutto dalla natura imprenditoriale dell’attività posta in essere dall’appaltatore, riveste il risultato al quale tende la prestazione”¹⁵⁹.

Altra questione che è utile riprendere sommariamente per poter concludere questa breve introduzione sulla natura giuridica del contratto di appalto è la diatriba sul fatto se sia o meno un contratto stipulato *intuitus personae*. Senza voler ripercorrere a piene mani la disputa, può riportarsi il fatto che la disposizione di cui all’art. 1655 c.c., la quale com’è noto vieta il subappalto in mancanza di autorizzazione da parte del committente, sembri chiaramente orientata verso la sussistenza dell’*intuitus personae*, mentre un’altra disposizione, quella di cui all’art. 1674 c.c., relativa alla disciplina applicabile al caso della “morte dell’appaltatore”, paia al contrario ricollegare l’*intuitus* non tanto alla persona dell’imprenditore, quanto alla sua organizzazione

¹⁵⁹ Così A.M. BENEDETTI, *L’appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 9, che riprende M. COSTANZA, *L’appalto privato*, Giappichelli, Torino, 2000, 8 secondo cui “L’appaltatore appartiene alla schiera di quei soggetti ai quali è data facoltà, anzi di norma è richiesto, di impegnarsi a realizzare un’opera che tangibilmente compri la sua attività”.

imprenditoriale¹⁶⁰, affermando che “il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto”, statuendo che solo in via eccezionale e non ordinaria la persona dell'appaltatore possa essere determinante nella scelta del contraente.

3. I singoli “macro” marcatori causali di derivazione codicistica: organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore.

La funzione tipica del negozio di appalto, vale a dire la causa del contratto, sta nell'esecuzione di un'obbligazione di risultato tramite “organizzazione dei mezzi necessari” e “gestione a rischio” entrambe rimesse in capo all'appaltatore. Tale tipologia di impostazione contrattuale è stata giustamente ricondotta ad un paradigma di “causa complessa”¹⁶¹, in quanto

¹⁶⁰ Così A. SCACCHI, *Appalto*, in *Diritto privato*, in Enc Giur., Roma, 2006, 3; A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, *op. cit.*, 9; G. MUSOLINO, *Dell'appalto*, *op. cit.*, 115 s.; G. IUDICA, *Il contratto di appalto*, in *Diritto civile, III, Obbligazioni, III, Contratti*, Giuffrè, Milano, 2009, 300, il quale dubita sulla sussistenza dell'*intuitus personae*.

¹⁶¹ “se l'interesse delle parti (cioè la causa del contratto d'appalto) è da un lato quello di utilizzare l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore addossandogli ogni rischio, e dall'altro quello di permettere a quest'ultimo un utile attraverso la previsione del corrispettivo, il tipo” (contrattuale n.d.r.) “corrisponderà ad una struttura che permetta tale risultato”, così F. MARINELLI, *Il tipo e l'appalto*, Cedam, Padova, 1996, 24.

non riconducibile *sic et simpliciter* “al mero rapporto sinallagmatico tra corrispettivo ed esecuzione dell’opera (o esecuzione del servizio)”¹⁶².

Per quanto attiene al primo profilo qui in rilievo, vale a dire al concetto di “organizzazione dei mezzi necessari in capo all’appaltatore”, occorre sottolineare che grazie a tale marcatore, dottrina e giurisprudenza fondino sostanzialmente la distinzione tra contratto d’appalto e contratto d’opera. L’orientamento in sostanza monolitico associa tra loro i concetti di appalto e imprenditore, da un lato, e contratto d’opera e piccolo imprenditore o persona fisica dall’altro, creando due endiadi che viaggiano su altrettante rette parallele: 1655 c.c e 2082 c.c.; 2222 c.c. e 2083 c.c.¹⁶³.

¹⁶² A.M. BENEDETTI, *L’appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, *op. cit.*, 11.

¹⁶³ In giurisprudenza vedi da ultimo Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2011, n. 9459, in *www.dejure.it*, la quale afferma “E’ orientamento costante di questa Corte che la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto, giuste le disposizioni normative di cui agli artt. 1655 e 2222 cod. civ., e posto che entrambi i relativi contratti hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere. Il contratto d’opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall’art. 2083 cod. civ., e cioè, quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l’organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa. Il contratto di appalto, postula un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto”. Nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519, in *Giust. Civ. Mass.*, 2010, 5, 794, secondo cui “Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa”. In senso conforme vedi Cass. civ., sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, 1085, “Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l’obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo

In dottrina però ci si interroga se sia giusto o meno considerare essenziale la coesistenza in capo all'appaltatore di tutti gli indici previsti dall'art. 2082 per l'imprenditore¹⁶⁴, infatti è stato sostenuto che “se normalmente l'appaltatore si identifica con l'imprenditore medio-grande, non è detto che questa qualifica – in tutti i suoi elementi tipizzanti – sia sempre indispensabile nella tipologia contrattuale dell'appalto”.

Inoltre, secondo altri, pare troppo sbrigativo fondare la distinzione unicamente sulle “dimensioni organizzative di chi esegue l'opera (medio-grandi nell'appalto, piccole nel contratto d'opera)”, in quanto da un lato “la specialità delle disposizioni che governano questo contratto tipico sembrano sconsigliare il ricorso a norme, quali quelle che definiscono l'imprenditore, estranee alla disciplina del contratto stesso e rispondenti ad altre logiche; dall'altra, la *ratio* dell'art. 1655 c.c.” può rinvenirsi nel fatto che “l'appaltatore deve possedere una «organizzazione» ma”, soprattutto, “dei «mezzi necessari», e cioè di quell'insieme di strumenti, cose, persone (che si rivelano concretamente) necessari per l'esecuzione di quella specifica opera o di quel determinato servizio”. In sostanza, secondo questa corrente di pensiero, l'appaltatore “deve

organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.”. Nel medesimo senso possono citarsi altresì: Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2008, n. 30407, in *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. II, 04 giugno 1999, n. 5451, *ivi*.

¹⁶⁴ Così D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto*, *op. cit.*, 16; nello stesso senso M. COSTANZA, *L'appalto privato*, *op. cit.*, 4 s; A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, *op. cit.*, 13.

essere dotato di una «organizzazione» concretamente idonea, e nulla più»¹⁶⁵. Il corollario a questa impostazione è che anche il piccolo imprenditore, anche l'artigiano¹⁶⁶, possa essere appaltatore, senza dover necessariamente sconfinare nel contratto d'opera qualora sia effettivamente presente una “organizzazione” seppur più elementare, per la quale siano sufficienti strumenti e lavoro personale di chi la esegue o dei propri familiari¹⁶⁷.

A sostegno della tesi tendente a scardinare la dicotomia appaltatore-imprenditore, secondo questo indirizzo, può citarsi una corrente di pensiero emersa in giurisprudenza, secondo la quale l'assenza della qualifica di imprenditore commerciale in capo al soggetto esecutore di un'opera non osta di per sé alla riconducibilità al tipo contrattuale dell'appalto, anche qualora si unisca a prove che tendano a sottolineare una certa occasionalità nel campo

¹⁶⁵ Così A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 13; la dottrina maggioritaria, tra cui ad esempio, G. ZUDDAS, *Organizzazione dei mezzi necessari*, in A. Luminoso (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, in *Collana Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2010, 3, sostiene invece quella che abbiamo definito l'endiadi appaltatore-imprenditore.

¹⁶⁶ Proprio questo è stato sostenuto in giurisprudenza da Cass. civ., sez. III, 08 marzo 1990, n. 1856, in *www.dejure.it*, secondo cui “le dimensioni e le caratteristiche dell'impresa appaltatrice, che ben può anche presentare caratteri artigianali, con eventuale assunzione di personale appartenente allo stesso nucleo familiare, non possono in alcun modo escludere la sussistenza dello appalto, qualora, come nella specie, tutti gli elementi determinanti di cui all'art. 1655 si trovino riuniti. L'eventuale carattere artigianale, e la comprovata assunzione di personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, non appaiono infatti per nulla contraddittori con la sussistenza di quegli elementi costitutivi del contratto di appalto, che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si sostanzia nella organizzazione dei mezzi necessari e nella gestione a proprio rischio del compimento di una opera”.

¹⁶⁷ In questo senso A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 14.

dell'esecuzione di opere per conto altrui del soggetto che esegue tali opere, purché – e qui sta il punto del ragionamento giuridico sotteso – si rinvenga l'esecuzione di prestazioni complesse con attrezzature e personale dei quali l'esecutore aveva la disponibilità (fossero o meno proprie o di familiari o di terzi) ed a proprio rischio¹⁶⁸.

Pertanto, comunque si voglia risolvere la disputa, occorre adottare una nozione di “organizzazione” che sia ben precisamente indirizzata non già e non solo verso quella di impresa o di imprenditore, ma calata nello specifico contesto del contratto di appalto che si va ad eseguire, vale a dire sulla specifica esecuzione dell'opera o del servizio che le parti mirano a realizzare tramite il contratto di appalto. Da ciò deriva che l'organizzazione dell'appaltatore non ha necessariamente una dimensione materialmente misurabile, ben potendo constare anche solo di uno specifico *know how*, ma, tuttavia, deve essere necessariamente in rapporto di causa ad effetto con il risultato che le parti mirano a realizzare con il contratto di appalto, opera o servizio che sia¹⁶⁹.

¹⁶⁸ In questo senso Cass. civ., sez. II, 06 giugno 2003, n. 9077, in *www.dejure.it*. In dottrina possono segnalarsi D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto, op. cit.*, 16, secondo i quali “l'occasionalità, pur essendo incompatibile con la nozione di imprenditore in senso tecnico, non costituisce ostacolo alla qualificazione del contratto come appalto”.

¹⁶⁹ Sulla base di questo postulato possono meglio comprendersi posizioni emerse in dottrina e in giurisprudenza secondo cui: l'appaltatore può non avere la disponibilità di tutti i mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1979, n. 4339, Giust. Civ. Mass., 1979, fasc. 7, secondo cui “il contratto di appalto presuppone che l'imprenditore abbia una organizzazione di mezzi e di persone destinati a realizzare a suo rischio un'opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell'ipotesi in cui è rimessa all'appaltatore tutta l'attività occorrente per la esecuzione dell'opera, ivi compreso il reperimento e l'apprestamento dei materiali, sia nella ipotesi in cui è devoluta allo stesso la sola attività consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della

3.1. (Segue) *Un elemento causale centrale: la gestione a rischio dell'appaltatore.*

L'altro marcatore causale di derivazione codicistica è individuato dall'art. 1655 c.c. nella “gestione a proprio rischio”, la quale deve ricadere in capo all'appaltatore. Ma cosa deve intendersi con tale dizione?

Innanzitutto deve interpretarsi il concetto di “gestione a proprio rischio” in un'ottica squisitamente economica, vale a dire che l'appaltatore assuma su di sé il rischio che al termine del lavoro le spese e gli oneri superino il corrispettivo pattuito per l'esecuzione del contratto, in un'ottica di rapporto tra costi e ricavi¹⁷⁰, salvo il meccanismo di cui all'art. 1664 c.c. sulla revisione del prezzo, il quale tuttavia può applicarsi qualora “per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto”.

tecnica, in quanto la configurazione del contratto di appalto è esclusa soltanto se il committente fornisce anche gli strumenti e i mezzi meccanici che servono alla costruzione, o organizza direttamente il personale da impiegare, ovvero sottopone l'esecuzione dell'opera a suoi ordini continuativi e minuti...”; nel caso del subappalto è stato ritenuto in dottrina che l'appaltatore debba comunque avere una propria organizzazione, altrimenti il contratto sarebbe inquadrabile sotto una figura più simile alla mediazione che non all'appalto, così RUBINO D., IUDICA G., *Dell'appalto, op. cit.*, 18.

¹⁷⁰ “gestione a proprio rischio vuol dire che l'appaltatore non ha diritti ad aumenti del prezzo anche se il costo effettivo dell'opera supera quello previsto”, così F. MARINELLI, *Il tipo e l'appalto, op. cit.*, 38.

Da questa impostazione deriva una forte connessione con il primo marcatore causale visto in precedenza, vale a dire il concetto di “organizzazione dei mezzi necessari” propria dell'appaltatore¹⁷¹, in quanto anche il rischio derivante da una cattiva organizzazione nell'esecuzione dell'opera o da una non profittevole impostazione e ottimizzazione dei rapporti di lavoro¹⁷² possono rientrare a pieno titolo nel concetto di rischio economico che è in capo all'appaltatore¹⁷³, ricadendo sul medesimo il rischio della difficoltà nella esecuzione dell'opera, del suo perimento, deterioramento o impossibilità di compimento della stessa¹⁷⁴.

Com'è stato sostenuto¹⁷⁵, può allora desumersi che con il termine “gestione a proprio rischio” possano individuarsi due ordini di questioni tecniche: da un lato può argomentarsi che sottostante al contratto di appalto sia una obbligazione di risultato¹⁷⁶; dall'altro può assumersi tale concetto quale

¹⁷¹ Secondo M.C. CERVALE, *La struttura dell'appalto*, op. cit., 104, la gestione a proprio rischio deriva dall'organizzazione dei mezzi e ne è conseguenza.

¹⁷² Così M. STOLFI, voce *Appalto (contratto di)*, in Enc. Dir., II, Giuffrè, Milano, 1958, 629 ss.

¹⁷³ Il rischio “non riguarda la sopportazione del caso fortuito, ma attiene alla situazione in cui l'appaltatore si obbliga ad operare, nel senso che, in sede di organizzazione ed esecuzione dei lavori, questi deve sopportare quei danni che provengono da forza maggiore o che più particolarmente possono essere a lui imputati o per cattiva organizzazione o per infelice scelta dei suoi collaboratori”, così D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto*, op. cit., 20.

¹⁷⁴ In questo senso M. STOLFI, voce *Appalto (contratto di)*, op. cit., 629 ss.

¹⁷⁵ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 16.

¹⁷⁶ Per tale impostazione, tra gli altri, si veda O. CAGNASSO, *Appalto nel diritto privato*, in Digesto comm., UTET, Torino, 1987, I, 165.

punto di partenza per la configurabilità della ampia responsabilità posta in capo all'appaltatore per vizi e difetti dell'opera o del servizio¹⁷⁷, nonché per danni derivanti a terzi per l'esecuzione dell'appalto¹⁷⁸.

Ulteriore corollario che se ne è ricavato è stato che dalla gestione a rischio dell'appaltatore possa derivare un'alea contrattuale ben più ampia di ciò

¹⁷⁷ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 16, di cui si riporta un passaggio piuttosto significativo: "Il rischio è, dunque, anche «giuridico» e trova conferma in quell'ampia autonomia che all'appaltatore è riconosciuta nell'esecuzione del contratto: potendo egli «organizzare» i mezzi necessari alla realizzazione del risultato prefigurato dal committente, può sopportarne le necessarie conseguenze (appunto i rischi, soprattutto sul versante delle responsabilità), nei termini anche più ampi di quelli generalmente assunti da chi esegue una prestazione a favore di qualcun altro".

¹⁷⁸ Così, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7755, in Giust. Civ. Mass., 2007, 3, nonché in Guida al dir., 2007, 19, 74, secondo cui "L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività, nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive - dalle quali sia poi derivato il danno a terzi - poiché solo in tal caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto «*nudus minister*» del committente in relazione all'evento dannoso". In senso conforme Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15782, in Giust. Civ. Mass., 2006, 7-8, secondo la quale "Di regola, l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva, a parte l'ipotesi di una *culpa in eligendo* - rispettivamente - la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di *nudus minister*, ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. Pertanto, non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro". In generale, nel senso che il committente risponde dei danni a terzi derivanti dall'esecuzione dell'appalto solo ove risulti che l'appaltatore abbia agito quale *nudus minister*, cfr. altresì: Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2005, n. 4361; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11478, in *www.dejure.it*.

che avviene in altri contratti, con maggiore difficoltà per costui di avvalersi della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta¹⁷⁹, il tutto nei limiti massimi delineati dall'art. 1664 c.c.¹⁸⁰.

La gestione a rischio dell'appaltatore è requisito qualificante la fattispecie dell'appalto, infatti qualora tale rischio sia assente nei rapporti tra le parti contrattuali, è riconosciuto pacificamente che non si tratti di un tipico contratto di appalto, ma che il rapporto sia da inquadrare in altre forme di espressione dei rapporti conosciuti dal nostro Ordinamento, i quali, a seconda dell'effettivo svolgimento operativo, possono anche giungere a lambire le ipotesi illecite o fraudolente della somministrazione.

Oltre a quanto appena riportato, può capitare che il rischio non difetti ma, *au contraire*, sia eccessivo, nel qual caso – in estrema ipotesi – si potrebbe anche passare da un contratto tipicamente commutativo¹⁸¹, qual è

¹⁷⁹ A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 17.

¹⁸⁰ Nel senso che il limite dell'alea contrattuale troverebbe la sua cornice massima nell'art. 1664 c.c. si veda M. LIPARI, *Rischio nell'appalto e l'alea normale del contratto*, in Giust. Civ., 1986, II, 223 ss; per V. FRANCESCHELLI, *L'appalto come contratto a struttura elastica*, in Contratti, 1994, 385 ss, il contratto di appalto è un contratto, come può intuirsi già dal titolo, ad «alea elastica».

¹⁸¹ Cosa sia un contratto commutativo, com'è noto, è definibile *a contrario* dalla normativa dettata per l'opposto tipo del contratto aleatorio. Il contratto aleatorio si caratterizza per il rischio connaturato al contratto e ad esso inerente fin dalla sua stipulazione, cui uno o entrambe i contraenti si espongono quanto a contenuto ed entità delle prestazioni, in modo che per ciascuna o tutte le parti resti obiettivamente ed assolutamente incerto, al momento della stipula, quale sarà il risultato economico del contratto e se da esso deriverà un vantaggio, o quanto meno un vantaggio proporzionato al proprio impegno (quel che è definita, appunto, alea contrattuale). In ogni contratto, anche in quelli commutativi, è connaturale un margine più o meno pronunciato di alea, ma mentre nel contratto commutativo ciascuno dei contraenti è in grado al momento della conclusione del contratto di determinare il proprio sacrificio e il

unanimente¹⁸² considerato quello di appalto regolato dagli artt. 1655 ss c.c., ad un contratto aleatorio¹⁸³.

Inoltre, può anche capitare, senza con ciò sconfinare nel archetipo del contratto aleatorio, che si rinvenano una o più pattuizioni nelle quali si palesino esplicite impostazioni dei rapporti – presumibilmente nella prassi più ravvisabili a sfavore dell'appaltatore – che oltrepassino il disposto del

relativo vantaggio derivante, avendo le parti tutti gli elementi per valutare queste e il relativo rischio, nel contratto aleatorio quella valutazione non è possibile che sia fatta *a priori*, ma l'entità delle prestazioni di una o tutte le parti dipendono da un evento che non è noto se ed in quali modalità e termini si verificherà, e di tale evento le parti accettano ed assumono il rischio.

Anche nei contratti commutativi, com'è noto, e specialmente in quelli cosiddetti di durata, ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'equilibrio del sinallagma tra le prestazioni può subire un'alterazione impreveduta per effetto di circostanze non esistenti né valutabili al momento della formazione contrattuale e, ove detta modificazione del sinallagma oltrepassi i limiti segnati dal consueto rischio proprio di ciascun contratto, l'ordinamento predispone determinati rimedi per eliminare o ridurre lo squilibrio, si pensi all'istituto tipico del contratto di appalto della revisione del prezzo per sopraggiunta onerosità o difficoltà di esecuzione (art. 1664 c.c.), ovvero a quello generale della risoluzione o riduzione ad equità per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).

Ciò posto e considerato, le parti, tuttavia, nel loro potere di autonomia negoziale possono – tramite un'espressa pattuizione o per implicita ammissione del regolamento contrattuale, dal rapporto delle loro reciproche obbligazioni – rendere aleatorio un contratto tipizzato come commutativo, prefigurandosi la possibilità di un aumento o di una diminuzione impreveduta del contenuto patrimoniale della propria prestazione ed assumendosene, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in questi termini lo schema tipico – dettato normativamente in termini commutativi – del contratto, per il tramite dell'inserimento di un rischio che sarebbe estraneo a allo schema contrattuale tipico e rendendolo con ciò aleatorio, con l'effetto di escludere l'applicabilità di quella parte della normativa codicistica dettata per riequilibrare le prestazioni delle parti nei casi di squilibrio del sinallagma contrattuale di cui agli artt. 1463 ss.

¹⁸² Per tutti, vedi da ultimo, A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 18.

¹⁸³ In giurisprudenza però solo una volta si è giunti a considerare l'appalto strutturato come contratto aleatorio (per il caso in cui l'appaltatore di un servizio di lotteria pubblica si fosse impegnato a vendere un numero minimo di biglietti, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1664 c.c.), vedi Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1993, n. 948, in *www.dejure.it*.

contenuto tipico del contratto di appalto, come ad esempio avviene qualora si rinvenivano pattuizioni che vadano oltre ciò che è previsto dagli artt. 1659 c.c., dettato in tema di “Variazioni concordate del progetto”, 1661 c.c., in ambito di “Variazioni ordinate dal committente”, 1662 c.c., riguardante la “verifica nel corso di esecuzione dell’opera”, 1664 c.c., stabilito, come detto, per i casi di “onerosità o difficoltà dell’esecuzione”¹⁸⁴.

¹⁸⁴ Si riporta quanto sostenuto da: Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1992, n. 3013, in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 3, secondo la quale “La disposizione dell’art. 1664 c.c. relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono derogarvi fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento ovvero rimuovendo quello legale o escludendo dalla revisione l’aumento del costo di talune prestazioni. Ne discende che la clausola con la quale si escluda, in deroga all’art. 1664 c.c., il diritto dell’appaltatore all’ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera (cosiddetto appalto *a forfait*), non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo esorbiti dall’alea normale di questo tipo contrattuale. Né in relazione a tale clausola la volontà delle parti di rinunciare alla revisione dei prezzi deve estrinsecarsi in particolari espressioni formali, purché chiaramente manifestata”. Su questo filone di pensiero, nel senso che lo danno per presupposto come dato giuridico acquisito, si possono riportare: Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2011, n. 1494, in *www.dejure.it*; T.A.R. Firenze, sez. II, 02 agosto 2000, n. 1779, in FA, 2001, 950; Tribunale Roma, 24 maggio 2000, in *Giurisprudenza romana* 2000, 389, secondo la quale “L’inserzione nel contratto d’appalto di una clausola che, in deroga all’art. 1664 c.c., escluda la possibilità dell’appaltatore di domandare la revisione del prezzo, addossa all’appaltatore un rischio che non eccede la normale alea contrattuale, con la conseguenza che essa non è idonea a trasformare l’appalto, da contratto commutativo qual è, in contratto aleatorio”; Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1996, n. 6393, in *www.dejure.it*, secondo cui “La deroga alla disciplina dell’art. 1664 c.c. (onerosità o difficoltà dell’esecuzione) nel cosiddetto appalto «*a forfait*» non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale di questo tipo contrattuale”; nel medesimo senso Cass. civ., sez. II, 21 novembre 1986, n. 6887, in *www.dejure.it*, secondo cui “la deroga al disposto dell’art. 1664 del codice civile vale perciò ad escludere, ove contemplata dai soggetti, una disciplina legale del tutto derogabile, ampliando soltanto il rischio che in linea generale grava sull’appaltatore, senza determinare *ex se* privilegi o restrizioni particolari. In definitiva, la clausola in esame non si pone come un *quid* normalmente estraneo al negozio, nel senso di essere atta a turbare l’equilibrio connaturale di esso; ma determina in modo differente le vicende possibili della

3.2. (Segue) *L'ulteriore "macro" marcatore causale dell'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente.*

Detto della gestione a rischio per il tramite della propria organizzazione, non potrebbe esistere un appaltatore che volesse essere veramente tale, vale a dire in capo al quale fossero riscontrabili i due primi due marcatori causali individuati dall'art. 1655 c.c., che lo sia senza essere "autonomo rispetto al committente", ulteriore "macro" marcatore causale di genuinità del contratto di appalto.

controprestazione del committente, ancorandole al dato consensuale della stipulazione, ossia si presenta come pattuizione propria ed essenziale del contratto, la cui integrità tende a mantenere anche in cospetto di avvenimenti possibili in futuro, ai quali rende indifferente l'obbligazione del committente stesso e il diritto dell'appaltatore, sì che il negozio, come stipulato, viene consolidato in tutto il suo originario contenuto"; le primigenie pronuncia che si rinviene sull'argomento è Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1981, n. 2405, in Giust. Civ. Mass., 1981, fasc. 4, secondo cui "la clausola con la quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, escludendo, in deroga all'art. 1664 c.c., il diritto dell'appaltatore ad ulteriore compenso in conseguenza di circostanze che influiscano sui costi di esecuzione dell'opera, non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio naturalmente insito in questo tipo di contratto; in relazione ad essa, pertanto, non è richiesto alcun particolare rigore d'indagine circa la volontà delle parti, né tale volontà, purché chiaramente manifestata, deve estrinsecarsi in particolari espressioni formali"; nel senso che la clausola di deroga all'art. 1664 c.c. non sia vessatoria o particolarmente onerosa si rinvencono: Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1986, n. 6887, in Giust. Civ. Mass. 1986, fasc. 11 e Cass. civ., sez. II, 06 marzo 1986, n. 1456, in Giust. Civ. Mass. 1986, fasc. 3.

Nel concetto di autonomia dell'appaltatore possono farsi rientrare diversi elementi tipizzanti, che tutti assieme disegnano il concetto generale di autonomia dell'appaltatore.

Prima di tutto per autonomia dell'appaltatore può intendersi che l'attività di esecuzione dell'appalto sia rimessa alla discrezionalità tecnica e professionale propria di costui¹⁸⁵, ben potendo quest'ultimo utilizzare come meglio crede la propria organizzazione nei limiti del rispetto delle regole di diligenza; e questo pare del tutto coerente con il requisito della gestione a proprio rischio: se infatti l'appaltatore è responsabile per il mancato conseguimento del risultato dedotto nel contratto di appalto verso il committente, deve necessariamente essere emancipato dallo stesso¹⁸⁶ facendo corrispondere, per così dire, “oneri e onori”, adottando tutte le decisioni che ritenga necessarie relative all'organizzazione dei fattori produttivi¹⁸⁷.

Un corollario a questa impostazione è riscontrabile nel fatto che venga in evidenza “la responsabilità unica dell'appaltatore per i danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, cui può aggiungersi quella del committente solo

¹⁸⁵ Così A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 19.

¹⁸⁶ Interessante è riportare un precedente, molto significativo, nel quale la cassazione compie il seguente ragionamento: “salvo il caso di direttive inderogabili del committente, l'appaltatore agisce con ampi margini di autonomia tecnica ed organizzativa e, pertanto, risponde della cattiva riuscita dell'opera realizzata anche se la relativa esecuzione sia avvenuta su istruzioni del committente essendo egli, comunque, obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare alla controparte la contrarietà a queste delle prescrizioni impartitegli”, così Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1994, n. 9562, in GI, 1995, I, 1, 1920, con nota di A. GIANOLA).

¹⁸⁷ Così CERVALE, *La struttura dell'appalto*, op. cit., 107.

quando a suo carico si possano ravvisare specifiche violazioni del *neminem ledere*, quando sia incorso in *culpa in eligendo* per aver scelto un appaltatore palesemente inidoneo o quando” ... “l’appaltatore era privo di una reale autonomia”¹⁸⁸.

Come già evidenziato in questo capitolo, proprio l’autonomia dall’ingerenza del committente induce la dottrina maggioritaria a ritenere che anche l’appaltatore debba essere imprenditore. Tuttavia, l’autonomia dell’appaltatore non deve essere immaginata come una situazione giuridica cui non sia possibile opporre, da parte del committente, alcuna possibilità di controbilanciare i valori in campo. Infatti, all’art. 1662 c.c.¹⁸⁹ è previsto il potere

¹⁸⁸ Così, recentemente, Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363, in Giust. Civ., 2012, 3, I, 614, “In materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’*opus perfectum*” in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell’opera, salva la corresponsabilità del committente, sia quando si ravvisino a carico di quest’ultimo specifiche violazioni del principio del *“neminem laedere”* riconducibili all’art. 2043 c.c. sia quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di *culpa in eligendo* per essere stata l’opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come *“nudus minister”* di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto”; in dottrina, da ultimo, vedasi A.M. BENEDETTI, *L’appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, op. cit., 20.

¹⁸⁹ Articolo 1662 c.c. che per comodità si riporta: “[I]. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. [II]. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.

di verifica e controllo, posto in capo al committente proprio per bilanciare l'ampia autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Ciò posto e considerato, detto potere riconosciuto in capo al committente deve essere cristallizzato nel contratto, prima, ed esercitato nei fatti, poi, in modo che non sia ipotizzabile uno sconfinamento nel c.d. appalto a regia o verso la somministrazione illecita o fraudolenta¹⁹⁰. Naturalmente, nel rispetto dei limiti dettati dall'autonomia dell'appaltatore e dalla buona fede contrattuale¹⁹¹, il committente ha ampio margine di esercizio di detto potere, con libera scelta di tempi, modi, e personale da deputarvi. Il tutto però non

¹⁹⁰ Così Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2752, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 2, nonché in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2005, 4, I, 1171, secondo la quale “Nel cosiddetto appalto “a regia”, il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificare l'esonero da responsabilità per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di *nudus minister* del committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile l'appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali, che prevedevano l'obbligo dell'appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d'uso, l'esecuzione sotto la direzione esclusiva dell'impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla legge n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro); conformemente a detta pronuncia possono citarsi: Cass. civ., sez. II, 02 agosto 2001, 10550, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, 1524; Cass. civ., sez. II, 26 luglio 1999, 8075, in *Giust. Civ. Mass.*, 1999, 1718, nonché in *Studium Juris*, 1999, 1288; Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11132, in *Giust. Civ. Mass.*, 1994, 12; Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987, 3092, *Giust. Civ. Mass.*, 1987, 3.

¹⁹¹ “La buona fede – presidio che governa l'esecuzione di tutti i contratti – orienta e limita l'esercizio del potere di controllo e verifica da parte del committente e giustifica quell'obbligo di leale collaborazione gravante sull'appaltatore, che deve attivarsi per rendere fruttuoso l'espletamento del controllo da parte del committente”, così A.M. BENEDETTI, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, *op. cit.*, 21, il quale riprende l'insegnamento di D. RUBINO, G. IUDICA, *Dell'appalto*, *op. cit.*, 303.

deve sconfinare, com'è facile immaginare, nella lesione dell'autonomia dell'appaltatore, e il limite di questo controbilanciamento dei fattori è proprio questo. Paradossalmente l'esercizio di questo potere può portare alla risoluzione di diritto del contratto di appalto¹⁹² ma non può spingersi sino a ledere l'autonomia nell'esecuzione della prestazione dell'attività dedotta nel contratto stesso in capo all'appaltatore, nel senso che il committente ha il più ampio diritto a svolgere detta attività, ma non può farlo con modalità che tendano, ad esempio, ad esercitare un controllo diretto sull'operato dei singoli dipendenti dell'appaltatore addetti all'attività dedotta in contratto, modificandone tempi e modalità di lavoro.

4. Il dato previsto dal Codice civile e oltre: l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003; tutte le possibili implicazioni pratiche (dai "macro" marcatori ai "micro" marcatori causali).

L'indagine svolta sugli appalti, in ottica di certificazione ma non solo, non può però fermarsi al solo dato legale previsto dagli artt. 1655 ss c.c., ma

¹⁹² Qualora, infatti, il committente ravvisi che l'esecuzione dell'attività dedotta in contratto non stia avvenendo secondo regole d'arte, ha facoltà di fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve rimediare alle difformità, trascorso infruttuosamente il quale il contratto è, appunto, risolto di diritto salvo il risarcimento del danno subito dal committente. Trattandosi di una mera facoltà il committente che non si avvalga di tale strumento fornito dall'ordinamento può comunque successivamente chiedere la risoluzione contrattuale, esercitando la relativa azione *ex art* 1453 c.c. (Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2007, n. 6931), dato che può ritenersi implicita quest'ultima azione nella domanda di risoluzione di diritto *ex art* 1662 c.c. ma non viceversa (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17703).

deve avere ben chiari i principi evidenziati all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.

Nella fase centrale della procedura di certificazione – vale a dire la fase propriamente definibile come istruttoria, in cui la Commissione provvede per il tramite dei propri poteri cognitivi all'analisi documentale e al riscontro della volontà delle parti – un ruolo decisivo a tal proposito è ricoperto dalle c.d. audizioni personali delle parti, in cui le parti istanti rilasciano alla Commissione apposite dichiarazioni riguardanti il rapporto oggetto di procedura di certificazione, che per comodità sono prodotte su apposite schede riepilogative i cui capitoli di indagine sono previamente individuati dalla Commissione stessa, salvo ulteriori indagini a “campo libero” ove dalle risposte ricevute sui capitoli precostituiti si rendano opportuni ulteriori accertamenti.

Proprio in tale fase può emergere in modo palese la presenza degli indici di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003¹⁹³, per la effettiva attribuzione di certezza alla volontà manifestata dalle parti, fase piuttosto rilevante a seguito della riforma operata dall'art. 30, comma 2, L. n. 183/2010¹⁹⁴, c.d. Collegato Lavoro, che, come già ricordato in precedenza,

¹⁹³ Disposizione che, per comodità, si riporta: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.

¹⁹⁴ Il quale così recita: “Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle

vincolerebbe il giudice per ciò che attiene a qualificazione e interpretazione del contratto alle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione salvo i casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Gli elementi di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276, sono ben delineati dalla disposizione in questione, la quale evidenzia due “macro” marcatori causali: 1) “la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; 2) “la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.

Nella prassi può evidenziarsi che tra tutti i tipi di appalto, quello che maggiormente può essere problematico ai fini interpositori e quindi più soggetto ad attenta e approfondita analisi da parte delle Commissioni di certificazione, non sarà tanto quello di opere o di servizi extra-aziendali, ma sarà quello di servizi endo-aziendali *labour intensive*¹⁹⁵, in particolare nel quale, in

parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.

¹⁹⁵ Al riguardo possono riportarsi i seguenti precedenti: “Risponde allo schema tipologico dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 – secondo cui l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, funzionale all'opus dedotto in contratto, può consistere anche solo nell'esercizio di potere organizzativo e direttivo verso i lavoratori – un contratto d'appalto avente a oggetto servizio di logistica, entro magazzini, di capi d'abbigliamento. È ipotesi appieno integrante la figura dell'appalto c.d. *labour intensive*. Il che è tanto più vero quando l'appalto risponda alle seguenti caratteristiche: a) la presenza di più prestazioni oggetto

relazione alle esigenze dell'attività dedotta in contratto, l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore si identifichi essenzialmente nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo verso i propri lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto.

Oltremodo interessanti e particolarmente presenti nell'attività delle commissioni di certificazione sono quegli appalti che "hanno per oggetto servizi a basso tasso di «materialità», che cioè non abbisognano di mezzi, attrezzature e capitali e che si contraddistinguono per il loro evolversi nel mero

d'appalto, che vanno dal controllo di qualità dei capi, alla loro etichettatura, al loro stoccaggio a magazzino, al confezionamento e imballo per le spedizioni; b) l'alto numero di lavoratori chiamati a operare in ciascun magazzino, donde la necessità di un coordinamento delle prestazioni di ciascuno e, ancor più, di formare gruppi di lavoro ripartiti in ragione delle varie prestazioni dedotte in appalto; c) l'obbligo di movimentare una certa quantità di capi entro limiti temporalmente prefissati dalla clientela dell'appaltatore – costituendo ciò il risultato del servizio che il committente attende dall'appaltatore –, sì che il potere organizzativo *ex art. 29*, comma 1, assume forte consistenza, nell'obiettivo di dover assicurare, giorno dopo giorno, una professionalità della prestazione lavorativa in linea con i livelli di obiettivo richiesti dal committente", così Trib. Reggio Emilia, 19 luglio, 2012, in LG, 2012, 1117; "L'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 agli appalti c.d. *labour intensive*, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Solo in caso di insussistenza degli elementi propri dell'appalto genuino, si integra la fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera", così Trib. Milano, 5 maggio 2010, in LG, 2010, 735; "A norma dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, elemento sufficiente perché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è (insieme all'assunzione del rischio di impresa) l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, la quale, in relazione agli appalti *labour intensive*, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Ne consegue che l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente, non costituisce, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto o interposizione vietata", Trib. Milano, 5 febbraio 2007, in RIDL, 2007, 809, con nota di F. CHIANTERA, *Meccanismi di conversione delle collaborazioni prive di progetto e criteri di liceità degli appalti ad alta intensità di lavoro*.

coordinamento organizzativo dello specifico *know-how* del personale impiegato nell'appalto ovvero anche per tecnologie avanzate d'impresa, mediante il coordinamento funzionale dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio"¹⁹⁶.

Su questi particolari appalti l'attenzione della Commissione di certificazione dovrà quindi spingersi ad indagare i marcatori causali delineati dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276, in sede di audizione delle parti e visita dei luoghi di lavoro, valutando le modalità del coordinamento dei lavoratori dell'appaltatore da parte dello stesso, il *know-how* aziendale specifico nell'esecuzione dell'attività, in ispecie qualora vi sia un apporto di mezzi immateriali per l'esecuzione dell'appalto, non effettuando una “mera valutazione tipologica, o comunque normativa, ma piuttosto” sviluppando “una disamina dei presupposti di fatto che legittimano e rendono conformi ai requisiti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 il contratto certificando”¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Così P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2371, che riprende l'insegnamento di R. DEL PUNTA, *La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano, 2004, 166.

¹⁹⁷ Il virgolettato è tratto da P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2372, secondo il quale nelle ipotesi di certificazione degli appalti già in corso di esecuzione occorrerebbe comunque effettuare l'audizione anche nei confronti dei lavoratori coinvolti nell'appalto. Inoltre, si segnala che nello stesso senso del virgolettato riportato sopra, l'autore riprende L. CACCIAPAGLIA, *La certificazione dell'appalto*, in G. PERONE, A. VALLEBONA (a cura di), *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2004, 284 ss.

Ma quali indici¹⁹⁸ devono essere esaminati in sede di audizione delle parti del procedimento di certificazione ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie nell'appalto anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003? E quali “micro” marcatori causali che siano ulteriori rispetto a quelli già esaminati nei paragrafi precedenti possono esserne spia di sussistenza?

A tal proposito si segnala che un aiuto sostanzioso per l'interprete, ed ancor più per il certificatore, sia senza dubbio rappresentato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 11 febbraio 2011, n. 5¹⁹⁹, la quale, nella propria opera di orientamento, riprende anche indirizzi giurisprudenziali consolidati per coadiuvare l'opera di lettura delle disposizioni in commento²⁰⁰. Ma procediamo con ordine nell'analisi di questi ulteriori marcatori causali.

¹⁹⁸ In generale sul punto vedi anche: P. PENNESI, *Interposizione nelle prestazioni di lavoro, abrogazione della legge n. 1369 del 1960 e contenzioso in atto*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2005, 479 ss.

¹⁹⁹ Per una prima scorsa alla Circolare 11 febbraio 2011, n. 5 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si veda: S. SALVATO, *Il quadro normativo in materia di appalti. Commento alla circolare ministeriale 11 febbraio 2011*, n. 5, in DRI, 2011, 2; M. TIRABOSCHI, S. SALVATO, *Appalti: le linee guida del Ministero del lavoro*, in Guida al lavoro, 2011, 8.

²⁰⁰ Ad esempio si riporta un interessante precedente, Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2005, n. 1676, in Giust. Civ. Mass., 2005, 1, dettato in ambito di applicazione della vecchia legge 23 ottobre 1970, n. 1369, ma i cui principi espressi senza dubbio possono ritenersi applicabili anche all'indomani della sua abrogazione e nell'applicabilità della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003: “Con riguardo al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, l. 23 ottobre 1960 n. 1369, occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit. (per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività

Il primo “macro” marcatore individuato dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, è in realtà uno di quelli già presi in considerazione dall’art. 1655 c.c., vale a dire il concetto di “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”²⁰¹, sul quale può rinviarsi a quanto già detto nell’apposito paragrafo. Questo passaggio normativo, tuttavia, non vuole apportare un nuovo e a sé stante marcatore causale ma da un lato mira a trovare e ribadire il fondamento razionale del contratto di appalto e dall’altro specifica come debba essere interpretato tale marcatore negli appalti *labour intensive*.

“Il fondamento logico-razionale dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 sembra essere quello di prevenire il sorgere di imprese fantasma di cui un imprenditore può avvalersi per abbattere un larga fetta di costi aziendali, evadendo o eludendo gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, sotto la *species* di un fittizio appalto”²⁰². Questo è ancor più evidente se si considera che

produttiva oggetto dell’appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall’appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse. Quando tutti questi elementi siano riscontrati come presenti ed i risultati dell’accertamento processuale convergano nel senso che l’impresa appaltatrice sia sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale ed abbia struttura e capitali del tutto inadeguati all’importanza dell’opera, i poteri decisionali siano riservati al committente e sia sottratta all’appaltatore ogni autonomia, sicché questo sia un semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che egli abbia anche potuto impiegare, nell’esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri, diventa circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositiva ipotizzata dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960”.

²⁰¹ Sul punto vedi anche P. RAUSEI, *Somministrazione di lavoro. Appalto e distacco*, IV ed., Ipsoa, Milano, 2009.

²⁰² Così P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, *op cit.*, 2373.

la fattispecie di fornitura e utilizzazione illecita o fraudolenta di manodopera debba essere considerata in termini sostanziali, prescindendo dalla forma contrattuale apparentemente prescelta da fornitore e utilizzatore, avendo il legislatore “adottato un archetipo normativo «non rigido», capace di intervenire in ottica preventiva e repressiva su ogni possibile ritrovato sperimentale frutto della foriera fantasia imprenditoriale”, in quanto qualsiasi impostazione formale dei rapporti contrattuali “(appalto, fornitura, contratto d’opera)” posta “in essere da due datori di lavoro che coincida di fatto con una somministrazione di manodopera da parte di un soggetto non autorizzato”²⁰³ può dar luogo alla fattispecie penale, pur essendo l’appalto e in particolare l’appalto di servizi *labour intensive* – come detto – la figura che più si presta a un utilizzo distorto. E’ ben noto infatti che, in linea generale, la differenza tra l’appalto genuino e il c.d. “pseudo appalto” o “appalto di mera manodopera” si evidenzia “quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali”²⁰⁴.

Ecco, dunque, che il primo elemento che non deve difettare in capo all’appaltatore è una autonoma organizzazione funzionale e gestionale

²⁰³ Così P. RAUSEI, *Criteri di genuinità. Tutele nell'appalto di un servizio aziendale*, DPL, 2013, n. 34-35, 2051.

²⁰⁴ Così P. RAUSEI, *Criteri di genuinità. Tutele nell'appalto di un servizio aziendale, op. cit.*, 2051.

dell'appalto, vale a dire sotto l'aspetto tecnico, economico e organizzativo, in poche parole che debba essere in grado di organizzare a trecentosessanta gradi il processo produttivo avuto in appalto, avendo una vera e propria organizzazione autonoma da quella del committente e senza limitarsi a fornire meramente la manodopera²⁰⁵ al committente stesso, ma assumendo su di sé il rischio economico dell'esecuzione dell'appalto, scegliendo modalità e tempi di lavoro dei propri dipendenti adibiti allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto.

Ulteriori sintomi, o “micro” marcatori causali come dir si voglia, dell'organizzazione autonoma dell'appaltatore possono rinvenirsi: nella presenza in capo allo stesso delle attrezzature specifiche per l'esecuzione di quel precipuo appalto²⁰⁶; nella presenza di una significativa esperienza dell'appaltatore nel settore specifico dell'appalto; nell'abituale svolgimento da parte dell'appaltatore di quella specifica attività che i propri dipendenti dovranno svolgere presso il committente; nella salda presenza di personale

²⁰⁵ Al riguardo possono citarsi: Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 1997, n. 3063, in DPL, 1997, 17, 1262; Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 1996, n. 2014, in DPL, 1996, 34, 2460.

²⁰⁶ Però si segnala anche un precedente, Pret. Reggio Emilia, 25 marzo 1992, in DPL, 1992, pag. 2691, secondo cui la mancanza di attrezzature specifiche per lo svolgimento del lavoro appaltato, in capo a un imprenditore titolare di impresa artigiana, non è di per sé determinante ai fini della ricorrenza dell'interposizione di manodopera, purché il tipo di prestazione esiga unicamente l'impiego di elementare attività lavorativa, essendo necessario, in casi come questo, verificare da chi e come, concretamente, l'energia lavorativa venga organizzata.

qualificato presso l'appaltatore in rapporto a quella specifica attività che debba essere svolta in base a ciò che è dedotto nel contratto di appalto²⁰⁷.

Si segnala inoltre, ai fini di una utile lettura *a contrario*, come non sia stata vista di buon occhio dalla giurisprudenza, per quanto attiene all'organizzazione dell'appaltatore, la prevalenza dell'elemento lavoro rispetto al capitale, vale a dire la palpabile inconsistenza dell'apparato strumentale di costui, essendo considerabile quale indizio per una mancanza di autonomia gestionale e organizzativa²⁰⁸.

Veniamo ora a quello che poc'anzi abbiamo definito il secondo significato da attribuire alla parte di disposizione in commento di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276, ovvero specificare come debba essere interpretato il marcatore causale della "organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore" negli appalti *labour intensive*. Infatti, ai sensi della norma che discende da detta disposizione, l'organizzazione dei mezzi può risultare anche dal mero esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori coinvolti nell'appalto, in rapporto però – e qui sta il punto – alla natura e alla tipologia dell'appalto. Va le dire, che questa sorta di interpretazione autentica data dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 all'art. 1655 c.c. vale, in particolar modo, in rapporto agli

²⁰⁷ Per questi specifici ultimi aspetti considerati si vadano: Pret. Firenze, 17 luglio 1998; Trib. Venezia, 20 novembre 1995; Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1996 n. 4862, in DPL, 1996, 3336; Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 1996 n. 6092 in DPL, 1996, 3477.

²⁰⁸ Trib. Milano, 16 novembre 1983, in Lavoro 80, 1986, 167; Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 1979, n. 2580, in OGL, 1979, 1324. In dottrina vedi: R. ROMEL, *Azienda, impresa, trasferimento*, in GDLRI, 2003, 49.

appalti *labour intensive*, cioè che abbiano per oggetto servizi a basso tasso di materialità, che non abbiano necessità di particolari attrezzature o capitali per essere svolti²⁰⁹, nei quali il coordinamento organizzativo del *know-how* specificamente posseduto dall'organizzazione dell'appaltatore e dal suo personale così come delle specifiche tecnologie o competenze aziendali possedute dallo stesso, può essere un importante marcatore causale di genuinità²¹⁰, ove in particolare criterio discriminante sarà l'autosufficienza di tali mezzi immateriali utilizzati per l'esecuzione dell'appalto²¹¹.

Interessante al riguardo è riportare quanto descritto nella citata Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2011, nella quale si fa espresso riferimento agli appalti che “non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza organizzativa dell'appaltatore sia esigua, riducendosi alla organizzazione del lavoro (es. servizi di facchinaggio o pulizia)”, per i quali si sottolinea che “la genuinità dell'appalto può anche risultare da un accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati”, rimarcando che in tali appalti sarà di rilievo un “*facere*” da individuarsi in ciò che “l'appaltatore fornisce al committente una opera o un servizio, da realizzare tramite la propria

²⁰⁹ Si pensi a facchinaggio, pulizie, movimentazione merci, etc.

²¹⁰ Possono vedersi al riguardo: Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15337 in RIDL, 2003, II, 254; Trib. Monza, 12 giugno 2002, in GI, 2002, 375; Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15665; Trib. Firenze, 9 marzo 2001, in FT, 2002, 249; Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1990, n. 10183 in FI, 1992, I, 523; Trib. Firenze, 9 marzo 2001, in FT, 2002, 249.

²¹¹ R. DEL PUNTA, *La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano 2004, pag. 166.

organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa" a differenza dello pseudo appaltatore che si limita a fornire allo pseudo committente un "dare", in particolare "si limita a fornire a un terzo forza lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo". In tale contesto di riferimento, è sottolineato dall'interpretazione ministeriale che l'organizzazione dei mezzi, definita "requisito imprescindibile" di un appalto genuino, è da intendersi "in senso ampio", potendosi sostanziare anche solo nell'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto, in base al richiamato collegamento con l'oggetto contrattuale²¹².

Ma in cosa può palesarsi il concreto esercizio di potere direttivo da parte dell'appaltatore? E quando, viceversa, può parlarsi a ragione di esercizio del potere direttivo verso i dipendenti dell'appaltatore da parte dello pseudo committente? Inoltre, quali "micro" marcatori causali possono essere rinvenuti al riguardo?

Iniziamo col ricordare che la situazione legittima si avrà quando i poteri direttivi, organizzativi e di ingerenza, tipici del datore di lavoro, per ciò che attiene alla esecuzione della prestazione dell'attività dedotta nel contratto di appalto da parte dei dipendenti dell'appaltatore, siano in capo a quest'ultimo e a lui soltanto. Per contraltare, va da sé, che la situazione di distorsione del

²¹² Cfr. Circolare n. 5/2011, Ministero del Lavoro.

sistema è prevista nell'ipotesi in cui il lavoratore dell'appaltatore operi nella sostanza dei fatti nella sfera di inferenza direzionale e organizzativa dello pseudo committente, il quale eserciti tutti o quasi i poteri tipici del datore di lavoro con la possibile esclusione dello pseudo appaltatore dal corrispondente esercizio di siffatti diritti, in modo da relegarlo a mero fornitore di manodopera o, a voler concedere, mero intermediario di direttive impartite dallo pseudo committente²¹³.

Ciò posto e considerato occorre ora soffermarsi su quelli che sono stati individuati dalla giurisprudenza quali specifici “micro” marcatori causali, sintomatici delle situazioni evidenziate di appalto non genuino, dalle quali, *a contrario*, possono ricavarsene i comportamenti aderenti al dato normativo derivante dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, anche se in alcuni casi trattasi di pronunce dettate sotto l'egida della vecchia legge n. 1369/1960.

Diamone una agevole elencazione procedendo per casistica, evidenziando cioè i vari casi di marcatori causali rinvenuti dalla giurisprudenza: il committente esercita rimproveri disciplinari od organizza il lavoro dei dipendenti dell'appaltatore; il committente e non già l'appaltatore decide volta per volta il numero dei lavoratori da adibire al ciclo produttivo e, magari, pure i singoli nominativi dei lavoratori da adibire alle lavorazioni derivanti dal contratto di appalto; i dipendenti dell'appaltatore lavorano sotto il controllo di dipendenti o preposti del committente, senza che si rapportino direttamente

²¹³ In tal senso, tra le altre, possono riportarsi Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5598; Pret. Sestri Ponente, 13 gennaio 1989, in *Lavoro* 80, 1989, pag. 788.

con uno o più responsabili dell'appaltatore, e senza che questi ultimi possano procedere a generare precetti organizzativi autoprodotti per l'ottimizzazione del ciclo produttivo; i dipendenti dell'appaltatore seguono i medesimi orari di lavoro dei dipendenti del committente; il committente riduce il proprio organico di personale dipendente sostituendolo con quello dell'appaltatore; il committente decide aumenti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore; il committente ha potere di decidere la concessione di permessi e ferie ai dipendenti dell'appaltatore; i dipendenti dell'appaltatore giustificano le proprie assenze al committente al posto di farlo al proprio datore di lavoro; l'appaltatore provvede al pagamento diretto delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore; il committente cura la contabilità dell'appaltatore con adempimento degli obblighi fiscali; il committente gestisce le relazioni sindacali dei dipendenti dell'appaltatore²¹⁴.

E' stato anche sostenuto che non sia sufficiente per integrare un'ipotesi di appalto non genuino una assidua direzione tecnica dei lavoratori da parte del committente, poiché ciò non equivale all'esercizio del potere direttivo datoriale, con soggezione a ordini gerarchici ed esercizio di profili disciplinari²¹⁵. Così

²¹⁴ Questi marcatori possono essere rinvenuti, ad esempio, nelle seguenti pronunce: Trib. Roma, 29 marzo 2010; Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 1999, n. 10314; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4046 in Giust. Civ. Mass., 1999, 92; Pret. Milano, 29 dicembre 1998, in RIDL, 1999, II, 499; Trib. Roma, 27 marzo 1997, in RCDL, 1997, 798; Trib. Roma, 12 dicembre 1996, in LG., 1996, 210; Pret. Milano, 10 novembre 1982, in RGL, 1983, IV, 147; Pret. Torino, 5 luglio 1973, in FI, 1974, I, col. 2236. In dottrina vedasi P. RAUSEI, *Criteri di genuinità. Tutele nell'appalto di un servizio aziendale*, op. cit., in part. 2054-2055.

²¹⁵ In questo senso: Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 1987, n. 6058, in Giust. Civ. Mass., 1987, fasc. 7; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 1987, n. 3092, in *www.dejure.it*.

come si è ritenuto che non sussista ingerenza illegittima del committente laddove questo dia indicazioni in un’ottica di coordinamento funzionale fra imprese appaltatrici ai fini di garantire un’armonizzazione tra le varie componenti del processo produttivo, senza con ciò scivolare sul controllo dei dipendenti di queste ultime. Così come è stato pensato lecito il comportamento tenuto dal committente di porgere istruzioni operative all’appaltatore, il quale poi provvede a recapitarle, mediandole con il propria esperienza e convincimento professionale e organizzativo, ai propri dipendenti addetti all’esecuzione dell’attività dedotta in appalto²¹⁶.

Per ciò che attiene al “micro” marcatore causale della specifica rilevanza dell’impiego di capitali, attrezzature, macchinari e simili del committente è stato sostenuto che non sia di per sé sufficiente a determinare il fenomeno interpositorio, richiedendosi viepiù che l’importanza di tale apporto sia tale da rendere del tutto insignificante o marginale il contributo organizzativo dell’appaltatore²¹⁷. Per tale specifico aspetto occorre considerare,

²¹⁶ A tali riguardi possono riportarsi: Tribunale di Milano, sez. lav., 31 ottobre 2006, n. 4110; Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 1998, n. 6860, in *Unico Lavoro, Il Sole 24 Ore*, Milano, 2001; Pret. Torino, 17 gennaio 1994, in *DPL*, 1994, pag. 2057; Pret. Roma, 15 febbraio 1990, in *DL*, 1991, II, pag. 234. In dottrina vedasi: P. RAUSEI, *Criteri di genuinità, op. cit.*, 2055; R. DEL PUNTA, *Appalto di manodopera e subordinazione*, in *GDLRI*, 1995, 626 ss.

²¹⁷ Così Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23495, secondo la quale “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, la utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore”, in *GLav*, 2011, 1, 36 s.; In termini consimili: Pret. Foggia, 22 gennaio 1998, in *LG*, 1998, 693; Pret. Napoli, 4 aprile 1998, in *LG*, 1998, 872; Cass. civ., sez. lav., 31 dicembre 1993 n. 13015, in *DPL*, 1994, 813. In dottrina, possono ricordarsi, da ultimo,

quindi, che anche alla luce della novella introdotta dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, tale assunto rimanga valido, seppure calandolo nella nuova realtà normativa. In sostanza, l'appaltatore che utilizzi attrezzature specifiche o macchinari particolari di proprietà del committente, perché lo specifico appalto richiede l'impiego diretto di capitale e personale, non dà luogo per ciò solo necessariamente ad un appalto non genuino, in quanto alla luce dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, deve essere valutato lo specifico rilievo della gestione e dell'organizzazione dell'appaltatore ed in particolare della propria struttura, vale a dire della specializzazione del proprio personale, del *know-how* aziendale etc.²¹⁸. Sulla base di detti elementi deve essere fatta la valutazione di congruità, non marginalità e significatività dell'apporto organizzativo dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.

P. RAUSEI, *Criteri di genuinità, op. cit.*, 2057, secondo cui “ove la natura e le caratteristiche del servizio (ma si tenga presente che la norma si allarga anche al contratto di appalto d’opera) consentano di ritenere sufficienti alcuni apporti organizzativi in termini direttivi o meramente direzionali, la mancanza di siffatti contributi gestionali da parte dell’appaltatore ne determinano la marginalità o l’insignificanza del contributo organizzativo e, conseguentemente, la mancanza di uno degli elementi fondanti la liceità dell’appalto stesso (art. 84, comma 2 D.Lgs. n. 276/2003). D’altro canto, sempre in tale prospettiva si affermava già nel passato che la presunzione stabilita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 1369/1960 operava per il committente solo se egli provvedeva a fornire tutti gli strumenti produttivi, poiché la lettera della disposizione espressamente chiedeva la concorrenza dei tre elementi (capitale, macchine e attrezzature); in tal senso si era mosso lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 22 del 7 novembre 1961”; possono ricordarsi altresì: R. DEL PUNTA, *Appalto di manodopera e subordinazione, op. cit.*, 630.

²¹⁸ E’ di questa opinione P. RAUSEI, *Criteri di genuinità, op. cit.*, 2057, secondo cui, inoltre, “Non vi è interposizione illecita neppure quando le materie prime vengono fornite dal committente a garanzia della qualità e delle caratteristiche del lavoro oppure perché devono essere trasformate dall’appaltatore”.

Anche tipologia, natura e modo di rapportare il compenso dell'appalto può essere definito un “micro” marcatore causale, in quanto può indicare in modo piuttosto tangibile se risulti effettiva l'assunzione in capo all'appaltatore del fondamentale “macro” marcatore dell'assunzione del rischio d'impresa. Al riguardo è stato sostenuto che l'apporto di capitale non può limitarsi al solo dato relativo al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori ed in genere del costo del lavoro dell'appaltatore²¹⁹. Inoltre, è stato evidenziato che parametrare il corrispettivo dell'appalto anche avendo riguardo al corrispettivo dei lavoratori dell'appaltatore o ai relativi oneri assicurativi e previdenziali, nonché ad eventuali aumenti retributivi o rinnovi contrattuali è una cosa che evidenzerebbe una palese mancanza del rischio d'impresa in capo all'appaltatore²²⁰. Infine, sul punto, pare opportuno riportare anche l'opinione di chi²²¹ ritiene che non risponda ad assunzione di rischio d'impresa la

²¹⁹ Così Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 1994, n. 4585, in Giust. Civ. Mass., 1994, 640, “In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa l'indicata presunzione iuris et de iure deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), *know how*, *software* e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto”.

²²⁰ Così Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1990, n. 10183, in *www.dejure.it*.

²²¹ P. RAUSEI, *Criteri di genuinità*, *op. cit.*, 2058, il quale, *ad abundanziam*, aggiunge che “il fatto interpositorio rileva, penalmente e giuslavoristicamente, anche a prescindere dalla

pattuizione di un corrispettivo dell'appalto in base a ore effettivamente lavorate dai dipendenti dell'appaltatore o in base alle giornate effettive di lavoro di questi ultimi.

Sotto altro e differente profilo è opportuno considerare che anche la natura delle prestazioni svolte può essere un “micro” marcatore utile per valutare l'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente. Infatti possono essere una spia della genuinità, in sintesi, i casi in cui si riscontri uno o più dei seguenti “micro” marcatori causali: l'attività svolta dai dipendenti dell'appaltatore in forza del contratto di appalto rientra tra quelle tipicamente svolte dall'appaltatore; non vi è sovrapposibilità tra le mansioni svolte dai dipendenti dell'appaltatore e quelle svolte dai dipendenti del committente; non v'è un inserimento stabile dei dipendenti dell'appaltatore nel contesto aziendale del committente²²².

Ulteriori considerazioni di esperienza inducono a ritenere validi “micro” marcatori causali, che denotano autonomia dell'appaltatore dal committente, anche i seguenti: i dipendenti dell'appaltatore non utilizzano lo stesso sistema di rilevazione delle presenze e lo stesso badge marcatempo di quello dei dipendenti del committente; i dipendenti dell'appaltatore non hanno

concreta pattuizione di un compenso tra committente e pseudo-appaltatore: la somministrazione illecita di manodopera è punita anche nelle ipotesi di «interposizione gratuita», essendo gli artt. 18 e 28 del D.Lgs. n. 276/2003 destinati a sanzionare e prevenire l'appalto di mere prestazioni di lavoro, al di fuori degli schemi legali di cui agli artt. 20 e segg. del medesimo decreto”.

²²² Nello stesso senso P. RAUSEI, *Criteri di genuinità, op. cit.*, 2058.

lo stesso spogliatoio dei dipendenti del committente; i dipendenti del committente e i dipendenti dell'appaltatore indossano un vestiario da lavoro che renda agevole la loro reciproca differenziazione; vi sono zone di lavoro specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto.

In conclusione è possibile ricordare come il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, successivamente alla novella introdotta dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 abbia, nel corso degli anni, diramato alcuni chiarimenti interpretativi che in sostanza riprendono e specificano – in ragione dei singoli casi concreti portati di volta in volta all'attenzione del Dicastero – quanto riportato in questa sede sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, chiarimenti e che possono essere d'ausilio per l'interprete e, in particolare, per il certificatore, nella propria operazione di riconduzione ad una determinata fattispecie contrattuale di una individuata volontà negoziale delle parti²²³.

²²³ Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono essere ricordati: la Nota 29 novembre 2007, n. 15749; l'Interpello 20 febbraio 2009, n. 16; l'Interpello 22 ottobre 2009, n. 77; la Circolare 11 febbraio 2011, n. 5. Dai citati orientamenti emerge la conferma che anche per il Ministero del lavoro non sia legittimo che l'appaltatore si limiti alla mera predisposizione dei turni di lavoro o alla gestione amministrativa delle retribuzioni (Nota n. 15749/2007). In capo a costui, viceversa, “deve essere riscontrabile una autonoma organizzazione funzionale e gestionale del servizio finalizzata allo specifico risultato produttivo, che non si traduca nella mera gestione amministrativa del lavoro” (Int. n. 16/2009). E' ammissibile che anche la totalità dei mezzi di produzione siano conferiti dal committente, in quanto ciò che rileva è la effettiva responsabilità sul loro utilizzo che deve essere in capo all'appaltatore, e purché attraverso la fornitura di detti mezzi di produzione non si inverta il rischio di impresa, che deve pur sempre gravare in capo all'appaltatore medesimo (Int. n. 77/2009 e Circ. n. 5/2011). Nei casi in cui vi sia un utilizzo dei mezzi di produzione di proprietà del committente da parte dell'appaltatore occorre verificare che vi sia una apposita regolazione economica dell'utilizzo di detti beni, nonché verificare una congrua imputazione dei costi di somministrazione di energia elettrica, gas, e simili anche in via forfettaria (Int. n. 22/2012).

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

A definizione del presente lavoro ci sembra utile dare una visione sintetica dei temi che ad opinione di chi scrive, possono essere considerati i più rilevanti nell'economia del lavoro svolto.

Il discorso in questa sede può, quindi, utilmente orientarsi verso due delle tematiche trattate: la problematica della specifica efficacia della certificazione del contratto di appalto in rapporto alle violazioni di cui all'art. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003, rispettivamente riguardanti la somministrazione c.d. illecita e la somministrazione fraudolenta, che vengono in rilievo nelle ipotesi di appalto non genuino; e la costruzione teorica della differenziazione tra “micro” e “macro” marcatori causali del contratto di appalto.

Presentiamo questi argomenti con la massima cautela e umiltà, dato che quanto al primo argomento ci siamo permessi di ipotizzare una soluzione che per il momento né dottrina né giurisprudenza hanno suffragato e, quanto alla seconda tematica, sottolineiamo che ci è parso utile nell'economia della costruzione dei marcatori causali introdurre un approfondimento concettuale introducendo, appunto, la differenziazione tra “macro” e “micro” marcatori che, per il momento, condivide in sorte lo stesso *incipit* dell'altra problematica, vale a dire non risulta attualmente avallata da alcuna opinione.

Desidero pertanto sintetizzare brevemente in questa sede quanto sostenuto precedentemente nel teso sulle due distinte questioni, in modo da chiarire ulteriormente le due teoriche.

..*

Per ciò che attiene alla problematica dell'efficacia giuridica della certificazione dei contratti di appalto in rapporto allo specifico caso delle violazioni giuslavoristiche che tipicamente vengono in rilievo nell'ipotesi di appalto non genuino di cui agli art. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003 occorre evidenziare che trattasi di un tema fondamentale, seppur troppo poco trattato dalla dottrina ad opinione di chi scrive.

Il presupposto alla base di questa apparente scarsa attenzione alla tematica, tuttavia, non deve lasciar supporre che il tema sia da considerarsi pacifico o, addirittura privo di ricadute pratiche.

Sono emerse due posizioni in dottrina: una, che considerando l'efficacia della certificazione dei contratti di appalto la medesima di quella propria dei contratti di lavoro, ritiene che la certificazione dell'appalto copra, implicitamente, anche le violazioni giuslavoristiche tipiche di cui all'art. 29, comma 1, e all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, le quali, tuttavia, sono violazioni di carattere penale (in questo senso, ad esempio, P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2378); l'altra posizione, al contrario, che tende a negare efficacia giuridica alla certificazione degli appalti in rapporto alle due ipotesi di violazioni tipiche approntate dall'ordinamento di diritto penale del lavoro di cui si è detto (in questo senso

A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità, op. cit., 3.*)

Il dato normativo non è propriamente dei migliori, questo va riconosciuto. Infatti, accanto alla apparentemente rassicurante disposizione di cui all'art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ove è sancito che “Le procedure di certificazione... possono essere utilizzate... anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo”, occorre considerare che: da un lato, l'art. 78, comma 2, D.Lgs. n.276/2003, laddove si individuano gli specifici effetti che il provvedimento di certificazione può avere, evidenzia esclusivamente quelli “civili, amministrativi, previdenziali o fiscali”; dall'altro, occorre tener presente – e qui sta il punto problematico – che le sanzioni giuslavoristiche tipiche citate che scattano nell'ipotesi di contestazione della genuinità di un contratto di appalto sono, come accennato, sanzioni di natura penale a carattere contravvenzionale, con pena pecuniaria – nella specie, ovviamente, ammenda – soggette a prescrizione obbligatoria *ex* art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 e art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – eventualmente obblazionabili ai sensi dell'art. 162 c.p., o in remote ipotesi, ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p. – e non già a carattere amministrativo o civile.

Da questi presupposti normativi nasce un interrogativo piuttosto importante per l'interprete, vale a dire: se il provvedimento di certificazione può avere esclusivamente effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, come può avere efficacia anche in ambito penale?

Inoltre, va considerato che l'art. 79, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, prevede che “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di *lavoro* permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80...”, il quale ultimo, come noto, prevede che competente per l'impugnazione – a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione *ex art. 80*, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, innanzi alla Commissione che ha certificato il contratto – sia il Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro per quel che riguarda le ipotesi che potrebbero astrattamente interessare la contestazione in punto a genuinità del contratto di appalto certificato, vale a dire i casi di erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, fuoriuscendo quindi dalla giurisdizione penale.

Secondo la tesi che assimila l'efficacia della certificazione dei contratti di appalto a quelli di lavoro, ragionando con questi argomenti, se dovesse valere la regola generale sull'efficacia della certificazione prevista dall'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, qualora un Ente pubblico volesse ribaltare il contenuto della certificazione di un contratto di appalto dovrebbe attivare il tentativo di conciliazione obbligatoria *ex art. 80*, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e, in caso questa non dovesse andare a buon fine, rivolgersi al Tribunale civile territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, seguendo il consueto metodo previsto per i contratti di lavoro certificati.

Rimarrebbe da risolvere il problema della mancata comunicazione all'autorità giudiziaria penale, in particolare alla Procura della Repubblica territorialmente competente, per le ipotesi anzidette di violazione degli artt. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. somministrazione illecita e fraudolenta); ragion per cui pare oltremodo opportuno “notiziare” comunque l'A.G. anzidetta (nello stesso senso P. RAUSEI, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, 2006, n. 42, 2378), affinché si eviti il rischio – ancorché molto remoto – di incorrere nell'ipotesi di reato di cui all'art. 328 c.p., rubricato “Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”.

Secondo l'altra e opposta corrente di pensiero, non sono ritenute applicabile alla certificazione dell'appalto – in particolare per ciò che attiene alle violazioni di cui all'art. 29 e all'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 – le disposizioni di cui al Capo I, del Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, sulla “Certificazione dei contratti di lavoro”. La conseguenza è che, anche innanzi ad un contratto di appalto certificato, qualora l'Ufficiale di P.G. rinvenisse degli elementi per potere contestare la genuinità dovrebbe comportarsi nei medesimi termini in cui si comporterebbe qualora avesse davanti un contratto di appalto non certificato (così A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, *op. cit.*, 3).

Tale tesi – per così dire – “negazionista”, ad opinione di chi scrive, non rende giustizia né allo spirito della normativa di cui all'intero Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, sulle “procedure di certificazione”, né, nello specifico, alla norma di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 276/2003, laddove è sancito che “le

procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, *anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III* (il corsivo è nostro n.d.r.) del presente decreto legislativo”.

Di questa disposizione da ultimo citata due sono i passaggi degni di rilievo: da un lato nel primo periodo si afferma che la procedura di certificazione di cui al capo primo si applica anche ai contratti di appalto, quindi, verrebbe da pensare, anche i relativi passaggi che attengono all'efficacia nei confronti dei terzi nonché alle modalità di impugnazione dell'atto di certificazione, i quali di conseguito debbono essere i medesimi; inoltre, l'ultimo periodo della disposizione afferma che la procedura di certificazione di cui al capo primo può essere utilizzata anche ai fini della distinzione tra appalto genuino e somministrazione – che nel caso specifico non potrebbe che essere illecita e/o fraudolenta – di cui al Titolo III, D.Lgs. n. 276/2003, individuando – altro elemento di forte rilievo – lo specifico Titolo del D.Lgs. n. 276/2003 in cui sono cristallizzate le ipotesi che verrebbero in rilievo come norme precettive violate, vale a dire l'art. 29, comma 1, e l'art. 28, del medesimo D.Lgs. n. 276/2003.

Giungiamo quindi all'esplicazione della nostra proposta ermeneutica.

Le ragioni testé evidenziate lasciano supporre che la disposizione di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 276/2003, sembri volersi legare intimamente, nelle intenzioni del legislatore, con il procedimento di certificazione di cui al capo I,

Titolo VIII, D.Lgs. n. 276/2003, da un lato, e con le norme precettive di cui all'art. 29, comma 1, e 28, D.Lgs. n. 276/2003 dall'altro, che con ciò sembrerebbero essere “coperte” anch'esse dalla procedura di certificazione.

Volendo dare un significato utile alla certificazione anche in materia di appalti, e volendone quindi riconoscere una efficacia “effettiva”, a parere di chi scrive potrebbe così operarsi.

L'Ufficio pubblico che voglia contestare la genuinità di un contratto di appalto certificato dovrebbe procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione, “notiziando” doverosamente al contempo l'Autorità Giudiziaria, dopodiché, nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non andasse a buon fine, potrebbero esserci due strade: introdurre autonomamente il giudizio davanti al giudice del lavoro *ex* 413 c.p.c., nel quale nulla esclude che possa esserci anche un intervento del P.M. così “notiziato” *ex* art. 70, comma 3, c.p.c.; oppure, e qui sta la proposta per tentare da uscire dall'impasse, nel rispetto dei ruoli di tutti gli operatori del diritto coinvolti nella contestazione della genuinità del contratto di appalto certificato, potrebbe ritenersi che possa essere introdotto autonomamente il giudizio anche dal P.M. “notiziato” dall'Ufficio pubblico, sulla base dello schema di cui all'art. 69 c.p.c. e art. 2089 c.c.

A parere di chi scrive, infatti, potrebbe anche astrattamente trattarsi di un'ipotesi di esercizio dell'azione civile da parte del Pubblico Ministero *ex* art. 69, c.p.c., in particolare ragionando in punto alla fattispecie di cui all'art. 2098 c.c., relativo alla “violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di

lavoro”, laddove espressamente si parla di “contratto di lavoro” – ovviamente, in ipotesi, riguardante i lavoratori dello pseudo appaltatore – “stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro”, oggi riconducibili alla disciplina dettata dall’art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, integrata dalla disposizione di cui all’art. 1, commi 1180 ss, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Le normative da ultimo citate – concernenti l’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro per il tramite della c.d. lettera di assunzione/contratto di lavoro, e l’obbligo della comunicazione di assunzione in via telematica al Centro per l’impiego preventivamente all’inizio dello svolgimento dell’attività di lavoro – non v’è dubbio che non siano state assolve da quello che nello pseudo appalto può definirsi il datore di lavoro sostanziale, vale a dire il committente, in quanto *ab origine* solo lo pseudo appaltatore provvede alla redazione di tale documentazione.

Ipotesi suggestiva ma, come detto, per ora del tutto inesplorata.

Certo si tratterebbe pur sempre di un attività del P.M. svolta in solo in ambito civile ed al fine di giungere ad un pronunciamento sul merito, o tramite provvedimento cautelare, che consenta di poter avviare, qualora la contestazione della certificazione si manifesti fondata, la procedura di contestazione delle violazioni giuslavoristiche tipiche sulla c.d. somministrazione illecita e sulla somministrazione fraudolenta di cui all’art. 29 e 28, D.Lgs. n. 276/2003, ma, francamente, pare come l’unico modo per cercare di riportare razionalmente “a sistema” la norma di cui all’art. 84, D.Lgs.

n. 276/2003, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di tutti gli attori del diritto coinvolti nella valutazione della genuinità del contratto di appalto.

Per un approfondimento ulteriore si rinvia ai §§ 2, 2.1, 2.2 e 2.3 del Capitolo Secondo.

..*

L'altra tematica su cui si è cercato di dare un contributo che andasse oltre ad una ricognizione nei conosciuti canoni dottrinali dell'istituto, non solo e non tanto della certificazione ma principalmente del contratto di appalto, è nello specifico quella afferente alla teorica dei c.d. marcatori causali del contratto di appalto, per la quale, si propone di adottare una distinzione concettuale tra “macro” marcatori causali e “micro” marcatori causali.

Ad opinione di chi scrive, i marcatori causali possono essere felicemente suddivisi in queste due categorie citate. La differenza risiede essenzialmente in questo: “macro” marcatori causali possono essere definiti tutti quelli di diretta derivazione codicistica o legislativa, in particolare derivanti dagli artt. 1655 ss. c.c. e dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che di per sé non possono mai difettare ai fini della genuinità dell'appalto (e quindi, come abbiamo visto nei §§ da 2 a 3 del Capitolo Terzo: il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro; organizzazione dei mezzi necessari e gestione a rischio in capo all'appaltatore; raggiungimento di un risultato; autonomia dell'appaltatore dal committente; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; assunzione del rischio d'impresa); possono, viceversa, definirsi “micro” marcatori causali tutti

quegli indici che, di per sé, non sono espressamente individuati come necessari da alcuna disposizione di legge, ma che sono precisati dalla giurisprudenza nonché dalla migliore prassi amministrativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e che possono ritenersi utili – e in ciò sta il “micro” – per poter valutare la sussistenza di uno o più “macro” marcatori causali, avendo in sostanza la funzione di indici rivelatori del “macro” marcatore causale. Gli esempi che possono farsi di questi ultimi sono svariati – si pensi, ad esempio, all’utile differenziazione del vestiario nonché all’utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze diverso per dipendenti dell’appaltatore e dipendenti del committente – ragion per cui si rinvia alla lettura del § 4 del Capitolo Terzo, ove è stata svolta una specifica ricerca.

M.V.

APPENDICE

- **Modello di scheda riepilogativa di audizione delle parti in materia di appalto**
- **Modello di contratto di appalto certificabile**
- **Schemi esemplificativi di schede riepilogative di audizione delle parti, svolte in materia di appalti**

APPENDICE

Introduzione.

La sezione conclusiva del corrente lavoro mira a fornire riscontro di quell'apporto pragmatico promesso al lettore sin dal titolo della presente Tesi. In particolare sono qui raccolti e sintetizzati gli esiti delle principali ricerche svolte durante il triennio di corso di dottorato di ricerca.

In particolare, data l'estensione degli approfondimenti condotti durante tale periodo, che hanno riguardato anche argomenti ulteriori rispetto alla certificazione dei contratti di appalto, è stato scelto di sintetizzare una parte dell'esperienza condotta, limitandosi ai ritagli più di rilievo per la specifica tematica trattata in questo elaborato conclusivo.

Di conseguito, pertanto, riporteremo: un modello di scheda riepilogativa di audizione in materia di appalti, utile al fine di evidenziare i vari marcatori causali validi per una corretta riconduzione della volontà delle parti al contratto di appalto; un modello di contratto di appalto, elaborato sulla base dell'esperienza maturata in questo triennio, che con tutti gli aggiustamenti del caso sarebbe di per sé certificabile qualora la volontà delle parti, affiorante dall'audizione, fosse coerente con i marcatori causali tipici dell'appalto genuino; infine, qualche esemplificazione di scheda riepilogativa svolta durante il

triennio di ricerca in materia di appalti – con opportune omissioni tali da garantirne l'anonimia – in modo da poter significare tangibilmente in cosa consista il momento tipico della procedura di certificazione degli appalti.

M.V.

1. MODELLO DI SCHEDA RIEPILOGATIVA DI AUDIZIONE DELLE PARTI IN
MATERIA DI APPALTO.

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI**

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. _____ del _____ presentata:

- dalla **Società** _____, (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. _____, con sede legale e operativa in _____ (___), via _____, n. __, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), via ____, n.____;
- e dalla **Società/Consorzio** _____(per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. _____, con sede in _____ (___), via _____, n. __, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), via _____, n.____.
- è presente, altresì, la **Società** _____, con sede legale in _____ (___), Via _____, n. __, Cod. Fiscale e P.IVA _____, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente a

_____ (___), via _____, n. ___, C.F. _____ (per brevità definita anche semplicemente “subappaltatore” / OVVERO “affidataria/o o ditta affidataria per l’attività di _____”);

- è presente, altresì, la **Società** _____, con sede legale in _____ (___), Via _____, n. ___, Cod. Fiscale e P.IVA _____, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente a _____ (___), via _____, n. ___, C.F. _____ (per brevità definita anche semplicemente “subappaltatore” / OVVERO “affidataria/o o ditta affidataria per l’attività di _____”):

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, i presenti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

In questa sede tutti gli intervenienti dichiarano di essere edotti del fatto che quanto dagli stessi riportato nella presente scheda riepilogativa ha il fine di valutare la volontà delle parti, nonché di ulteriore elemento per consentire alla Commissione di certificazione di verificare la genuinità del modello contrattuale, oltre a consentire alla Commissione stessa di integrare e interpretare il documento contrattuale ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1362 cod. civ. e all’art. 30, comma 2, l. n. 183/2010.

Preliminarmente, committente e appaltatore fanno pertanto presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto contrattuale d’appalto, secondo

quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, nonché *ex* art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, alle seguenti condizioni, termini e modalità operative:

- 1) **Descrivere il compimento dell'opera o servizio oggetto del contratto (oggetto, luogo e durata dei lavori).**
- 2) **Esplicare, ricostruendolo, il processo produttivo dalla fase decisionale del committente – ordine di produzione – alle procedure di evasione (decisioni sugli obiettivi, decisioni sui mezzi – conoscenze tecnico-strumentali – scelte di strutturazione, compiti, svolgimenti).**
- 3) **La programmabilità dell'attività appaltata è fatta su base almeno settimanale?**
- 4) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto, specificando in che termini.**
- 5) **L'appaltatore, subappaltatore o affidatario esercita autonomia organizzativa o discrezionalità nell'esecuzione dell'appalto?**
- 6) **Indicare se vi sia la presenza di responsabili del committente e del appaltatore, subappaltatori o affidatari per lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto e, qualora vi siano, indicarne le generalità e l'attività svolta dagli stessi.**

- 7) **E' possibile verificare il risultato dell'attività oggetto di appalto, subappalto o affidamento? Se è possibile, specificare in che termini.**
- 8) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore, subappaltatore o affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (macchinari, spesa fornitura elettrica, gas, etc.).**
- 9) **A chi spetta la manutenzione di eventuali macchinari necessari per l'esecuzione dell'appalto, subappalto o affidamento?**
- 10) **Indicare la percentuale di costi fissi presenti in capo all'appaltatore, subappaltatore o affidatario per l'esecuzione dell'appalto.**
- 11) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore, subappaltatore o affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto.**
- 12) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore, subappaltatore o affidatario ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto.**
- 13) **I lavoratori dipendenti coinvolti nell'appalto, subappalto o affidamento sono adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti o svolgono mansioni differenti?**

- 14) I lavoratori dipendenti coinvolti nell'appalto, subappalto o affidamento hanno tra loro qualifiche differenti sotto il profilo retributivo, normativo e fattuale?
- 15) Sono previste in contratto penali a carico dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario? Se sì, specificare in che casi.
- 16) Specificare in che tipo di formazione professionale sono coinvolti i lavoratori interessati dall'appalto, subappalto o affidamento.
- 17) E' presente la direzione esclusiva da parte dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario, ovvero di un loro preposto, dei lavoratori impiegati nell'appalto (*si/no, e specificare*).
- 18) Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori dell'appaltatore.
- 19) E' presente una commistione tra dipendenti dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario e del committente, nell'attività svolta sulla base del contratto di appalto?
- 20) I dipendenti dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario hanno un proprio spogliatoio, autonomo e separato da quello dei dipendenti del committente?

- 21) I dipendenti dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario sono tra loro facilmente distinguibili, anche per il differente vestiario portato dagli stessi?
- 22) Spiegare il funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze, in particolare evidenziando se i dipendenti dell'appaltatore utilizzano un sistema marcatempo differente da quello del committente e se ai dati così raccolti, il committente può accedere o meno?
- 23) L'appaltatore, subappaltatore o affidatario è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (*si/no, e specificare*).
- 24) Argomentare la congruità delle risorse umane e strumentali che l'appaltatore, subappaltatore o affidatario intende utilizzare rispetto alle dimensioni quantitativa e qualitativa dell'opera o servizio dedotto in contratto (indicatori di produttività, certificazioni di qualità, certificazione delle competenze etc.).
- 25) L'appaltatore, subappaltatore o affidatario ha altri appalti in essere nel settore? Da quanto tempo opera?
- 26) L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente la stessa attività per diversi committenti (indicare anche numero di committenti e percentuale del fatturato proveniente):

- 27) Indicare la data di costituzione della società appaltatrice, subappaltatrice/affidataria e il relativo capitale sociale (se società di capitali verificare se “interamente sottoscritto e versato”).
- 28) Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati? Indicare anche l'importo pattuito.
- 29) Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (*si/no*).
- 30) E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?
- 31) E' stato allegato al contratto il DURC?
- 32) Il Committente ha acquisito dall'appaltatore nonché da eventuali subappaltatori o affidatari i certificati di carichi erariali pendenti di tali soggetti? L'appaltatore, in caso di subappalti o affidamenti, ha fatto la medesima cosa nei confronti di tali soggetti? In caso tale attività sia stata fatta, se ne può allegare copia/e alla presente, avendo committente e appaltatore previamente acquisito il consenso di ogni singola parte interessata, da tenere agli atti della Commissione ai fini del procedimento di certificazione?

- 33) Il Committente ha verificato che l'appaltatore nonché eventuali subappaltatori o affidatari abbiano tutti un Partita IVA attiva (se sì, specificare in che modo e data) e provvederà a verificarlo prima di ogni pagamento di fattura proveniente da questi soggetti? L'appaltatore, in caso di subappalto o affidamento, ha fatto la medesima cosa?
- 34) Il committente effettua verifiche c.d. "a cascata" riguardanti l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore e ditte subappaltatrici o affidatarie?
- 35) Il committente ha verificato che l'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori o affidatari, sia/siano regolarmente iscritto/i alla CCIAA? Se sì, in che data? Può allegare alla presente copia della/e Visura/e? L'appaltatore ha verificato che eventuali subappaltatori o affidatari siano regolarmente iscritti alla CCIAA? Se sì, in che data? Può allegare alla presente copia delle Visure?
- 36) Il Committente per ogni pagamento di documento fiscale proveniente dall'appaltatore o, qualora astrattamente possibile, da eventuali subappaltatori o affidatari, riceve una documentazione valida ai fini dell'assolvimento del versamento IVA da parte di questi ultimi? L'appaltatore, per la consimile questione in relazione ad eventuali subappalti o affidamenti, riceve la medesima documentazione?

- 37) Il Committente ha ricevuto il certificato penale dei legali rappresentanti dell'appaltatore, nonché qualora siano in essere contratti in tal senso, dei legali rappresentanti dei subappaltatori o affidatari?
- 38) C'è una qualsiasi persona fisica presente nell'organigramma dell'appaltatore o nell'organigramma di eventuali subappaltatori o affidatari, che sia astrattamente riconducibile all'organigramma del committente, anche per vicende professionali passate o per legami familiari?
- 39) E' presente nel contratto di Appalto la possibilità per il committente di una "riserva di valutazione" del subappaltatore o di eventuali affidatari?
- 40) Committente, appaltatore, subappaltatore e affidatario rispettano il trattamento minimo inderogabile previsto dai rispettivi Contratti collettivi applicabili? Indicare i CCNL applicati dai vari soggetti.
- 41) Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali del contratto di appalto e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il limite temporale previsto dalla legge e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente *ex 1656 c.c. (si/no)*.

42) **Vi sono eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore o subappaltatori o affidatari, ovvero tra lavoratori di questi ultimi e committente.**

43) **Tutte le parti oggi presenti sono consapevoli della volontarietà del procedimento di certificazione dei contratti (si/no).**

44) **Altre informazioni.**

Data e Firma leggibile

_____ (___), li _____

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e Firma del subappaltatore/affidatario per l'attività di _____

Timbro e Firma del subappaltatore/affidatario per l'attività di _____

2. MODELLO DI CONTRATTO DI APPALTO CERTIFICABILE

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

– _____, con sede in _____, via _____, n. __, Partita IVA, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, con il numero REA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), alla via _____, n. __, Cod. Fisc. _____, che stipula il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante (parte denominata nel presente atto per brevità anche semplicemente “Committente”);

da una parte

E

– _____, con sede in _____ (___), via _____, n. __, partita IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, con il numero REA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), via _____, n. __, Cod. Fisc. _____, che stipula il presente contratto nella sua qualità

di legale rappresentante (parte denominata nel presente atto per brevità anche semplicemente “Appaltatore”);

dall'altra parte

PREMESSO CHE:

Il Committente svolge quale attività principale la attività di

_____.

Al fine di razionalizzare la propria organizzazione e migliorarne l'efficienza, il Committente intende affidare a terzi specializzati – scelti e utilizzati in relazione a garanzie di affidabilità, capacità e competenza adeguate rispetto alle caratteristiche specifiche dell'incarico, l'attività di_____.

L'Appaltatore svolge abitualmente nell'ambito della propria attività principale tali opere e servizi ed è in grado di assicurare efficacemente l'esecuzione dell'attività richiesta con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio, in piena conformità alle esigenze organizzative proprie del Committente e agli standard di qualità del servizio richiesti quali emergono nel presente regolamento contrattuale e relativi allegati.

L'Appaltatore è una società regolarmente costituita in forma di Società _____ nel cui oggetto sociale rientrano, fra le altre, le attività tutte previste dal presente contratto come risulta dal certificato rilasciato dalla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ che si allega in originale al presente contratto (cfr. Allegato n. 1).

L'Appaltatore dichiara:

– che l'attività oggetto del presente contratto rientra tra quelle previste nella propria attività sociale, come risulta da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ (cfr. Allegato 1);

– di essere regolarmente iscritto al Registro provinciale delle Cooperative²²⁴;

– di essere un operatore specializzato nelle attività oggetto del presente contratto, eseguite con autonoma organizzazione di impresa e gestione a proprio rischio;

– di avere le competenze e l'esperienza necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dell'attività richiesta, oltre che l'organizzazione e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del medesimo, nonché di disporre dei mezzi finanziari e di una struttura adeguata al pieno assolvimento di tutti gli impegni che derivano dall'esecuzione del presente contratto;

– di aver preso visione, a seguito di un apposito sopralluogo, dell'attività da svolgere presso il Committente e di essere in grado di effettuarla, con le modalità previste dal contratto, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano tale attività;

²²⁴ Qualora trattasi di società cooperativa.

– di essere in possesso dei requisiti autorizzativi, nonché di essere regolarmente iscritto agli Albi e ai Registri, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

– che le prestazioni di cui al presente contratto saranno eseguite da personale con regolare contratto di lavoro, adeguate caratteristiche professionali e di esperienza, regolarmente assunto ai sensi della vigente disciplina lavoristica e previdenziale e sotto la direzione di propri responsabili;

– che nei confronti dei lavoratori impiegati sarà rispettato il trattamento economico minimo previsto dal CCNL di settore;

– di svolgere la medesima attività professionale oggetto del presente appalto a partire dal _____.

– di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto secondo quanto risulta dal documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che si allega al presente contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 (Allegato n. 2).

Pertanto, l'Appaltatore deve essere ritenuto soggetto imprenditoriale, ad ogni effetto sostanziale e formale, dotato di tutti i mezzi tecnici e le risorse economiche e umane necessarie allo svolgimento delle proprie attività sociali.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente contratto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO

1.1. Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione delle attività così come minuziosamente descritte nel Capitolato che si allega al presente contratto (Allegato n. 3), sottoscritto dalle Parti. L'Appaltatore, pur mantenendo la propria totale autonomia nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni ed alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato (Allegato n. 3), ed il prodotto ottenuto dalle lavorazioni eseguite dovrà possedere tutte le caratteristiche, anche organolettiche²²⁵, indicate nel medesimo Capitolato, che potrà essere aggiornato per iscritto secondo le necessità del Committente. Costituiscono prodotti difettosi quelli non conformi alle specifiche previste nel Capitolato (Allegato n. 3) e, in relazione ad essi, si applicano le penalità previste nel Capitolato medesimo.

²²⁵ A seconda dell'attività dedotta in contratto.

1.2. Le Parti concordano che l'attività sarà organizzata sulla base di singoli specifici incarichi provenienti dal Committente, inviati tramite strumento informatico (Posta Elettronica Certificata - P.E.C.) all'Appaltatore. Tali incarichi individueranno in modo circoscritto l'attività da effettuare, la tempistica massima di esecuzione, all'interno della quale l'Appaltatore è autonomo nell'autodeterminarsi tempistiche di lavoro, modalità di esecuzione dei lavori, quantitativo di propri operatori da impiegare, individuazione delle singole maestranze, determinazione delle giornate di lavoro, nonché quant'altro sia d'uopo per mantenere l'autonoma organizzazione di impresa dell'Appaltatore stesso.

1.3. Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio come sopra individuato e rappresentato è stato definito consensualmente dalle Parti sulla base delle esigenze specifiche del Committente.

1.4. Il Committente, direttamente o avvalendosi di esperti in assicurazione della qualità, in qualsiasi momento avrà diritto di effettuare presso il reparto in cui si svolge l'attività oggetto del presente contratto, durante le diverse fasi del processo, controlli sui prodotti per verificarne la conformità alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato (Allegato n. 3) e l'inesistenza di difetti, nonché di effettuare analisi ambientali e superficiali per verificare la conformità dell'attività di sanificazione ove rientrante tra le attività descritte nel Capitolato (Allegato n. 3). L'effettuazione di tali controlli dovrà essere preventivamente comunicata dal Committente al Referente del servizio

dell'Appaltatore, appositamente individuato per iscritto prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, unitamente ai relativi sostituti.

1.5. Il Committente contesterà all'Appaltatore senza ritardo la presenza di eventuali difetti o non conformità dell'attività o dei prodotti, indicando per ciascuno di essi la penalità associata in base a quanto stabilito nel Capitolato (Allegato n. 3), senza possibilità alcuna per il Committente di comunicazione diretta ai lavoratori dell'Appaltatore. Le penalità applicate saranno regolate mensilmente, al ricevimento di regolare fattura da parte del Committente.

1.6. Le attività oggetto del presente contratto devono avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

2.1. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso l'unità operativa del Committente²²⁶ sita in _____ (___), via _____, n. ____.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

²²⁶ Qualora trattasi di appalto extra-aziendale, specificare il luogo effettivo di svolgimento dell'appalto.

3.1. L'Appaltatore dovrà svolgere le attività affidate in piena autonomia gestionale e organizzativa.

3.2. I lavori e le attività attinenti al regolare svolgimento delle opere e dei servizi, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità agli standard di qualità individuati dal presente regolamento contrattuale nonché nel relativo Capitolato (Allegato n. 3).

3.3. Il Committente potrà ordinare all'Appaltatore eventuali interventi correttivi o di sistemazione delle attività che a suo insindacabile giudizio non risultassero conformi alle regole di cui sopra.

3.4. Il Committente si riserva, prima e durante l'esecuzione dell'attività, il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie per la realizzazione del risultato produttivo atteso; tali modifiche dovranno risultare da atto scritto e avranno efficacia dal momento della sottoscrizione da entrambe le parti del relativo documento da intendersi integrato nel presente contratto.

3.5. Le modifiche in aumento o in diminuzione con riferimento alla qualità e tipologia dell'attività saranno compensate facendo riferimento ai costi e ai prezzi determinati concordemente dalle parti con applicazione, in ogni caso, di quanto previsto dall'art. 1661 c.c. in materia di variazioni ordinate dal Committente.

3.6. Il Committente si impegna a fornire all'Appaltatore ogni informazione necessaria, utile e opportuna, ai fini del corretto espletamento dell'attività da parte di quest'ultimo; si impegna altresì a comunicare in forma

scritta all'Appaltatore ogni riscontrata irregolarità concernente l'esecuzione dei lavori conferiti in appalto.

3.7. Con riferimento all'organizzazione dell'attività, l'Appaltatore eserciterà in via esclusiva e in conformità alle disposizioni specifiche previste ai punti 4 e ss. del presente regolamento contrattuale, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sulla forza lavoro impiegata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. Resta, pertanto, escluso qualsivoglia potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte del Committente o di suoi collaboratori nei confronti del suddetto personale. L'Appaltatore di conseguenza è perfettamente libero di organizzare i turni di lavoro del proprio personale secondo autonomi criteri organizzativi, nei limiti degli orari di apertura del luogo di svolgimento dell'attività. Ove l'Appaltatore avesse necessità di operare al di fuori dei consueti orari di apertura del luogo di lavoro, dovrà previamente concordare per iscritto con il Committente detta possibilità.

3.8. L'Appaltatore ha un proprio sistema di rilevazione delle presenze che non consente al Committente di rilevare tempistiche e modalità di lavoro del personale riconducibile all'Appaltatore. Ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, qualora occorra possono essere indicate le sole presenze all'interno del luogo di lavoro.

4. OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

4.1. Per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore utilizzerà lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato e/o soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e/o collaboratori, e/o soci, oltretutto, qualora necessaria, l'attività del titolare medesimo, in conformità con le vigenti norme in materia di lavoro e previdenza, provvisti di adeguata professionalità ed esperienza per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto e corrispondente inquadramento contrattuale, nonché in possesso dei necessari requisiti igienico sanitari, che opereranno seguendo le direttive del Referente del servizio nominato dall'Appaltatore ai sensi di quanto disposto al punto 6, senza ingerenza alcuna da parte del Committente. Il personale è formato e informato sull'attività oggetto del presente contratto nonché sui mezzi e strumenti di lavoro da utilizzarsi, anche ai fini della sicurezza sul lavoro.

4.2. L'Appaltatore eserciterà, in via esclusiva, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sul proprio personale.

4.3. All'interno dei locali del Committente i lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore potranno accedere esclusivamente alle aree riservate all'esecuzione della propria attività, rimanendo preclusi gli altri locali. Le parti danno atto di aver adeguatamente segnalato le aree specificatamente riservate all'Appaltatore per l'esecuzione dell'attività.

4.4. Eventuali mancanze degli operatori addetti al servizio occasionalmente rilevate dal Committente saranno segnalate dal Committente

ovvero da suoi incaricati esclusivamente al Referente nominato dall'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni azione diretta nei confronti di lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore.

4.5. Le parti convengono che il mancato rispetto, reiterato nel tempo, da parte del personale alle dipendenze dell'Appaltatore di norme adeguate di comportamento, ivi incluse quelle inerenti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, da valutare con riferimento alla peculiarità del servizio e al contesto produttivo del Committente, ovvero gravi episodi in questo senso posti in essere da lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore, debitamente comunicati al Responsabile da questo individuato, costituisce un grave inadempimento del presente accordo e potrà essere valutato anche ai fini della risoluzione del contratto stesso.

4.6. L'Appaltatore si impegna a osservare tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, derivanti da disposizioni di legge e di regolamento in vigore, e ad assicurare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore.

4.7. L'Appaltatore mantiene completa e assoluta discrezionalità in relazione al numero degli operatori addetti all'esecuzione dell'appalto oltre che agli orari di lavoro, compresi eventuali turni notturni, ferma la garanzia in merito all'esecuzione a regola d'arte del servizio e in conformità agli standard di esecuzione individuati dal presente contratto.

4.8 L'orario di lavoro dell'Appaltatore e gli eventuali turni di lavoro saranno dallo stesso determinati e comunicati al Committente al solo fine di poter consentire a quest'ultimo di poter organizzare l'accesso al proprio stabilimento.

4.9. L'appaltatore garantisce che nessun proprio lavoratore potrà accedere al luogo di lavoro sprovvisto del tesserino identificativo di cui all'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

4.10. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, per effetto del presente Contratto, non vengono posti in essere ad alcun titolo rapporti diversi da quello di appalto e che, pertanto, il Committente non intrattiene rapporti di lavoro o di fatto con il personale dell'Appaltatore né, parimenti, l'Appaltatore intrattiene rapporti di lavoro o di fatto con il personale del Committente.

4.11. Per effetto di quanto previsto al punto che precede, impregiudicato ogni altro diritto a favore di ciascuna delle Parti derivante dalle disposizioni di legge applicabili o dal presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a tenere l'altra Parte indenne e a versarle l'intero ammontare di ogni e qualsiasi costo e/o danno, sostenuto o subito, in conseguenza di eventuali pretese o azioni dei propri lavoratori, relative a rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'altra Parte, ivi incluse pretese vantate o azioni promosse nei confronti dell'altra Parte, in conseguenza di eventuali obbligazioni previste in via solidale dalla legge (Art. 26, D.Lgs. n. 81/2008) in relazione ai rapporti tra Committente e Appaltatore.

4.12. Nel caso di azioni dei lavoratori di una delle Parti nei confronti dell'altra Parte, quest'ultima ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte con la quale intercorre il rapporto di lavoro, si opporrà alle domande proposte e farà sì che l'altra Parte sia messa in grado di svolgere ogni difesa rispetto a tali azioni.

5. ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI.
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO. INDUMENTI DI LAVORO.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

5.1. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, con le modalità e i tempi previsti dal successivo punto 11.3, in via generale, i nominativi del personale che può essere impiegato nell'appalto. Il relativo elenco in forma scritta deve essere redatto e aggiornato per ogni variazione di personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5.2. Per poter accedere nei locali del Committente e durante il tempo in cui presta l'attività in appalto, il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di idonei indumenti di lavoro e di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge, nonché di apposito cartellino nominativo identificativo con le caratteristiche di cui all'art. 26, comma 8, d.lgs. n. 81/2008.

5.3. Il personale riferibile all'Appaltatore durante tutte le attività di lavoro svolte all'interno dei locali del Committente in esecuzione del presente contratto, dovrà essere visivamente dotato di indumenti di un unitario colore

differente da quello del Committente, come da quelli di eventuali ulteriori lavoratori riferibili ad altri appaltatori, che ne consentano un agevole individuazione.

5.4. Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore idonei locali a uso dei dipendenti dell'Appaltatore stesso per indossare le divise e indumenti di lavoro e per conservare le dotazioni di sicurezza individuali.

6. COORDINAMENTO E REFERENTE DEL SERVIZIO

6.1. L'Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto il nominativo del Referente del servizio (e del suo sostituto), al quale i referenti del Committente potranno rivolgersi per ogni ragguaglio, informazioni o richieste particolari inerenti l'esecuzione dell'attività, ovvero per ogni contestazione relativa all'esecuzione dell'incarico.

6.2. Il Referente coordina e sovrintende le attività degli operatori, adeguatamente selezionati e formati in modo da garantire il corretto e continuo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.

6.3. In nessun modo il Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente dell'appaltatore, il

quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dell'incarico.

6.4. L'Appaltatore garantisce la presenza quotidiana e costante di almeno un Referente durante i periodi temporali di esecuzione dell'incarico.

7. SORVEGLIANZA

7.1. Il Committente potrà effettuare, in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi e ispezioni per verificare il puntuale adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi assunti con il presente contratto. Il Committente individua un coordinatore per le attività di verifica e comunica il nominativo all'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'incarico. Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente all'Appaltatore eventuali sostituzioni del coordinatore nominato.

7.2. Su richiesta del Committente e/o qualora si rendesse necessario per verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità delle prestazioni, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire eventuali *report* e/o a fornire informazioni di dettaglio, al fine di consentire al Committente stesso una adeguata pianificazione e programmazione delle attività correlate.

7.3. Qualora dovesse emergere che le prestazioni dell'Appaltatore non procedono nel rispetto delle tempistiche concordate con il Committente e/o non siano conformi con quanto richiesto dal medesimo, il Committente si

riserva il diritto di comunicare all'Appaltatore un termine perentorio entro il quale conformare il servizio secondo le regole dell'arte e gli standard individuati nel presente contratto. Decorso inutilmente tale termine, senza alcun esito, il Committente ha facoltà di recedere da contratto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

7.4. Il Committente non interferirà in alcun modo con le attività svolte dall'Appaltatore se non ai fini di tale verifica.

7.5. Ogni contestazione, formale o sostanziale, dovrà essere comunicata immediatamente all'Appaltatore. A tal fine dovrà essere redatto e sottoscritto a cura del Committente, direttamente ovvero tramite il Referente del Committente, un verbale contenente le contestazioni mosse da trasmettere all'Appaltatore, direttamente ovvero per il tramite del Referente del servizio come sopra individuato e firmato da quest'ultimo per ricevuta.

8. MATERIALI, STRUMENTI, ATTREZZATURE E PRODOTTI

8.1. Gli strumenti di lavoro e tutto ciò che è necessario per il compimento dell'attività oggetto del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, che possiede pieno ed esclusivo potere organizzativo anche riguardo a tutti i mezzi di produzione. Il committente fornisce i seguenti strumenti di lavoro per il tramite di separati contratti di leasing, noleggio,

affitto, comodato o locazione:

_____.

8.2. Il Committente potrà pretendere, previa contestazione scritta, la sostituzione di materiali o prodotti che non corrispondessero alle caratteristiche e ai requisiti di qualità richiesti dalla natura del servizio.

8.3. È autorizzato l'uso, qualora preventivamente comunicato dall'Appaltatore, di macchine e attrezzature disponibili in virtù di contratti di leasing, noleggio, affitto, comodato o locazione anche di proprietà del Committente, delle quali assume obbligo di custodia. Alle suddette macchine e attrezzature sarà applicata una targhetta o adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore.

8.4. L'Appaltatore si impegna a utilizzare attrezzature di lavoro pienamente conformi alle prescrizioni dettate dalla legislazione vigente con riferimento alla sicurezza, agli obblighi di scelta, ai vincoli di informazione e formazione sui rischi a cui sono esposti i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, alle normative igienico sanitarie.

8.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire la regolare manutenzione di tutti gli strumenti di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzioni fornite dal costruttore, e comunque si impegna a mantenerli sempre efficienti e conformi alle norme di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

8.6. In caso di forza maggiore, qualsiasi utilizzo a titolo temporaneo di attrezzature del Committente potrà avvenire solo su espressa autorizzazione scritta. All'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quant'altro concesso a titolo di utilizzo temporaneo, l'Appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso. La consegna sarà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti. La restituzione delle attrezzature del Committente e la verifica del suo perfetto stato sarà attestato mediante apposito verbale firmato dalle parti.

9. SICUREZZA SUL LAVORO. PREVENZIONE INFORTUNI. IGIENE

9.1. L'Appaltatore, nell'esercizio della propria attività e con gestione propria e in piena autonomia, si impegna ad attenersi rigorosamente a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro applicabili, tra cui in primo luogo il d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza.

9.2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

– attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;

- informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle lavorazioni affidate in appalto, consegnando loro adeguati dispositivi di protezione individuale;
- richiedere ai propri dipendenti il rispetto rigoroso degli obblighi in materia antinfortunistica predisponendo adeguati strumenti di controllo;
- usare macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale affinché siano sempre pienamente rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti;
- segnalare tempestivamente al Committente ogni situazione di potenziale rischio rilevata in occasione della esecuzione dell'appalto;
- cooperare con il Committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi nei luoghi di lavoro per l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare con il Committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi sul luogo di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso reciproche informazioni volte a eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano nei luoghi di lavoro;

– collaborare con il Committente e con ogni eventuale subappaltatore per la redazione e l'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

– uniformarsi alle indicazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali elaborato e aggiornato a cura del Committente e allegato al presente contratto.

9.3. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che l'Appaltatore sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche relative ai rischi specifici della propria attività e, in ogni caso, di sua competenza, essendo egli esclusivamente obbligato a predisporre ogni misura di protezione e prevenzione specificatamente relativa all'attività in appalto.

9.4. Il Committente dichiara di aver fornito all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore dovrà eseguire la propria attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

9.5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, d.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, il Committente, preso atto del documento di valutazione dei rischi inerenti la specifica attività dell'Appaltatore oggetto del presente contratto, e delle misure ivi indicate, dichiara di aver elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, allegato al presente contratto, con anche l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre

al minimo i rischi legati alle interferenze tra i lavoratori di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

9.6. L'Appaltatore dichiara di aver effettuato il sopralluogo delle zone in cui si svolgerà il lavoro e di essere informato dei rischi specifici dell'ambiente e delle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e, pertanto, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità relativa a rischi e difficoltà che dovessero insorgere durante il periodo di validità del contratto, sia nello svolgimento del servizio che nell'approntamento dei mezzi necessari.

9.7. Il Committente consegna all'Appaltatore al momento della stipula del presente contratto allegandoli allo stesso:

- copia del documento di valutazione dei rischi del Committente, con indicazione specifica dei rischi presenti nelle zone di operatività dell'Appaltatore (Allegato n. 4);
- copia della procedura di evacuazione dei lavoratori dai luoghi in cui si svolge l'appalto (Allegato n. 5);
- copia del documento unico di valutazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze (Allegato n. 6).

9.8. Il Committente si impegna altresì a consegnare tempestivamente all'Appaltatore copia di eventuali successivi aggiornamenti della documentazione che precede.

9.9. L'Appaltatore si impegna a far conoscere i documenti sopra indicati al proprio responsabile della sicurezza e ai lavoratori addetti all'appalto.

9.10. L'Appaltatore, tramite il proprio responsabile della sicurezza, in piena autonomia operativa, si impegna a controllare il rispetto e l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e antinfortunistiche, delle norme di prevenzione degli infortuni stabilite dal Committente e valide all'interno dell'unità produttiva, così come delle prescrizioni e/o delle raccomandazioni che il responsabile della sicurezza del Committente vorrà adottare all'interno della unità produttiva.

9.11. Le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi responsabili della sicurezza manterranno un costante rapporto durante l'esecuzione dell'appalto, per garantire il pieno rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza legate ai rischi comuni e interferenziali.

9.12. Le parti dichiarano reciprocamente di aver specificatamente e puntualmente individuato i costi della sicurezza relativi all'appalto in esame in Euro _____, così come indicato nell'ambito del documento unico di valutazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze (Allegato n. 6), costi da intendersi qui integralmente richiamati quale parte sostanziale e imprescindibile del presente contratto.

9.13. Il Committente, anche tramite il proprio responsabile della sicurezza, ove rilevi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, in funzione della gravità delle violazioni e della loro frequenza, potrà, previa contestazione scritta della violazione:

- a) allontanare dal luogo di lavoro i lavoratori dell'Appaltatore;

b) sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori, con addebito a carico dell'Appaltatore, sino alla completa rimozione delle irregolarità riscontrate;

c) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9.14. L'Appaltatore, nella più ampia autonomia riconosciuta, deve assicurare che eventuali materie inquinanti o rifiuti di qualsiasi genere non siano scaricati nella rete fognaria del Committente o disperse nel terreno e/o in corsi d'acqua.

9.15. Ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto che possa rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare deve essere trattato dall'Appaltatore nel rispetto delle norme vigenti in materia.

9.16. Il documento unico di valutazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze è elaborato prima dell'inizio dell'attività svolta sulla base del presente contratto di appalto e sarà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo che possano incidere sulle modalità realizzative od operative delle attività oggetto del presente contratto di appalto.

9.17. Per ciò che attiene alle attrezzature e agli impianti, l'Appaltatore si obbliga a eseguire l'incarico ricevuto a suo totale rischio e onere. Dovrà, quindi, disporre di materiali ed attrezzature idonee per eseguire i lavori di cui al presente contratto, che dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE).

9.18. In caso di infortuni occorsi a proprio personale, l'appaltatore dovrà tempestivamente comunicarlo, oltre che agli Organi competenti, anche al Committente, precisando circostanze e cause dell'evento al fine di poter consentire al Committente di verificare le cause dell'accaduto e adottare opportuni interventi.

10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

10.1. L'Appaltatore non potrà subappaltare o affidare a terzi, anche mediante cessione contrattuale, l'esecuzione anche solo di singole fasi del attività oggetto del presente contratto senza autorizzazione ovvero consenso scritto del Committente.

10.2. Ove autorizzato per iscritto, l'efficacia del subappalto sarà in ogni caso condizionata alla presentazione della documentazione di cui al punto 11 e alla presenza delle medesime garanzie di cui al punto 13 a tutela del corretto adempimento anche da parte del subappaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori nei confronti del personale alle dipendenze del subappaltatore ovvero dell'affidatario dei lavori.

10.3. In mancanza, l'affidamento ai terzi ovvero il subappalto dei lavori si considererà come intervenuto in violazione delle disposizioni che precedono.

10.4. In caso di violazione delle disposizioni 10.1 e 10.2 che precedono, il contratto si intende risolto di diritto *ex art.* 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal punto 17 del presente regolamento contrattuale.

10.5. Il rilascio dell'autorizzazione suddetta non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità nei confronti del Committente per l'operato del sub-appaltatore. L'appaltatore, infatti, risponderà direttamente e pienamente anche dell'operato del subappaltatore, rimanendo il Committente estraneo a tutti gli effetti collegati o discendenti dal contratto di subappalto.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

11.1. Ferme restando le reciproche dazioni documentali stabilite in altre pattuizioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, contestualmente alla firma del presente atto, sia con riferimento alla propria impresa sia con riferimento a eventuali subappaltatori, la seguente documentazione, che viene allegata al medesimo:

- certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di _____ (Allegato n. 1);
- documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativo ai requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dell'incarico oggetto dell'appalto (Allegato n. 2);

- partita IVA;
- codice fiscale;
- posizione Inps;
- posizione Inail;
- statuto sociale, laddove esistente;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Appaltatore attestante l'indicazione del CCNL di categoria applicato;
- copia di polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi di cui al punto 13.1 (Allegato n. 7);
- copia della comunicazione UNILAV del personale impiegato nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente contratto di appalto.

11.2. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Committente entro dieci giorni dal loro verificarsi.

11.3. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, sia con riferimento alla propria impresa, sia con riferimento a eventuali subappaltatori, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dal precedente punto 5.1.

11.4. Eventuali integrazioni o variazioni all'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Committente prima della ammissione al lavoro del personale, corredate dei documenti e informazioni di cui al punto 11.1 che precede.

11.5. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, con cadenza mensile, sia con riferimento alla propria impresa, sia con riferimento a eventuali subappaltatori, la seguente documentazione:

- elenco consuntivo del personale impiegato nell'appalto;
- estratto dal Libro Unico del Lavoro con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori addetti all'appalto, con adeguata dichiarazione di conformità alle registrazioni del Libro Unico stesso;
- copia mensile dei modelli DM10 e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate;
- documento unico di regolarità contributiva mensilmente rinnovato;
- copia del registro infortuni;
- documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle retribuzioni;
- dichiarazione che i lavoratori sono regolarmente retribuiti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- copia delle lettere di assunzione dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- Attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA tramite un'asseverazione da parte di soggetto iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, o da parte di responsabile di un CAF. Dal documento così redatto deve risultare: periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture dei lavori in oggetto è stata liquidata,

specificando se la suddetta liquidazione è scaturita da un versamento di imposta ovvero se alle fatture in oggetto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa o la disciplina del *reverse charge*; il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono stati effettuati; gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti sono stati effettuati; l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al presente contratto.

11.6. Anche al fine di consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, quest'ultimo si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del presente contratto di appalto ed è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori al Committente la seguente documentazione:

- POS redatto in base al DVR del Committente;
- documentazione sulla formazione professionale di ogni lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- elenco dispositivi di protezione individuale impiegati;
- indicazione della colorazione degli indumenti distintivi indossati dai lavoratori dell'Appaltatore, le fine di distinguersi visivamente dai lavoratori del Committente e dagli eventuali lavoratori di altri appaltatori.
- Elenco attrezzature che ogni lavoratore ha in utilizzo, di proprietà dell'Appaltatore.
- Copia della documentazione inerente la conformità delle attrezzature e mezzi d'opera da impiegare.

- Nominativo Responsabile di Cantiere;
- Nominativo del Referente del servizio di cui all'art. 6 del presente contratto.
- Nominativo RSPP;
- Nominativo Medico Competente;
- Nominativo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Nominativo Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione di assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi dell'esercizio della propria attività, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

12.1. L'Appaltatore, operando in modo autonomo e a proprio rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, derivante dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

12.2. In particolare, si impegna a manlevare il Committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni per ogni fatto imputabile all'Appaltatore.

12.3. L'Appaltatore assume in via esclusiva la responsabilità per danni e gli oneri derivanti dal fatto illecito dei propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c., sia che tali danni colpiscano beni mobili o immobili del Committente ovvero persone alle dipendenze del Committente o comunque persone esplicanti attività per conto del medesimo ovvero terzi autorizzati dal Committente ad accedere alle proprie strutture e alle loro cose, sia che tali danni colpiscano cose dell'Appaltatore o persone dipendenti o esplicanti attività per lo stesso, sia che colpiscano terzi o cose di terzi.

12.4. L'Appaltatore manleva ed esonera il Committente da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanessero vittima i propri dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

12.5. Le parti convengono espressamente che ove il Committente sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, egli avrà in ogni caso diritto a chiedere all'Appaltatore il rimborso immediato delle somme erogate maggiorato degli interessi legali.

13. GARANZIE

13.1. L'Appaltatore dichiara sin d'ora di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i danni che dovessero verificarsi a persone (ivi inclusi i dipendenti del Committente, dell'Appaltatore ovvero di terzi) o cose nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto (cfr. Allegato n. 7), per un massimale almeno pari a Euro _____. Tale copertura assicurativa dovrà essere operativa per tutta la durata del presente contratto di appalto.

13.2. L'Appaltatore consegna all'atto della sottoscrizione del presente Contratto una Fidejussione a prima richiesta, senza beneficio di preventiva escussione, rilasciata da primario istituto bancario o compagnia assicurativa, valida sino a due anni successivi alla conclusione del contratto, per una somma massima di Euro _____, in favore del Committente, a garanzia di ogni pretesa derivante e/o connessa o relativa ad azioni e/o pretese di lavoratori o terzi azionate nei confronti del Committente in forza del principio di legge di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 (Allegato n. 8). Qualora la Fidejussione fosse escussa in tutto o in parte, l'Appaltatore si impegna a ricostituire la Fidejussione nell'importo originario fino alla scadenza dei due anni pattuiti.

14. CORRISPETTIVO

14.1. Per i lavori effettuati in esecuzione del presente contratto, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un compenso pattuito sulla base del

Capitolato (Allegato n. 3), redatto e sottoscritto da entrambe le Parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il corrispettivo unitario così individuato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri afferenti l'espletamento del servizio come dedotto in contratto.

14.2. Le Parti, qualora non previsto dal Capitolato di cui al punto 14.1 possono prevedere anche le varie modalità di pagamento di volta in volta concordate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento in un'unica soluzione, pagamento rateale; cadenza temporale del pagamento rateale; cadenza temporale del pagamento in un'unica soluzione; previa ricezione della relativa fattura etc.

14.3. In ogni caso, il corrispettivo pattuito sarà del tutto indipendente dal numero di lavoratori e dal numero delle ore di lavoro impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'opera.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

15.1. L'Appaltatore si impegna a non cedere ad altri i crediti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.

15.2. In caso di violazione della disposizione che precede, il Committente ha diritto di recedere immediatamente dal contratto.

16. DURATA DEL CONTRATTO

16.1. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione sino al _____.

16.2. Il contratto si intenderà rinnovato alla scadenza per una durata pari a un anno, salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra a mezzo di lettera raccomandata a/r entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza.

16.3. In caso di cessazione del presente contratto, dovuta anche a risoluzione, consensuale o meno, o per qualsiasi ulteriore causale, l'Appaltatore e i propri lavoratori dovranno liberare i suddetti locali entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla cessazione del rapporto di appalto – unica ragione che legittima la presenza all'interno dei locali del Committente – senza possibilità di sollevare eccezione alcuna.

17. RISOLUZIONE DI DIRITTO

17.1. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore:

– sia sprovvisto ovvero gli vengano revocate le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative previste dalla legge per l'espletamento delle attività dedotte in contratto (cfr. Premesse);

- si avvalga, per l'esecuzione dell'opera/dei servizi previsti in contratto, di lavoratori senza regolare rapporto di lavoro (cfr. punto 4.1.);
- conceda anche solo parte dei lavori in subappalto, ovvero affidi a terzi anche solo parte dei lavori, in violazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 10;
- rifiuti di esibire al Committente la documentazione individuata nelle disposizioni di cui al punto 11;
- rifiuti di manlevare ed esonerare totalmente il Committente in adempimento degli obblighi previsti nelle disposizioni di cui ai punti 12 e 13;
- risolva ovvero faccia risolvere ovvero non rinnovi ovvero non stipuli le polizze assicurative o fideiussorie, o non ricostituisca quest'ultima qualora escussa parzialmente o totalmente;
- sia sottoposto a procedura concorsuale.

17.2. Le parti convengono espressamente, altresì, che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'altra Parte non effettui il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento o dalla notifica di qualsiasi importo dovuto in forza delle determinazioni degli arbitri di cui al punto 26 del presente Contratto, o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

17.3. La risoluzione è esercitata, a pena di decadenza, entro un mese dal momento in cui la Parte diligente ha avuto notizia dell'inadempimento, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r con efficacia prodotta entro sette giorni dal ricevimento da parte dell'inadempiente.

18. DIRITTO DI RECESSO

18.1. Fermo il diritto al risarcimento del danno, il Committente può recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento regolarmente contestato all'Appaltatore e non sanato nel termine perentorio specificamente fissato dal Committente e comunque non superiore a 30 giorni.

18.2. L'Appaltatore può recedere dal contratto con effetto immediato in caso di inadempimento del Committente relativo alla regolare effettuazione dei pagamenti dovuti, previa diffida di pagamento con termine di 30 giorni.

18.3. Committente e Appaltatore possono inoltre recedere liberamente dal presente contratto con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra parte tramite lettera raccomandata a/r.

18.4. Committente e Appaltatore possono inoltre recedere dal presente contratto nelle ulteriori ipotesi e modalità individuate in altre pattuizioni del presente regolamento contrattuale.

19. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1. Durante l'esecuzione del lavoro affidato e anche successivamente, l'Appaltatore si impegna a trattare con adeguata riservatezza le informazioni riservate del Committente, a non divulgarle in alcun modo, nonché a usarle a esclusivo beneficio del Committente, a meno di preventiva autorizzazione scritta del medesimo.

19.2. In virtù delle caratteristiche dei servizi appaltati, inoltre, l'Appaltatore si impegna per sé e per il personale dipendente ai seguenti vincoli comportamentali:

– assoluto riserbo, nei confronti di qualsiasi persona, ditta o società in merito a nomi o indirizzi dei clienti del Committente, oltre che di qualsiasi altra informazione ad essi pertinente e/o riferita al presente contratto;

– divieto di uso diretto e indiretto, nell'interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali conosciute dall'Appaltatore per effetto dell'espletamento dell'attività concordata e più in generale della frequentazione della sede e/o unità operative del Committente.

19.3. L'Appaltatore si impegna a estendere gli obblighi di cui alle disposizioni che precedono ai lavoratori dipendenti, ai soci lavoratori e di capitali e/o collaboratori familiari (propri, delle eventuali società subappaltatrici), mediante opportuni accordi scritti, al fine di vincolarli al segreto relativamente alle informazioni riservate, nonché in merito al rispetto della legislazione vigente in materia di *privacy*, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, soprattutto in merito ai dati trattati per l'esecuzione del presente contratto.

19.4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e comunque della normativa vigente in materia.

19.5. I dati personali dell'Appaltatore, degli eventuali subappaltatori o delle imprese consorziate nonché del personale addetto, forniti al Committente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, saranno raccolti e registrati esclusivamente per le finalità contrattuali ovvero per l'adempimento degli obblighi di legge.

19.6. Il trattamento dei suddetti dati potrà effettuarsi anche in modo cartaceo e con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.

20. REGISTRAZIONE, ONERI FISCALI E CERTIFICAZIONE

20.1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, la registrazione segue le regole previste dalla legislazione applicabile.

20.2. Sono a carico dell'Committente tutte le imposte, tasse e spese di bollo dovute o che dovessero essere dovute per il presente contratto d'appalto.

20.3 Le parti, Committente e Appaltatore, si sono già attivate per la certificazione del presente contratto presso la Commissione di certificazione

istituita alla Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi, 10, 41121 Modena (MO).

20.4. Nel caso di rinnovo del presente contratto, di cui al punto 16.2., per poter estendere l'efficacia della certificazione anche al periodo oggetto di detto rinnovo, le Parti si attiveranno per ottenere la certificazione dello stesso presso la Commissione di certificazione istituita alla Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi, 10, 41121 Modena (MO).

20.5. In caso di autorizzazione al subappalto da parte del Committente, l'Appaltatore si impegna a sottoporre, anticipatamente alla conclusione del contratto, il regolamento contrattuale individuato con il subappaltatore autorizzato alla medesima procedura di certificazione presso la Commissione di certificazione istituita alla Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi, 10, 41121 Modena (MO), al buon esito della quale è in ogni caso condizionata l'autorizzazione del Committente al subappalto in questione.

22. NEGOZIAZIONE²²⁷

²²⁷ In alternativa, qualora si ritenga più prudentiale, eliminare il presente articolo e aggiungere, in calce al contratto la formula *ex* artt. 1341 e 1342 c.c., da sottoscrivere autonomamente e procedere agli adempimenti di legge ivi cristallizzati, ovvero: “Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, previa lettura di ogni articolo, punto, clausola e passaggio argomentativo del presente contratto, le parti hanno specificamente riletto e ponderato, e dichiarano espressamente e specificamente di approvare le clausole contenute negli articoli: _____”. Il Committente _____; L'Appaltatore _____.

22.1. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto, così come tutti i suoi allegati sono il risultato di specifica e articolata negoziazione e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

23. RINVIO ALLA LEGGE

23.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio alla disciplina di cui agli artt. 1655 ss. c.c. e all'art. 1677 c.c. in quanto non derogati nemmeno implicitamente dal presente accordo.

24. COMUNICAZIONI

24.1. Tutte le comunicazioni, notifiche o avvisi tra le parti saranno inviati agli indirizzi di seguito indicati, eventualmente rettificati in seguito per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

– per il Committente: c.a. Sig. _____, presso
_____;

– per l'Appaltatore: c.a. Sig. _____, presso
_____.

25. DISPOSIZIONI FINALI

25.1. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun modo il presente contratto istituisce o può essere interpretato nel senso di istituire un rapporto di lavoro subordinato tra il Committente e alcuno degli addetti all'esecuzione dell'appalto, così come dal presente accordo non deriva nessun tipo di rapporto fiduciario, associazione, società di fatto, rappresentanza o di qualsiasi altra natura rispetto al rapporto contrattuale di appalto che in questa sede è stato regolato.

25.2. Nessun ritardo, omissione, rinuncia espressa di una delle parti all'esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà derivante dal presente contratto potrà essere interpretato come rinuncia a far valere tale diritto o facoltà per il futuro ovvero a far valere per il futuro una qualsiasi successiva violazione degli obblighi contrattuali.

25.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

25.4. Questo contratto ed i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti e interpretati secondo le leggi sostanziali e processuali della Repubblica Italiana. E' espressamente esclusa l'applicabilità all'appalto di

usi di qualsiasi genere (legali, di fatto, interpretativi etc.) e consuetudini di qualsiasi tipo.

25.5. Nel caso in cui una o più pattuizioni del presente Contratto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni saranno pienamente valide ed efficaci. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Contratto, nonché in modo tale da far sì che si possa pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle relative finalità.

26. ARBITRATO E FORO COMPETENTE

26.1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto, o comunque con essa connessa o collegata, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri che decideranno secondo le norme del Codice di procedura civile.

26.2. La Parte che intenderà adire l'arbitro comunicherà per iscritto tramite lettera raccomandata a/r il nome del proprio arbitro all'altra Parte. Nei venti giorni successivi l'altra Parte dovrà a sua volta comunicare con le stesse modalità il nome dell'arbitro da essa designato. In difetto di designazione nei termini suddetti l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di _____, su istanza dell'altra Parte. I due arbitri così designati nomineranno il

terzo arbitro, che svolgerà funzioni di Presidente, entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro. In caso di disaccordo o in difetto di nomina nei termini, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di _____, su istanza della Parte più diligente. L'arbitrato dovrà essere ultimato entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. Sede dell'arbitrato sarà _____ o una località della provincia di _____. Gli arbitri decideranno anche sulle spese della procedura. Fatti salvi i casi di nullità previsti dalla legge, il lodo sarà definitivo e vincolante per le Parti, le quali si impegnano a darvi immediata e pronta esecuzione.

26.1 Per quanto attiene alla competenza processuale, Foro competente sarà esclusivamente quello di _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ (___), li _____.

Il Committente

l'Appaltatore

ALLEGATI:

– Allegato n. 1: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____;

- Allegato n. 2: dichiarazione di idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore;
- Allegato n. 3: Capitolato;
- Allegato n. 4: copia della valutazione dei rischi del Committente, con indicazione specifica dei rischi presenti nelle zone di operatività dell'Appaltatore;
- Allegato n. 5: copia della procedura di evacuazione dei lavoratori dai luoghi in cui si svolge l'appalto;
- Allegato n. 6: copia del documento unico di valutazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze;
- Allegato n. 7: copia attestazione di assicurazione RCT;
- Allegato n. 8: Fidejussione.

3. SCHEMI ESEMPLIFICATIVI: SCHEDE RIEPILOGATIVE DI AUDIZIONE DELLE
PARTI, SVOLTE IN MATERIA DI APPALTI

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEMA RIEPILOGATIVA

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XXX del XX-XX-XX presentata:

- dalla Società **ALFA**, (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 000000000, con sede legale in XXXXXX (XX), via XXXXXX X, stabilimento in XXXXXX (YY), via XXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X;
- e dal **CONSORZIO BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 0000000000, con sede in XXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X.
- è presente, altresì, la **Cooperativa GAMMA**, con sede legale in Via XXXXXXXX, X, XXXXXX (XX), Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. MEVIO, nato a XXXXXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXi, XX, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, (per brevità definita anche semplicemente “affidataria o ditta affidataria”)

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è l'attività di preparazione del prodotto di “disosso di parti di pollo e tacchino, compresa l'attività di facchinaggio connessa alla movimentazione delle merci”. In particolare occorre prendere la merce dalla cella frigorifera contenuta in pall box, metterla sul nastro mobile, prenderla da parte degli operatori, disossarla, metterla in apposite cassette di plastica e riportarla in cella frigorifero. Il luogo di svolgimento dell'appalto è la sede operativa del committente. All'interno dello stabilimento vi è una zona specificamente adibita all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica. Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2013, eventualmente rinnovabile.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività quotidiana, l'ordinativo delle quantità viene trasmesso telefonicamente il giorno prima dal responsabile del committente e recepito dal responsabile della ditta affidataria. Ricevuto l'ordinativo dal committente, il responsabile della ditta affidataria decide autonomamente l'organizzazione del lavoro per il giorno dopo, provvedendo

all'individuazione del personale necessario allo svolgimento dello stesso ed all'organizzazione del lavoro dei singoli soggetti coinvolti, organizzando i turni di lavoro.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta affidataria per quanto di competenza. In particolare, il personale è gestito *in toto* dallo stesso ditta affidataria senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte del committente o dell'appaltatore. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, e alla ditta affidataria senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, versamento IVA). Il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dalla ditta affidataria, sia in via preventiva che successivamente al disosso.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta affidataria mediamente prevede di impiegare circa otto di unità di personale.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc...):** il nastro trasportatore attrezzato è di proprietà del committente, dato in comodato alla ditta affidataria. L'abbigliamento del personale è di

proprietà della ditta affidataria; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta affidataria, così come coltelli e taglierini; il *transpallet* è di proprietà della ditta affidataria. La manutenzione ordinaria dei mezzi di produzione di proprietà del committente è a carico della ditta affidataria, come ad esempio per quel che riguarda la pulizia, la manutenzione straordinaria è a carico del committente. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha dato in affidamento alla propria consorziata lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto, la quale ultima utilizza propri dipendenti assunti prevalentemente a tempo indeterminato. E' possibile che sarà assunto qualche apprendista.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, sig. SEMPRONIO, preposto alla gestione del personale della cooperativa ed al ritiro del programma di lavoro la sera prima dello svolgimento dello stesso, unitamente al legale rappresentante della ditta affidataria.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione

professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL Coop Alimentare e il Corso della sicurezza da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. La cooperativa affidataria ha in essere altri appalti di questo tipo.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti parametri: Euro/chilogrammo prodotto. Più si riesce a produrre maggiore è il corrispettivo corrisposto. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per la cooperativa affiliata un onere consortile in favore di Consorzio BETA.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, è allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla singola cooperativa in modo cartaceo. Le ore di lavoro e le presenze saranno unicamente visionabili dalla ditta affidataria. A questi dati non può accedere né il committente né l'appaltatore. Però l'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già il consorzio o la ditta committente, alla quale ultima saranno solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

16) **Altre informazioni:** ///La ditta affidataria avrà appositi armadietti nello spogliatoio, i percorsi di sicurezza sono appositamente indicati.

Data e Firma leggibile

XXXXXX (XX), li XX-XX-XXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'affidataria

Timbro e Firma dell'appaltatore

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEMA RIEPILOGATIVA

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XXX del XX-XX-XXXX presentata:

- dalla Società **ALFA S.p.A.**, (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 0000000000, con sede legale e operativa in XXXXX (XX), via XXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXX, X;
- e dal **Consorzio BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 0000000000, con sede in XXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXX (XX), via XXXXXXXX X.
- è presente, altresì, la **Cooperativa GAMMA**, con sede legale in Via XXXXXXXX, X, XXXXXX (XX), Cod. Fiscale e P.IVA 0000000000, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. MEVIO, nato a XXXXXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXX (XX), via XXXXX, X, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, (per brevità definita anche semplicemente “affidataria o ditta affidataria per la produzione”);

- è presente, altresì, la **DELTA Soc. Coop.**, con sede legale in XXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, XX, Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. SEMPRONIO, nato/a a XXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, (per brevità definita anche semplicemente “affidataria o ditta affidataria per le pulizie”)

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (oggetto, luogo e durata dei lavori):** Oggetto dell'appalto è a seguente attività: porzionatura, confezionamento, grattugiato, spazzolatura forme con annessa movimentazione merci; pulizia ordinaria e straordinaria sanificazione e annessa movimentazione manuale. Per quanto riguarda la prima di dette attività la ditta affidataria è la COOPERATIVA GAMMA.; per la seconda è la DELTA Soc. Coop. Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda la trasformazione del prodotto in porzioni o grattugiato etc. è di esclusiva competenza della ditta affidataria, che riceve più volte al giorno degli

ordinativi con una data massima di esecuzione dell'attività. La ditta affidataria per la produzione, ricevuti gli ordinativi, che di norma non hanno mai una scadenza massima relativa al giorno seguente, organizza autonomamente la produzione all'interno dello stabilimento, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative. Per quello che riguarda l'attività di pulizia e sanificazione, la ditta affidataria per le pulizie giornalmente provvede alla pulizia ordinaria, a fine turno di produzione, e nel fine settimana viene effettuata una attività più approfondita, nella quale viene smontata anche parte dei macchinari di produzione per poter effettuare delle attività di sanificazione di livello più approfondito.

Nello specifico, per quanto attiene alla attività di produzione, la ditta affidataria svolge la seguente attività: organizzata la scelta di organizzazione del lavoro tra i vari ordini ricevuti, le forme vengono prelevate, spazzolate, e messe all'interno della produzione, porzionandole in vari tagli a seconda dell'ordinativo, etichettandole, confezionandole e palettizzando il tutto. Si evidenzia che qualora la ditta affidataria ravvisasse la carenza di prodotto iniziale da lavorare fa espressa richiesta per il necessario approvvigionamento. Stesso dicasi per l'attività relativa al prodotto grattugiato.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, che per comodità di descrittiva è corrispondente a piantina che si allega in atti e riportante velatura colorata fucsia. Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2014.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività quotidiana, i vari ordinativi delle quantità sono trasmessi tramite e-mail dal responsabile del committente e recepito dal responsabile della ditta affidataria per la produzione o dal suo preposto. Ricevuto l'ordinativo dal committente, il responsabile della ditta affidataria per la produzione decide autonomamente l'organizzazione del lavoro per i giorni successivi, provvedendo all'individuazione del personale necessario allo svolgimento dello stesso ed all'organizzazione del lavoro dei singoli soggetti coinvolti, organizzando i turni di lavoro.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta affidataria per la produzione per quanto di competenza. In particolare, il personale è gestito *in toto* dallo stessa ditta affidataria per la produzione senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte dell'appaltatore. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, e alla ditte affidatarie senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens). Il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dalla ditta affidataria, a campione per ciò che riguarda la ditta committente.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta affidataria per la produzione mediamente prevede di impiegare circa 60 unità di

personale, la maggior parte a tempo indeterminato. La ditta affidataria per la pulizia mediamente giornalmente 3 o 4 persone, il fine settimana 8 o 10, tendenzialmente assunti a tipo indeterminato. In caso di picchi stagionali possono esserci dei lavoratori somministrati da agenzia autorizzata.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i macchinari fissi sono di proprietà del committente e dati in comodato d'uso gratuito alla ditta affidataria per la produzione, la quale ultima ha un proprio manutentore per ciò che riguarda la manutenzione ordinaria; per ciò che attiene la manutenzione straordinaria, questa spetta al committente per il tramite di apposite ditte specializzate. Muletti e trans pallet a mano sono acquisiti tramite contratto di noleggio a carico della ditta affidataria. L'abbigliamento del personale è di proprietà delle ditte affidatarie; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà delle ditte affidatarie. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha dato in affidamento alla propria consorziata lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto, la quale ultima utilizza propri dipendenti assunti prevalentemente a tempo indeterminato. E' possibile che sarà assunto qualche apprendista.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, preposto alla gestione del personale della cooperativa. Ove dovesse mancare il responsabile di cantiere, l'organizzazione del lavoro sarebbe in capo al preposto.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL PMI Alimentare (affidataria per la produzione), CCNL Multiservizi (affidataria per la pulizia), e il Corso della sicurezza da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. Entrambe le ditte affidatarie hanno in essere altri appalti di questo tipo, entrambe già a far data dal 2008.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo relativo alla produzione è determinato secondo i seguenti parametri: Euro/chilogrammo

prodotto. Più si riesce a produrre maggiore è il corrispettivo corrisposto. Il corrispettivo per la pulizia è determinato a corpo. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per le cooperative affiliata un onere consortile in favore di Consorzio.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, è allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla singola cooperativa tramite badge. Le ore di lavoro e le presenze saranno

unicamente visionabili dalle singole ditte affidatarie. A questi dati non può accedere né il committente né l'appaltatore. Però l'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già il consorzio o la ditta committente, alla quale ultima saranno solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

16) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e Firma dell'affidataria per la produzione

Timbro e Firma della ditta affidataria per le pulizie

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XX del XX-XX-XXXX presentata

– dalla Società **ALFA S.p.A.** (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXXXXX, X4;

– e dalla Società **BETA S.r.l.** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXX (XX) Via XXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X;

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di voler instaurare un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (oggetto, luogo e durata dei lavori):** sostanzialmente si tratta di esternalizzare il servizio di officina e magazzino ricambi (post vendita) sito in XXXXXX (XX) al viale XXXXXXXX XX. La durata dei lavori sarà quella dedotta in contratto. La proprietà degli strumenti rimane del committente e solo il personale sarebbe oggetto dell'attività dell'appaltatore. Attualmente il committente ha 14 dipendenti complessivi, compresi sia i meccanici che addetti alle vendite, contabili, magazzinieri etc. In particolare 5 meccanici, 2 magazzinieri e 1 accettatore segretario di officina passeranno dal committente in capo all'appaltatore mantenendo inalterati i propri trattamenti economici con la sola variazione del contratto collettivo applicato, passando dall'attuale CCNL Commercio a quello Industria. Attualmente l'appalto non è ancora in essere, pur essendo indicato nel contratto prodotto alla Commissione la data iniziale del 01.03.2012.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (specificare):** L'attrezzatura, i ricambi e la fatturazione verrà fatta dal committente, sia verso la società produttrice di automobili GAMMA S.p.A. che verso la clientela finale. Viceversa, il personale sarà gestito *in toto* dall'appaltatore.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** 8 persone come distinte alla lettera a) che precede.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** per l'esecuzione dell'appalto si prevede di utilizzare tutta l'attrezzatura dell'officina del committente, strumentazione di proprietà del committente stesso e per i quali strumenti sarà stipulato apposito contratto di comodato d'uso prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto di appalto. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti dell'officina sarà a carico del committente. Il costo della fornitura di luce e acqua sarà sostenuto dal committente e successivamente rimborsato dall'appaltatore.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (specificare):** i lavoratori manterranno la medesima tipologia contrattuale attualmente in essere con il committente e non avranno modifiche di livelli o anzianità.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no)** SI. Per qualsiasi necessità lavorativa i lavoratori dovranno rivolgersi al capo officina, il quale ultimo sarà sempre un dipendente dell'appaltatore e avrà la direzione dell'attività come responsabile tecnico. Trattasi del sig. MEVIO.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione in relazione al piano di “formazione ufficiale della società produttrice di automobili GAMMA S.p.A.”:** La formazione sarà fatta dalla società produttrice di automobili direttamente, la quale ha acconsentito all'operazione di appalto che odiernamente si insta di certificare, non essendo, tra l'altro, l'unico caso di esternalizzazione in ambito nazionale presentato alla società produttrice di automobili. I dipendenti dell'appaltatore andranno quindi ai corsi di formazione prenotati dal committente e presentandosi come inviati dallo stesso.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** L'appaltatore acquisirà la capacità tecnica necessaria allo svolgimento dell'attività nel momento in cui inizierà l'esecuzione dell'appalto, tramite la manodopera proveniente dal committente.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti (si/no):** NO, è la prima volta.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo dedotto in contratto è di 30.000,00 Euro al mese e comprende il costo della mano d'opera, costo delle spese delle forniture elettriche etc., oltre al guadagno dell'appaltatore. In linea di massima e di prima approssimazione, il valore dell'utile mensile dell'appaltatore sarà nell'ordine di 5.000,00 Euro minimo. I

restanti 25.000,00 Euro saranno necessari a coprire i costi di manodopera e forniture. Nel caso previsto dal Titolo VII, lett. b), punto 3 del Contratto di Appalto, ossia di incapienza del predetto importo, la differenza verrà compensata dal committente.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** Al momento non ancora ma sarà elaborato ed allegato prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Specificare le conseguenze in caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla società produttrice di automobili GAMMA S.p.A. (sezione VIII, punto 3 del Contratto di Appalto):** Essendo GAMMA S.p.A. molto severa riguardo alla soddisfazione del cliente finale, ove i dipendenti dell'appaltatore non fornissero attività

adeguatamente in linea con la qualità richiesta da GAMMA stessa, il committente potrebbe risolvere il contratto di appalto.

15) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore:** Attualmente non vi sono rapporti in essere. I lavoratori coinvolti nell'appalto concluderanno il loro rapporto di lavoro con il committente e instaureranno un rapporto di lavoro con le medesime caratteristiche economiche, di anzianità e contributive con l'appaltatore. Tutti i lavoratori coinvolti sono stati avvisati di questa operazione organizzativa in procinto di iniziare e sono tutti concordi al riguardo.

16) **Funzionamento dell'accesso dei dipendenti dell'appaltatore al sistema informatico (TITOLO IX del Contratto di Appalto):** L'accesso al sistema informatico da parte dei dipendenti dell'appaltatore verrà garantito mediante la concessione di password fornite direttamente dal committente. Il costo di gestione del *software*, attualmente in capo al committente, verrà contabilizzato a carico dell'appaltatore e rientrerà nel corrispettivo mensile pattuito.

17) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:** Il sistema di rilevazione delle presenze è cartaceo. Per quanto riguarda la verifica delle tempistiche di lavoro i dipendenti, sia attualmente che durante l'esecuzione dell'appalto, utilizzano un orologio marcatempo all'inizio dell'esecuzione della riparazione meccanica e al termine della stessa, onde poter valutare anche la produttività del singolo dipendente.

18) **Specificare il sistema di incentivazione delle risorse umane (TITOLO V, lett. A-2 del Contratto di Appalto):** Le risorse umane percepiranno un incentivo ove il loro standard lavorativo sia migliore rispetto ai “tempari” di esecuzione classici delle opere di officina. In particolare, ove il tempario standard per l’esecuzione di un’opera dovesse prevedere, ad esempio, 1 ora di lavoro per sostituzione olio motore e il lavoratore riuscisse ad eseguirla in meno tempo, lo stesso lavoratore percepirà un incentivo economico per l’esecuzione rapida dell’attività. Il tutto calcolato su base mensile.

19) **Specificare in cosa consistono gli standard di qualità GAMMA S.p.A.:** Soprattutto la soddisfazione dei clienti, ad esempio, quando il cliente porta la macchina l’accreditore deve effettuare una visita della macchina stessa con il cliente medesimo; posizionare copri volante, copri sedile e copri pomello prima della lavorazione sull’automobile, oltre ad una corretta e puntuale risoluzione definitiva delle problematiche tecniche segnalate dal cliente.

20) **Esplicazione delle motivazioni economiche del committente che lo inducono a porre in essere il contratto di appalto:** la volontà del committente di porre in essere l’appalto è diretta alla razionalizzazione dei costi e la presenza anche dell’appaltatore consentirà di verificare la correttezza dei piani economici. Inoltre, l’appaltatore potrà sviluppare il proprio fatturato annuale e il conseguente connesso guadagno imprenditoriale.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto del
XX-XX-XXXX presentata:

- dal **ALFA Soc. Coop.** (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede legale e operativa in XXXXXXXX (XX), Località XXXX, XX, in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, ivi residente, alla via XXXXXXX, X;
- e dal **Consorzio BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXX (XX), via XXXXXXX, XX;
- è presente, altresì, la **GAMMA Soc. Coop.**, con sede legale in Via XXXXXXX, X, XXXXXXX (XX), Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. MEVIO, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXXXXXX, via XXXXX, X, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX

(per brevità definita anche semplicemente “affidataria o ditta affidataria”);

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è la seguente attività: prelievo delle forme in salina, messa in rete o corda dei provoloni così prelevati, e caricamento su barre per lo stoccaggio in apposito magazzino. Tutte le forme di provolone così lavorate sono pesate per determinare il corrispettivo dell'appalto. Al singolo prodotto viene applicato un *kan-ban* (un talloncino adesivo dove è riportata la tracciabilità del prodotto).

I locali in cui si svolge l'attività sono fisicamente separati dai restanti locali aziendali, così come si evince dalla piantina che si allega in atti.

Le parti intenderebbero appaltare altresì la seguente attività: prelievo e movimentazione delle forme di provolone dalle vasche di stampaggio in acqua fredda alla immissione nelle vasche saline, con annesso lavaggio degli stampi vuoti, e trattamento delle forme rimanenti in superficie per evitare l'ossidazione delle stesse (rotazione 180° per tenere il tutto immerso). Al momento tale attività è svolta esclusivamente dai dipendenti del committente ma, vorrebbe

essere esternalizzata come detto. Si evidenzia che nel caso in cui venisse appaltata detta attività non ci sarà concomitanza temporale di presenza dei lavoratori del committente e dell'appaltatore nella sala delle vasche di rassodamento (c.d. vasche di acqua fredda). I rapporti tra committente e affidatario sono unicamente svolti per il tramite dei due responsabili di cantiere delle parti, SEMPRONIO o SOLONIO per il committente e BATTIATO per l'affidatario.

Per quanto riguarda l'attività già in essere i quantitativi di prodotto da lavorare sono fissati in apposito registro dai dipendenti del committente sulla base della quantità prodotta e di quanti giorni di salina devono effettuare.

Per quanto riguarda l'attività che le parti vorrebbero appaltare, ma che attualmente non è in essere, i quantitativi da lavorare sarebbero determinati su base settimanale, parametrata sugli ordinativi provenienti dalle indicazioni dell'ufficio commerciale del committente, a seguito di riunioni mensili.

Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda l'attività descritta è di competenza della ditta affidataria. La ditta affidataria, ricevuti gli ordinativi, organizza autonomamente le lavorazioni all'interno dello stabilimento, definendo e gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative, sulle quali il committente non entra.

Si specifica che le tempistiche di evasione degli ordinativi dipendono dal quantitativo di prodotto caricato nelle vasche, con la possibilità per la ditta

affidataria di gestire la scansione temporale del prelievo, senza per questo modificare le qualità del prodotto.

Si precisa che il committente non ha possibilità di verificare le tempistiche di lavoro dei dipendenti dell'affidataria, né l'appaltatore. Viepiù, il committente non avrebbe nemmeno l'interesse ad avere tale dato in quanto il corrispettivo per l'appalto è totalmente legato da tale dato.

Nel concreto, la ditta affidataria svolge la seguente opera: individuata la scelta di organizzazione del lavoro tra i vari ordini, le forme vengono prelevate, e lavorate. Stesso dicasi per l'eventuale attività che si vorrebbe appaltare, come evidenziato appresso.

Il controllo qualità è svolto dal committente al termine del ciclo produttivo in capo alla affidataria, per tutte le lavorazioni così appaltate.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, che per comodità descrittiva è corrispondente a piantina che si allega in atti e riportante velatura e zigrinatura colorata rossa. La parte evidenziata in giallo fluo è quella che le parti vorrebbero ulteriormente appaltare.

Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 01.11.2012 al 31.12.2014.

Si segnala che i lavoratori della ditta affidataria sono facilmente distinguibili dai lavoratori del committente grazie ad un abbigliamento di colore diverso, in specie il copricapo colorato in modo differente e camice di colore diverso.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta affidataria per quanto di competenza. In particolare, il personale è gestito *in toto* dalla stessa ditta affidataria senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte dell'appaltatore. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore e alla ditta affidataria, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens). Il controllo qualità, come detto è effettuato dal committente.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta affidataria mediamente prevede di impiegare circa da 3 a 5 unità di personale; ove dovesse iniziare anche la seconda attività in totale sarebbero circa 12, assunte a tempo indeterminato.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** il macchinario fisso di messa in rete provolone è di proprietà del committente e sarà dato in locazione alla ditta affidataria. La manutenzione sarà affidata all'appaltatore. I coltelli per il taglio delle reti sono di proprietà dell'affidataria. L'abbigliamento del personale è di proprietà della ditta

affidataria; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta affidataria. I carrelli di acciaio per la movimentazione delle forme di provolone saranno vendute all'affidatario. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha dato in affidamento alla propria consorziata lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto, la quale, come detto, utilizza propri dipendenti assunti a tempo indeterminato.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, identificato appresso, preposto alla gestione del personale della cooperativa. Ove dovesse mancare il responsabile di cantiere, l'organizzazione del lavoro sarebbe in capo al preposto (Sig. ILIZIO).

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre, sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL PMI Alimentare, e il Corso della sicurezza e del primo soccorso, l'HACCP, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. La ditta affidataria ha in essere altri appalti relativi all'oggetto del presente, da circa cinque anni.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati:** Il corrispettivo relativo alla produzione è determinato secondo i seguenti parametri: Euro/chilogrammo prodotto. Più si riesce a produrre maggiore è il corrispettivo corrisposto. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per la cooperativa affiliata un onere consortile in favore del Consorzio.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del**

committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no): SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa: no, mai.**

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla cooperativa tramite badge. Le ore di lavoro e le presenze saranno unicamente visionabili dalla ditta affidataria. A questi dati non può accedere né il committente né l'appaltatore. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già l'appaltatore o la ditta committente, alla quale ultima saranno solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

16) **Altre informazioni: ///.**

Data e Firma leggibile

XXXXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e Firma dell'affidataria

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDE RIEPILOGATIVA

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto del
XX-XX-XXXX presentata:

- da **ALFA S.p.A.**, Sede Legale XXXXXX (PG), via XXXXX, X,
Codice P.IVA 00000000000, nella persona del Sig. TIZIO, nato a
XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX),
alla via XXXXXX, XX, cap XXXXX, in qualità di legale
rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Codice
Fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX.
- e da **BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”),
p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXX, X,
cap XXXXX, in persona del titolare Sig. CAIO, C.F. XXX XXX
XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX,
residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, X, cap XXXXX.

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro
completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa
dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di voler
instaurare un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e
disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è la seguente attività: la ditta appaltatrice è specializzata nell'assemblaggio, disassemblaggio, e nella posa in opera di quadri elettrici e realizzazione di impianti elettrici per macchinari per pesatura, insacco e palettizzazione, canalizzazioni di materiale elettrico, cablaggio e collegamento interno ed esterno eventuale messa in servizio. La tipologia di quadri elettrici di competenza dell'appaltatore è specifica e lo stesso appaltatore è l'unico soggetto in grado di installare e produrre tale tipologia di quadro elettrico. L'attività oggetto dell'appalto è svolta sia all'interno dei locali del committente, che presso i locali dell'appaltatore, oltreché presso i clienti del committente per quanto riguarda la messa in servizio. Si evidenzia che gli utenti finali della commessa non hanno rapporti diretti con l'appaltatore.

L'organizzazione del lavoro si svolge in questo modo. Il responsabile del committente commissiona l'installazione del quadro elettrico, precedentemente cablato da parte dell'appaltatore presso la propria sede, su una macchina del tipo anzidetto. Fatto pervenire il quadro elettrico così assemblato presso i locali del committente, l'appaltatore provvede al montaggio completo dello stesso. Si evidenzia che il committente non possiede al proprio interno le professionalità necessarie per poter svolgere compiutamente la predetta attività, data la specificità della tipologia di quadri elettrici in questione. Nello specifico, dopo aver ricevuto l'ordinativo dal committente l'appaltatore

riceve dallo stesso una tempistica di esecuzione di massima, all'interno della quale è lo stesso appaltatore a gestire i propri tempi di lavoro.

La ditta appaltatrice, ricevuto l'ordinativo, organizza autonomamente al proprio interno l'attività che ritiene migliore per evadere lo stesso. In particolare, il responsabile dell'appaltatore, sceglierà autonomamente il numero dei propri dipendenti necessari per l'esecuzione del lavoro, le singole persone che lo svolgeranno, e su che giorni e orari impostare l'attività all'interno dei magazzini/opifici dell'azienda committente, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative, ovviamente nell'ambito dei normali orari di apertura dei magazzini/opifici del committente. Per quello che riguarda l'attività di pulizia ordinaria, la ditta appaltatrice effettua a fine lavoro un'attività ordinaria di ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.

Nello specifico dell'attività si svolge in questo modo. La parte prevalente dell'attività, ovvero il cablaggio del quadro elettrico, viene svolta presso la sede dell'appaltatore, dopodiché si porta il tutto presso l'anzidetto opificio del committente, e qui avviene la materiale posa in opera del quadro così assemblato e cablato, secondo le singole specifiche di ogni progetto con canalizzazione elettrica.

Si specifica che l'attività svolta dall'appaltatore è attività di particolare fattura e non facilmente riproducibile dal committente, il quale non ha al proprio interno le competenze e le tecnologie per svolgerlo compiutamente e alle stesse condizioni.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, in particolare i dipendenti dell'appaltatore svolgeranno la propria attività solo ed esclusivamente nelle zone di competenza relative all'impianto elettrico.

I lavoratori dell'appaltatore sono facilmente distinguibili perché indosseranno una pettorina colorata per differenziarsi anche visivamente.

I lavoratori dell'appaltatore ricevono direttive di lavoro solo ed esclusivamente dal responsabile dell'appaltatore medesimo presente in cantiere durante la giornata di lavoro e non c'è possibilità alcuna per il committente di interferire sulle scelte organizzative e di esecuzione dell'attività, che sono di esclusiva competenza dell'appaltatore.

Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2013, con possibilità di risoluzione anticipata unilaterale con preavviso e possibilità di proroga annuale per un periodo relativo all'anno solare.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività quotidiana, i vari ordinativi delle singole opere da effettuare sono spediti dal committente all'appaltatore, chiaramente prima dell'esecuzione dell'attività, tramite e-mail o fax o altre modalità cartacee o informatizzate, indicando una tempistica massima di esecuzione e senza indicare da parte del committente il numero di maestranze necessarie per l'esecuzione dell'ordinativo né un numero di giornate obbligatorie.

Ricevuto l'ordinativo dal committente, il responsabile della ditta appaltatrice decide autonomamente l'organizzazione del lavoro per i giorni successivi, provvedendo in proprio all'individuazione del personale necessario allo svolgimento dello stesso ed all'organizzazione del lavoro dei singoli soggetti coinvolti, organizzando i turni di lavoro.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta appaltatrice per quanto di competenza. In particolare, il personale è gestito *in toto* dalla stessa ditta appaltatrice senza ingerenza alcuna da parte del committente. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens). Il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dalla ditta affidataria su tutte le opere effettuate.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta appaltatrice mediamente prevede di impiegare circa da un minimo di 2 a un massimo di 10 unità di personale, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica,**

gas, etc.): per l'esecuzione dell'appalto servono i consueti utensili di routine (trapani, cacciaviti, saldatori elettronici di bassa potenza, strumenti per la verifica degli impianti regolarmente certificati da un centro di calibrazione certificatore, cassette degli attrezzi) di proprietà dell'appaltatore. Per il sollevamento del quadro si utilizza il muletto, il carroponete o la scala, mezzi di proprietà del committente, dati in comodato all'appaltatore che si obbliga a far utilizzare detti mezzi solo a personale adeguatamente formato e autorizzato. L'abbigliamento del personale è di proprietà della ditta appaltatrice; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta appaltatrice. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** come detto al punto 3).

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori dell'appaltatore sono gestiti esclusivamente dallo stesso. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, preposto alla gestione del personale dell'appaltatore, normalmente presente.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori dell'appaltatore:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili dell'appaltatore, ed hanno ulteriori attestati (di lavoro in quota, primo soccorso, carrello elevatore,

antincendio, utilizzo DPI) e il Corso della sicurezza da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. L'appaltatore ha in essere altri circa 4 o 5 appalti di questo tipo, già a far data dal 1994.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo relativo alla produzione è determinato secondo la complessità del lavoro da svolgere ed è indipendente dalle ore di lavoro e dai lavoratori impiegati. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, sarà allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è gestito unicamente ai fini della sicurezza per poter rendere edotto il committente dei soggetti presenti in azienda in un dato momento e non permettere il rilevamento temporale della prestazione di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore. Non è possibile per il committente rilevare le tempistiche di lavoro nel ciclo produttivo.

16) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDE RIEPILOGATIVE**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto del
XX-XX-XXXX presentata:

- da **ALFA S.p.A.**, Sede Legale XXXXXXXX (XX), via XXXXXX, XX,
Codice P.IVA 00000000000, nella persona del Sig. TIZIO, nato a
XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), alla
via XXXXXXXXXXX, X, cap XXXXXX, in qualità di legale rappresentante
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Codice Fiscale XXX
XXX XXXXXX XXXXXX.
- e da **BETA** ditta individuale (per brevità definita anche semplicemente
“appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), via
XXXXXXXXXX, XX, cap XXXXXX, in persona del titolare Sig. CAIO,
C.F. XXX XXX XXXXXX XXXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-
XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXX, X, cap
XXXXXX,

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro
completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa
dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di voler instaurare un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è la seguente attività: l'appaltatore si occuperà della installazione di impianti elettromeccanici, canalizzazione, passaggio cavi, allaccio cavi su quadri, montaggi meccanici, collaudo quadri e collaudo impianti elettrici, il tutto inerente alle macchine prodotte dal committente. Nell'ambito della complessità generalizzata delle macchine prodotte dal Committente, l'appaltatore è specializzato nell'ambito del montaggio meccanico della macchina insaccatrice denominata XXX e dei palettizzatori. In particolare l'appaltatore cura l'aspetto elettromeccanico della macchina XXX, particolarmente complessa e difficoltosa, pertanto si richiede una preparazione professionale molto elevata, in quanto la macchina XXX è quella più particolare e complessa. La professionalità specifica dell'appaltatore su detta macchina permette all'azienda di raggiungere un risultato qualitativo e quantitativo che non riesce a raggiungere normalmente per il tramite di maestranze non qualificate presenti al proprio interno. Inoltre, il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dall'appaltatore. L'attività oggetto dell'appalto è svolta all'interno dei locali del committente. Gli utenti finali della committente non hanno rapporti diretti con l'appaltatore.

L'organizzazione del lavoro si svolgerà in questo modo.

Per quanto riguarda la gestione del lavoro il responsabile del committente invierà l'ordinativo dell'opera da eseguire al titolare dell'appaltatore con le specifiche tecniche e l'indicazione del corrispettivo, eventualmente preventivato, dando una tempistica massima di esecuzione all'interno della quale l'appaltatore è libero di autodeterminarsi tempi di lavoro e modalità. Si evidenzia che l'appaltatore ha particolari qualifiche professionali e tecniche relative all'assemblaggio di detti impianti, i quali singoli componenti sono presenti già presso il committente.

Operativamente il responsabile del committente in base al programma di produzione del mese e alle particolarità dei lavori da effettuare assegnerà la singola opera all'appaltatore al fine permettergli di autodeterminare la propria tempistica di esecuzione dell'opera stessa.

Come detto, nello specifico, dopo aver ricevuto l'ordinativo dal committente l'appaltatore riceve dallo stesso una tempistica di esecuzione di massima, all'interno della quale è lo stesso appaltatore a gestire i propri tempi di lavoro.

La ditta appaltatrice, ricevuto l'ordinativo, organizza autonomamente al proprio interno l'attività che ritiene migliore per evadere lo stesso. In particolare, il responsabile dell'appaltatore, sceglie autonomamente come organizzare il lavoro, e su che giorni e orari impostare l'attività all'interno dei magazzini del committente, gestendo l'esecuzione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, in particolare i dipendenti dell'appaltatore svolgeranno la propria attività solo ed esclusivamente nelle zone di competenza relative all'impianti anzidetti.

L'appaltatore sarà facilmente distinguibile perché indosserà una pettorina colorata per differenziarsi anche visivamente.

L'appaltatore non riceve direttive di lavoro dal committente o da un proprio rappresentante, e non c'è possibilità alcuna per il committente di interferire sulle scelte organizzative e di esecuzione dell'attività, che sono di esclusiva competenza dell'appaltatore.

Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2013, con possibilità di risoluzione anticipata unilaterale con preavviso.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta appaltatrice per quanto di competenza. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens).

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta

appaltatrice prevede di svolgere l'appalto per il tramite di una media da un minimo di 2 dipendenti sino a 6 persone, a seconda delle esigenze di lavoro che l'appaltatore valuterà autonomamente.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** per l'esecuzione dell'appalto servono i consueti utensili di routine (trapani, avvitatori, cacciaviti, chiavi inglesi e simili) di proprietà dell'appaltatore, che ha le proprie cassette degli attrezzi per ogni suo dipendente. Per il sollevamento di eventuale materiale si utilizza il muletto, il carroponete o la scala, mezzi di proprietà del committente, dati in comodato all'appaltatore che si obbliga a far utilizzare detti mezzi solo a personale adeguatamente formato e autorizzato. L'abbigliamento dell'appaltatore è di proprietà della ditta appaltatrice; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta appaltatrice. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** 4 sono dipendenti lavoratori subordinati a tempo indeterminato, 2 collaboratori familiari (il padre e la moglie del titolare), e il titolare medesimo.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no)** SI. I lavoratori dell'appaltatore sono gestiti esclusivamente dallo stesso.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori dell'appaltatore:** La formazione ai dipendenti è fatta in azienda, ed è svolta dal titolare e da uno dei due collaboratori familiari che ha un passato di circa 60 anni di esperienza nel settore.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. L'appaltatore ha in essere altri appalti per la manutenzione termoidraulica, in particolare 3 appalti da circa 10 anni con lavorazioni consimili.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo relativo alla produzione sarà determinato secondo la complessità del lavoro da svolgere ed è indipendente dalle ore di lavoro e dai lavoratori impiegati. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no): SI.**

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI? SI, sarà allegato al contratto.**

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no): SI.**

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa: no, mai.**

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è gestito unicamente ai fini della sicurezza per poter rendere edotto il committente dei soggetti presenti in azienda in un dato momento e non permettere il rilevamento temporale della prestazione di lavoro dell'appaltatore. Non è possibile per il committente rilevare le tempistiche di lavoro nel ciclo produttivo. L'appaltatore ha in proprio un gestionale di rilevazione delle presenze di cui il committente non può avere i dati.

16) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto del
XX-XX-XXXX presentata:

- da **ALFA S.p.A.**, Sede Legale XXXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X,
Codice P.IVA 00000000000, nella persona del Sig. TIZIO, nato a
Perugia (PG), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), alla via
XXXXXXXX, XX, cap XXXXX, in qualità di legale rappresentante
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Codice Fiscale XXX
XXX XXXXX XXXXX.
- e da **BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”),
p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXX (XX), via XXXXXXXXX, X,
cap XXXXX, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F.
XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-
XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXX, XX, cap XXXXX.

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro
completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa
dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver
instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e
disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è la seguente attività: l'appaltatore si occuperà della installazione e della verifica del controllo qualità su impianti pneumatici e oleodinamici delle macchine prodotte dal committente. In particolare installerà e verificherà detti impianti sulle macchine da insacco denominate XXX, YYY, Palettizzatori ad alta velocità di esecuzione. Inoltre, l'appaltatore è l'unico soggetto a cui è demandato il controllo qualità su tutti i prodotti finiti (impianti pneumatici e oleodinamici) di tutte le macchine realizzate dal Committente. L'attività oggetto dell'appalto è svolta all'interno dei locali del committente. Gli utenti finali della committente non hanno rapporti diretti con l'appaltatore.

L'organizzazione del lavoro si svolgerà in questo modo.

Per quanto riguarda il montaggio il responsabile della logistica invierà l'ordinativo dell'opera da eseguire al titolare dell'appaltatore con le specifiche tecniche e l'indicazione del corrispettivo, eventualmente preventivato, dando una tempistica massima di esecuzione all'interno della quale l'appaltatore è libero di autodeterminarsi tempi di lavoro e modalità. Si evidenzia che l'appaltatore ha particolari qualifiche professionali e tecniche relative all'assemblaggio di detti impianti, i quali componenti sono presenti già presso il committente.

Per quanto riguarda il controllo qualità degli impianti pneumatici e oleodinamici montati sulle macchine ad alta velocizzazione, una volta realizzato l'impianto pneumatico ed effettuati i controlli sia tecnici che di rispondenza alla

specifiche assegnate si effettuano le prime movimentazioni manuali di prova della macchina per poi procedere alla prova dell'intero impianto in automatico.

Operativamente il responsabile del reparto montaggio in base al programma di produzione del mese e alle particolarità dei lavori da effettuare assegnerà la singola opera all'appaltatore al fine permettergli di autodeterminare la propria tempistica di esecuzione dell'opera.

Come detto, nello specifico, dopo aver ricevuto l'ordinativo dal committente l'appaltatore riceve dallo stesso una tempistica di esecuzione di massima, all'interno della quale è lo stesso appaltatore a gestire i propri tempi di lavoro.

La ditta appaltatrice, ricevuto l'ordinativo, organizza autonomamente al proprio interno l'attività che ritiene migliore per evadere lo stesso. In particolare, il responsabile dell'appaltatore, sig. CAIO, sceglie autonomamente come organizzare il lavoro, e su che giorni e orari impostare l'attività all'interno dei magazzini del committente, gestendo l'esecuzione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

Si specifica che l'attività di controllo qualità per gli impianti di competenza dell'appaltatore è svolta unicamente dallo stesso, perché il committente non ha al proprio interno le professionalità per effettuare detta attività.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, in

particolare i dipendenti dell'appaltatore svolgeranno la propria attività solo ed esclusivamente nelle zone di competenza relative all'impianti anzidetti.

L'appaltatore sarà facilmente distinguibile perché indosserà una pettorina colorata per differenziarsi anche visivamente.

L'appaltatore non riceve direttive di lavoro dal committente o da un proprio rappresentante, e non c'è possibilità alcuna per il committente di interferire sulle scelte organizzative e di esecuzione dell'attività, che sono di esclusiva competenza dell'appaltatore.

Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2013, con possibilità di risoluzione anticipata unilaterale con preavviso.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta appaltatrice per quanto di competenza. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens).

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta appaltatrice mediamente prevede di svolgere l'appalto per il tramite del solo

titolare della ditta appaltatrice, data le specifiche tecniche di alta specializzazione dell'attività.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** per l'esecuzione dell'appalto servono i consueti utensili di routine (trapani, cacciaviti, chiavi inglesi e simili) di proprietà dell'appaltatore, che ha la propria cassetta degli attrezzi. Per il sollevamento di eventuale materiale si utilizza il muletto, il carroponete o la scala, mezzi di proprietà del committente, dati in comodato all'appaltatore che si obbliga a far utilizzare detti mezzi solo a personale adeguatamente formato e autorizzato. L'abbigliamento dell'appaltatore è di proprietà della ditta appaltatrice; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta appaltatrice. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** come detto al punto 3).

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori dell'appaltatore sono gestiti esclusivamente dallo stesso.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori dell'appaltatore:** Il titolare della

ditta appaltatrice è in possesso della qualifica di manutentore di impianti oleodinamici e pneumatici rilasciata dalla Regione XXXXX.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. L'appaltatore ha in essere altri appalti per la manutenzione termoidraulica, già dal 2008 in poi.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo relativo alla produzione sarà determinato secondo la complessità del lavoro da svolgere ed è indipendente dalle ore di lavoro e dai lavoratori impiegati. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, sarà allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti progressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è gestito unicamente ai fini della sicurezza per poter rendere edotto il committente dei soggetti presenti in azienda in un dato momento e non permettere il rilevamento temporale della prestazione di lavoro dell'appaltatore. Non è possibile per il committente rilevare le tempistiche di lavoro nel ciclo produttivo.

16) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente Timbro e Firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto datata Prot. XX-XXX del XX-XX-XXXX presentata:

- da **ALFA S.r.l.**, p.i. 0000000000000, con sede legale a XXXXXXX (XX), via XXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, che delega il Sig. TIZIO II, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, residente a XXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, e il sig. TIZIO III, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, residente a XXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X (per brevità definita anche semplicemente “Committente”);
- e dal **Consorzio BETA**, p.i. 02549410021, con sede in XXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, XX, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X, (per brevità definita anche semplicemente “Appaltatore”);
- è presente, altresì, la **Cooperativa GAMMA**, con sede legale in XXXXX (XX), via XXXXXXX, XX, Cod. Fiscale e P.IVA

00000000000, in persona del legale rappresentante p.t. amministratore unico Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXX, X, (per brevità definita anche semplicemente “affidataria, affidatario o ditta affidataria per la macellazione”);

- è presente, altresì, la cooperativa **DELTA Società Cooperativa**, con sede legale in XXXXX (XX), via XXXXXXX, XX, Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, in persona del legale rappresentante p.t. amministratore unico Sig. SEMPRONIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXX, XX (per brevità definita anche semplicemente “affidataria, affidatario o ditta affidata per il disosso”);
- è presente, altresì, la **cooperativa EPSILON**, con sede legale in XXXXXXX (XX), via XXXXXXX, XX, Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, in persona del legale rappresentante p.t. amministratore unico Sig. SOLONIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X (per brevità definita anche semplicemente “affidataria, affidatario o ditta affidata per il confezionamento e sottovuoto”).

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

In questa sede le parti dichiarano di essere edotte del fatto che quanto dalle stesse riportato nella presente scheda riepilogativa ha il fine di ulteriore elemento per consentire alla Commissione di certificazione di verificare la genuinità del modello contrattuale di appalto, nonché di consentire alla Commissione stessa di integrare e interpretare il documento contrattuale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 30, comma 2, l. n. 183/2010.

Preliminarmente, committente e appaltatore fanno pertanto presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

- 1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Le attività sono diverse, in particolare tre.

La prima attività è quella di macellazione vera e propria, affidata alla cooperativa GAMMA. L'attività si svolge in questo modo. Personale del committente scarica il bestiame da abbattere nell'apposita stalla di stazionamento. Dallo scaricamento del camion da parte dell'addetto del committente gli animali così scaricati stazionano circa un'ora in detta stalla. Un addetto della cooperativa fa camminare l'animale vivo verso la trappola e lo fa entrare all'interno. All'interno della trappola l'animale è abbattuto mediante pistola da dipendente della cooperativa per la macellazione. Successivamente è appeso e dissanguato da dipendenti della cooperativa stessa. Oltre a ciò avviene l'asportazione arti anteriori e corna; asportazione arti posteriori e trasferimento su carrelli per bi-rotai. Successivamente si ha l'inizio della scuoiatura, tramite

quattro postazioni e successivamente segatura dello sterno con seghetto. Nei bovini, ulteriormente a ciò, si ha lo stacco testa per la visita del veterinario AUSL presente all'interno del capannone di lavorazione. L'ulteriore fase di lavoro in ordine cronologico è l'eviscerazione svolta sempre da dipendenti della citata cooperativa, cui segue lo stacco frattaglie e, nei bovini adulti, divisione in mezzene delle carcasse. Infine si ha la sgrassatura e toelettatura che concludono l'attività svolta dall'affidataria per la macellazione all'interno di detto capannone. Le carni così lavorate sono inviate a un dipendente del committente presente all'interno del luogo di lavoro che classifica la macellazione determinandone il valore, argomento che riprenderemo in seguito.

La lavorazione è molto rilevante, in quanto l'animale da vivo ha una propria classificazione di qualità che ne determina il valore e, detto valore, subisce delle rilevanti fluttuazioni in base a quanto bene sia macellato o meno: in particolare meglio è effettuata la macellazione maggiore è il valore dell'animale macellato. Tale valutazione è effettuata da un dipendente del committente che è presente nel capannone ove lavora l'affidataria per la macellazione, che riceve le parti di animale terminata la macellazione e determina detto valore tramite apposita classificazione. Il dipendente del committente in discorso non determina i ritmi di lavoro dei dipendenti della cooperativa. I criteri di qualità del servizio sono appositamente individuati nell'allegato al contratto.

In luogo di lavoro separato da quello anzidetto viene condotta l'operazione di lavorazione trippe, ad opera della medesima cooperativa. Le interiora asportate nel capannone di macellazione di cui si è detto in precedenza dalla stessa cooperativa sono inviate, previa visita del veterinario, tramite nastro trasportatore unico che collega detti luoghi, alla sala di lavorazione trippe. I dipendenti della cooperativa dividono la trippa vera e propria dal resto dell'intestino, svuotano la trippa dal rumine, e la inseriscono nella prima lavatrice. Uscita dalla lavatrice i dipendenti della cooperativa controllano la pulizia e fanno una prima sgrassatura. Successivamente i medesimi la caricano nella seconda lavatrice che effettua la sgrassatura vera e propria. Uscita dalla sgrassatrice la raffreddano in acqua, la appendono sulle giostre e la ripongono in celle di deposito. Il servizio deve rispettare i criteri di qualità individuati nel capitolato allegato al contratto.

L'ordinativo dal committente alla cooperativa arriva il sabato mattina per la settimana seguente, poi nei singoli giorni antecedenti il committente conferma il numero preciso di animali che arriveranno il giorno seguente. Ogni camion trasporta da un minimo di 40 circa a un massimo di 96 circa, che scarica in detta stalla di stazionamento. Dal momento dell'arrivo dei capi il ritmo di lavoro è deciso dalla cooperativa nel rispetto dei criteri di qualità che sono richiesti dall'appalto.

La seconda lavorazione è quella di disosso, ed è affidata alla cooperativa DELTA. L'attività inizierà con il prelievo dei quarti di bovino da cella frigorifera ad opera dei dipendenti della cooperativa. Detta cella è riempita

ad opera del committente mediamente ogni 12 o 24 ore. Dopo aver così prelevato le carni dalla cella frigorifera inizia l'attività di disossatura, iniziando dal *roastbeef* che viene lavorato in base alle esigenze delle commesse ricevute della committente. Successivamente al *roastbeef* è lavorata la coscia, disancandola, e viene selezionata nei vari tagli in base alle lavorazioni da effettuare. Di seguito è effettuata la toelettatura, dove viene separato il grasso dalla carne e sono effettuati i tagli (cinque o sei diversi).

Le lavorazioni sono svolte esclusivamente da dipendenti della presente cooperativa, che hanno specifiche competenze in materia di disosso e toelettatura carni.

All'interno del luogo di lavoro non ci sono dipendenti del committente in grado di determinare ritmi di lavoro o dare ordini specifici ai dipendenti della cooperativa.

E' molto rilevante la metodologia di lavoro, in quanto se il prodotto è lavorato bene, si ha una resa maggiore in termini di quantitativo di prodotto finito e di conseguente corrispettivo dell'appalto, che è determinato in base ai chilogrammi di prodotto lavorato: maggiore è il livello di qualità della lavorazione maggiore sarà il guadagno della ditta affidataria e dell'appaltatore. Inoltre, in caso di lavorazioni effettuate male sono previste delle sanzioni.

La programmazione dell'attività è svolta nello stesso modo di ciò che è stato descritto per la prima lavorazione.

La terza lavorazione è quella di confezionamento e sottovuoto, ed è affidata alla cooperativa EPSILON.

Nel medesimo locale, terminata la lavorazione da parte della cooperativa DELTA, il prodotto arriva su nastro trasportatore unico, a due operatori della cooperativa EPSILON che insacchettano la carne e la appoggiano sul nastro trasportatore. Sulla base del prodotto lavorato dalla cooperativa DELTA la cooperativa EPSILON effettua le proprie lavorazioni. Le parti sottolineano che l'unicità di nastro trasportatore è imposto da normative igienico-sanitarie. Una volta messo sul secondo nastro trasportatore, il prodotto arriva a un locale attiguo ove vi sono altri due operatori della medesima cooperativa EPSILON che provvedono a mettere sottovuoto il prodotto. A sua volta, sempre tramite appositi nastri, viene pesato e messo in cartone e poi vien messo sul pallet fine lavorazione. Il tutto a temperature controllate. Il pallet fine lavorazione è inviato tramite ascensore in altro locale in cui si trovano dipendenti del committente. Le parti sottolineano che la cooperativa DELTA non è in grado di svolgere la successiva fase produttiva/lavorativa in quanto non possiede quali soci né quali dipendenti personale adatto a tale mansione.

La programmazione di questa terza attività avviene anch'essa su base settimanale (arriva il venerdì per la settimana successiva), consentendo alla cooperativa di organizzare i tempi di lavoro della settimana, fermo restando che la squadra di lavoro è di norma la stessa, salvo picchi produttivi in cui è ampliata sia squadra che tempi di lavorazione, però materialmente i ritmi di lavoro sono determinati dalla seconda cooperativa.

Luogo di esecuzione dei lavori è presso la sede del committente.

La durata del contratto è dal 01.10.2013 al 31.12.2014. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.

In caso di indicazioni da parte del committente relative alla qualità del prodotto lavorato, lo stesso si rivolge unicamente al responsabile dell'affidataria cui è considerato imputabile la lavorazione non coerente con gli *standards* determinati contratto in appalto. In particolare sono i sig.ri BATTIATO (vice responsabile cooperativa GAMMA, in assenza della presenza del legale rappresentante), Sig. ILIZIO (vice responsabile cooperativa DELTA, in assenza del legale rappresentante e socio lavoratore); Sig. FILANO (vice responsabile cooperativa EPSILON, in caso di assenza del legale rappresentante socio lavoratore).

Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente. Le ditte affidatarie, ricevuti gli ordinativi, organizza autonomamente la produzione all'interno dello stabilimento, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto, quasi tutte delimitate fisicamente da muri, solo in un caso ciò non avviene per consentire di mantenere alta lo standard qualitativo della carne e per rispettare, come detto, le norme igienico sanitarie.

Per ciò che attiene agli spogliatori, quelli di svestizione sono unici e divisi in base al sesso; quelli di vestizione sono divisi per cooperativa e sesso.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto col cliente originario è gestito dalla ditta committente, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalle ditte affidatarie per quanto di competenza specificato del contratto di appalto. In particolare, il personale è gestito *in toto* dalle stesse ditte affidatarie tramite i propri responsabili sopra individuati senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte del cliente del committente o del consorzio.

Il consorzio non ha una propria struttura produttiva ma solo organizzativa, amministrativa e di fornitura di servizi.

Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore e ditte affidatarie, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione DURC F24 dell'affidatarie e appaltatore, asseverazione ritenute fiscali e del pagamento dei netti ai soci dipendenti da parte di professionisti ed è facoltà del committente effettuare degli ulteriori controlli tramite professionisti all'uopo incaricati. Comunicazioni Centro per l'impiego, copia contratto lavoratori sono consegnate ai soci lavoratori, cui è consegnato anche il regolamento interno depositato presso la DPL come prescritto per legge).

Il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dalle ditte affidatarie.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore/affidatari prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la cooperativa GAMMA utilizza mediamente una ventina di persone; La cooperativa DELTA utilizza mediamente 20 o 25 lavoratori; la cooperativa EPSILON utilizza mediamente 16 lavoratori per l'esecuzione dell'appalto.

La professionalità dei lavoratori viene mantenuta costante, non essendo adibiti gli stessi a compiti differenti rispetto a quelli per i quali sono assunti. In tutte le cooperative è applicato il CCNL Alimentare cooperative e sono rispettati i minimi inderogabili previsti dal contratto collettivo.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i locali e i relativi macchinari fissi, di proprietà del committente, sono in uso tramite contratto di comodato al Consorzio, il quale effettua un ulteriore negozio traslativo verso le cooperative tramite verbale di assemblea del consorzio che sarà inoltrato alla commissione in tempo utile per la delibera, ivi prevedendosi in tale negozio il costo dell'elettricità e della fornitura dell'acqua, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle singole cooperative utilizzatrici (la manutenzione ordinaria è svolta direttamente dalle singole cooperative; la manutenzione straordinaria è pagata dalle singole cooperative, fino ad una spesa non superiore a 2000,00 Euro per singolo intervento). Tutti gli strumenti di

produzione sono di proprietà delle singole cooperative (ad esempio: coltelleria, guanti in acciaio, completi in acciaio, DPI, vestiario, etc.).

I lavoratori sono distinti visivamente e facilmente distinguibili tramite tuta e cuffietta di colore differente sia tra loro che rispetto ai lavoratori del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore/affidatario ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** Il consorzio non ha dipendenti impiegati in questo appalto, le ditte affidatarie hanno assunto tutti i dipendenti a tempo indeterminato come soci lavoratori dipendenti subordinati.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile, nelle persone dei sig.ri sopra evidenziati, preposti alla gestione del personale della cooperativa ed al ritiro del programma di lavoro.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dalle singole cooperative, tramite corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal consorzio. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL Alimentare (Contratto collettivo applicato dalle affidatarie) e il Corso della sicurezza, HACCP, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica o esperienza per svolgere in autonomia tali lavori:** Le affidatarie allo stato attuale non hanno altri committenti, ma li stanno cercando. DELTA è stata costituita a giugno 2013 e in precedenza aveva un altro committente. Le altre cooperative sono state costituite a settembre 2013. Il consorzio dichiara che, in aderenza al proprio scopo sociale, ha promosso la costituzione delle cooperative anzidette sulla base della organizzazione di unità produttive all'interno dello stabilimento ALFA, e per addivenire alla stipulazione di ulteriori contratti di appalto.

Si segnala che su altri 3 precedenti contratti di appalto c'è stata una ispezione della DTL di XXXXXXXXXX. In particolare, nel locale delle trippe era presente un artigiano che si faceva coadiuvare da altri artigiani e ciò è stato contestato. Dopo ciò, il controllo è stato esteso a tutte le lavorazioni. Le contestazioni hanno riguardato gli artigiani e alcune omissioni relative alle assunzioni. Il verbale conclusivo sarà inoltrato alla Commissione. Si segnala che successivamente c'è stata una riorganizzazione dell'attività nei termini indicati nella presente, al fine di superare genuinamente i rilievi degli ispettori precedenti.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati?**

(indicare l'importo pattuito dei lavori in euro): Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti parametri: la macellazione prevede un importo a capo abbattuto; per le altre due lavorazioni è previsto un corrispettivo su base di kg prodotti. Più si riesce a produrre maggiore è il corrispettivo corrisposto. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per la cooperativa affiliata un onere consortile in favore di Consorzio Appaltatore.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI, tramite prove empiriche

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, è allegato al contratto. Allegato al contratto ci sono le planimetrie con evidenziate in blu le zone adibite all'appalto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il tempo di legge dal termine dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no)?:** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore o affidatarie e viceversa:** no, mai.

15) **Tutti i soggetti oggi presenti sono consapevoli della volontarietà della procedura di certificazione, nonché della relativa presente audizione/scheda riepilogativa, ed hanno compreso il senso e la portata dell'audizione stessa? (si/no):** SI siamo consapevoli di tutto ciò e conosciamo senso e portata della presente audizione/scheda riepilogativa.

16) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è cartaceo ed è gestito dalle singole cooperative senza alcune possibilità né del consorzio né del committente di interferire o conoscere gli orari di lavoro. Per ragioni di sicurezza è previsto un badge per accedere ai singoli locali, sono solo autorizzativi per l'ingresso e non c'è una marca temporale di entrata o uscita. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già il consorzio o la ditta committente, alla quale ultima vengono solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

17) **Altre informazioni:///**

Letto, confermato e sottoscritto.

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e firma dell'affidataria 1)

Timbro e Firma dell'affidataria 2)

Timbro e firma dell'affidataria 3)

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con

CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI

SCHEDE RIEPILOGATIVE

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. n. X/XXX del XX-XX-XXXX presentata:

- dalla Società **ALFA S.p.A.** (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXX (XX), Via XXXXXXX, X, in persona del Sig. CAIO, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX ivi residente in via XXXX, X, CF XXX XXX XXXXX XXXXX, giusta delega in atti del legale rappresentante Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X;
 - dalla Società **BETA Soc. cooperativa** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXX (XX), Via XXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXXXX (XX), via XXXXX, X,
- al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'artt. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Il luogo di svolgimento dei lavori è a XXXXXX (XX) presso i magazzini di ALFA siti in via XXXXXX, X, nonché a XXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXX, X e via XXXXXXXX, X. Il contratto in essere è stato stipulato in data 25.01.2013 e con scadenza il 31.01.2014. L'attività svolta è puntualmente dedotta nel contratto di appalto all'art. 2, ripartendola tra gestione automatizzata, gestione manuale e gestione capi stesi e appesi. In particolare l'attività di movimentazione logistica consiste in: scarico degli automezzi; conteggi di merci in entrata; suddivisione prodotti per articolo, variante e taglia; controllo qualità a campione di merce entrata; versamento (posizionamento) articoli a *stock*; lettura bar code merce in spedizione; chiusura e nastratura colli; preparazione della spedizione e carico degli automezzi; riordino merci e altre attività di magazzino accessorie a quelle elencate.

La gestione degli ordinativi del cliente iniziale avviene in questo modo. Il cliente iniziale stesso invia l'ordinativo nel sistema informatico centrale XXXXXXXX.net, dando all'ordinativo una tempistica massima di esecuzione. Tale ordinativo è visualizzato sul videoterminale in uso alla cooperativa all'interno dei locali. Il terminale è gestito esclusivamente dal responsabile della cooperativa stessa e preposti (capo cantiere e capi settore) che hanno l'esclusivo potere di decidere quante pistole/palmari abilitare per l'esecuzione

dell'ordine e a chi darle in base alla quantità dell'ordine stesso. Quindi è l'appaltatore che decide in completa autonomia quante pistole/palmari abilitare per l'esecuzione dell'attività, in particolare è deciso dal capocantiere/caposettore tale "spacchettamento dell'ordine iniziale" e il connesso affidamento dei singoli palmari/pistole ai singoli lavoratori. Facendo un esempio: il giorno prima alle ore 16:00 circa del pomeriggio l'appaltatore riceve sul videoterminale la commessa e sulla base della sua consistenza il capocantiere della cooperativa organizza il personale per i giorni seguenti. Lo stesso capo cantiere decide quanto personale coinvolgere l'indomani, abilitando di conseguenza il numero di pistole/palmari adeguato e decide, parimenti, a quali lavoratori assegnarli. Il cliente iniziale e ALFA non sono in grado di verificare per il tramite delle pistole/palmari l'attività del singolo lavoratore, tanto è vero che le pistole/palmari risultano individuate tutte con una sigla anonima XXX, cui è connesso un numero che solo la cooperativa può visualizzare. In tutti gli appalti in cui è coinvolta ALFA e nei relativi sub appalti il sistema è il medesimo, volto a garantire la completa autonomia e discrezionalità nella gestione del lavoro da parte delle cooperative.

L'appaltatore, ricevuti gli ordinativi, che hanno una scadenza di esecuzione di massima ma che possono essere terminati prima dall'appaltatore secondo proprie scelte organizzative, organizza autonomamente le lavorazioni all'interno dello stabilimento, definendo e gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute, sulla base di autonome scelte organizzative, sulle quali il committente non entra. Può succedere che vi siano

delle urgenze nella gestione degli ordinativi, per le quali vi possono essere delle riunioni su base quotidiana tra responsabili dell'appaltatore e responsabili del committente.

I dipendenti dell'appaltatore, come detto, possono lavorare anche per il tramite di pistole "barcode"/palmari, le quali svolgono solo la funzione di identificare il prodotto, il quantitativo e la sua ubicazione. Detti strumenti di lavoro sono di proprietà del committente, concessi in uso alla ditta affidataria, la quale sceglie autonomamente, per il tramite del proprio responsabile, a quale singolo lavoratore affidarli e abilitarli. Si sottolinea, altresì, che il committente non è in grado assolutamente di individuare, per il tramite di detti strumenti, quale lavoratore della ditta affidataria stia in quel momento lavorando quel determinato prodotto, le tempistiche di lavoro, non essendo dati che possano essere gestiti da detti strumenti.

Il controllo qualità è svolto a campione dall'appaltatore all'inizio del ciclo produttivo in capo all'appaltatore medesimo. Quando si rinvencono dei difetti i prodotti interessati sono segnalati al committente che poi decide come comportarsi confrontandosi con il cliente iniziale.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, come da piantine allegate al contratto di appalto.

Si segnala che i lavoratori dell'appaltatore sono facilmente distinguibili da altri lavoratori per abbigliamento di colore differente (blu) con relativo logo e tesserino identificativo.

2) Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*): Il rapporto col cliente è gestito da ALFA, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dall'appaltatore. In particolare, il personale è gestito *in toto* dall'appaltatore senza ingerenza alcuna da parte del committente e non ci sono dipendenti di ALFA presenti in magazzino. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens, UNILAV, registro infortuni, polizza assicurativa, F24 versamento IVA e contributi, LUL).

3) Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: in base alla stagionalità possono variare tra un minimo di 200 circa fino a 280/300 circa.

4) Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.): per l'esecuzione dell'appalto si utilizza l'impalcatura per il posizionamento delle merci, muletti e *transpallet* per la movimentazione, *sorter*, soppalchi multipiano e pistole a radio frequenza per i bar code. La maggior parte di tali strumenti sono di proprietà di ALFA e alcuni sono di proprietà della cooperativa, in particolare i muletti. Per gli strumenti di proprietà di ALFA in uso all'appaltatore è stato stipulato apposito contratto di comodato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di proprietà di ALFA è a carico della stessa. Il costo della fornitura di luce e acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** alcuni lavoratori sono soci della cooperativa a tempo indeterminato, circa il 70%, il restante 30% circa sono soci con contratto a chiamata.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del capocantiere, in particolare sono 3, ovvero uno per ogni cantiere: SEMPRONIO; SOLONIO; BATIATO. Per ogni cliente la persona citata è il referente massimo della cooperativa e si occupa della gestione dei lavoratori della cooperativa e dei rapporti con il Presidente della cooperativa stessa.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione è fatta direttamente dai preposti della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre, sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL applicato dall'appaltatore, e il Corso della sicurezza e del primo soccorso, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (*si/no*):** L'appaltatore è dal 2010 che svolge attività

di questo tipo di attività in completa autonomia. Tuttavia la compagine sociale nel suo complesso già da prima svolgeva attività consimili in analogo settore merceologico.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti (si/no):** SI, la cooperativa ha anche altri appalti di dimensioni e rilievo più contenuti con altri committenti.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati:** Il corrispettivo è determinato esclusivamente in base al numero dei capi movimentati ed è indipendente dal numero dei lavoratori coinvolti e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione, come da tariffa allegato al contratto di appalto (Allegato A).

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, è allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n.**

276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no): SI.

14) Eventuali rapporti progressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa: no, mai.

15) Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze: Il sistema di rilevazione delle presenze dell'appaltatore è cartaceo, i lavoratori sono obbligati a segnare la presenza e il committente non può verificare orari di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore o le tempistiche di lavoro degli stessi. Al committente possono essere unicamente comunicati i nominativi delle persone presenti all'interno del capannone di lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro tramite elenco nominativo giornaliero che è in possesso del responsabile dell'appaltatore e che in caso di necessità inerenti la sicurezza può essere prontamente fornito al committente. Le ore di lavoro e le presenze saranno unicamente visionabili dall'appaltatore. A questi dati non può accedere né il committente né, tantomeno il cliente iniziale. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è l'appaltatore.

16) Esplicazione delle motivazioni economiche e non del committente che lo inducono a porre in essere il contratto di appalto: la volontà del committente di porre in essere l'appalto è diretta alla razionalizzazione dei costi e alla elevata organizzazione del lavoro dell'appaltatore.

17) Ulteriori informazioni:////.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e firma dell'appaltatore

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDE RIEPILOGATIVE

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. n. X del XX-XX-XXXX presentata:

- dalla Società **ALFA S.r.l.**, p.i. 00000000000, con sede legale in XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXX, n. X, in persona del legale rappresentante Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, X, che delega il Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, XX, congiuntamente al Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXX, il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, X (per brevità definita anche semplicemente “Committente”);
- e dalla **BETA Società cooperativa**, p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. SEMPRONIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X (per brevità definita anche semplicemente “Appaltatore”);

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

In questa sede le parti dichiarano di essere edotte del fatto che quanto dalle stesse riportato nella presente scheda riepilogativa ha il fine di ulteriore elemento per consentire alla Commissione di certificazione di verificare la genuinità del modello contrattuale di appalto, nonché di consentire alla Commissione stessa di integrare e interpretare il documento contrattuale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 30, comma 2, l. n. 183/2010.

Preliminarmente, committente e appaltatore fanno pertanto presente di voler instaurare un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto del contratto è il seguente. Attività di confezionamento strenne natalizie da effettuarsi presso la sede della committente (locali di cui la committente ha libera disponibilità sulla base di un contratto di locazione dalla stessa stipulato con la società GAMMA S.r.l, P.IVA 000000000000).

L'attività oggetto del contratto non rientra nell'attività svolta normalmente dal committente.

Lo svolgimento dell'attività avverrà in questo modo. ALFA riceve degli ordinativi da parte dei propri clienti, sulla base di un catalogo che viene

pensato con mesi di anticipo dall'area marketing di ALFA stessa (catalogo che si allega agli atti). Successivamente il committente cura l'approvvigionamento del materiale per l'esecuzione dell'attività, che avviene quasi in tempo reale e solo in minima parte sfruttando uno *stock* preordinato. Il materiale così ordinato è fornito a cura del committente presso la sede oggetto dell'appalto. I camion che trasportano tali prodotti sono dei fornitori e non del committente. Arrivati i camion in loco, l'attività di scarico degli stessi è effettuata dall'appaltatore. Gli ordinativi si distinguono in ordini di approvvigionamento e di produzione, corrispondenti quest'ultimi alle richieste pervenute al committente dai propri clienti. Le parti sottolineano che la gestione dei livelli di prodotti presenti a magazzino sono di competenza della cooperativa. L'esecuzione e lavorazione degli ordinativi della produzione è fatta sulla base di ordinativi. L'ordinativo per la produzione è inviato da un minimo di 6-7 ore (in casi di urgenza), ordinariamente da due giorni a un mese rispetto alla scadenza. Le parti sottolineano che la diversità dei tempi di programmazione del lavoro evidenzia la presenza di competenze organizzative in capo alla cooperativa con riferimento alla gestione di commesse con tempistiche irregolari (sempre più stringenti all'avvicinarsi del natale). Ricevuto gli ordinativi per la produzione la cooperativa si organizza tramite il responsabile decidendo la composizione della squadra e l'orario di lavoro. C'è una linea dove si preparano le scatole, queste scatole vengono messe sui rulli ove le operatrici compongono la stenna in base alle tipologie dei pacchi da produrre, disponendo con criterio l'assemblaggio interno degli stessi (oggetti più pesanti sul fondo, più leggeri

sopra), interponendo della paglia tra i singoli prodotti, essendo materiali delicati. Qualora dei prodotti si rompessero o comunque anche la cesta non fosse composta sulla base del catalogo (con fotografie dei singoli prodotti) sono previste delle penali in caso di non conformità del prodotto stesso. A tal riguardo si evidenzia altresì che la cooperativa verifica l'integrità dei prodotti pervenuti dai fornitori. Terminata la lavorazione di composizione le scatole vengono messe in un cartone esterno (vedi pagina 52 del catalogo allegato), dopodiché dal computer viene emessa l'etichetta (il *software* è del committente) con il nome del cliente, indirizzo, codice a barre; successivamente il tutto è pallettizzato e messo presso la zona di carico così consegnandolo al committente (presso l'area di colore grigio presente nella planimetria che si allega agli atti). Si sottolinea che in tale ultima area i prodotti finiti non sono consegnati nelle mani dell'appaltatore o suoi dipendenti a specifica richiesta di quest'ultimo, ma sono trasportati in detta area a seguito del normale ciclo produttivo della cooperativa medesima.

Si sottolinea che sono concesse in uso gratuito tra le parti delle pistole “*barcode*”, che la cooperativa utilizza al fine di certificare l'immissione nel pacco natalizio di ogni singolo prodotto ivi inserito. Queste pistole sono fisse su ogni singola postazione, e non sono assegnate al singolo operatore, non potendolo quindi identificare. I dati così trattati sono immessi nel medesimo sistema operativo per avere al termine della giornata la conta di quello che è stato lavorato. Il committente utilizza questo *software* solo per l'inserimento degli ordini e per la verifica del risultato e monitoraggio dello *stock* magazzino. Le

pistole non possono rilevare le tempistiche di lavoro, né tantomeno individuare l'utilizzatore.

All'interno dello stabilimento vi sono alcuni locali in cui vi sono unicamente dipendenti di ALFA e altri in cui vi sono unicamente dipendenti dell'appaltatore (vedi planimetria allegata: aree azzurre sono di competenza di ALFA; aree colore verde sono di competenza dell'appaltatore. Per l'area di colore Grigio, denominata servitù di passaggio ed in cui si effettua lo scarico dei pallet da parte della cooperativa, sarà inserita a terra un'apposita marcatura colorata per indicare la separazione funzionale delle aree).

Luogo di esecuzione dei lavori è presso la sede del committente.

La durata del contratto è dal 07.11.2013 al 21.12.2013.

In caso di indicazioni da parte del committente relative al prodotto, lo stesso si rivolge unicamente al Sig. SOLONIO (Responsabile di produzione della cooperativa) o al vice Sig. BATTIATO (Responsabile del magazzino).

Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda la trasformazione del prodotto e la movimentazione è di esclusiva competenza dell'appaltatore, il quale, ricevuti gli ordinativi, organizza autonomamente la produzione all'interno dello stabilimento, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

Vi sono specifici locali spogliatoi per i dipendenti dell'appaltatore.

Da ultimo il committente dichiara che l'attività oggetto di appalto non è stata mai eseguita dallo stesso e di non avere al proprio interno organizzazione e competenze per svolgerla attualmente.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto col cliente originario è gestito dalla ditta committente, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalle ditte affidatarie per quanto di competenza specificato del contratto di appalto. In particolare, il personale è gestito *in toto* dall'appaltatore stesso, tramite i responsabili sopra identificati senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte del cliente del committente.

Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore (visione DURC dell'appaltatore, Comunicazioni Centro per l'impiego, documenti di identità in corso di validità dei lavoratori, codice fiscale, documentazione attestante la formazione e l'idoneità fisica all'impiego, elenco lavoratori).

Il controllo qualità è effettuato dal committente a campione sul prodotto finito, in presenza di un responsabile dell'appaltatore. Il committente sottolinea che l'appaltatore può rilevare errori della stessa committente (ad esempio: scatola troppo piccola rispetto ai componenti da inserire; sostituzione dei prodotti).

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** l'appaltatore prevede di utilizzare da un minimo di due persone ad un massimo di 15 persone. La professionalità dei lavoratori viene mantenuta costante, non essendo adibiti gli stessi a compiti differenti rispetto a quelli per i quali sono assunti. La cooperativa applica il CCNL Trasporti, logistica, spedizione merci Industria, sono rispettati i minimi inderogabili previsti dal contratto collettivo.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i macchinari fissi sono riportati nell'allegato 4 *bis* del contratto e sono di proprietà di ALFA S.r.l. I *transpallet* sono 4 e sono presi in locazione onerosa dall'appaltatore presso una ditta terza. DPI, scarpe antinfortunistiche e abbigliamento completo è di proprietà dell'appaltatore. I lavoratori sono distinti visivamente e facilmente distinguibili tramite cuffietta di colore blu (appaltatore) o bianca (committente). Costo energia: al termine dell'appalto, rilevando l'incremento dei consumi, il committente girerà forfettariamente all'appaltatore il costo di tale fornitura (Allegato 11 al contratto).

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore/affidatario ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (specificare):** L'appaltatore ha

assunto il personale in qualità di soci lavoratori, la maggior parte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne: uno a tempo determinato, due apprendisti, e due part-time.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile, nelle persone dei sig.ri sopra evidenziati, preposti alla gestione del personale della cooperativa stessa.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL o consigliabili e il Corso della sicurezza alimentare, sull'utilizzo di muletti e movimentazione, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori:** L'appaltatore ha una pluralità di committenti, una decina, prevalentemente nel settore alimentare, compreso il confezionamento ma non solo, oltre ad altri ambiti. La cooperativa opera dall'anno 2003. Il servizio oggetto dell'appalto è svolto dal 2008.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati? (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti parametri: numero strenne prodotte ulteriormente differenziato sulla base del numero dei componenti all'interno delle stesse strenne (all'aumento dei componenti presenti, aumenta la complessità di assemblaggio e di conseguenza il prezzo corrisposto). Il tutto è legato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, sarà allegato al contratto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il tempo di legge dal termine dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore o affidatarie e viceversa:** no, mai.

15) **Tutti i soggetti oggi presenti sono consapevoli della volontarietà della procedura di certificazione, nonché della relativa presente audizione/scheda riepilogativa, ed hanno compreso il senso e la portata dell'audizione stessa? (si/no):** SI siamo consapevoli di tutto ciò e conosciamo senso e portata della presente audizione/scheda riepilogativa.

16) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è fatto a mano dalla cooperativa stessa tramite il proprio responsabile. Le ore di lavoro non sono comunicate al committente. Esiste un elenco complessivo dei lavoratori, all'eventualità integrato con nuove assunzioni.

17) **Altre informazioni:///**

Letto, confermato e sottoscritto.

XXXXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto datata XX-XX-XXXX presentata:

- dalla Società **ALFA S.p.A.**, (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede legale e operativa in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, XX, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, XX;
- e dal **Consorzio BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, che delega il qui presente Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, n. X;
- è presente, altresì, la **Cooperativa GAMMA Soc. Coop.**, con sede legale in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. TIZIO,

nato a XXXXXXXXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, residente a XXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, che delega il qui presente Sig. SEMPRONIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, n. X (per brevità definita anche semplicemente “affidataria, affidatario o ditta affidataria”)

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

In questa sede le parti dichiarano di essere edotte del fatto che quanto dalle stesse riportato nella presente scheda riepilogativa ha il fine di ulteriore elemento per consentire alla Commissione di certificazione di verificare la genuinità del modello contrattuale di appalto, nonché di consentire alla Commissione stessa di integrare e interpretare il documento contrattuale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 30, comma 2, l. n. 183/2010.

Preliminarmente, committente e appaltatore fanno pertanto presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del Codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è l'attività di preparazione del prodotto per l'affettamento (pelatura e sottovuoto, nonché ogni relativa attività prodromica o successiva), affettamento dei prodotti

(esempio: formaggi e salumi), confezionamento prodotti affettati, sanificazione e pulizie civili e industriali, attività di scongelamento delle merci. Le parti dichiarano che tutte le attività di movimentazione merci svolte dall’Affidataria sono in stretta e imprescindibile connessione con le attività dedotte in contratto. Il luogo di svolgimento dell’appalto è la sede operativa del committente. Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 01.11.2013 al 31.10.2015.

Per quanto concerne lo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, l’attività è organizzata in questo modo.

Per ciò che concerne l’attività di preparazione prodotti per l’affettamento (pelatura) è responsabilità dell’affidataria mantenere uno *stock* predeterminato nelle celle di raffreddamento sulla base delle proprie massime di esperienza e in base a questo chiede al committente la merce da preparare giornalmente (pelatura e sottovuoto), perché questa merce si mette in celle di raffreddamento per 24 ore circa e per poi essere affettata.

Per l’attività di affettamento e confezionamento il responsabile del committente fa un ordinativo che sarà trasmesso al responsabile dell’affidatario entro le ore 18:00 del giorno precedente tramite e-mail, oltre che tramite consegna a mano, e successivamente il responsabile dell’affidataria organizza i turni di lavoro del giorno successivo. Ordinariamente entro le 18:30 del giorno successivo deve essere pronta la merce, salvo casi eccezionali, anch’essi espressamente documentati.

Per quanto riguarda lo scongelamento, il giorno antecedente verso le 17:30 il responsabile del committente trasmette l'ordinativo per il giorno seguente in modo cartaceo, non essendoci in tale reparto uno strumento informatico per la ricezione dell'ordinativo al responsabile dell'affidataria. È lo stesso responsabile della stessa, sulla base della quantità da evadere, a decidere modalità e tempi di esecuzione del lavoro.

Per quanto concerne l'attività di pulizie questa è eseguita al termine delle varie fasi di lavorazione dell'affidataria; con riferimento all'attività di pulizia nei locali e su macchinari utilizzati direttamente dal committente ci sono orari prestabiliti per lo svolgimento dell'attività: dalle 12:00 alle 13:30 e dopo le 17:30. Gli altri materiali di utilizzo che non siano macchinari fissi, sono raccolti in una specifica area di lavaggio gestita autonomamente dall'affidatario per quanto concerne turni di lavoro e modalità.

Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda la trasformazione del prodotto in porzioni etc. è di esclusiva competenza della ditta affidataria. La ditta affidataria, ricevuti gli ordinativi, organizza autonomamente la produzione all'interno dello stabilimento, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

All'interno dello stabilimento vi è una zona specificamente adibita all'esecuzione dell'appalto per ciò che attiene alla lavorazione relativa all'affettamento, confezionamento e tutte le attività connesse, per il tramite di

una delimitazione fisica, che per comodità di descrittiva è corrispondente alle 2 planimetrie che si allegano in atti e riportanti velature colorate verde.

In tali luoghi il committente potrà accedere per il tramite di proprio personale esclusivamente nelle persone di seguito indicate: impiegati controllo qualità come da organigramma, responsabili manutenzione, per la manutenzione straordinaria (a carico del committente) Sig. SOLONIO e Sig. BATTIATO (rispettivamente referente generale del committente e manutentore dipendente del committente); il responsabile stabilimento Sig. FILANO.

Per quanto riguarda l'attività di scongelamento il luogo di svolgimento dell'attività è occupato solo da personale dell'affidataria.

Vi sono specifici locali spogliatoi per i dipendenti dell'affidataria.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto col cliente originario è gestito dalla ditta committente, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta affidataria per quanto di competenza per quanto specificato del contratto di appalto. In particolare, il personale è gestito *in toto* dallo stesso ditta affidataria tramite il proprio referente Sig. CALPURNIO senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte del cliente del committente o dell'appaltatore. Si evidenzia, inoltre, che ogni richiesta del committente relativa all'attività da svolgere sulla base del contratto di appalto passa esclusivamente attraverso il responsabile dell'affidataria Sig. CALPURNIO o dell'eventuale sostituto Sig. ILIZIO.

Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, e alla ditta affidataria senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione DURC dell'affidataria, comunicazioni Centro per l'impiego dell'affidataria, autocertificazione della cooperativa sul versamento IRPEF, autocertificazione dell'appaltatore sull'adempimento del versamento IVA, il tutto in aderenza all'art. 6.11 del contratto).

Il controllo qualità è effettuato sia dal committente che dalla ditta affidataria, quest'ultima sulla conformità alle specifiche del prodotto, mentre il committente, oltre a ciò, effettua anche controlli sanitari sul prodotto finito.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta affidataria mediamente dalle 45 alle 50 persone. La professionalità dei lavoratori viene mantenuta costante, non essendo adibiti gli stessi a compiti differenti rispetto a quelli per i quali sono assunti.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i locali e i relativi macchinari fissi, di proprietà del committente, sono oggetto di un contratto di concessione, allegato al contratto di appalto (Allegati B e C). N.2 *transpallet* elettrici e n.4 *transpallet* manuali sono di proprietà della ditta affidataria. I coltelli per il periodo di vigenza del contratto di appalto saranno forniti settimanalmente dall'affidatario

sulla base di caratteristiche tecniche individuate. I detersivi sono di proprietà dell'affidatario. L'abbigliamento del personale è di proprietà della ditta affidataria stessa, e i copricapo dei dipendenti dell'affidatario avranno un colore differente da quello dei dipendenti del committente; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta affidataria. Le n. 4 lance a bassa pressione per i lavaggi, così come scope, spazzoloni e simili sono di proprietà dell'affidataria. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore/affidatario ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha dato in affidamento alla propria consorziata lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto, la quale ultima utilizza propri dipendenti assunti prevalentemente a tempo indeterminato; vi è qualche caso di lavoratori somministrati da agenzia di somministrazione autorizzata all'affidatario e lavoratori assunti a tempo determinato.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, sig. CALPURNIO, preposto alla gestione del personale della cooperativa ed al ritiro del programma di lavoro la sera prima dello svolgimento dello stesso. Si evidenzia, in questo senso, che la turistica adottata dalla cooperativa è totalmente diversa dal sistema di orari previsto dal committente.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL Alimentare (Contratto collettivo applicato dall'affidataria) e il Corso della sicurezza da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. L'affidataria ha una pluralità di committenti, tra cui anche per attività consimile a XXXXXXXX, e ha altri appalti di confezionamento formaggi a XXXXXX, XXXXXX etc. L'affidataria è attiva e opera nel settore da cinque anni.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati, pari a (indicare l'importo pattuito dei lavori in euro):** Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti parametri: Euro/chilogrammo prodotto per tutte le attività ad esclusione della pulizia che è determinata a corpo con un *forfait* mensile. Più si riesce a produrre maggiore è il corrispettivo corrisposto. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per la cooperativa affiliata un onere consortile in favore di Consorzio Appaltatore.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, sarà inoltrato alla Commissione.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore o affidatario e viceversa:** no, mai.

15) **Tutti i soggetti oggi presenti sono consapevoli della volontarietà della procedura di certificazione, nonché della relativa presente audizione/scheda riepilogativa, ed hanno compreso il senso e la portata dell'audizione stessa? (si/no):** SI siamo consapevoli di tutto ciò e conosciamo senso e portata della presente audizione/scheda riepilogativa.

16) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla cooperativa con un timbratore elettronico con impronta digitale di proprietà

della stessa cooperativa. Le ore di lavoro e le presenze arrivano alla sede centrale della cooperativa e non vanno mai trasmesse né al committente né all'appaltatore. A questa rete non può accedere né il committente né l'appaltatore. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già il consorzio o la ditta committente, alla quale ultima vengono solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

17) **Altre informazioni:** in casi di estrema emergenza potrebbe essere richiesto all'affidataria un'attività extracontrattuale, come ad esempio liberare una cella frigorifera a causa di un'improvvisa rottura della stessa. In questi casi nel rispetto della piena autonomia dell'appaltatore di accettare, si provvederà a documentare *ex post* l'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e Firma dell'affidataria

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDE RIEPILOGATIVE

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto datata 16 ottobre 2013 presentata:

- dalla Società **ALFA S.p.A.**, p.i. 00000000000, con sede legale in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, n. XX, in persona del legale rappresentante p.t. Presidente del C.D.A. Sig. CAIO, nato a XXXXXX il XX-XX-XXXX, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, residente in XXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXX, X, che delega il sig. MEVIO, nato a XXXXXXX, il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXX, n. XX, (C.d'I. XX XXXXXXX), C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX (per brevità definita anche semplicemente “Committente”);
- e dalla **BETA Società Cooperativa**, p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, n. X, in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico Sig. SEMPRONIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXX, n. X (per brevità definita anche semplicemente “Appaltatore”);

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

In questa sede le parti dichiarano di essere edotte del fatto che quanto dalle stesse riportato nella presente scheda riepilogativa ha il fine di ulteriore elemento per consentire alla Commissione di certificazione di verificare la genuinità del modello contrattuale di appalto, nonché di consentire alla Commissione stessa di integrare e interpretare il documento contrattuale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 30, comma 2, l. n. 183/2010.

Preliminarmente, committente e appaltatore fanno pertanto presente di voler instaurare un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto sono diverse attività.

Dissalatura, toelettatura e legatura dei prosciutti. Questa attività consiste nel ricevere dal committente, nella persona del referente, il programma di produzione dei lotti cui farà seguito la lavorazione dei prosciutti freschi. La lavorazione consiste nel trattare il prosciutto in una linea di produzione che toglie il sale rimasto in superficie allo stesso, l'asportazione delle sporgenze ossee dell'anchetta a mezzo di seghetto elettrico ad opera del socio della cooperativa, nonché eliminare con i coltelli rotativi elettrici gli eventuali sfridi

carnei, dando altresì una forma tondeggiate al prodotto. Segue l'operazione di legatura del gambo del prosciutto grazie alla macchina legatrice. Il prosciutto legato viene appeso al bancale che sarà ritirato dall'operaio del committente.

Si fa presente che il sale viene tolto dai prosciutti per mezzo della macchina dissalatrice.

Il programma consegnato dal referente del committente al referente della cooperativa sarà gestito in autonomia dalla cooperativa, con particolare riferimento alla collocazione temporale degli orari di lavoro, alla gestione della squadra di lavoro, cadenza dei ritmi di lavoro e la scelta dei lotti da lavorare durante la giornata. A tal riguardo il referente della cooperativa consegna la scheda della sequenza dei lotti che intende lavorare al referente del committente. L'operaio del committente consegnerà all'inizio delle linee di lavorazione della cooperativa i lotti sulla base della scheda predetta. La cooperativa può, a seconda dell'occorrenza, modificare la gestione di evasione dell'attività a seconda delle proprie esigenze.

I macchinari che compongono la linea per tutte le attività (inclusi i coltelli rotativi elettrici) sono di proprietà del committente.

La trasmissione degli ordinativi avverrà attraverso e-mail, salvo variazione contingenti conservate tramite supporto cartaceo.

La seconda attività è quella di lavatura dei prosciutti (freschi o stagionati). L'operaio del committente presenta il bancale con i prosciutti da sottoporre alla lavatura sulla base delle indicazioni ricevute dalla cooperativa. Per quanto riguarda i prosciutti freschi la lavatura avviene sulla base di un

programma settimanale predisposto dal committente (consegnato il venerdì precedente) sulla base del quale la cooperativa redige il proprio programma giornaliero di produzione, fermo restando che la lavatura dei prosciutti freschi deve avvenire entro la scadenza del mercoledì sera. Per la lavatura dei prodotti stagionati, caratterizzata da una non programmabilità derivante dalle richieste dei clienti del committente, la cooperativa redige il programma giornaliero sulla base delle richieste “via via” presentate dal committente. La cooperativa dichiara che è in grado di effettuare l’attività di lavatura con la stessa macchina e rispettare le scadenze grazie ad una competenza organizzativa di coordinamento di lavorazioni molto programmate (prosciutti freschi) e molto poco programmabili (prosciutti stagionati). L’ulteriore competenza organizzativa risiede nel saper gestire l’evasione dei lotti da lavorare calibrando la cadenza della linea di lavaggio in maniera da preservare la qualità attesa del prodotto (all’aumento della cadenza si altera la qualità del prodotto).

Esiste una linea di produzione formata da nastro trasportatore, macchina lavatrice automatica per togliere eventuali cristalli di sale (prosciutto fresco) o la sugna (prosciutto stagionato), nastro trasportatore di uscita. L’attività si conclude con l’appenditura del prosciutto lavato al telaio, telaio che sarà poi prelevato dall’operaio del committente.

La terza attività è quella di “sugnatura”. Essa consiste nelle seguenti operazioni: preparazione della sugna (miscela e composizione di grasso suino, pepe nero con funzioni igieniche antibatteriche, sale e farina di riso), che avviene mediante un riscaldamento a date temperature al fine di non renderla

né troppo liquida né troppo solida; applicazione della sugna a mano nella parte terminale del prosciutto; pennellatura della sugna sulla parte magra del prosciutto. Le competenze specifiche relative alla sugna riguardano la mescola, il dosaggio della spennellatura tra la parte inferiore e superiore del prosciutto e relativo passaggio a mano della sugnatura così stesa. Al termine della sugnatura il singolo prosciutto deve essere pesato e collocato sul telaio a seconda del peso dello stesso prosciutto. Il programma di sugnatura è settimanale, i tempi di sugnatura sono lasciati alla discrezionalità della cooperativa .

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la sede operativa del committente. Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 11.11.2013 al 31.10.2014.

Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda le attività appaltate è di esclusiva competenza della cooperativa. La cooperativa, ricevuti gli ordinativi, organizza autonomamente la produzione all'interno dello stabilimento, gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative.

All'interno dello stabilimento vi sono zone in cui si svolge l'appalto per ciò che attiene alle lavorazioni descritte, che per comodità descrittiva le parti indicano a quella corrispondente alle 2 planimetrie che si allegano in atti e riportanti velature colorate verde, salvo altre zone dovute ad esigenze contingenti legate alla produzione.

Vi sono specifici locali spogliatoi per i dipendenti della cooperativa.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto col cliente originario è gestito dalla ditta committente, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla cooperativa per quanto di competenza specificato nel contratto di appalto. In particolare, il personale è gestito *in toto* dalla stessa cooperativa tramite il proprio referente Sig. SEMPRONIO o il sostituto SOLONIO, senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte del cliente del committente.

Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione DURC della cooperativa, DM10, pagamento tramite F24, comunicazioni Centro per l'impiego, autocertificazione della cooperativa sul versamento IRPEF).

Il controllo qualità è effettuato a campione dal committente al fine di verificare il rispetto dei parametri definiti nel capitolato di appalto, autodeterminando modalità e frequenza, e riportando l'esito del controllo unicamente al responsabile della cooperativa. In caso di non conformità sarà tutto notificato per iscritto alla cooperativa, come specificato dal capitolato.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la cooperativa mediamente prevede di utilizzare dalle 7 alle 12 persone a seconda della dinamica dell'attività. La professionalità dei lavoratori sarà valorizzata a

seconda dell'attività che svolgeranno, prevedendo retribuzioni differenti a seconda delle professionalità. Il CCNL applicato dalla cooperativa è quello Logistica Lega Coop. In base alle corrette qualifiche contrattuali che saranno espletate sarà rispettato il trattamento minimo inderogabile. I referenti della cooperativa avranno un trattamento economico superiore a quello degli altri colleghi.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore/affidatario prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i locali e i relativi macchinari fissi (anche il coltello elettrico in quanto ancorato al soffitto e collegato all'impianto elettrico), di proprietà del committente, sono concessi in uso all'appaltatore. Un *transpallet* elettrico per la sugnatura sarà dato in noleggio all'appaltatore e la manutenzione sarà a carico del committente. L'abbigliamento del personale è di proprietà della cooperativa stessa, e i copricapo dei dipendenti avranno un colore differente da quello dei dipendenti del committente e da altri soggetti presenti all'interno dei luoghi di lavoro. I dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della cooperativa. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore/affidatario ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha assunto i lavoratori con contratto di lavoro dipendente, sono altresì soci

lavoratori della cooperativa. Quasi tutti sono assunti a tempo indeterminato, una sola persona è assunta a tempo determinato.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto?: (si/no)** SI. Come detto in precedenza i lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del referente della cooperativa, sig. SEMPRONIO sopra indicato e sostituto, preposto alla gestione dei soci lavoratori della cooperativa ed al ritiro del programma di lavoro.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai referenti della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL: il Corso della sicurezza, pronto soccorso e anti incendio, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. L'appaltatore ha altri tre committenti, tra cui: una per attività consimile, una per attività attinente alla produzione per colori per ceramiche, e l'altra in ambito meccanico. L'appaltatore è attivo e opera nel settore dal 2009.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati (*indicare l'importo pattuito dei lavori in euro*):** Il corrispettivo è determinato a cottimo secondo quanto riportato in contratto, senza rilievo al numero dei lavoratori e alle ore di lavoro da questi eseguite.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (*si/no*):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI, sarà inoltrato alla Commissione.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (*si/no*):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Tutti i soggetti oggi presenti sono consapevoli della volontarietà della procedura di certificazione, nonché della relativa presente audizione/scheda riepilogativa, ed hanno compreso il senso e**

la portata dell'audizione stessa? (si/no): SI siamo consapevoli di tutto ciò e conosciamo senso e portata della presente audizione/scheda riepilogativa.

16) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**

Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla cooperativa tramite verifica da parte del referente della presenza dei lavoratori. Le ore di lavoro e le presenze sono inviate dal responsabile alla sede centrale della cooperativa e non andranno mai trasmesse al committente. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è la cooperativa e non già il committente, al quale ultimo vengono solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

17) **Altre informazioni:** ///

Letto, confermato e sottoscritto.

XXXXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEMA RIEPILOGATIVA

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XX presentata:

- dalla società **ALFA S.p.A.** (per brevità definita anche semplicemente “committente”) p.i. 00000000000, con sede legale in XXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX, XX, in persona del delegato Sig. CAIO, nato a XXXXXXXX, il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX) via XXXXXXXX, X, Codice Fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX, giusta delega agli atti del legale rappresentante della società ALFA S.p.A., sig. MEVIO, nato a XXXXXXXX, il XX-XX-XXXX e residente in XXXXXXXX (XX), in via XXXXXXXXXXXX, X;
- e dalla società **BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X;

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è a seguente attività: il rifornimento esterna e interna la manutenzione non tecnica dei distributori automatici di bevande calde, snack e bibite; pulizia e manutenzioni ordinarie e di prima assistenza; prelievo del denaro incassato dalle macchinette, nonché dei dati elettronici di esazione relativi ai distributori assegnati. Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti dall'appaltatore per quanto riguarda il primo contatto, mentre la parte burocratica (gestione dei prezzi o soluzione di problematiche amministrative), commerciale e amministrativa è svolta dal committente. L'approvvigionamento dei prodotti avviene sulla base dell'esperienza propria dell'appaltatore, rispettando le esigenze della contrattualistica stipulata tra committente e cliente originario, così come la scelta del prodotto primario che è concordato tra committente e cliente originario.

L'appaltatore due volta alla settimana si reca presso la sede del committente per fare approvvigionamento per la settimana stessa. Tuttavia si evidenzia che l'appaltatore non è obbligato a svolgere la singola attività in momenti predeterminati dal committente ma può farlo organizzandosi in maniera autonoma salvo richieste particolari o esigenze specifiche della singola azienda cliente originaria del committente.

Gli ordinativi pervengono su palmari che sono forniti dal committente e sono evasi sulla base di quanto detto appresso. L'appaltatore, ricevuti gli ordinativi, non ha un orario predeterminato dal committente per eseguire l'ordine secondo le esigenze del committente stesso, ma gli stessi sono svolti secondo l'organizzazione propria che sceglie l'appaltatore. L'appaltatore svolge l'attività di appalto tramite il titolare e un proprio familiare quale socio dell'anzidetta società.

I palmari in uso all'appaltatore, di proprietà del committente, indicano la tracciabilità orario dell'intervento effettuato, indicando ora di inizio e ora di fine dell'intervento. Il committente sottolinea che tale dato in suo possesso non è utilizzato né per la geolocalizzazione né per la verifica degli orari di lavoro, ma deriva dall'interfaccia del palmare con il sistema interno del committente.

I turni di lavoro e la gestione *in toto* dell'attività dell'appaltatore è gestita integralmente dallo stesso, senza possibilità per il committente di intervenire al riguardo.

Solitamente, lunedì e giovedì la ditta appaltatrice si reca presso i capannoni della filiale del committente di XXXXXXXX (XX), per provvedere allo scarico della merce non consumata e il carico della merce per la settimana e la consegna degli incassi.

Il contratto ha durata sino al 31.12.2014 con possibilità di tacito rinnovo.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** l'appalto si svolge con l'ausilio della cassetta per la pulizia dei distributori, guanti, scarpe antinfortunistiche, borsa degli attrezzi, furgone, carrello per il trasporto della merce, tutte di proprietà dell'appaltatore. Il palmare è fornito da ALFA, nonché la relativa sim. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (è richiesto DURC, HACCP). Il controllo qualità, svolto dal committente, è effettuato su almeno il 5% dei distributori del committente a prescindere che siano riforniti da questo appaltatore o meno. I clienti originari, ad ogni modo, possono rivolgere reclami direttamente al committente .

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta appaltatrice svolge l'attività tramite l'attività del titolare e del socio, come detto. Per la gestione delle emergenze (come, ad esempio, la gestione dell'acqua delle macchinette) cui non riesce a far carico logisticamente l'appaltatore interviene il committente in proprio tramite suoi dipendenti.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** come detto in precedenza.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** come detto in precedenza.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (*si/no*)** Sono presenti solo i due soci.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta dall'appaltatore, così come l'HACCP.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (*si/no*):** SI: L'appaltatore svolge questa attività dal 2012 e non ha ulteriori appalti in essere di questo tipo, prima della costituzione di questa società il socio dell'appaltatore svolgeva la medesima attività per il tramite della propria ditta individuale.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati (*indicare l'importo pattuito dei lavori in euro*):** Il corrispettivo, come indicato in contratto al quale si rinvia, non è legato alle ore di lavoro prestate e al personale dell'appaltatore, secondo i parametri indicati nell'allegato A del contratto.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DVR?** Ancora no, Sarà prodotto entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto di appalto.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
non esiste sistema di rilevazione delle presenze.

15) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXXX, li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XX del XX-XX-XXXX presentata:

- dal **ALFA Soc. Coop.**, (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede legale e operativa in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, X, in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante p.t. Sig. CAIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, ivi residente, alla via XXXXXXXX, X;
- e dal **Consorzio BETA** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX, X, in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante p.t. Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X;
- è presente, altresì, la **Cooperativa GAMMA Soc. Coop.**, con sede legale in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, X, Cod. Fiscale e P.IVA 00000000000, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. TIZIO, nato a XXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente a XXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, C.F. XXX

XXX XXXXX XXXXX, (per brevità definita anche semplicemente “affidataria o ditta affidataria”);

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale d'appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) **Per il compimento della seguente opera o servizio (*oggetto, luogo e durata dei lavori*):** Oggetto dell'appalto è a seguente attività: porzionatura e confezionamento di formaggio con annessa movimentazione merce; confezionamento burro con annessa movimentazione merci; gestione dei magazzini prodotto ed annessa movimentazione merci; gestione prodotto semilavorato ed annessa movimentazione merci. Per quanto riguarda lo svolgimento concreto dell'attività nei giorni di giovedì o venerdì il responsabile della cooperativa affidataria, effettua degli incontri con i responsabili interni delle linee produttive del committente al fine di programmare l'attività di massima della settimana successiva, in particolare i quantitativi di prodotto da evadere, parametrati sugli ordinativi precedentemente ricevuti dal committente. Nella sostanza e per sintetizzare, i rapporti con i clienti originari sono gestiti esclusivamente dal committente, mentre tutto quello che riguarda la trasformazione del prodotto in porzioni o grattugiato etc. è di competenza della ditta affidataria, che riceve degli

ordinativi con una data massima di esecuzione dell'attività. In ulteriore via di specificazione, si precisa che alcune attività che comportano la trasformazione del prodotto (mascarpone e grattugiato) sono di esclusiva competenza del committente, che svolge tali compiti in proprio per il tramite di suoi dipendenti. La ditta affidataria per la produzione, ricevuti gli ordinativi, che di norma hanno una scadenza di esecuzione di massima pari a una settimana/dieci giorni, organizza autonomamente le lavorazioni all'interno dello stabilimento, definendo e gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute sulla base di autonome scelte organizzative, sulle quali il committente non entra. Può succedere che vi siano delle urgenze nella gestione degli ordinativi, per le quali vi possono essere delle riunioni su base quotidiana con i responsabili del committente. I dipendenti della ditta affidataria possono lavorare nella movimentazione anche per il tramite di pistole "barcode"/palmari, le quali svolgono solo la funzione di identificare il prodotto finito, il quantitativo e la sua ubicazione. Si sottolinea che detti strumenti di lavoro sono di proprietà del committente, concessi in uso alla ditta affidataria, la quale sceglie autonomamente, per il tramite del proprio responsabile, a quale singolo lavoratore affidarli e abilitarli per il tramite di password personale. Si sottolinea, altresì, che il committente non è in grado assolutamente di individuare, per il tramite di detti strumenti, quale lavoratore della ditta affidataria stia in quel momento lavorando quel determinato prodotto, le tempistiche di lavoro o il lavoratore medesimo in questione, non essendo dati che possano essere gestiti da detti strumenti.

Nello specifico, per quanto attiene all'oggetto dedotto in contratto, la ditta affidataria svolge la seguente opera: individuata la scelta di organizzazione del lavoro tra i vari ordini ricevuti, le forme vengono prelevate, spazzolate, e messe all'interno della produzione, porzionandole in vari tagli a seconda dell'ordinativo, etichettandole, confezionandole e palettizzando il tutto. Per quanto riguarda l'attività relativa la burro, la burrificazione è svolta in proprio dal committente, e successivamente il prodotto entra nel ciclo produttivo gestito autonomamente dalla ditta affidataria, la quale cura l'allestimento della linea, il confezionamento e la palettizzazione.

Il controllo qualità è svolto a campione dal committente al termine del ciclo produttivo in capo alla affidataria, per tutte le lavorazioni così appaltate.

All'interno dello stabilimento vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, che per comodità descrittiva è corrispondente a piantina che si allega in atti e riportante velatura colorata rossa.

Il contratto di appalto in via di certificazione avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2015.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività, i vari ordinativi delle quantità sono trasmessi tramite sistema dipartimentale XXXX dal responsabile del committente e recepito dal responsabile della ditta affidataria. Ricevuto l'ordinativo dal committente, che in sostanza è una conferma di quello già comunicato nella riunione principale della settimana precedente, il responsabile della ditta affidataria decide autonomamente l'organizzazione del lavoro per i

giorni successivi, provvedendo all'individuazione del personale necessario, allo svolgimento dello stesso ed all'organizzazione del lavoro dei singoli soggetti coinvolti, organizzando anche i turni di lavoro.

Si segnala che i lavoratori della ditta affidataria sono facilmente distinguibili dai lavoratori del committente grazie ad un abbigliamento di colore diverso, in ispecie il copricapo colorato in modo differente.

2) **Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (*specificare*):** Il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla ditta affidataria per quanto di competenza. In particolare, il personale è gestito *in toto* dalla stessa ditta affidataria senza ingerenza alcuna da parte del committente né, tantomeno, da parte dell'appaltatore. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore e alla ditta affidataria, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dell'appaltatore (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens). Il controllo qualità, come detto è effettuato sia dal committente che dalla ditta affidataria, a campione, e separatamente.

3) **Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto:** la ditta affidataria mediamente prevede di impiegare circa 120 unità di personale, nella stragrande maggioranza dei casi assunte a tempo indeterminato, salvo rari

ricorsi al contratto a termine. In caso di picchi stagionali possono esserci dei lavoratori somministrati da agenzia autorizzata.

4) **Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica, gas, etc.):** i macchinari fissi sono di proprietà del committente e dati in comodato d'uso gratuito alla ditta affidataria. La manutenzione è affidata al committente, che ha un proprio servizio di manutenzione interno, il quale se è in grado di risolvere il problema lo fa in proprio, altrimenti è contattato il costruttore del macchinario stesso. Muletti e trans pallet sono in parte di proprietà della ditta affidataria e in parte presi a noleggio dalla medesima ditta affidataria. L'abbigliamento del personale è di proprietà della ditta affidataria; i dispositivi di protezione individuale sono di proprietà della ditta affidataria. Un computer per lo svolgimento dell'attività informatizzata presupposto è di proprietà della ditta affidataria. La fornitura di luce, gas ed acqua è a carico del committente.

5) **Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (*specificare*):** la ditta appaltatrice ha dato in affidamento alla propria consorziata lo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto, la quale, come detto, utilizza propri dipendenti assunti prevalentemente a tempo indeterminato. E' possibile che ci sia qualche apprendista.

6) **Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore finale o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no)** SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla cooperativa stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del responsabile di cantiere, preposto alla gestione del personale della cooperativa. Ove dovesse mancare il responsabile di cantiere, l'organizzazione del lavoro sarebbe in capo al preposto.

7) **Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa:** La formazione professionale è fatta direttamente dai responsabili della cooperativa ai lavoratori della stessa. Inoltre, sono svolti i corsi obbligatori previsti dal CCNL PMI Alimentare, e il Corso della sicurezza e del primo soccorso, l' HACCP, il corso carrellisti, da parte di professionisti esterni.

8) **L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no):** SI. La ditta affidataria ha in essere altri appalti relativi al confezionamento, da circa una decina di anni.

9) **L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti:** come detto al punto che precede.

10) **Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati:** Il corrispettivo relativo alla produzione è determinato secondo i seguenti parametri: Euro/chilogrammo prodotto. Più si riesce a produrre maggiore è il

corrispettivo. Il tutto è slegato dalle ore di lavoro, dal numero dei lavoratori e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, è previsto per la cooperativa affiliata un onere consortile in favore del Consorzio.

11) **Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):** SI.

12) **E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI?** SI.

13) **Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no):** SI.

14) **Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e l'appaltatore e viceversa:** no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze è totalmente gestito e attuato dalla cooperativa tramite badge. Le ore di lavoro e le presenze saranno unicamente visionabili dalla ditta affidataria. A questi dati non può accedere né il committente né l'appaltatore. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di

lavoro è la cooperativa e non già il consorzio o la ditta committente, alla quale ultima saranno solamente comunicati i nominativi dei soci lavoratori presenti ai fini della normativa sulla sicurezza.

16) **Altre informazioni:** ///.

Data e Firma leggibile

XXXXXXXX, li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e Firma dell'appaltatore

Timbro e Firma dell'affidataria

**Istanza di certificazione del rapporto di lavoro con
CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI
SCHEDE RIEPILOGATIVE**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di appalto prot. N. X/XX del XX-XX-XXXX presentata:

- dalla Società **ALFA S.p.A.** (per brevità definita anche semplicemente “committente”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX, XX, in persona del sig. CAIO, nato a XXXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, ivi residente in via XXXXXX, X, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, giusta delega in atti del legale rappresentante Sig. MEVIO, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, residente in XXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X;
- e dalla Società **BETA Soc. Coop.** (per brevità definita anche semplicemente “appaltatore”), p.i. 00000000000, con sede in XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXX, X, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. TIZIO, Presidente del C.D.A. e legale rappresentante, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, nato a XXXXXXXXX (XX), il XX-XX-XXXX, ivi residente, via XXXXXXXX, X;

al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni.

Preliminarmente committente e appaltatore fanno presente di aver instaurato un rapporto contrattuale di appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1655 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

1) Per il compimento della seguente opera o servizio (oggetto, luogo e durata dei lavori): Il luogo di svolgimento dei lavori è XXXXXXXX (XX), via XXXXX, X, presso i magazzini di BETA, nonché XXXXXXXX (XX), via XXXXXXXX, X, presso i magazzini di ALFA. Il contratto in essere è stato stipulato in data 25.01.2013, decorrenza dal 01.02.2013 e con scadenza il 31.12.2014. L'attività svolta è puntualmente dedotta nel contratto di appalto all'art. 2, con gestione esclusivamente manuale di capi stesi e appesi di abbigliamento. In particolare l'attività di movimentazione logistica consiste in: scarico degli automezzi; conteggi di merci in entrata; controllo qualità a campione di merce entrata; lettura bar code merce in entrata e spedizione; chiusura e nastratura colli; preparazione della spedizione e carico degli automezzi; riordino merci e altre attività di magazzino accessorie a quelle elencate. Per quanto riguarda scarico e carico delle merci, le stesse arrivano al magazzino e partono dallo stesso per il tramite di un vettore terzo, che ha i propri tempi di consegna in completa autonomia. Quattro o cinque dipendenti della cooperativa sono addetti esclusivamente al carico delle merci che sono direttamente coordinati dal responsabile della cooperativa stessa. Per la precisione le attività svolte nelle due località sopra evidenziate corrispondono fedelmente a quanto riportato nel contratto di appalto (Allegato

A). Clienti iniziali: XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX per il primo magazzino; solo XXXXXXXXXXX nel secondo magazzino.

Per ciò che riguarda l'attività svolta nel magazzino di ALFA la gestione degli ordinativi del cliente iniziale avviene in questo modo. Il cliente iniziale stesso invia l'ordinativo nel sistema informatico centrale XXXXXXXX.net, dando all'ordinativo una tempistica massima di esecuzione. Successivamente, gli ordini vengono processati da ALFA in funzione delle priorità di evasione degli ordini stessi concordati col cliente iniziale, e a questo punto gli ordinativi così processati sono inviati alla cooperativa che li visualizza sul proprio videoterminale. Tale ordinativo è visualizzato sul videoterminale in uso alla cooperativa all'interno dei locali. Il terminale è gestito esclusivamente dal responsabile della cooperativa stessa e preposti (capo cantiere e capi settore) che hanno l'esclusivo potere di decidere quante pistole/palmari abilitare per l'esecuzione dell'ordine e a chi darle in base alla quantità dell'ordine stesso. Quindi è il appaltatore che decide in completa autonomia quante pistole/palmari abilitare per l'esecuzione dell'attività (totalmente manuale), in particolare è deciso dal capocantiere/caposettore tale "spacchettamento dell'ordine" e il connesso affidamento dei singoli palmari/pistole ai singoli lavoratori. Facendo un esempio: il giorno prima alle ore 16:00 circa del pomeriggio il subappaltatore riceve sul videoterminale la commessa e sulla base della sua consistenza il capocantiere della cooperativa organizza il personale per i giorni seguenti. Lo stesso capo cantiere decide quanto personale coinvolgere l'indomani, abilitando di conseguenza il numero di pistole/palmari adeguato e

decide, parimenti, a quali lavoratori assegnarle. Il cliente iniziale e ALFA non sono in grado di verificare per il tramite delle pistole/palmari l'attività del singolo lavoratore, tanto è vero che le pistole/palmari risultano individuate tutte con una sigla anonima XXX, cui è connesso un numero che solo la cooperativa può visualizzare. In tutti gli appalti in cui è coinvolta ALFA e nei relativi subappalti il sistema è il medesimo, volto a garantire la completa autonomia e discrezionalità nella gestione del lavoro da parte delle cooperative.

Per quanto riguarda il magazzino di BETA le attività consistono nella gestione dei resi di XXXXXXXX e XXXXXXXXXX con particolare riferimento a questa operazione: ricevimento merci resi dai negozi, verifica autorizzazione al reso, ricondizionamento (rietichettatura e reimpustatura del prodotto), predisposizione colli per la spedizione del prodotto ai vari magazzini in funzione della conformità dello stesso secondo le tipologie: prima scelta, seconda scelta e fallato. L'organizzazione del lavoro della cooperativa, per la gestione delle autorizzazioni al reso, si basa sul medesimo sistema informatizzato XXXXXXX.net e il sistema è il medesimo di quello precedentemente descritto, cui si rinvia.

In entrambi i magazzini, l'appaltatore, ricevuti gli ordinativi, che hanno una scadenza di esecuzione di massima ma che possono essere terminati anche prima dall'appaltatore secondo proprie scelte organizzative, organizza autonomamente le lavorazioni all'interno dello stabilimento, definendo e gestendo i turni di lavoro e l'evasione delle varie commesse ricevute, sulla base di autonome scelte organizzative, sulle quali il committente non entra. Per

quanto riguarda il magazzino di BETA difficilmente possono capitare urgenze nella gestione dell'attività. Per quanto riguarda il magazzino di ALFA può succedere che vi siano delle esigenze contingenti o eventuali urgenze nella gestione degli ordinativi, per le quali vi possono essere delle riunioni su base quotidiana tra responsabili del appaltatore e responsabili del committente.

I dipendenti del appaltatore, come detto, possono lavorare anche per il tramite di pistole "barcode"/palmari, le quali svolgono solo la funzione di identificare il prodotto, il quantitativo e la sua ubicazione. Detti strumenti di lavoro sono di proprietà di ALFA, concessi in uso alla ditta appaltatrice, la quale sceglie autonomamente, per il tramite del proprio responsabile, a quale singolo lavoratore affidarli e abilitarli. Si sottolinea, altresì, che il committente non è in grado assolutamente di individuare, per il tramite di detti strumenti, quale lavoratore della ditta appaltatrice stia in quel momento lavorando quel determinato prodotto, le tempistiche di lavoro o il lavoratore medesimo in questione, non essendo dati che possano essere gestiti da detti strumenti.

Il controllo qualità o di conformità è svolto a campione dall'appaltatore all'inizio del ciclo produttivo in capo al medesimo. Quando si rinvencono dei difetti i prodotti interessati sono segnalati al committente che poi decide come comportarsi confrontandosi con il cliente iniziale.

All'interno degli stabilimenti vi opera solo una cooperativa ed, in ragione di questo, non vi sono zone specificamente adibite all'esecuzione dell'appalto per il tramite di una delimitazione fisica, come da piantine allegate al contratto di appalto (Allegato H).

Si segnala che i lavoratori dell'appaltatore sono facilmente distinguibili per abbigliamento di colore differente (grigio) con relativo logo e tesserino identificativo.

2) Indicare a quale delle parti compete l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto (specificare): Il rapporto con i clienti iniziali è gestito da ALFA, mentre il rapporto operativo all'interno dei locali è gestito autonomamente dalla cooperativa. In particolare, il personale è gestito *in toto* dall'appaltatore. La cooperativa è responsabile anche del controllo qualità e conformità. In particolare, il personale è gestito *in toto* dall'appaltatore senza ingerenza alcuna da parte del committente e non ci sono dipendenti di ALFA presenti in magazzino. Le verifiche a cascata da parte del committente riguardano l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi in capo all'appaltatore, senza mai entrare nella gestione diretta dei singoli lavoratori dello stesso (visione dei DM, DURC, comunicazioni all'INAIL ed all'INPS, e-mens, UNILAV, registro infortuni, polizza assicurativa, F24 versamento IVA e contributi, LUL).

3) Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: 15 unità di personale a nel magazzino di ALFA, 31 unità di personale nel magazzino di BETA.

4) Indicare le risorse strumentali che l'appaltatore prevede di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto: proprietà, uso e consumo, responsabilità, costi di mantenimento e di uso (spesa fornitura elettrica,

gas, etc...): per l'esecuzione dell'appalto si utilizza una scaffalatura per il posizionamento delle merci, un soppalco e pistole a radio frequenza per i "barcode". I mezzi (muletti e trans pallet) sono di proprietà della cooperativa, così come altri strumenti quali cutter, pennarelli etc. anch'essi di proprietà della cooperativa. Le pistole a radiofrequenza sono di proprietà di ALFA e date in comodato al appaltatore. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti è rimessa in capo al rispettivo proprietario. Il capannone di BETA è locato alla cooperativa da un soggetto terzo e le scaffalature sono di proprietà della cooperativa. Il costo della fornitura di luce e acqua per quanto riguarda quest'ultimo magazzino è a carico della cooperativa, per quanto riguarda il magazzino di ALFA è a carico della stessa.

5) Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l'appaltatore ha assunto/assumerà i lavoratori che prevede di utilizzare nell'esecuzione dell'appalto (specificare): nel magazzino di ALFA 13 operai a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato e 1 interinale. Nel magazzino di BETA 29 operai a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato.

6) Con direzione esclusiva da parte dell'appaltatore o di un suo preposto dei lavoratori impiegati nell'appalto: (si/no): SI. I lavoratori della cooperativa sono gestiti esclusivamente dalla stessa. L'organizzazione del lavoro prevede la figura del capo cantiere nell'ambito di questo appalto sono i sig.ri SEMPRONIO nel magazzino di ALFA e SOLONIO nel magazzino di BETA, i quali si occupano della gestione quotidiana dei lavoratori nel singolo

cantiere di competenza, anche per ciò che attiene a rilevazione delle presenze, raccolta domande di ferie e altro. Tali figure sono sempre riconducibili alla singola cooperativa e mai gestite da ALFA.

7) Specificare le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti nella formazione dei lavoratori della cooperativa: la formazione professionale di base è fatta da rappresentanti interni della cooperativa (RSPP). Per ciò che riguarda la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro la cooperativa si avvale di professionisti esterni.

8) L'appaltatore è in possesso della capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori (si/no): L'appaltatore è dal 2004 che opera in detto ambito professionale in completa autonomia. La cooperativa ha altri appalti sia nel settore privato che pubblico. In tutto 6 contratti tra appalti e subappalti.

9) L'appaltatore esercita o ha già esercitato professionalmente tale attività già per diversi committenti(si/no): SI, dal 2004 come detto al punto h).

10) Il corrispettivo è o meno determinato indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei lavoratori utilizzati: Il corrispettivo è determinato esclusivamente in base al numero dei capi movimentati ed è indipendente dal numero dei lavoratori coinvolti e dalle ore di lavoro impiegate per l'esecuzione della prestazione, come da tariffa allegata al contratto di appalto (Allegato A e A1).

11) Il committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no): SI.

12) E' stato elaborato ed allegato al contratto di appalto il DUVRI? SI, è allegato al contratto.

13) Consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare: della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori, entro il termine di legge dalla conclusione dell'appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del divieto di subappalto senza l'autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no): SI.

14) Eventuali rapporti pregressi o in essere tra lavoratori del committente e appaltatore e viceversa: no, mai.

15) **Funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze:**
Il sistema di rilevazione delle presenze dell'appaltatore è gestito con orologi marcatempo nel magazzino di BETA ed è cartaceo nel magazzino di ALFA, i lavoratori sono obbligati a segnare la presenza e il committente non può verificare orari di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore o le tempistiche di lavoro degli stessi. Al committente possono essere unicamente comunicati i nominativi delle persone presenti all'interno del proprio magazzino ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro tramite elenco nominativo giornaliero che è in

possesso del responsabile dell'appaltatore e che all'abbisogna (esigenze di sicurezza sul lavoro) può essere fornito al committente. Le ore di lavoro e le presenze saranno unicamente visionabili dall'appaltatore. A questi dati non può accedere né il committente né, tantomeno, il cliente iniziale. L'unico soggetto in grado di verificare gli orari di lavoro è l'appaltatore.

16) Esplicazione delle motivazioni economiche e non del committente che lo inducono a porre in essere il contratto di appalto: la volontà del committente di porre in essere l'appalto è diretta alla razionalizzazione dei costi e alla elevata organizzazione del lavoro dell'appaltatore.

17) Ulteriori informazioni: ///

Data e Firma leggibile

XXXXXXXX (XX), li XX-XX-XXXX

Timbro e firma del committente

Timbro e firma dell'appaltatore

Bibliografia

- ALLEVA P., 2003, *Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, I, 919;
- ANDREA A., 2004, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in LPO, n. 1;
- ANGIOLINI V, FASSINA L., 2004, *Sulle procedure di certificazione*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003*, Ediesse, Roma, 353;
- ARANGUREN A., 1981, *La tutela dei diritti dei lavoratori*, Cedam, Padova, 50;
- ARENA G., 2001, *Certezze pubbliche e semplificazione amministrativa*, in G ARENA., M BOMBARDELLI., M.P. GUERRA, A. MASUCCI, *La documentazione amministrativa*, Maggioli, Rimini;
- AVONDOLA A., 2013, *Legge, contratto e certificazione nella qualificazione dei rapporti di lavoro*, Jovene, Napoli.
- BARRACO E., 2010, *Il collegato lavoro: un nuovo modus operandi per i pratici e, forse, un nuovo diritto del lavoro*, in LG, n. 4, 344;
- BATTISTUTTA A., 2005, *La certificazione del contratto di lavoro*, in LG, n. 1, 14;
- BELLAVISTA A., 2004, *La derogabilità assistita nel D.Lgs. n. 276/2003*, in *www.lex.unict.it*, e anche in AA.VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, DL, n.1-2, 1007.
- BELLAVISTA A., 2004, *Sub art. 68. Rinunzie e transazioni*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Cedam, Padova, 779;
- BENEDETTI A.M., 2013, *L'appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali*, in V. Di GRAGORIO (a cura di), *L'appalto privato e pubblico*, in G. ALPA, G. BOLLINI, U. BRECCIA, O. CAGNASSO, F. CARINCI, M. CONFORTINI, G. COTTINO, A. JANNARELLI, M. SESTA (diretta da), *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, fondata da WALTER BIGIAMI, Utet, Torino, 5;

BIAGI M., 1997, L'outsourcing: *una strategia priva di rischi?*, in GLav, 1997, n. 3, 10, ora anche in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), *Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti scelti*, Giuffr , Milano, 2003, 271.

BIAGI M., TIRABOSCHI M., 1998, *Ipotesi per la predisposizione di uno Statuto dei lavori*, in QDLRI, n. 21, 347;

BIAGI M., TIRABOSCHI M., 1999, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un tertium genus o codificazione di uno "Statuto dei lavori"*, in LD, 571;

BIAGI M., TIRABOSCHI M., 1999, *Progetto per la predisposizione di uno statuto dei lavori*, in DRI, n. 2, 275;

BIZZARRO C., 2007, *Le politiche di contrasto al lavoro nero tra nuovo regime degli appalti e procedure di certificazione*, in DRI, n. 2, 517;

BRINO V., 2006, *La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volont  assistita*, in LD, n. 2-3, 383;

BUZANO M., *La certificazione dei contratti di lavoro*, in www.csdn.it,

CACCIAPAGLIA L., 2004, *La certificazione dell'appalto*, in G. PERONE, A. VALLEBONA (a cura di), *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 284;

CAGNASSO O., 1987, *Appalto nel diritto privato*, in Digesto comm., UTET, Torino, I, 165.

CAMPANELLA P., 2002, *Il Libro bianco e il disegno di legge delega in tema di mercato del lavoro*, in LG, 9;

CAPPAI F., 2010, *L'oggetto*, sub. art. 1655, in A. LUMINOSO (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, in *Collana Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza*, Giuffr , Milano, 188;

CARINCI F., 2004, *Una svolta tra ideologia e tecnica: continuit  e discontinuit  nel diritto del lavoro di inizio secolo*, in F. CARINCI (a cura di), *Commentario del d. lg. 10 settembre 2003 n. 276*, I, Ipsoa, Milano, LXXIX;

CARINCI M.T., 2009, *Le funzioni della certificazione*, in DPL, n. 22, 1269;

CARINCI M.T., 2010, *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione dell'impresa*, Giappichelli, Torino;

CARINCI M.T., 2011, *Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. 183/2010*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 114; anche in L. NOGLER, M. MARINELLI, *La riforma del Mercato del lavoro, Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183*, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI (Collana diretta da), *Le nuove leggi sul processo civile*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 216;

CARINCI M.T., CESTER C. (a cura di), 2004, *Somministrazione, Comando, Appalto, Trasferimento d'azienda*, in F. CARINCI (a cura di), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276/2003*, Ipsa, Milano;

CARINI F.M., 2004, *L'istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003*, in DLM, n. 1-2, 263;

CASALE D., *I primi riscontri applicativi della certificazione, tra attese e perplessità*, in LG, 2005, n.4, 305;

CAUTERO S., LIZZI M., RUPIL A., 2005, *Contratto di appalto*, in GLav, n. 9, 83;

CENTOFANTI S., 2011, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), *Il contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183*, Giappichelli, Torino;

CERVALE M.C., 2011, *La struttura dell'appalto*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, UTET, Torino, 97;

CESTER C., 1989, voce *Rinunzie e transazioni (diritto del lavoro)*, in Enc. Dir., vol. XL, Giuffrè, Milano, 984;

CHIANTERA F., 2007, *Meccanismi di conversione delle collaborazioni prive di progetto e criteri di liceità degli appalti ad alta intensità di lavoro*. in RIDL, 809;

CHIECO P., 2006, *Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) e appalti labour intensive* in P. CURZIO, *Lavoro e diritti. A tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 105;

CIRCOLARI A., GOLFERINI M., MALANDRINI S., 2004, *La certificazione dei contratti di lavoro, Coordinamento giuridico dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo*, in DPL, n. 30, 1995;

- CORAZZA L., 2009, *Somministrazione di lavoro e appalti*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Ipsoa, Milano, 1297;
- CORVINO A., 2005, *Commissioni di certificazione: gli indirizzi operativi dell'Inps*, in DRI, n. 3, 847;
- CORVINO A., 2005, *Commissioni di certificazione: gli indirizzi operativi dell'Inps*, in DRI, n.3, 847;
- COSTANTINI S., 2004, *Riforma Biagi: la certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, n. 8, 50;
- COSTANTINO G., 2006, *Profili processuali della certificazione*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 605;
- COSTANZA M., 2000, *L'appalto privato*, Giappichelli, Torino.
- D'ANDREA A., 2004, *Il procedimento di certificazione*, in G. PERONE, A. VALLEBONA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 318;
- D'ANTONA M., 1991, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in GDLRI, 455;
- D'ANTONA M., 1995, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, in ADL, 63;
- D'ORONZO V., 2005, *La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in LG, n. 4, 312;
- DANISE G., 2011, *I limiti al sindacato del giudice dopo il "Collegato lavoro" (l. 183/10)*, in DLM, Vol.9, Fasc. 2, 215;
- DE ANGELIS L., 2003, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in M.T. CARINCI (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003*, Ipsoa, Milano, 233;
- De ANGELIS L., 2004, *Certificazione dei rapporti di lavoro e poteri del giudice: quale deflazione del contenzioso?*, in DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), *Mercato del Lavoro*, ES, Napoli, 295;
- DE ANGELIS L., 2004, *La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative*, in LG, 247;

- DE ANGELIS L., 2004, *Le certificazioni all'interno della riforma del mercato del lavoro*, in RIDL, I, 2356;
- DE ANGELIS L., 2010, *Collegato lavoro e diritto processuale: considerazioni di primo momento*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 111;
- DE FUSCO E., 2005, *Al via il monitoraggio Inps dei contratti certificati*, in GLav, n. 25, 17;
- DE LUCA TAMAJO R., 1976, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Jovene, Napoli;
- R. DE LUCA TAMAJO, 2003, *Dal lavoro parasubordinato al lavoro "a progetto"*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 25;
- DE NOVA G., 1974, *Il tipo contrattuale*, Padova, Cedam;
- DEGAN L., 2005, *La certificazione nella riorganizzazione delle attività ispettive e di vigilanza*, in GLav, n. 9;
- DEL CONTE M., 2005, *La procedura di certificazione e la "volontà assistita"*, in GLav, n. 9, 21;
- DEL PUNTA R., 1995, *Appalto di manodopera e subordinazione*, in GDLRI, 626;
- DEL PUNTA R., 2004, *La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano, 166;
- DIFRONZO A., 2012, *L'impugnazione dei contratti di appalto certificati da parte del lavoratore della cooperativa appaltatrice: profili procedurali*, in Bollettino ADAPT, n.7, www.adapt.it;
- DONDI G., 2004, *Sull'istituto della certificazione nel d. lgs. 276 del 2003*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, III, 1067;
- EMANUELE M., 2005, *La certificazione dell'appalto*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 59;
- ENRICO C., TIRABOSCHI M., 2005, *Certificazione e tipologie di lavoro flessibile nella riforma dei lavori: un primo passo verso lo statuto dei lavori*, in ENRICO C., TIRABOSCHI M. (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, XI;

- FALERI C., 2005, *Riflessioni sull'attività di consulenza e assistenza dell'organo certificatore*, in DLM, n.1, 175;
- FERRARO G., 1990, voce *Rinunzie e transazioni del lavoratore*, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 5;
- FERRARO G., 1998, *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in GDLRI, 439;
- FERRARO G., 2005, *Strumenti di qualificazione del rapporto e deflazione del contenzioso*, in RGL, I, 705, anche in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 30;
- FIGLIORE G., 2004, *Certificazione dei contratti di lavoro*, in *Riforma Biagi: le nuove regole del mondo del lavoro: l. n. 30 del 14/02/03 – d.lgs. n. 276 del 10/09/03*, Maggioli, Rimini, 58;
- FLAMMIA R., 1960, *Sull'art. 2113 c.c.*, in *Mass. Giur. Lav.*, 381;
- FRANCESCHELLI V., 1994, *L'appalto come contratto a struttura elastica*, in *Contratti*, 385;
- FURLAN G., 2013, *Tutela del lavoro negli appalti pubblici e privati*, in DPL, n. 40, inserto;
- GAMBERINI G., 2012, *Ai confini della certificazione dei contratti: la subfornitura industriale*, in DRI, n. 4, XXII, 1055;
- GANDI S., 2004, *La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità*, in MGL, n. 7, 485,
- GARGIULO U., 2004, *Nature ed effetti del negozio certificato*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro*, ES, Napoli, 321;
- GAROFALO M.G., 2003, *La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni*, in RIDL, 2004, n. 2, 376, anche in RGL, I, 381;
- GAROFALO M.G., 2004, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 421;
- GAROFALO M.G., 2006, *Contratti di lavoro e certificazione*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Cacucci, Bari, 581;
- GHEIDO M.R., CASOTTI A., 2009, *La certificazione del contratto di collaborazione*, in DPL, n. 28, 1609;

- GHERA E., 2002, *Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro*, in DPL, n. 8, 527;
- GHERA E., 2004, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276*, ES, Napoli, 277;
- GHERA E., 2010, *Certificazione dei contratti di lavoro*, in LAMBERTUCCI P. (a cura di), *Diritto del lavoro*, Milano, 56;
- GHERA E., *La certificazione dei contratti di lavoro*, in www.csdn.it;
- GIANNINI M.S., 1960, voce *Certezza pubblica*, in Enc. dir., vol. VI, Giuffrè, Milano, 769;
- GIUDICI M., 2004, *Certificazione dei contratti di lavoro: primo decreto attuativo*, in GLav, n. 32/33, 22;
- GIUGNI G., 1958, *I limiti legali dell'arbitrato nelle controversie di lavoro*, in RIDL, 65;
- GRAGNOLI E., 2004, *L'interpretazione e la certificazione fra autonomia e subordinazione*, in RGL, n. 4,
- GRAGNOLI E., 2004, Sub art. 82. *Rinunzie e transazioni*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Cedam, Padova, 862;
- GRAGNOLI E., 2004, Sub art. 84. *Interposizione illecita e appalto genuino*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 875,
- GRAGNOLI E., 2005, *L'attività sindacale e la derogabilità assistita*, in RIDL, I, 88;
- GRANDI B., 2008, *La certificazione dei rapporti di lavoro tra le categorie generali del diritto*, in DRI, n. 2, 339;
- GUADAGNINO A., 2004, *Gli effetti della certificazione nei confronti degli Enti previdenziali*, in RGL, n. 4, 575;
- GUADAGNINO A., 2011, *Gli effetti vincolanti della certificazione sull'attività ispettiva degli enti previdenziali*, in DRI, 1, 126;

- IANNIELLO A., 2003, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, in , DL, 895;
- ICHINO P., 1989, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano;
- ICHINO P., 1990, *Norma inderogabile e valorizzazione dell'autonomia individuale nel diritto del lavoro*, in RGL, I, 77;
- ICHINO P., 2004, *Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics*, Giuffrè, Milano;
- ICHINO P., 2004, *Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco*, in M. PEDRAZZOLI (diretto da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli, Bologna, 257;
- ICHINO P., 2004, *La somministrazione di lavoro*, in archivio.pietroichino.it/attachment.asp?ID.Article=303&ID.Attachment=307 ;
- LAI M., 2005, *Certificazione e diritti indisponibili*, in DPL, n. 36, 1979;
- LAI M., 2012, *La certificazione nel cd. Collegato lavoro ed il ruolo della bilateralità*, in RIDL, n. 1, 17;
- LAMBERTI M., 2011, *L'appalto nel diritto del lavoro*, in R. PESSI (a cura di), *Codice commentato del lavoro*, Utet giuridica, Milano, 419;
- LIPARI M., 1986, *Rischio nell'appalto e l'alea normale del contratto*, in Giust. Civ., II, 223;
- LIPPOLIS V., 2006, *I contratti di lavoro certificabili*, in LG, n. 2, 121;
- LONGOBUCCO F., 2012, *Certificazione dei contratti di lavoro e categorie civilistiche*, in *Politica del diritto*, n. 1, 31;
- LUNARDON F., 2004, *Ai confini dell'impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione*, in LG, n. 3, 265;
- LUNARDON F., 2004, *Rinunzie e transazioni*, in AA.VV. *Il correttivo alla legge di riforma del mercato del lavoro. D.lgs. 276/2003 come modificato dal D. lgs. 251/2004*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003*, n. 276, Ipsoa, Milano, V, 146;
- MAGNANI M., 1990, voce *Disposizione dei diritti*, in DDPSCom, vol. V, Utet, Torino, 58;
- MAGNANI M., 1998, *Verso uno "Statuto dei lavori"?*, in DRI, 314;

- MAGNANI M., SPATARO S., 2004, *Il lavoro a progetto*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 27;
- MANNA A., 2003, *Prime osservazioni su intermediazione e interposizione nella legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, certificazione e nuove tipologie contrattuali*, in *D&L*, n. 3, 489;
- MARAZZA M., 2011, *Oggetto ed effetti della nuova certificazione dei contratti di lavoro*, in *ADL*, 1, 61;
- MARELLO E., 2011, *Frodi Iva e buona fede del soggetto passivo*, in *GI*, 1214;
- MARESCA A., 2004, *La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative*, in AA.VV., *Riforma Biagi. Le nuove collaborazioni*, in *SGLav*, n. 1, 12;
- MARINELLI F., 1996, *Il tipo e l'appalto*, Cedam, Padova, 24;
- MARINELLI M., 2002, *La natura dell'arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali*, Giappichelli, Torino;
- MARRAMA D., FRIGHETTO C., 2005, *La certificazione come strumento di certezza del diritto*, in *RGLV*, n. 2, 18;
- MENGONI L., 1954, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, studio critico, in *RDCO*, I, 185ss.
- MESSINEO D., 2008, *La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti procedurali e modalità applicative*, in WP ADAPT, n. 56, <http://www.bollettinoadapt.it/site/home/pubblicazioni/working-paper-adapt/documento1049.html>;
- MISCIONE M., 2003, *Il collaboratore a progetto*, in *LG*, 823;
- MISCIONE M., 2011, *Le certificazioni di lavoro*, in *LG*, n. 8;
- MITCHELL R., ARUP C., 2008, *Il diritto del mercato del lavoro tra politiche di welfare e procedure di certificazione. Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro*, in *DRI*, 2, 293;
- MONTUSCHI L., 1998, *Un “nuovo” lavoro da regolare*, in *ADL*, 696;
- MORO A., 2009, *La certificazione dei contratti di lavoro in Lombardia – le modifiche alla normativa in materia di certificazione dei contratti di lavoro nel disegno di legge n. 1167 all’esame del Senato*, in *DL*, n. 1, 67;

MOSCARINI M.V., voce *Rinunzia*, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, 5;

MUSOLINO G., 2011, *Dell'appalto*, in D. VALENTINO (a cura di), *Commentario al codice civile - Dei Singoli Contratti - Vol. II: Artt. 1655-1802 c.c.*, UTET, Torino, 3.

NATALINI F., 2010, *Le novità del collegato lavoro in tema di certificazione*, in GLav, 10, 23;

NICOLINI G., 1969, *La simulazione del rapporto di lavoro*, I, Giuffrè, Milano.

NOGLER L., 2003, *Il nuovo istituto della "certificazione" dei contratti di lavoro*, in MGL, n. 3, 110;

NOGLER L., 2004, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in GDLRI, n. 2, 203;

NOGLER L., 2004, *Statuto dei lavori e certificazione*, in DRI, 239;

NOGLER L., 2012, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, in L. NOGLER, M. MARINELLI, *La riforma del Mercato del lavoro, Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183*, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI (Collana diretta da), *Le nuove leggi sul processo civile*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 255;

NOGLER L., *Rinunzie e transazioni*, in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli, Bologna, 2004, 835;

NOGLER L., 2003, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in WP C.S.D.L. "Massimo D'Antona".IT – 8/2003;

NOVELLA M., 2004, *Note sulle tecniche limitative dell'autonomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto*, in LD, 127;

NUNIN R., *La certificazione dei contratti di lavoro*, in www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=122;

PALADINO F., 2005, *Certificazione dei contratti di lavoro e teoria del negozio giuridico*, in GLav, n. 9, 24.

PARISI M., 2005, *Certificazione presso le direzioni del lavoro: la circolare ministeriale*, in GLav, n.1, 12;

PARISI M., 2005, *Le Direzioni provinciali del lavoro*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffr , Milano, n.7, 91;

PARISI M., 2005, *Opponibilit  della certificazione all'ispezione del lavoro*, in GLav, n. 17, 23;

PASQUALETTO E., 2012, *Il ruolo del giudice del lavoro tra valutazione di erronea certificazione del contratto a progetto e riqualificazione del contratto (nota a sentenza della Corte d'Appello di Brescia 22 febbraio 2011)*, in ADL, 1, 163;

PASQUINI F., 2005, *I regolamenti adottati dalle commissioni di Certificazione costituite presso le DPL*, in DRI, n.3, 842;

PASQUINI F., 2008, *La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: prassi e prospettive evolutive*, in Bollettino ADAPT, n. 38, in www.adapt.it;

PASQUINI F., TIRABOSCHI M., 2011, *La certificazione dopo il collegato lavoro (L. 183/2010). Manuale di teoria e pratica*, I libri di Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, Milano;

PASQUINI F., VENTURI D., 2011, *La certificazione dei contratti come modello di autoregolazione e strumento di controllo dell'attivit  d'impresa ai sensi dell'art. 41, comma 3 della Costituzione*, in IANUS, n.5, 303;

PEDRAZZOLI M., 1998, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Autonomia e subordinazione: vecchi e nuovi modelli*, in QDLRI, 9;

PELLACANI G., 2005, *Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, n. 9, 8;

PELLACANI G., TIRABOSCHI M., 2005, *Certificazione:   tempo di primi bilanci*, in GLav, n.9, 5;

PENNESI P., 2005, *Interposizione nelle prestazioni di lavoro, abrogazione della legge n. 1369 del 1960 e contenzioso in atto*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffr , Milano, 479;

PERA G., 1990, *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (art. 2113 c.c.)*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Commentario al codice civile*, Giuffr , Milano, 34;

PERA G., 1998, *Sulle prospettive di estensione delle tutele al lavoro parasubordinato*, in RIDL, I, 379;

PERINA L., 2005, *La certificazione nell'impianto della riforma Biagi del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti*, in ENRICO C., TIRABOSCHI M. (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 3;

PERONE G., 2004, *Certificazione e tecniche di qualificazione dei contratti di lavoro*, in G. PERONE, A. VALLEBONA (a cura di), *La certificazione dei contratti di lavoro*, Giappichelli, Torino, 406;

PERONE G., 2004, *Osservazioni sul valore giuridico della certificazione regolata dal D.Lgs. 276 del 2003*, in DL, n.1-2, 1;

PESSI A., 2010, *L'appalto di opere e servizi*, in M. PERSIANI (diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet giuridica, Milano, 699;

PESSI R., 1989, *Contributo alla studio della fattispecie lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano;

PESSI R., 2004, *Organizzazione del rapporto di lavoro e qualificazione dei rapporti*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, n. 1-2, 552;

PINTO V., 2004, *Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 334;

PIZZOFERRATO A., 2003, *Il lavoro a progetto tra finalità antielusiva ed esigenze di rimodulazione delle tutele*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, II, 637;

PROSPERETTI U., 1955, *L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, Giuffrè, Milano, 126;

RAUSEI P., 2003, *La certificazione del contratto di lavoro*, in DPL, n. 10;

RAUSEI P., 2005, *Efficacia della certificazione a fronte di un'indagine ispettiva*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 123;

RAUSEI P., 2005, *Ispesione sui contratti certificati*, in DPL, n. 20, 1073;

RAUSEI P., 2005, *La certificazione nel lavoro esternalizzato*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 49;

- RAUSEI P., 2006, *Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio*, in DPL, n. 42, 2369;
- RAUSEI P., 2008, *Nuove regole per servizi ispettivi e attività di vigilanza*, in DPL, n. 39, inserto;
- RAUSEI P., 2009, *Somministrazione di lavoro. Appalto e distacco*, IV ed., Ipsoa, Milano;
- RAUSEI P., 2011, *Certificazione dei consulenti del lavoro*, in DPL, n. 28, 1637;
- RAUSEI P., 2011, *Certificazione: effetti ed efficacia*, in DPL, n. 29, 1677;
- RAUSEI P., 2011, *Il lavoro negli appalti: linee guida ministeriali*, in DPL, n. 15, inserto;
- RAUSEI P., 2011, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in G. CIOCCA (a cura di), *Le trasformazioni del mercato del lavoro*, EUM Edizioni Università di Macerata, Macerata, 63;
- RAUSEI P., 2011, *Organismi e procedure della certificazione dei contratti*, in DPL, n. 27, 1569;
- RAUSEI P., 2012, *Redigere il contratto. Appalto: linee guida di tutela*, in DPL, n. 3, 141;
- RAUSEI P., 2013, *Criteri di genuinità. Tutele nell'appalto di un servizio aziendale*, DPL, n. 34-35, 2050;
- RAVERA E., 2005, *Altre ipotesi di certificazione*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 37;
- RAVERA E., 2005, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI. (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 25;
- RAVERA E., 2005, *La certificazione: sedi e procedure*, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI. (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato*, Collana ADAPT – Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, n.7, 77;
- REGINELLI A., 2007, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/108/1/Tesi_definitiva.pdf;
- RIVERSO R., 2006, *La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare*, in LG, n. 1, 5;

ROMEI R., 2003, *Azienda, impresa, trasferimento*, in GDLRI, 49.

ROMEO C., 2003, *I nuovi spazi dell'autonomia privata nel diritto del lavoro*, DL, n. 1-2, 11;

ROMEO C., 2003, *La nuova fase del diritto del lavoro tra crisi dell'inderogabilità e destrutturazione*, in ID. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, Fondazione di diritto del lavoro L.A. Miglioranzi, Roma, 59;

ROMEO C., 2003, *Rilancio dell'autonomia privata nel diritto del lavoro e certificazione dei rapporti*, LG, n. 2, 108;

ROTA A., 2011, *Sull'inefficacia deflattiva della certificazione nel contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro*, in RIDL, n. 4, 1164;

RUBINO D., IUDICA G., 2007, *Dell'appalto*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma, 14.

RUSCIANO M., 2004, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO (a cura di), *Mercato del Lavoro*, ES, Napoli, 343;

RUSCIANO M., 2004, *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro: riforme e vincoli di sistema*, ES, Napoli, 343;

RUSSO A., 2002, *Certificazione dei rapporti atipici: prime forme di sperimentazione?*, in GLav, n.4, 78;

RUSSO A., 2012, *Alcune considerazioni in materia di certificazione: rafforzamento del dialogo tra giudice e Commissioni*, in F. BASENGHI, A. RUSSO (a cura di), *Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti. Contributi sulla legge n. 183/2010*, in F. BASENGHI (diretta da), *Collana Fondazione Marco Biagi*, Giappichelli, Torino, 129;

SACCO R., DE NOVA G., 2004, *Il contratto, II*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 466.

SALERNO G.C., 2005, *Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo*, in GLav, n. 9, 35;

SALOMONE R., 2001, *Note sulla applicabilità del modello di società cooperativa alla "impresa di fornitura di lavoro temporaneo"*, in LG, v. 8, 732;

SALOMONE R., 2005, *Lavoro somministrato tramite agenzia e qualificazione della fattispecie contrattuale: la giurisprudenza inglese scopre il co-datore?*, in RIDL, v. 24, n. 1, 3;

SALOMONE R., 2006, *Riforma dei servizi ispettivi e riparto di competenza Stato-Regioni*, in ADL, v. 1, 187;

SALVATO S., 2011, *Il quadro normativo in materia di appalti. Commento alla circolare ministeriale 11 febbraio 2011*, n. 5, in DRI, 2;

SANTORO PASSARELLI F., 1948, *L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro*, in GCCC, Cass., II, 53;

SCACCHI A., 2006, *Appalto*, in *Diritto privato*, in Enc Giur., Roma, 3;

SCARCELLI A., RAPACCIUOLO A., 2009, *La certificazione dei contratti tra nuove opportunità e criticità*, in www.dplmodena.it/Certificazione%20dei%20contratti%204-09.pdf;

SCARPELLI F., 2010, *Giurisprudenza, tutela dei diritti, arbitrato: l'ossessione del legislatore di centrodestra*, in Boll. Spec. ADAPT, n. 12, www.adapt.it.

SCIOTTI R., 2004, *Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 46, e in *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in DL, 2004, 1231;

SICCHIERO G., voce *Rinuncia*, in DDPSCiv, vol. XVII, Utet, Torino, 1998, 659;

SIMITIS S., 1990, *Il diritto del lavoro e la riscoperta dell'individuo*, in GDLRI, 87;

SIMONETTI D., 2004, *Riforma Biagi: la certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, n. 22, 29;

SMURAGLIA C., 1971, *Indisponibilità e inderogabilità dei diritti del lavoratore*, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI (a cura di), *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, vol. II, 760;

SPEZIALE V., 2003, *La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro*, in RGL, n. 2, 271;

SPEZIALE V., 2003, *La finalità e gli effetti della nuova disciplina e le ipotesi nelle quali è possibile utilizzare la procedura di certificazione*, in M.T. Carinci (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato*, Ipsoa, Milano, vol. IV, 157;

SPEZIALE V., 2004, *Certificazione: introduzione*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 140;

SPEZIALE V., 2004, *L'efficacia giuridica della certificazione*, in V. SPEZIALE, F. LUNARDON, P. BELLOCCHI (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, vol. IV, 183;

SPEZIALE V., 2004, *La certificazione della somministrazione e dell'appalto di opere e di servizi*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 243;

SPEZIALE V., 2004, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 229;

SPEZIALE V., 2004, *Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni*, in AA.VV. *Il correttivo alla legge di riforma del mercato del lavoro. D.lgs. 276/2003 come modificato dal D. lgs. 251/2004*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, V,150;

SPEZIALE V., 2004, *Le funzioni ulteriori degli organi di certificazione: consulenza e assistenza delle parti*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 225;

SPEZIALE V., 2004, *Titolo VIII, 2004*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, IV, 140;

SPEZIALE V., 2011, *La certificazione e l'arbitrato dopo il "Collegato lavoro" (legge 4 novembre 2010, n. 183)*, in RGLPS, 2011, n.1, e in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 118;

SPEZIALE V., *La certificazione dei contratti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro*, in RGL, 2003, 271;

SPEZIALE V., *La riforma della certificazione e dell'arbitrato nel collegato lavoro*, in DLM, 2010, 139 e in <http://www.unifi.it/capdirittolavoro/upload/sub/materiali%202011/Speciale%20-%20Riforma%20certificazione%20e%20arbitrato%20nel%20collegato%20lavoro.pdf>;

STOLFI M., 1958, voce *Appalto (contratto di)*, in Enc. Dir., II, Giuffrè, Milano, 629;

STRANO G., 2003, *Speciale riforma Biagi. La certificazione dei contratti di lavoro*, in GLav, n. 41;

TIRABOSCHI M. (a cura di), 2006, *Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione, appalto, distacco e trasferimento di azienda*, Giuffrè, Milano;

TIRABOSCHI M., 2003, *La c.d. certificazione dei lavori "atipici" e la sua tenuta giudiziaria*, in LD, n. 1, 101.

TIRABOSCHI M., 2003, *Le procedure di certificazione*, in GLav, n. 4, 123.

TIRABOSCHI M., 2004, *Nuove tutele sul mercato: le procedure di certificazione*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro: prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. n. 276/2003. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, Milano, 237;

TIRABOSCHI M., 2004, *Somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro - Prime interpretazioni proposte di lettura del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, Milano, 208;

TIRABOSCHI M., 2008, *Ispezioni sul lavoro: la direttiva del Ministero*, in GLav, n.30;

TIRABOSCHI M., SALVATO S., 2011, *Appalti: le linee guida del Ministero del lavoro*, in Guida al lavoro, 8;

TISCINI R., 2011, *Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro*, in B. SASSANI, R. TISCINI, *I profili processuali del collegato lavoro*, Dike, Roma, 1.

TOSI P., 1998, *La distinzione tra subordinazione e autonomia*, in AA.VV., *Autonomia e subordinazione: vecchi e nuovi modelli*, in QDLRI, 33;

TRAVERS R., 2003, *Le procedure di certificazione*, in M. NEBBIOLO VIETTI, L. NEGRINI, *La riforma del lavoro. Commento al d.lgs. 10/09/03 n. 276 attuativo della legge Biagi*, Maggioli, Rimini, 213;

TREMOLADA M., 2007, *La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione*, in RIDL, n. 3, 307;

TULLINI P., 2004, Sub Art. 79. *Efficacia giuridica della certificazione*, in GRAGNOLI E, PERULLI A. (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Cedam, Padova, 841;

TULLINI P., 2008, *Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno*, in GDLRI, n. 3, 423;

TURSI A., 2004, *La "volontà assistita" nel decreto legislativo n. 276 del 2003*, in DRI, 25;

TURSI A., 2004, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 19;

TURSI A., 2005, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004*, Giappichelli, Torino, 595;

TURSI A., 2011, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in http://users.unimi.it/lavoro/lavoro%20m-%20materiale/TURSI_Certificazione_31-10-11.pdf;

TURSI A., 2012, *La certificazione dei contratti di lavoro*, Treccani.it, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/la-certificazione-dei-contratti-di-lavoro_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/?stampa=1](http://www.treccani.it/enciclopedia/la-certificazione-dei-contratti-di-lavoro_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/?stampa=1);

VALLEBONA A., 1992, *Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la volontà assistita*, in DL, n.1, 480;

VALLEBONA A., 2004, *L'incertezza del diritto e i necessari rimedi*, in RIDL, n.1, 3;

VALLEBONA A., 2004, *La riforma dei lavori*, Cedam, Padova;

VALLEBONA A., 2005, *Tecniche normative e contenzioso lavoristico*, in ADL, 253;

VALLEBONA A., 2010, *Una buona svolta del diritto del lavoro*, in Boll. Spec. ADAPT, n. 9, www.adapt.it;

VENTURI D., 2012, *L'ispezione del lavoro e la Certificazione dei contratti di lavoro come strumenti di regolazione del mercato del lavoro. I problemi dell'effettività e dell'equità in particolare per i lavoratori non standard e per le catene di appalto*, in http://www.fondazioneantona.it/Premi/2012-Fondazione/02-Davide_Venturi_tesi_completa.pdf;

VITIELLO E., 2004, *La certificazione*, in E. VITIELLO, *I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma Biagi*, Cedam, Padova;

VOZA R., 1998, *Norma inderogabile e autonomia individuale assistita*, in GDLRI, 603;

ZOLI C., 2005, *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, in AA. VV., *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle giornate di studio Aidlass di Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004*, Giuffrè, Milano, 100;

ZOPPOLI A., 2013, *Il declino dell'inderogabilità?*, in DLM, n.1;

ZOPPOLI L., 2010, *Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liaisons dangereuses*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 102;

ZUDDAS G., 2010, *Organizzazione dei mezzi necessari*, in A. Luminoso (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, in Collana *Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 3.

Giurisprudenza italiana

Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115, in ADL, 1995, 297;

Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121;

Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1990, n. 10183 in FI, 1992, I, 523;

Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1996, n. 6393, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1993, n. 948, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2013, n. 15093, in D&G, 2013, 18;

Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363, in Giust. Civ., 2012, 3, I, 614;

Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17703, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2011, n. 10927, in Giust. Civ. Mass., 2011, 5, 763, anche in *Il Civilista*, 2012, 2, 40;

Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2011, n. 9459, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2011, n. 1494, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519, in Giust. Civ. Mass., 2010, 5, 794;

Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2008, n. 30407, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2007, n. 6931, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2752, in Giust. Civ. Mass., 2005, 2, nonché in

Rivista Giuridica dell'Edilizia, 2005, 4, I, 1171;

Cass. civ., sez. II, 06 giugno 2003, n. 9077, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 02 agosto 2001, 10550, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1524;

Cass. civ., sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1085;

Cass. civ., sez. II, 26 luglio 1999, 8075, in Giust. Civ. Mass., 1999, 1718, nonché in *Studium Juris*, 1999, 1288;

Cass. civ., sez. II, 04 giugno 1999, n. 5451, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11132, in Giust. Civ. Mass., 1994, 12;

Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1994, n. 9562, in GI, 1995, I, 1, 1920;

Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1992, n. 3013, in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 3, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987, 3092, Giust. Civ. Mass., 1987, 3;

Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1986, n. 6887, in Giust. Civ. Mass. 1986, fasc. 11;

Cass. civ., sez. II, 21 novembre 1986, n. 6887, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. II, 06 marzo 1986, n. 1456, in Giust. Civ. Mass. 1986, fasc. 3;

Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1981, n. 2405, in Giust. Civ. Mass., 1981, fasc. 4;

Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1979, n. 4339, Giust. Civ. Mass., 1979, fasc. 7;

Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7755, in Giust. Civ. Mass., 2007, 3, nonché in Guida al diritto, 2007, 19, 74;

Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15782, in Giust. Civ. Mass., 2006, 7-8;

Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11478, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. III, 08 marzo 1990, n. 1856, in *www.dejure.it*;

Cass. civ., sez. III, 31 marzo 1987, n. 3092, in *www.dejure.it*;

- Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23495, in GLav, 2011, 1, 36;
- Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2005, n. 4361, in *www.dejure.it*;
- Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2005, n. 1676, in Giust. Civ. Mass., 2005, 1;
- Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15337 in RIDL, 2003, II, 254;
- Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15665, in *www.dejure.it*;
- Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2001, n. 13834, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1880;
- Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10349, in Giust. Civ. Mass., 2000, 1731;
- Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 1999, n. 10314, in *www.dejure.it*;
- Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4046 in Giust. Civ. Mass., 1999, 92;
- Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 1998, n. 12548, in NGL, 1999, 248;
- Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 1998, n. 6857, in RIDL, 1999, II, 439;
- Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 1998, n. 6860, in Unico Lavoro, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, nonché in *www.dejure.it*;
- Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 1997, n. 3063, in DPL, 1997, 17, 1262;
- Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 1996 n. 6092 in DPL, 1996, 3477;
- Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1996 n. 4862 in DPL, 1996, 3336;
- Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 1996, n. 2014, in DPL, 1996, 34, 2460;
- Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 1994, n. 4585, in Giust. Civ. Mass., 1994, 640;
- Cass. civ., sez. lav., 31 dicembre 1993 n. 13015, in DPL, 1994, 813;
- Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 1987, n. 6058, in Giust. Civ. Mass., 1987, fasc. 7;
- Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5598;
- Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 1979, n. 2580, in OGL, 1979, 1324;

Cass. pen., sez. III, 12 settembre 2013, n. 37379, in DPL, 2013, n. 44, 2608;

Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7070, in DPL, n. 19, 1243;

Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 626, in DPL, 2012, n. 6, 404;

Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2011, n. 41073, in DPL, 2012, n. 6, 404;

Corte d'Appello di Brescia, 22 febbraio 2011;

T.A.R. Firenze, sez. II, 02 agosto 2000, n. 1779, in FA, 2001, 950;

Trib. Firenze, 9 marzo 2001, in FT, 2002, 249;

Trib. Milano, 5 maggio 2010, in LG, 2010, 735;

Trib. Milano, 5 febbraio 2007, in RIDL, 2007, 809;

Trib. Milano, sez. lav., 31 ottobre 2006, n. 4110;

Trib. Milano, 16 novembre 1983, in Lavoro 80, 1986, 167;

Trib. Monza, 12 giugno 2002, in GI, 2002, 375;

Trib. Reggio Emilia, 19 luglio, 2012, in LG, 2012, 1117;

Trib. Roma, 29 marzo 2010;

Trib. Roma, 24 maggio 2000, in Giurisprudenza romana 2000, 389;

Trib. Roma, 27 marzo 1997, in RCDL, 1997, 798;

Trib. Roma, 12 dicembre 1996, in LG, 1996, 210;

Trib. Venezia, 20 novembre 1995;

Pret. Firenze 17 luglio 1998;

Pret. Foggia, 22 gennaio 1998, in LG, 1998, 693;

Pret. Milano, 29 dicembre 1998, in RIDL, 1999, II, 499;

Pret. Milano, 10 novembre 1982, in RGL, 1983, IV, 147;

Pret. Napoli, 4 aprile 1998, in LG, 1998, 872;

Pret. Reggio Emilia, 25 marzo 1992, in DPL, 1992, pag. 2691;

Pret. Roma, 15 febbraio 1990, in DL, 1991, II, pag. 234;

Pret. Sestri Ponente, 13 gennaio 1989, in Lavoro 80, 1989, pag. 788;

Pret. Torino, 17 gennaio 1994, in DPL, 1994, pag. 2057;

Pret. Torino, 5 luglio 1973, in FI, 1974, I, col. 2236.

D.M., Circolari e interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Ministeriale, 21 luglio 2004;

Circolare 11 febbraio 2011, n. 5;

Circolare del 7 novembre 1961, n. 22

Nota 29 novembre 2007, n. 15749;

Interpello 20 agosto 1012, n. 22;

Interpello 22 dicembre 2009, n. 81;

Interpello 22 ottobre 2009, n. 77;

Interpello 20 febbraio 2009, n. 16.

Giurisprudenza comunitaria

Corte di Giustizia, 7 dicembre 2010, causa C-285/09, R.;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, 27 settembre 2007, causa C-409/04, TELEOS;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, 27 settembre 2007, causa C-C-184/05, TWOH INTERNATIONAL;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 27 settembre 2007, causa C-146/05, COLLÉE;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6 luglio 2006, Cause riunite C-439/04, C-440/04, AXEL KITTEL;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 maggio 2006, Causa C-384/04, FEDERATION OF TECHNOLOGICAL INDUSTRIES;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 gennaio 2006, Cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, OPTIGEN.

Atti comunitari

Commissione Europea, Libro Verde. Partnership for a New Organizations of Work, document drawn up on the basis of COM (97) 128 final, 2003;

Commissione Europea, New Forms of Work Organization – The obstacle to Wider Diffusion, 2002;

Commissione Europea, Libro Verde: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, COM (2001);

Commissione Europea, Modernising the Organisation of work. A positive approach to the Change, Com (98) 592, 1998.

Elenco abbreviazioni Riviste

ADL	Argomenti di diritto del lavoro
D&L	Rivista critica di diritto del lavoro
DDPSCiv	Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile
DDPSCom	Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale
DL	Il diritto del lavoro
DLM	Diritti lavori mercati
DPL	Diritto e pratica del lavoro
DRI	Diritto delle relazioni industriali
FA	Il foro amministrativo
FI	Il foro italiano
FT	Il foro toscano
GCCC	Giurisprudenza completa Corte di cassazione
GDLRI	Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
GI	Giurisprudenza italiana
Giust. Civ.	Giustizia civile
Giust. Civ. Mass.	Giustizia civile – Massimario annotato della Cassazione
GLav	Guida al lavoro
GM	Giurisprudenza milanese

IANUS	IANUS – Diritto e finanza – Rivista di studi giuridici
LD	Lavoro e diritto
LG	Il lavoro nella giurisprudenza
LPO	Lavoro e previdenza oggi
MGL	Massimario di giurisprudenza del lavoro
NGL	Notiziario di giurisprudenza del lavoro
OGL	Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
QDLRI	Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
RDCO	Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
RGL	Rivista giuridica del lavoro
RGLV	Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto
RIDL	Rivista italiana di diritto del lavoro
SGLav	Speciali di Guida al lavoro

Come ausilio al lettore, sono riportate in questa sede le sole Riviste che, nel corpo del testo e nelle note, sono state abbreviate. Le Riviste citate per esteso sono escluse da questa elencazione, in quanto già di per sé individuabili nella citazione.

La presente Tesi è discussa in data 14 marzo 2014